

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali

---



### DIRITTO ED ESERCITO. PROFILI DELL'EPOCA TARDOANTICA

Atti Convegno Parma, 22 e 23 novembre 2018

A cura di Salvatore Puliatti

#### Abstract

[Law and Army. Late Antiquity Profiles. Parma, 22 and 23 November 2018] The essays collected in the present volume reproduce the contributions presented at the Conference Law and Army. Late Antiquity Profiles, held in Parma on 22 and 23 November 2018. They allow the reader to understand more closely the status of the military, the impact of their role in legal life and their link with civilian life.

#### Key words:

Law and Army, Proceedings of Conference Parma, Late Antiquity

Vol. 7 (2020)





## Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica Atti Convegno Parma, 22 e 23 novembre 2018

Salvatore Puliatti\*

Tra i fattori che hanno inciso in maniera significativa sui caratteri e sulle peculiarità dell'assetto dello Stato romano, specie in epoca tardoantica, non si può certo trascurare l'influenza esercitata da istituzioni, organizzazione e disciplina dell'elemento militare. A sottolineare il rilievo da esso rivestito ancora nel V secolo, lo scrittore romano Vegezio affermava: "*qui desiderat pacem, praeparet bellum*" (*Ep. Rei militaris*, III, prol.). Conoscere e approfondire proprio il ruolo ricoperto dall'esercito come veicolo di cultura e di tradizioni riveste dunque importanza determinante per meglio comprendere i modelli giuridici, culturali e organizzativi alla base di quegli assetti.

Fondamentale è dunque individuarne le peculiarità e da questo punto di vista indispensabile è studiare alcuni degli aspetti più significativi propri dell'organizzazione militare: lo sfondo materiale e sociale; il ruolo nello Stato; i riflessi di fede e religione nella vita del soldato; l'incidenza della disciplina militare, delle conoscenze anche in campo giuridico possedute, delle strutture organizzative utilizzate. Proprio sotto il profilo del diritto non si può trascurare l'importanza, dal punto di vista della trasmissione e applicazione delle conoscenze giuridiche, delle funzioni giudiziarie assolte dall'elemento militare.

È noto come a partire dal IV secolo anche i civili, sperando forse maggiore prontezza nella decisione e maggiore efficacia nell'esecuzione, o confidando in forme di *patrocinium*, avessero cominciato a portare senza problemi le proprie istanze, anche se non connesse con questioni o persone di ambito militare, davanti ai comandanti dell'esercito e come questi avessero spesso accettato di esaminarle, benché di tanto in tanto la legislazione intervenisse a vietarlo. Proprio a meglio comprendere la condizione dei militari, i legami che li univano alla vita civile, i problemi che discendevano dallo *status* rivestito, l'incidenza del loro ruolo sul diritto e l'attenzione da questo ad essi riservata sono rivolti i saggi raccolti nel presente volume, che consentono al lettore di accostarsi da prospettive diverse all'ambito considerato, offrendo un quadro significativo della

---

\* Salvatore Puliatti è Professore ordinario di Diritto romano presso L'università degli Studi di Parma.  
Indirizzo mail: salvatore.puliatti@unipr.it

Salvatore Puliatti, *Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica*

rilevanza da questo rivestita nella società tardoantica.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali

---



### *(IN)IUSTISSIMA COGNITIO CENTURIONUM. I PRIVILEGI GIURIDICI DEI SOLDATI SECONDO IL POETA SATIRICO*

Stefano Costa

#### Abstract

[*In)iustissima cognitio centurionum*. The satirical poet about soldiers' juridical benefits] Juvenal's 16th satire, dated for a long time to Severian age, is a lively polemic against military juridical privileges and abuses but records as well some otherwise unknown evidence in terms of lawsuit and organization of military trials.

#### Key words:

Juvenal, privileges, military Law, Severian Age

Vol. 7 (2020)





*(In)iustissima cognitio centurionum.* I privilegi giuridici dei soldati secondo il poeta satirico Stefano Costa \*

Il presente contributo presenta senza dubbio qualche eccentricità al tema del convegno *Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica* dal momento che, in primo luogo, chi scrive non è un esperto di diritto (come dimostreranno, se ce ne fosse bisogno, alcune approssimazioni), in secondo luogo il testo di riferimento (la sedicesima satira di Giovenale) è assai più letterario che giuridico e, in terzo luogo, non è neppure tardoantico (seppure per non poco tempo lo si sia considerato).

Non sarà dunque inopportuno rifarsi alle parole del giurista parmense (poi docente di diritto romano a Bologna) Emilio Costa il quale diceva che i poeti satirici sono «indotti più degli altri a trattare di cose pertinenti al diritto nella società in cui vivono perché tendono a sferzarla»<sup>1</sup>. Queste parole più che centenarie (correvano il 1898) conferiscono forse un po' più di titolo alla presenza di Giovenale in questa sede e gettano un ponte tra letteratura e diritto. Giovenale, nelle sue sedici satire, si è occupato di vita urbana, di vita di corte, di matrimonio, di clientela, di stranieri, di intellettuali e insomma di tutti gli aspetti della vita romana visibili *medio ... quadrivio* (Iuv. 1,63-64; e anche oltre Roma, se si pensa alla quindicesima satira 'egizia') e, di conseguenza, anche di militari, nella sua ultima satira – rimastaci: la più breve e la più discussa, per molto tempo considerata spuria (come vedremo) e mutilata dalla tradizione. In questa sede ci riserviamo tuttavia di far riferimento alle questioni filologico-letterarie solo ove strettamente necessario e concentrarci sui contenuti giuridici.

---

\* Stefano Costa è Dottore di ricerca in Letteratura latina presso l'Università degli Studi di Milano; è altresì docente di Lettere presso l'ISS 'Leonardo da Vinci' di Milano.

Indirizzo mail: stefano.costa@guest.unimi.it

<sup>1</sup> E. Costa, *Il diritto nei poeti di Roma*, Bologna 1898 cit. in C.S. Razzini, *Il diritto romano nelle satire di Giovenale*, Univ. degli Studi di Torino, Torino 1913, pp. 8-9.

È Giovenale stesso a mettere in luce – entusiasticamente – fin dall’inizio l’argomento della sua satira: i benefici di cui godono i soldati<sup>2</sup> (*praemia militiae*) e la sua decisione di arruolarsi nell’esercito per beneficiarne (Iuv. 16, 1-4):

*Quis numerare queat felicitis praemia, Galli,  
militiae? nam si subeuntur prospera castra \* \* \*  
me pavidum excipiat tironem porta secundo  
sidere.*

Nel comunicare questa intenzione all’interlocutore Gallo, però, Giovenale non è attratto dalla ‘bella vita militar’ da pontiano-mozartiana e neppure dalla *militia potior* della prima opera dell’Orazio satirico<sup>3</sup>: Giovenale non va in cerca di avventure, ma di molto più concreti *commoda* di natura propriamente giuridica<sup>4</sup>. Ed ecco perciò che quanto ci rimane di questa satira diventa un piccolo coacervo di notizie sul diritto militare, a volte addirittura inedite e sempre piuttosto precise, anche se ovviamente presentate in una veste poetico-ironica propria del genere satirico. Infatti – è bene anticiparlo – l’intento di Giovenale (per quanto condotto con «un tono vagamente didascalico»<sup>5</sup>) è polemico: lungi dall’esaltare l’istituzione del diritto militare, vuole denunciare i privilegi concessi ai soldati dalla legge che si tramutano inevitabilmente in abusi a scapito dei civili. Vediamo il primo (16, 8-9):

*ne te pulsare togatus  
audeat, immo, etsi pulsetur, dissimulet*

I militari non solo non sono mai oggetto di offesa da parte dei non militari, ma godono di sostanziale immunità nei loro confronti: un civile, anche se biicamente malmenato (Giovenale ai vv. 10-11 indugia a descrivere i tragicomici effetti di una rissa: gli *excussos dentes* e la *nigram in facie tumidis liuoribus offam*)<sup>6</sup>, farà finta di niente e non si sognerà di

---

<sup>2</sup> Non c’è motivo di credere che Giovenale si riferisca ai soli pretoriani (come sembravano suggerire gli antichi scoliasti, già con molte oscillazioni: cfr. *schol. vet. ad Iuv. 16,16 castra intra urbem erant militum quae Tiberius fecit*); una riprova *ex silentio* può venire dal fatto che non ci sia menzione della satira nel recente S. Bingham, *The Praetorian Guard. A History of Rome’s Elite Special Forces*, I.B. Tauris, London-New York 2013.

<sup>3</sup> L. Da Ponte, *Così fan tutte*, atto I sc. 5; Hor. *serm.* 1,1,7.

<sup>4</sup> L’arruolamento era infatti considerato un mezzo per sfuggire alla giustizia: v. *Dig.* 49,16,4 e, di contro, i tentativi dell’imperatore Pescennio Nigro per limitare il fenomeno (*Hist. Aug. Pesc.* 3,6) e infatti *Dig.* 49,16,16, pr. punisce tale espediente, annullando l’arruolamento del civile accusato di un reato che *statim sacramento solvendum est* (su cui v. I. Ruggiero, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. Botta - L. Loschiavo (a c. di), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell’Europa (sec. 3.-8.): atti del Seminario internazionale, Cagliari, 5-6 ottobre 2012*, Grifo, Lecce 2015, pp.266-268).

<sup>5</sup> A. Marongiu, *Giovenale e il diritto*, «SDHI» 43 (1977), p. 182; v. anche I. Fagnoli, *Mille taedia, mille morae. Zur Dauer des Prozesses in Juvenals Satire*, in M. Armgardt, F. Klinck, I. Reichard (hrsg.), *Liber amicorum Christoph Krampe zum 70. Geburtstag*, Duncker & Humblot, Berlin 2013, p. 106 «Juvenal kein Jurist war [...] Es gibt aber mehrere begründete Hinweise darauf, dass Juvenal das Recht gut kannte».

<sup>6</sup> In questa prima distorsione satirica (v. M.E. Clark, *Juvenal, satire 16. Fragmentary justice*, «ICS» 13 [1988], p. 115) Giovenale riprende il luogo comune della prepotenza del soldato manesco da lui già ben illustrata in 3,297-301 (cfr. D.H.J. Larmour, *The Arena of Satire. Juvenal’s Search for Rome*, Univ. of Oklahoma Press, Norman 2016, p. 201) e v. anche Petr. 82,2-4 e Apul. *met.* 9,39-42; le prepotenze dei soldati, anche su larga

accusare un soldato perché un eventuale processo avverrà davanti a un tribunale militare e in contesto militare. Ecco la scena (ovviamente caricata) del processo (vv. 13-17):

*Bardaicus iudex datur haec punire volenti  
calceus et grandes magna ad subsellia surae  
legibus antiquis castrorum et more Camilli  
servato, miles ne vallum litiget extra  
et procul a signis.*

Il giudice è un graduato, identificato dal *Bardaicus calceus*, letteralmente uno “stivale dalmata”, la prima di molte sineddoche che indica probabilmente l'*evocatus* chiamato a presiedere il processo<sup>7</sup>; altri attori sono le *grandes surae*, ossia i muscolosi polpacci della giuria e il *vallum*, che per antica consuetudine (la *lex* si somma al *mos*) rappresenta l'esclusivo tribunale in cui possono essere giudicati i *milites*. La figura del *iudex* graduato è un inedito giovenaliano, mentre il processo *in castris*, attestato notoriamente da *Dig.* 22,5,3 (un provvedimento adrianeo<sup>8</sup>), è qui fatto risalire a un costume ancestrale, anche se non è da escludere che Furio Camillo sia stato chiamato in causa come metonimia di *dux antiquissimus*<sup>9</sup>.

La scenetta prosegue e si colora dell'ingenua speranza del civile circa la *iustitia militum* (*'iustissima centurionum / cognitio est; igitur de milite nec mihi derit / ultio, si iustae defertur causa querellae'* [vv. 17-19]), subito delusa (20-22)<sup>10</sup>: la *cohors* è *inimica* al *togatus* e quelli che sono stati efficacemente definiti *milites gloriosi* «scesi dalla scena per entrare nella realtà della storia»<sup>11</sup> sono pronti a intimidirlo – all'unanimità (*tota ... omnes*) – con violenze ancora peggiori se insisterà nel suo vano tentativo di ottenere giustizia (*vindicta ... gravior quam iniuria*).

Il poeta affronta poi il secondo dei *praemia ... atque ... emolumenta* (v. 35): una sorta di processo veloce (si potrebbe dire con rito abbreviato). Giovenale lo fa precedere da un altro vivace quanto impietoso quadretto in cui immagina il povero civile alle prese con questioni giuridiche<sup>12</sup> quali una contesa per questioni di proprietà (vv. 36-37 *convallum raris aviti / improbus aut campum mihi si uicinus ademit*) o per debiti (v. 40 *debitor aut sumptos pergīt non reddere nummos*), ma soprattutto alle prese con la lentezza della giustizia (vv. 42-44; 47):

scala, sono attestante fin dalla prima età imperiale: v. L. de Blois, *The Military Factor in the Onset of Crises in the Roman Empire in the Third Century AD*, in L. de Blois & E. Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476). Economic, social, Political and Cultural Aspects*, Brill, Leiden-Boston 2007, pp. 498-500.

<sup>7</sup> Identificare una persona con il vestiario (v. 24-25 *caligas ... clavorum ...*; 48 *arma ... balteus*) o con una parte del corpo (v. 14 *surae ... 24 crura*) appartiene alla tecnica di straniamento satirica (v. E. Courtney, *A Commentary on the Satires of Juvenal*, Athlone Press, London 1980, p. 616) e nella satira 16 ribadisce l'appartenenza alla categoria: queste comparse sono più soldati che uomini.

<sup>8</sup> Il provvedimento sarebbe stato ridimensionato in età teodosiana-onoriana: *Cod. Theod.* 1,46,2; v. anche *Dig.* 49,16,13: il primo dei *militum privilegia* è *proprios habent indices*.

<sup>9</sup> È pressoché impossibile stabilire se sia stato veramente Camillo a istituire questa norma per facilitare le procedure in un periodo di emergenza militare (che però non fu certo l'unico della Repubblica medio-alta); J.E.B. Mayor, *Thirteen Satires of Juvenal with a Commentary*, Macmillan & Co., London-Cambridge 1881<sup>3</sup>, p. 404 suppone che la norma potrebbe essere stata introdotta in seguito alla creazione di un esercito stabile (ma il rif. a Liv. 5,2 non è molto significativo); Marongiu, *Giovenale* cit., p. 182 n. 58 sembra prendere il riferimento alla lettera, ma senza approfondire.

<sup>10</sup> Il motivo della verità non riconosciuta è diatribico: cfr. Theles, fr. 1 rr. 15-16 Fuentez Gonzáles.

<sup>11</sup> M. Durry, *Juvenal et les prétoriens*, «REL» 13 (1935), p. 106.

<sup>12</sup> Fargnoli, *Mille taedia* cit., p. 107 ha ipotizzato possa trattarsi di processi penali più che civili.

*expectandus erit qui lites incobet annus  
totius populi. sed tum quoque mille ferenda  
taedia, mille morae; ...  
...lentaque fori pugnamus arena.*

Dal momento che il *populus* deve aspettare il periodo dell'anno idoneo per i processi, è scontato per il civile rimanere invischiato nelle *mille taediae*, *mille morae* (fortemente enfaticizzato da anafora e inarcatura) – a cui contribuiscono i comodi degli avvocati (vv. 45-46 nella parte omessa) – e doversi districare nel procedimento come in una lotta gladiatoria (*lenta ... arena*)<sup>13</sup>; i militari invece, ancora *gloriosi* nella loro uniforme (*arma tegunt, balteus ambit*) possono addirittura scegliersi il giorno (*placitum*) e non vedranno la loro sostanza (*res*) consumata dal protrarsi della *lis* (vv. 48-50).

*ast illis quos arma tegunt et balteus ambit quod  
placitum est ipsis praestatur tempus agendi, nec  
res atteritur longo sufflamine litis.*

Il poeta non si risparmia neppure qui alcune esagerazioni – gli impedimenti delle lungaggini processuali sono del resto ben noti alla tradizione e denunciati anche da autori meno polemic<sup>14</sup> – ma è tuttora l'unica fonte ad informarci circa questo trattamento di favore riservato ai soldati (anche se forse non si arrivava a far scegliere loro addirittura il *tempus agendi*), difficile da attribuire a un particolare procedimento o epoca, ma verisimilmente improntato alla necessità di non ostacolare il servizio. L'intento del *commodum* è chiaro, ma la mancanza di ogni altro riferimento rende assai difficoltosi i tentativi di approfondimento sul piano giuridico<sup>15</sup>; non del tutto chiara è anche la definizione dell'*annus* adibito alle procedure legali (probabilmente il tempo tra gennaio/febbraio fino a ottobre), per cui Giovenale era considerato comunque un'*auroritas* come dimostra il rimando al v. 42 di Serv. *ad A.* 2,202<sup>16</sup>.

E ora un ultimo *commodum*, questo più noto alle fonti<sup>17</sup> (Durry già nel '35 parlava di «bibliografia enorme»<sup>18</sup>): i militari non sono sottoposti alla *patria potestas* per quanto riguarda il loro patrimonio e possono perciò disporre liberamente del *peculium militare* (vv. 51-54):

*solis praeterea testandi militibus ius*

---

<sup>13</sup> È la polvere del Foro ambiguamente accostata a quella dell'anfiteatro, forse un'eco di Lucil. 1228-1233M (v. Larmour, *The Arena* cit., p. 205).

<sup>14</sup> Plin. *ep.* 1,18,6; 5,9,2; v. anche Suet. *Vesp.* 10.

<sup>15</sup> Courtney, *A Commentary* cit., p. 620 parla di «complex discussions by students of Roman law» che non sono avanzate molto più in là dei tempi di Mommsen; ha molti dubbi circa la possibilità di meglio definire questa «grande facilità e sveltezza di giudizi» anche Marongiu, *Giovenale* cit., p. 185.

<sup>16</sup> UNO ORDINE uno reatu. *et est de antiqua tractum scientia, quia in ordinem dicebantur causae propter multitudinem et tumultum festinantium, cum erat annus litium. Iuvenalis 'expectandus ...';* la citazione è una prova della fortuna del satirico e dell'autenticità della satira (v. *infra*), ma forse Servio non è del tutto cosciente del significato tecnico dell'espressione giovenaliana (v. O. Monno, Iuvenalis docet. *Le citazioni di Giovenale nel commento di Servio*, Edipuglia, Bari 2009, p. 130 e nn.)

<sup>17</sup> V. *Inst.* 2,12 pr. e *Dig.* 29,1 e 49,17 su cui Clark, *Juvenal* cit., p. 120; quest'ultimo riferimento cita Iuv. 16,52-54 come testimonianza.

<sup>18</sup> Durry, *Juvenal* cit., p. 99; citiamo almeno A. Guarino, *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli 2001<sup>12</sup>, pp. 544-545 per la sua definizione e per gli ampliamenti subiti dal suo oggetto giuridica in età post-classica.

*uiuo patre datur. Nam quae sunt parta labore  
militiae placuit non esse in corpore census,  
omne tenet cuius regimen pater*

Nell'enorme – appunto – bibliografia a riguardo cito solo Giuffrè che, incerto se far risalire il privilegio al primo principato o già all'età della guerra gallica (con alcuni «spunti» forse addirittura in età sillana, simbolo del favoritismo concesso dal *dux*), lo descrive così: «il *peculium castrense* che [...] permetteva al militare *filius familias* (e, come tale, cioè, sottoposto alla *patria potestas*, non soggetto giuridico affatto per il *ius privatum Romanorum*) di avere a disposizione un piccolo patrimonio costituito essenzialmente dai cespiti a lui concessi dal *pater* in vista della partenza per il campo e dai beni acquistati durante il servizio militare, con il soldo e la partecipazione al bottino. Tanta era la diversità del trattamento del *miles*»<sup>19</sup>.

Questa prerogativa costituiva un caso di libertà talmente eccezionale all'interno del regime patriarcale antico dove *omne tenet ... regimen pater*<sup>20</sup> che Giovenale la marca (comicamente) con una figura paradossale: un padre, *quamvis tremulus, captator* dell'eredità del figlio soldato (vv. 54-56)<sup>21</sup>:

*ergo Coranum  
signorum comitem castrorumque aera merentem  
quamvis iam tremulus captat pater.*

Dal v. 56 e seguenti la satira continua (ma si dovrebbe dire continuava, data la mutilazione) con un altro *favor*<sup>22</sup> questa volta legato direttamente al *dux ipse* che concede a ciascun – *felicissimus* – *miles* varie forme di decorazioni (v. 60 *ut laeti phaleris omnes et torquibus, omnes*) sulle quali – ennesima metonimia – termina quanto la tradizione ci ha lasciato della satira. Il testo è perciò tronco, ma questa conclusione estemporanea è significativa perché fatalmente si chiude, quasi in *Ringkomposition*, sulla *felicitas militis*<sup>23</sup> e, soprattutto, sul suo artefice, inequivocabilmente identificato nell'imperatore.

Ora, per quanto la precisione «didascalica» di questo testo possa forse giustificare il valore giuridico della satira, l'obiettivo di Giovenale non è l'illustrazione, ma la critica e la denuncia ai favoritismi di cui godono i militari nei confronti (e a scapito) dei civili e questa denuncia giuridica della satira è perciò stata interpretata da Edward Courtney come prova della «alienation of the *togati/pagani* from the army», un'alienazione – sulla base del *ius* –

<sup>19</sup> V. Giuffrè, *Il diritto militare dei Romani*, Pàtron, Bologna 1983<sup>2</sup>, p. 11.

<sup>20</sup> Il cosiddetto 'peculio castrense' è «un fatto che giustamente gli storici del diritto hanno considerato e considerano come una singolare alterazione delle 'norme generali e tradizionali del diritto romano'; sulla questione v. anche lo studio di V.M. Minale, *Su D. 36.1.17.6: Volusio Meciano (attraverso Ulpiano) sull'applicazione del Sc. Trebellianum ai soldati. Spunti di riflessione sul diritto ereditario dei milites*, in questa stessa sede; sull'oppressione della *patrias potestas* si può vedere E. Cantarella, *Come uccidere il padre. Genitori e figli*, Feltrinelli, Milano 2017

<sup>21</sup> V. S.M. Manzella, *Tradizione satirica e memoria letteraria: Luciano lettore di Giovenale*, in A. Stramaglia, S. Grazzini, G. Di Matteo (a c. di), *Giovenale tra storia, poesia e ideologia*, De Gruyter, Berlin-Boston 2016, p. 204; a proposito dei diritti della famiglia agnaticia sull'eredità del *miles* v. V. Giuffrè, *I 'milites' ed il 'commune ius privatorum'*, in de Blois & Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army* cit., pp. 136-138.

<sup>22</sup> Per la dibattuta questione della punteggiatura del v. 56 (e il conseguente riferimento di *favor*) rimando a A. Stramaglia, *Giovenale, Satire 1, 7, 12, 16. Storia di un poeta*, Pàtron, Bologna 2008, p. 316.

<sup>23</sup> V. Clark, *Juvenal* cit., p. 122.

tra cittadino e soldato facile a interpretarsi come segno di «decline and fall» dell'impero<sup>24</sup>. Queste parole sono di Courtney, ma ovviamente il riferimento che viene spontaneo è a Gibbon. Fu lui infatti uno dei più autorevoli antichisti a interrogarsi (sulla base di dubbi filologici sopiti solo nella seconda metà del Novecento) circa l'attribuzione di questa satira a Giovenale e ad ascriverla all'età per lo meno severiana; in una nota del *Decline and Fall* diceva appunto che la 16<sup>o</sup> satira poteva essere consultata per avere un'idea «upon the insolence and privileges of the soldiers»<sup>25</sup>; ancora più interessante è però la nota del proprio diario nella quale Gibbon riconobbe – non per primo, ma in maniera tanto notevole da essere citato da alcuni commentatori ottocenteschi<sup>26</sup> – il valore di questa satira per la storia del diritto e del costume<sup>27</sup>:

Cette satire est [...] d'un assez grand prix pour l'histoire. On n'a pas trop remarqué jusqu'à quel point les soldats avoient poussé leurs privilèges sous les empereurs. [...] Je ne connois point d'attentat plus hardi à une petite portion de la société, que de se soustraire de la jurisdiction commune, et d'exiger même que ses différens avec les autres citoyens soient décidés par ses propres juges<sup>28</sup>.

Gibbon cadde nell'errore di collocazione cronologica perché gli veniva spontaneo relazionare il favore imperiale al luogo comune di Settimio Severo favoreggiatore dei soldati<sup>29</sup> e perciò idoneo per essere scelto come iniziatore del tipico contrasto (segno, si è visto, di decadenza) tra civili e militari<sup>30</sup>. Se però l'attribuzione della satira rimase incerta per ancora più di un secolo<sup>31</sup>, la datazione al III secolo perse piuttosto velocemente credito tra Otto e Novecento quando la critica delle fonti (letterarie, giuridiche e storiche) si rese conto che il diritto disciplinare e militare si sviluppò «soprattutto in una fitta rete di interventi autoritativi (o autoritari)», specialmente a partire dagli imperatori Traiano ed Adriano<sup>32</sup>. La satira sarebbe perciò stata rivolta proprio contro quest'ultimo<sup>33</sup>, i cui *rescripta* avrebbero gradualmente ma profondamente portato la condizione giuridica dei militari a

---

<sup>24</sup> Courtney, *A Commentary* cit., p. 612; sui contrasti tra militari e civili v. A. Rinaudo, *Questioni tra privati e giurisdizione militare nel IV secolo. Prassi abusive e limiti normativi* in questa stessa sede.

<sup>25</sup> E. Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*, edited with an introduction, notes, appendices and index by J.B. Bury, Methuen & co., London 1897, I, p. 122 (cap. V n. 67).

<sup>26</sup> Cfr. C.F. Heinrich (ed.), *D. Iunii Iuvenalis Saturae cum commentariis*, ap. Adolphum Marcum, Bonnae 1839, p. 517 e per altri v. P. Ercole, *La satira XVI di Giovenale*, «Athenaeum» 8 (1930), p. 350 che definisce gli argomenti dei contemporanei «più validi, ma non più persuasivi» di quelli di Gibbon.

<sup>27</sup> Opinione recentemente condivisa da F. Bellandi, *Cronologia e ideologia politica nelle Satire*, in Stramaglia, Grazzini, Di Matteo, *Giovenale* cit., p. 41 (e v. *infra*).

<sup>28</sup> E. Gibbon, *Extraits Raisonnés de mes Lectures* 17 sept. 1763, in *Miscellaneous Works*, edited by J. B. Holroyd, Strahan-Cadell Jr.- Davies, London 1796 [rist. an. Cambridge University Press, Cambridge 2014], II, p. 116.

<sup>29</sup> v. *Hist. Aug. Sept.* 12,2 *militibus tantum stipendium quantum nemo principum dedit*; Herod. 3,8,5 εὐτακτον μετ' αἰδοῦς πρὸς ἄρχοντας ἐπανετρέψε e la stereotipa raccomandazione ai figli riportata in Dio C. 77,15,2 “τοὺς στρατιώτας πλουτίζετε, τῶν ἄλλων πάντων κατεφρονεῖτε”; per un'analisi più razionale dell'azione di Severo, v. R.E. Smith, *The Army Reforms of Septimius Severus*, «Historia» 21 (s. 3<sup>o</sup>) (1972) pp. 492 ss.

<sup>30</sup> Idea che ancora emerge in M. Rostovtzeff, *The social and economic History of the Roman Empire*, Clarendon Press, Oxford 1926, pp. 353 ss.; riguardo all'età severiana, sarebbe più corretto mettere l'accento non tanto sul maggior favore dato ai militari rispetto ai civili, quanto piuttosto alla divisione sempre più marcata di diritti e doveri (v. *infra*).

<sup>31</sup> Ancora Dury, *Juvenal* cit., p. 97 non si pronunciava a proposito.

<sup>32</sup> Giuffrè, *Il diritto* cit., p. 43.

<sup>33</sup> Bellandi, *Cronologia* cit., p. 41 parla di «accordo pressoché generale sulla forte valenza anti-adrianea della satira».

un livello di favore che sarebbe poi rimasto sostanzialmente inalterato fino e oltre il III secolo (è noto *Epit. Caes. 14,11 officia ... militiae in eam formam statuit, quae paucis per Constantinum immutatis hodie perseverat*); ciò rende più comprensibile (seppur non giustificabile) l'ipotesi che la satira fosse stata prodotta in contesto tardoantico.

A proposito di tale continuità tra i primi secoli dell'impero, val la pena ricordare che l'alienazione nella società romana dell'elemento militare da quello civile è un fenomeno che incomincia a manifestarsi prepotentemente dalle riforme effettuate da Augusto che fecero dei soldati un corpo estraneo a quello dei comuni cittadini e quando nel III secolo arrivarono al soglio imperiale ufficiali di pura formazione militare, la situazione non cambiò, ma semplicemente si sclerotizzò<sup>34</sup>; l'età severiana, da parte sua, non vide sostanziali mutamenti nel campo del diritto militare (i cui fondamenti erano stati fondati nel primo secolo e mezzo), ma è vero che conobbe una riorganizzazione e una precisazione a livello formale mai vista in precedenza<sup>35</sup> (soprattutto con Alessandro Severo, il quale ebbe particolare cura nel disciplinare il *peculium castrense*)<sup>36</sup>, in ottemperanza alla semplice, ma importante regola per cui il diritto si adegua alle necessità del sistema: irrigiditesi le categorie sociali pre-esistenti, anche la normativa doveva perfezionarsi in questo senso<sup>37</sup>.

Oggi la piuttosto misteriosa satira sedicesima si è visti dunque riconosciuti un autore (Giovenale) e un bersaglio polemico (i provvedimenti adrianei) che rendono più precisi i suoi fini, ma non crediamo che questo abbia indebolito il suo interesse di testimonianza (pur divulgativa) storico-giuridica. Al di là del *color* satirico, infatti, è bene ricordare che la condotta militare costituiva un problema disciplinare difficilmente arginabile con il diritto, spesso troppo permissivo e incapace di tenere a freno una categoria che – a detta di un teorico tardoantico dell'arte militare non digiuno di scienza giuridica – doveva piuttosto essere guidata *ad omnem disciplinam artissima severitate*, per lo più con fatiche fisiche (*Veg. epit. 3, 4, 3-4*)<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Cfr. P. Porena, *La posizione dell'elemento militare nell'impero romano e i 'regni romano-barbarici'*, in Botta - Loschiavo, *Civitas*, Iura, Arma, cit. pp. 231-236 e 239 «d'esercito continuò a essere percepito come una comunità diversa dalla società civile, con le sue regole e alcuni privilegi» e così P. Eich, *Militarisierung- und Demilitarisierungstendenzen im dritter Jahrhundert n. Chr.*, in de Blois & Lo Cascio (eds.), *The Impact of the Roman Army*, cit., in part. p. 512 «Schon seit der Severerzeit ist das die Entstehen einer Zerteilung in den Karrieren römischer Funktionsträger in stärker zivil und stärker militärisch geprägte Laufbahnmuster zu beobachten».

<sup>35</sup> Ruggiero, *De poenis militum*, cit. p. 259 e A. Lattocco, *Ratio legis militaris e castrensis iurisdictionis in Livio, in Arrio Menandro e nella odierna codicistica*, «Rassegna della giustizia militare» 4 (2017), pp. 2-3.

<sup>36</sup> Cfr. R. Soraci, *L'opera legislativa e amministrativa dell'imperatore Severo Alessandro*, Muglia, Catania 1974, pp. 186-189 e più in dettaglio H. Fitting, *Das castrense peculium*, Neudruck, Halle 1871 [rist. an. Scientia Verlag, Aalen 1969], pp. 340-387, la legislazione di Alessandro Severo, se da un lato segnò passi avanti nell'evoluzione del diritto militare, si mosse però in senso tradizionalista tentando il restauro di antiche forme di *severitas* (v. p. es. de Blois, *The military Factor*, cit., p. 506).

<sup>37</sup> Cfr. Giuffrè, *I 'militēs'*, cit., pp. 144-145, dove si parla anche di «disarmonia» tra il gruppo militare e civile all'interno del 'sistema'.

<sup>38</sup> Giuffrè, *Il diritto* cit., p. 71 «non ha soverchia fiducia nell'efficacia delle prescrizioni giuridiche [...] indotto non tanto da una concezione per dir così non coattiva della disciplina (ché, anzi, egli era un autoritario per eccellenza), bensì verosimilmente dalla constatazione della cattiva prova che il diritto disciplinare/penale dei suoi tempi dava di sé».

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### LE *CANABAE LEGIONIS*: ASPETTI GIURIDICI DELLA VITA DEI MILITARI IN PROVINCIA

Giuseppe Di Donato

#### Abstract

[*Canabae Legionis*: Legal Aspects of Military Life in Province] This paper presents some data and research lines concerning the legal aspects of the '*canabae legionis*', the civilian settlements which were often found near military garrisons: albeit numerous studies have been conducted on this particular issue, it is still surrounded by much uncertainty. The etymology of the term '*canabae*' will also be explored, and its presence in legal, literary, and epigraphic sources.

#### Key words:

*canabae legionis*, civilian settlements, *limes*, Roman Army

Vol. 7 (2020)





# Le *canabae legionis*: aspetti giuridici della vita dei militari in provincia

Giuseppe Di Donato\*

## 1. Oggetto della ricerca e stato dell'arte

Le *canabae legionis* vengono tradizionalmente definite come gli insediamenti che sorgevano nelle vicinanze delle guarnigioni militari, di regola in provincia e in prossimità del *limes*,<sup>1</sup> a partire dal I secolo d.C. (quando cioè Augusto, riformando l'esercito, acquistò le legioni e le truppe ausiliarie nelle province).<sup>2</sup>

La bibliografia sulle *canabae* è ampia: infatti, sebbene raramente esse abbiano

---

\* Giuseppe Di Donato è assegnista in IUS/18 presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Indirizzo e-mail: giuseppe.didonato@unicatt.it.

<sup>1</sup> Cfr. ad es. Friedrich VITTINGHOFF, *Die rechtliche Stellung der canabae legionis und die Herkunftsangabe castris*, in *Chiron* 1 (1971), pp. 299-318, che definisce le *canabae legionis* come 'quartieri delle fortezze militari' (Festungsvorstädte) che si sono sviluppati nelle immediate vicinanze, spesso su diversi lati dell'accampamento (*die Festungsvorstädte, die canabae legionis, die sich in unmittelbarer Nähe, oft an mehreren Seiten des Legionslagers entwickelten*, p. citata 299). Anche altri studiosi, più di recente, si sono rifatti a tale nozione, di volta in volta ponendo in rilievo un particolare aspetto: ad es. David John Paul MASON, *Chester: the Canabae Legionis*, in *Britannia* 18 (London 1987), pp. 143-168, sottolinea che le 'civilian communities' "developed outside legionary fortresses were, from the time of Hadrian at least, known as *canabae* and their inhabitants as *canabenses*" (p. 143); secondo Yann LE BOHEC, *L'armée romaine sous le Haut-Empire* (Paris 2002<sup>3</sup>), p. 85, le *canabae* sono "les constructions civiles (maisons, cabarets, commerces divers) établies auprès des forteresses, et où on trouvait de quoi satisfaire tous les besoins", mentre ancora più di recente Silvia AGLIETTI, *Le canabae legionis dei castra Albana e la nascita della città*, in Consuelo MANETTA (cur.), *L'archeologia dei Colli Albani fra tradizione e nuove prospettive della ricerca* (Albano 2013), pp. 77-94, afferma che "con la denominazione *canabae legionis* si intende la fascia di territorio sottoposta al comando militare che circondava i *castra* legionari a guardia dei confini dell'impero, territorio dove sorgevano gli edifici comuni, le strutture e le infrastrutture necessarie al funzionamento dell'accampamento" (p. 77).

<sup>2</sup> Cfr. Svet., *Aug.* XLIX: «Ex militaribus copiis legiones et auxilia provinciatim distribuit, classem Miseni et alteram Ravennae ad tutelam Superi et Inferi maris conlocavit» («Per quanto riguarda le forze armate, ripartì le legioni e le truppe ausiliarie in ogni provincia, stanziò una flotta a Miseno ed un'altra a Ravenna, a difesa del Tirreno e dell'Adriatico»). Il testo è quello dell'edizione critica a cura di Robert Andrew KASTER, *De vita Caesarum libros VIII et de grammaticis et rhetoribus librum* (Oxonii 2016).

costituito oggetto di ricerca in quanto tali,<sup>3</sup> hanno spesso assunto rilevanza come parte di una ricerca più ampia, concernente l'esercito romano in generale o un suo specifico aspetto,<sup>4</sup> una determinata legione o insediamento<sup>5</sup> etc. I giuristi, poi, si sono accostati raramente a tale tema: sul punto sembra aver pesato il giudizio di Oskar Bohn, secondo cui le *canabae* non erano contemplate dal diritto pubblico (romano) in quanto appartenevano al *territorium legionis*<sup>6</sup> e, conseguentemente, seguivano le sorti dell'accampamento.<sup>7</sup>

Come si vedrà, inoltre, gli studiosi spesso hanno svolto analisi 'collettive',

---

<sup>3</sup> La prima ricerca sul punto mi risulta essere quella di Paul JOERGENSEN, *De municipiis et coloniis aetate imperatorum Romanorum ex canabis legionum ortis* (Berolini 1871), giudicata 'senza valore' (ohne Wert) da Adolf Schulten, curatore della voce 'canabae' in August Friedrich PAULY, Georg WISSOWA, *Real-Encyclopädie der classischen Alterthumswissenschaft* (Stuttgart 1893-1978) (ove ulteriore bibliografia). La medesima voce è presente (al singolare 'canaba') in Ettore DE RUGGIERO, *Dizionario epigrafico di antichità romane* (Roma 1895-1922) e in Charles Victor DAREMBERG, Edmond SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* (Paris 1877-1904). Cfr. altresì la voce 'civilian settlements' curata da Sebastian SOMMER, in Yann LE BOHEC, *Encyclopedia of the Roman Army* (Hoboken 2015). Rimangono fondamentali, infine, Theodor MOMMSEN, *Die römischen Lagerstädte*, in *Hermes* VII (1873), pp. 299-326, ripubblicato in *Gesammelte Schriften* VI (Berlin 1910), pp. 176-203; Dietwulf BAATZ, *Zur Frage augusteischer canabae legionis*, in *Germania* XLII (1964), pp. 260-265 e Harald VON PETRIKOVITS, *Die Canabae legionis*, in *150 Jahre Deutsches archäologisches Institut 1829-1979. Festveranstaltungen und internationales Kolloquium 17.-22. April 1979 in Berlin* (Mainz 1981), pp. 163-175. Si segnala anche il recente contributo di Miroslava MIRKOVIĆ, *Die Festung und die Stadt an der Donau*, in Miroslava MIRKOVIĆ (cur), *Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der regionalen Konferenz organisiert von Alexander von Humboldt-Stiftung, Beograd, 16-19 Oktober 2003* (Beograd 2005), pp. 9-22.

<sup>4</sup> Cfr. ad es. András MÓCSY, *Die origo castris und die canabae*, in *Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae* XIII (Budapest 1965), pp. 425-432, Steven DRUMMOND, Lynn Harry NELSON, *The Western Frontiers of Imperial Rome* (New York – London 1994), pp. 131-146, Géza ALFÖLDY, Brian DOBSON, Werner ECK (cur), *Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit* (Stuttgart 2000), pp. 267-268 e 360-361, Y. LE BOHEC, *L'armée romaine*, cit., pp. 85, 246, 254 e François GILBERT, *Le soldat romain à la fin de la République et sous le Haut Empire* (Paris 2004), spec. p. 111. Per quanto riguarda il diritto militare romano, si segnalano Michele CARCANI, *Dei reati delle pene e dei giudizi militari presso i Romani confrontati colle disposizioni del Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia* (Milano 1874), rist. Napoli 1981 con una nota di lettura di Vincenzo GIUFFRÈ; Pietro GABBA, *Contributo alla storia del diritto militare romano* (Pisa 1893); Clarence Eugene BRAND, *Roman Military Law* (Austin & London 1968); Vincenzo GIUFFRÈ, *Il 'diritto militare' dei romani* (Bologna 1980); Jacqueline VENDRAND-VOYER, *Origine et développement du "droit militaire" romain*, in *Labeo* 28 (Napoli 1982), pp.259-277; Fabio BOTTA, Luca LOSCHIAVO (cur), *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (sec. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012* (Lecce 2015).

<sup>5</sup> Cfr., a titolo di esempio, András MÓCSY, *Das territorium legionis und die canabae in Pannonien*, in *Acta archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae* III (Budapest 1953), pp. 179-200, D. J. P. MASON, *Chester*, cit., Peti DONEVSKI, *Durostorum. Lager und Canabae der Legio XI Claudia*, in, Hermann VETTERS, Manfred KANDLER, (cur), *Akten des 14. internationalen Limeskongresses 1986 Carnuntum* (Wien 1990), pp. 931-939, Martin MOSSER, *Die Steindenkmäler der legio XV Apollinaris* (München 2003) ed Agnieszka TOMAS, *Canabae Legionis I Italiae: state of Research on Civil Settlements Accompanying the Legionary Camp in Novae (Lower Moesia) Compared to Relevant Lower Danubian Sites*, in *Światowit: rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej* 9 (50)/A (2011), pp. 155-168.

<sup>6</sup> Il c.d. 'territorium legionis' è stato oggetto di numerose ricerche: sul punto rimando all'esposizione di Elisabetta TODISCO, *Rassegna di studi militari 1989-1994*, in *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane* IV (Bari 1996), pp. 373-422 (spec. pp. 396-397).

<sup>7</sup> Oskar BOHN, *Rheinische „Lagerstädte“*, in *Germania. Korrespondenzblatt der Römisch-Germanischen Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts* X.1 (Bamberg 1926), pp. 25-36: "Staatsrechtlich gab es keine canabae; sie gehörten zum territorium legionis, kamen und verschwanden mit dem Lager" (p. 32).

rifacendosi ad un discutibile modello generale di *canabae* ed integrando gli elementi non noti delle une con quelli noti delle altre. Talora, infine, essi hanno classificato come *canabae legionis* anche siti non positivamente attestati come tali.<sup>8</sup> È emblematico di tale indirizzo il sito archeologico di *Carnuntum*, nell'attuale comune di Petronell-Carnuntum (Austria) ove, nel 50 d.C., si era stanziata la *Legio XV Apollinaris*:<sup>9</sup> esso, infatti, da un lato viene spesso citato come sede di *canabae legionis* pur in assenza di esplicite testimonianze in tal senso; dall'altro, è stato assunto come possibile termine di paragone per lo studio di altri insediamenti, il che non ha mancato di suscitare interrogativi circa la legittimità di tale metodo.<sup>10</sup>

## 2. Alcuni dati preliminari: etimologia di 'canaba' e sue attestazioni letterarie

In assenza di fonti giuridiche che offrano una nozione di *canabae legionis*, un primo utile contributo può venire da qualche riflessione etimologica. La parola 'canaba' significa letteralmente 'capanna': tale è il primo significato segnalato dal *Thesaurus Linguae Latinae*<sup>11</sup> e dal noto dizionario etimologico Ernout-Meillet, che peraltro giudica tale vocabolo 'rare et tardif'.<sup>12</sup> Entrambe le opere sottolineano che questa parola appartiene al lessico colloquiale dei militari, nel quale indicherebbe più precisamente la tenda (*tabernaculum*). Entrambi, inoltre, propongono cautamente una possibile derivazione del termine dal greco *κατα(ν)αβοζ*, che a sua volta, fra i significati, annovera quello di 'struttura di legno che serviva come base per modellare la cera o l'argilla'.<sup>13</sup>

Va tuttavia segnalato che, in una seconda accezione, il termine 'canaba' – talvolta nella sua variante 'canava' – indica una bettola (cabaret), una cantina (*cella vinaria*) o una dispensa (*cella penaria*). Anche tale significato, sebbene tipico di autori cristiani tardi, va tenuto presente, in quanto può aiutare a comprendere l'origine e la diffusione del vocabolo.<sup>14</sup> Più in particolare, le fonti citate dal *Thesaurus Linguae Latinae* in proposito sono:

1. ps. Aug., *Serm.* CXLI.2, verosimilmente opera di Fausto di Riez, vescovo del

<sup>8</sup> Cfr. a tal proposito il contributo di S. AGLIETTI, *Le canabae legionis*, cit., ove l'Autrice stessa sottolinea che nelle fonti non si trova alcuna esplicita menzione delle *canabae* oggetto della sua ricerca, seppur ritenendone "scontata l'esistenza" in base alla "necessità della presenza di personale al servizio dei soldati e dei loro congiunti" (pp. citate 78-79).

<sup>9</sup> Cfr. Tac., *Ann.* XXII.29.2: «*Scripsit Palpellio Histro, qui Pannoniam praesidebat, legionem ipsaque e provincia lecta auxilia pro ripa componere*» («[L'imperatore Claudio] scrisse a Palpellio Istro, che governava la Pannonia, di schierare lungo la riva [del Danubio] una legione e le milizie ausiliarie reclutate nella stessa provincia».

<sup>10</sup> Cfr. ad es. Michael DONEUS, Christian GUGL, Nives DONEUS, *Die Canabae von Carnuntum. Eine Modellstudie der Erforschung römischer Lagervorstädte* (Wien 2013), spec. il contributo di Christian GUGL, *Die Carnuntiner canabae – ein Modell für römische Lagervorstädte?*, pp. 146-215.

<sup>11</sup> *Thesaurus Linguae Latinae* III, v. 'canaba', pp. 222-223.

<sup>12</sup> Alfred ERNOUT, Antoine MEILLET, Jacques ANDRÉ, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* (Paris 2001<sup>4</sup>), v. 'canaba' (p. 91).

<sup>13</sup> Il *Thesaurus Linguae Graecae* riporta infatti questi significati: 1. 'wooden framework round which artists moulded wax or clay, block-figure'; 2. 'mannikin or rough drawing of the human frame'; 3. 'metaph., lean person, skeleton'.

<sup>14</sup> Tale significato aveva inoltre lasciato qualche traccia nell'italiano moderno: la prima edizione del *Vocabolario degli Accademici della Crusca* (Firenze 1612) spiega la voce 'canova' come "Stanza, dove si ripongono i vini, e gli oli, e l'altre grasce".

V secolo: «considerate, fratres carissimi, et horreum et canabam et cellarium annis singulis praeparamus, unde anno uno cibum habeat caro nostra: putatis, quantum debemus recondere, unde in aeternum sustentetur anima nostra?» (sermo XVI);<sup>15</sup>

2. Aug., *Serm.* CCLXX.5, testo riportato dalla *Patrologia Latina* fra quelli non genuini (*suppositi*):<sup>16</sup> «Omnes [...] mali et amatores mundi quasi torcularia sunt. Sicut enim in torcularibus et uva premitur et oliva, ut vinum et oleum reponatur in canava: ita per nequitiam malorum hominum, qui boni et iusti sunt, multis tribulationibus corporaliter fatigantur, ut animae eorum, tanquam oleum ac vinum, recondi in aeterna beatitudine mereantur»;<sup>17</sup>
3. Ennod., *Carm.* II.43, ossia uno dei distici con cui Magno Felice Ennodio, vescovo di Pavia dal 514 al 521, tra i vari ambienti della casa descrive anche la cantina: «Ante canavam. Sobria cella cadis vinum quod servat onustis. / Corpora confirmat gressibus acta suis. / Infundunt multis irarum pocula flammis, / Mitescunt nostro bellica corda meros».<sup>18</sup>

Va segnalato che la critica testuale consente ora di espungere dalla ricerca alcuni passi presi in considerazione dagli studiosi che si sono precedentemente occupati dell'argomento, in quanto di età basso-medievale.<sup>19</sup>

Infine 'canaba' ricorre anche nell'*Itinerarium Antonini*, un'opera di autore anonimo falsamente attribuita all'imperatore Antonino Caracalla (forse per assicurarne la fortuna) e risalente al IV-V sec. d.C., in cui si descrivono i percorsi stradali che collegavano le località più importanti indicandone la distanza.<sup>20</sup> In tale testo si ha un'unica ricorrenza di

---

<sup>15</sup> «Meditate, o carissimi fratelli: ogni anno riempiamo il granaio, la cantina {canaba} e la dispensa, dai quali il nostro corpo ricava sostentamento per un solo anno, immaginate quanto dobbiamo mettere in serbo che sostenga in eterno la nostra anima?». Il testo riportato è quello dell'edizione critica curata da August ENGELBRECHT, *Fausti Reiensis Praeter sermones pseudo-eusebianos opera. Accedunt Ruricii epistolae* (Pragae Vindobonae Lipsiae MDCCCLXXXI), p. 286.

<sup>16</sup> PL XXXIX (Parisiis 1863).

<sup>17</sup> «Tutte le persone malvagie e coloro che amano il mondo terreno sono come frantoi. Infatti, così come nei frantoi si pressano sia l'uva che le olive, per riporre il vino e l'olio in dispensa {canava}, così, per la malvagità degli uomini empi, coloro che sono buoni e giusti sono fisicamente tormentati da molte tribolazioni, affinché le loro anime, così come l'olio e il vino, meritino di essere riposte nella beatitudine eterna». Il testo è tratto dalla PL XXXIX (Parisiis 1863), col. 2250.

<sup>18</sup> «Dinanzi alla cantina. Una cantina che mantiene sobri, poiché conserva il vino in orci traboccanti, permette alla gente di incedere ben salda sulle sue gambe. I troppi bicchieri suscitano in molti le fiamme dell'ira: un vino come il nostro fa ammansire gli animi bellicos». La traduzione è di Lucia DI SALVO, *Felicis munera mali. Momenti di vita quotidiana nella poesia di età romanobarbarica* (Bari 2005), pp. 73, con nt. a pp. 172-173. Il testo è quello dell'edizione critica a cura di Friedrich VOGEL, *Magni Felicis Ennodii opera VII* (Berlin-Charlottenburg 1961), p. 148.

<sup>19</sup> Ad es. Theodor MOMMSEN, *Die Römischen Lagerstädte*, in *Hermes* 7 (Berlin 1873), pp. 299-326 (ora in *Gesammelte Schriften VI* (Berlin 1910), pp. 176-203) prende in considerazione (p. 180, nt. 4) una delle *glossae* che il *Corpus glossariorum latinorum V* (Lipsiae MDCCCLXXXIII), p. 595, glossa 69 (*canava camea [sic] post caenaculum*) indica tra quelle 'quae vulgo Isidori esse putabantur' e che sono in realtà opera di Giuseppe Giusto Scaligero, umanista francese vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo.

<sup>20</sup> Tale opera fa dunque parte del genere letterario degli *itineraria adnotata*, contrapposto a quello dei c.d. *itineraria picta*, ove invece la rappresentazione dei percorsi era resa graficamente. Tale terminologia è attestata da Veg., *Ep Mil.* III.6, secondo cui «*sollertiores duces itineraria provinciarum, in quibus necessitas gerebatur, non tantum adnotata sed etiam picta habuisse firmentur, ut non solum consilio mentis verum aspectu oculorum viam profecturus eligeret*» («i comandanti più esperti affermano di aver avuto gli *itineraria* delle *provinciae* nelle quali dovevano andare, [*itineraria*] non solamente *adnotata* ma anche *picta*, in modo da poter scegliere il percorso,

‘*canaba*’ (It. Ant. 191, 3: *Canaba*),<sup>21</sup> il che può indicare che la parola attestava un agglomerato urbano con un certo grado di stabilità. Ma anche questo dato è da valutare con cautela: esso, infatti, proviene da una fonte tarda e ad ogni modo successiva all’epoca in cui nacquero le *canabae legionis* (cfr. *infra*).

### 3. Archeologia ed epigrafia: individuazione ed ubicazione delle *canabae legionis*

L’espressione ‘*canabae*’, assente nelle fonti giuridiche e presente in minima misura nelle fonti letterarie, è abbondantemente attestata dalle fonti epigrafiche. Una approfondita ricerca<sup>22</sup> ha consentito di individuare alcune epigrafi, che riporto suddivise per *provincia*:

1. *Africa proconsularis: Lambaesis* (odierna Lambèse, in Algeria): CIL VIII.2604: «*Genio vici C(aius) Val(erius) Crispus fec(it) libens an(imo) fil(ios) nuras neptic(ulas)*». È stata ritenuta plausibile la lettura ‘*Genio vici c(anabarium)*’,<sup>23</sup>
2. *Dacia Superior*:
  - a. *Apulum* (Alba Iulia, in Romania):
    - I. CIL III.1008 = ILS 2476 = IDR III.5.74: «*Fortunae / Aug(ustae) sacr(um) et Gen[?] / o canabensium / L(ucius) Silius Maximus / vet(eranus) leg(ionis) I ad(intricis) / p(iae) f(idelis) magistra(n)s / primus in can(abis) / d(onum) d(edit) / et Silia Ianuaria / et Silius Firminus*», del 117-138 d.C.;
    - II. CIL III.1100 = ILS 7141 = IDR III.5.253: «*Pro salute Aug(usti) M(agnae) D(eum) M(atri) / sanctum / T(itus) Fl(avius) Longinus vet(eranus) ex dec(urione) al(ae) II Pann(oniorum) / dec(urio) col(oniae) Dac(icae) dec(urio) mun(icipi) Nap(ocensis) dec(urio) kanab(arum?) / leg(ionis) XIII G(eminae) et Cl(audia) Candida coniunx et Flavi(i) / Longinus Clementina Marcellina fil(ii) / ex imperio pecunia sua fecer(unt) l(ocus) d(atu)s d(ecreto) d(ecurionum)*», del 117-180 d.C.;
    - III. AE 1910.84 = ILS 9106 = IDR III.5.438: «*M(arco) Ulpio / Apolli/nari / praef(ecto) cast(rorum) / leg(ionis) XIII Gem(inae) /*

nel momento della partenza, non solamente col pensiero ma anche con la vista»). Traggio il testo dall’edizione a cura di Fritz WILLE, *Epitoma Rei Militaris. Das gesamte Kriegswesen* (Aarau 1986). Sull’*Itinerarium Antonini* cfr. Pascal ARNAUD, *L’Itinéraire d’Antonin: un témoin de la littérature itinéraire du Bas-Empire*, in *Geographia antiqua. Rivista di geografia storica del mondo antico e di storia della geografia* II (Firenze 1993), pp. 33-49 e Mauro CALZOLARI, *Introduzione allo studio della rete stradale dell’Italia romana: l’Itinerarium Antonini*, in *Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie. Classe di Scienze morali, storiche e filologiche*, serie IX, volume IV, fascicolo 4 (Roma 1996), pp. 369-520.

<sup>21</sup> Ed. critica Otto CUNTZ, Gerhard WIRTH, *Itineraria romana. Volumen prius. Itineraria Antonini Augusti et Burdigalense. Editio stereotypa editionis primae (MCMXXIX)* (Stuttgartiae MCMXC).

<sup>22</sup> Si sono utilizzati, a tali fine, gli appositi repertori, quali *L’Année épigraphique*, il *Corpus Inscriptionum Latinarum* e le *Inscriptiones Latinae Selectae*, ma, naturalmente, si è tenuto conto anche delle epigrafi comunque segnalate dagli studiosi.

<sup>23</sup> Cfr. ad es. Alexandru SUCEVEANU, *À propos d’une nouvelle contribution concernant l’organisation villageoise dans l’Empire Romain*, in Victor Henrich BAUMANN (cur.), *La politique éditiltaire dans les provinces de l’Empire romain IIème-IVème siècles après J.-C. Actes du III<sup>e</sup> Colloque Roumano-Suisse. La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae* (Tulcea, 8-15 octobre 1995) (Tulcea 1998), pp. 11-23 (p. citata 12).

*conscripti(!) / et c(ives) R(omani) consist(entes) / kan(nabis) leg(ionis) eiusd(em) / ex pec(unia) publ(ica)*». Parte centrale della base di una statua del 117-200 d.C.;

- IV. CIL III, pp. 940-943.VII (exempli interioris pagina prior) = IDR I, TabCerD VII: «*Dasius Breucus emit mancipioque accepit / puerum Apalaustum, sive is quo alio nomine / est, n(atione) Grecum, apocatum pro uncis duabus / \*DC de Bellico Alexandri, f(ide) r(ogato) M. Vibio Longo esse / Eum puerum sanum traditum furtis noxae / solutum, erronem fugitum caducum non esse / praestari; et si quis eum puerum, q(uo) d(e) a(gitur) / partemve quam quis ex eo evicerit, q(uo) m(inus) / emptorem s(upra) s(criptum) eumve ad q(uem) ea res pertinebit / tunc quantum id erit quod ita ex eo evic/tum fuerit / duplam / t(antam) p(ecuniam) p(robam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ogavit) Dasius / Breucus, d(ari) f(ide) p(romisit) / Bellicus Alexandri. / Id[em] fide sua esse / iussit Vibius Longus. / Proque eo puero, q(ui) s(upra) s(criptus) est, pretium / eius \* DC accepisse et habere se dixit / Bellicus Alexandri ab Dasio Breuco. / Act(um) **kanab(is) leg(ionis) XIII G(eminae) XVII kal(endas) Iunias / Rufino et Quadrato co(n)s(ulibus)***», del 16 maggio 142 d.C.;
- V. CIL III, p. 959.XXV (exempli interioris pagina prior) = IDR I TabCerD VIII: «*Cl. Iulianus mil(es) leg(ionis) XIII G(eminae) centuria Cl. Mari emit mancipio/que accepit mulierem nominem Theudotem, sive ea / quo alio nomine est, n(atione) Creticam, apochatam pro uncis / duabus \*quadringinta viginti de de Cl. Phileto / f(ide) r(ogato) Alexandro Antipatri. / Eam mulierem sanam traditam esse emptori s(upra) s(cripto): et si / quis eam mulierem, q(ua) d(e) a(gitur), partemve quam quis ex ea / quid evicerit, q(uo)m(inus) emptorem s(upra) s(criptum) eumve at quem / ea res pertinebit, uti frui habere possidere recte / liceat, tunc, quantum id erit, quot ita ex ea quit / evictum ablatumve fuerit, sive quot ita licitum / non erit, tantam pecuniam probam recte dari f(ide) r(ogavit) / Cl. Iulianus mil(es) s(upra) s(criptus), d(ari) f(ide) p(romisit) Cl. Philetus. / Id fide sua esse iussit Alexandri Antipatri. Inque ea mulierem, quae s(upra) s(cripta) est, pretium eius \*CCCCXX / accepisse et habere se dixit Cl. Philetus a Claudio / Iuliano mil(ite) s(upra) s(cripto). / Act(um) **canab(is) leg(ionis) XIII G(eminae) IIII nonas Octobres Bradua / et Varo co(n)s(ulibus)***», del 4 ottobre 160 d.C.;
- VI. CIL III.1214 = ILS 7154 = IDR III.5.527: «*D(is) M(anibus) / T(ito) Fabio Iblio/maro domo / Augus(ta) Treve[r(orum)] / quond(am) **dec[ur(ion)] / [k]anabar(um) vix(it) / annis LX / Fabii Pulcher / Romana Aequi/leiensis per tu/tores suos pos(uerunt)***», del 180-200 d.C.;
- VII. CIL III.1093 = ILS 7140 = IDR III.5.240: «*Libero / Patri et Libe(rae) / Cl(audius) Atteius Celer / veteranus leg(ionis) XIII / gem(inae) I[---]NI(?) **d[e]c(urio) / canabensium / cum suis v(otum) l(ibens) s(olvit) / l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto)***», del 201-300 d.C.;

### 3. *Gallia Lugdunensis:*

#### a. *Lugdunum* (attuale Lione):

- I. AE 1904.176 = CIL XIII.11179: «*[Dis M]anibus / [C(aii) Aproni(i) R]aptoris, Tre/[veri, dec(urionis) eiusd(em) c]ivitat(is), negot/[iatoris vinari(i)]*

- in Canab(is)**, nautae / [Ararici, patro]n(ē) utrorumq(ue) cor/[porum, et sibi vivae] Aproniae Belli/[ca et Apra ponen]d(um) curaverunt et / [sub ascia] dedicaverunt»,<sup>24</sup> del 110-125 d.C.;
- II. AE 1945.103 = CIL XIII.2016: «D(is) M(anibus) et memoriae aeternae / Maspētia Silvina Vale/rio Messori coniugi / incomparabili qui / plus merebatur quam / facio cum quem vixi / annis XXIII quod ille / mi(bi) debuit facere si fata / bona fuissent idem as/tat memoriam poni / Valerius Silvicola et filia fluenti(bu)s lacri/mis orfanitatem qua / perdiderunt patrem / incomparabilem ei / posita est ara qui ges/sit **in canabis** sine / ulla macula sic scri/psit Maspētia Silvina / si fati condicionem / reddidero ut lice[at] / aram mereri et m[er]ito/riam meam poni / p[ro]p[ri]o(onendum) c[on]s[er]vaverunt s[er]v[er]unt ubi a[sc]ia d[ed]icaverunt», del 50-299 d.C.;
- III. CIL XIII.1954 = ILS 7030: «**M(arco) Inthatio**, M(arci) f[il]i[us](io), / Vitali, **negotiat(ori) vinar[io]** / **Lugud(uni) in Kanabis con/sist(enti)**, curatura eiusdem / corpor(is) bis funct(o), itemq(ue) / q(uaestura), nautae Arare navig(anti), / patrono eiusd(em) corporis, / patron(o) eq(uitum) R(omanorum), IIIII vir(orum), utr[ut]r[um]q(ue) clar(iorum), fabror(um) Lugud(uni) con/sist(entium), cui ordo splendidis/simus civitat(is) Albensium / consessum dedit, / negotiatores vinar(i) [Lug(uduni)] / **in Kanab(is) consist(entes)**, pat[er]n[us], / ob cuius statuae ded[ic]a[t]ione, sportul(as) (denarios) [ --- ] / dedit», del II sec. d.C.;
- IV. CIL VI.29722 = ILS 7490: «D(is) M(anibus) S(acrum), / **C(aio) Sen[t]io Reguliano**, eq(uiti) r(omano), / diffus(ori) oleario ex Baetica, / curator(i) eiusdem cor[por]is, **negot(iatori) vinario Lugu/dun(i) in Canabis consisten(ti)**, / curator(i) et patrono ei/usd(em) corporis, nautae Arari/co, patrono eiusd(em) corporis, / patrono IIIII vir(um) Luguduni / consistentium, L(ucius) Silenius / Reginus, av(n)s, et Ulatia / Metrodora et fili(i) eius/dem ponendum curaverunt, / procurante Dionysio et / [ --- ] Belliciano et / [ --- ]». Piccolo cippo di marmo del II sec. d.C.;
- V. AE 1909.81 = ILGN.424: «decur(ioni) / ornament(ar(ia) col(oniae) Aug(ustae)] / Nem(ausi) curator(i) ne[gotiato]r[um] vinarioru[m] qui / **Luguduni in can[abis] / consistunt praef(ecto?) / Elpidopho[rus] posu[it]**», ritrovata nell'antico sito di Nemausus (attuale Nîmes), nella Gallia Narbonensis, del 100-299 d.C.;

#### 4. Germania Inferior:

##### a. Bonna (attuale Bonn):

- I. AE 2002.1016 = ILS 9450: «Atticus fec(it) / **kanabis Bon(nensibus)**». Recipiente di argilla trovato a Treviri<sup>25</sup> del 101-150 d.C.;

<sup>24</sup> Si riporta l'epigrafe nella lettura di Jean KRIER, *Die Treverer ausserhalb ihrer Civitas. Mobilität und Aufstieg* (Trier 1981), p. 32, da cui traggio anche la datazione.

<sup>25</sup> Hermannus (= Hermann) DESSAU, *Inscriptiones Latinae Selectae*, vol. III, pars II (Berolini MCMXVI), CXLVI.

- II. AE 2006.739: «*Atticus fec(it) / kanabis Bon(nensibus)*», vaso trovato a Verulamium (St Albans, Regno Unito) della seconda metà del II sec. d.C.;<sup>26</sup>
- III. AE 2006.870: «-----] / [-----] / [--- **B]onna et canab[is] / [p]ro se et suis v[otum] s[oluerunt] l[ibentes] m[erito] / [G]rato et Seleuco / co(n)s[ulibus]», del 221 d.C.;**
- b. *Gelduba* (attuale Krefeld-Gellep): AE 1955.38: «S(---) Ces(---) **in kan(abis)!(I) l(egionis) [I M(inerviae)] / cob(ortis) II Var(ianorum) c(ivium) R(omanorum)**». Sigilla impressa del 201-400 d.C.;
5. *Germania superior*:
- a. *Argentoratae* (Strasburgo): CIL XIII.5967 = ILS 7074: «*In h(onorem) d(omus) d(ivinae) // Genio vici c/anabar(um) et vi/canor(um) cana/bensium / Q(uintus) Martius / Optatus / qui columnam / et statuam / d(ono) d(edit)*», pezzi di un altare del 170-300 d.C.;
- b. *Mogontiacum* (attuale Magonza):
- I. AE 1906.53 = CIL XIII.11806 = AE 1962.343 = AE 1980.655 = ILS 9235: «*I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro [sa]l(ute) [[Nero]] / [[nis]] Clau[d]i Cae[s]aris Au[g]ust[us]] Imp(eratoris) / canaba[ri] pu[bl]ice / P(ublio) Sulpicio Scribonio / Proculo leg[is]lato Aug[us]t[us] p[ro] p[ro]p[ri]etate / cura et impensa / Q(uinti) Iuli Prisci et / Q(uinti) Iuli Auct[us]*. Si tratta della base di una colonna *variis deorum dearumque figuris ornata*,<sup>27</sup> del 59-67 d.C.;
- II. CIL XIII.6730 = ILS 4615: «*I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / Sucaelo et / Gen(io) loci pro / salute C(ai) / Calpurni / Seppiani p(rimi) p(ili) / leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) p(iae) / Trophimus / actor [e]t can/ abari(i) ex / voto*», del 201-250 d.C.;
- III. CIL XIII.6780: «-----] / leg(ionis) XX pro sal(ute) / canabe(nsiu[m]) ex v[ot]o/ to pos(uerunt) [---]I / CAN[---]/TLAN[---] // [---]one VI Kal(endas) [---] / [Vale]riano III et G[allieno] II / [co(n)s[ulibus]», del 255 d.C.;
- IV. CIL XIII.7230: «-----](?) [---]PERA[-----] // -----]RI(?) / [--- can?]abar/[?-----]», del 171-250 d.C.;
- c. *Vindonissa* (oggi Windisch, in Svizzera): CIL XIII.11518: «*In h[onorem] / Imp(eratoris) [---] / [---] / cives Ro[mani] qu[is] / sun[t] ---/.] / C[AN]---*», del 37-96 d.C. Secondo Otto Schultheß bisogna interpretare l'ultima riga come '**ad canab]as Vi[ndonissenses]**'.<sup>28</sup> Ma François Bérard giudica errata questa lettura, pur "malheureusement passé dans les index du CIL", essendo invece "incontestablement correcte" la lettura '*sun[t]*',

<sup>26</sup> Rosalind NIBLETT, William MANNING, Christopher SAUNDERS, *Verulamium: Excavations within the Roman Town 1986-88*, in *Britannia* XXXVII (London 2006), pp. 53-188 (pp. citate 136-137, n. 7).

<sup>27</sup> Hermannus (= Hermann) DESSAU, *Inscriptiones Latinae Selectae*, vol. III, pars II (Berolini MCMXVI), CI.

<sup>28</sup> Otto SCHULTHEß, *Neue römische Inschriften aus der Schweiz*, in *Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde* (neue Folge) XVI, 1914 (Zürich 1915), pp. 105-118 (p. citata 108).

“comme on le voit bien sur la photographie” ed in base ad altri argomenti di carattere tecnico;<sup>29</sup>

6. *Moesia Inferior*:

- a. *Abritus* (attuale Razgrad, in Bulgaria): AE 1957.97: «[He]rculi sacr(um) // [p]ro salute Antonini / Aug(usti) Pii et Veri Caes(aris) / veterani et c(ives) R(omani) / et **consistentes** / **Abrito ad ca[n(abas)]** / posueru[n]t», altare del 138-161 d.C.;
- b. *Durostorum*: CIL III.7474 = ILS 2475: «I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) T(it)i Aeli Ha(driani) Antonini Aug(usti) Pii et Ve(r)i Caes(aris) templum et statuam / c(ivibus) R(omanis) et **consis{s}tentibus in / canabis Aelis leg(ionis) XI Cl(audiae)** / Cn(aeus) Oppius Soterichus et / Oppius Severus fil(ius) eius / de suo fecerunt dedica/tum est per Tib(erium) Cl(audium) Saturni/num leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) Tib(erio) Cl(audio) Iuli/ano leg(ato) Aug(usti)», del 139-161 d.C.;
- c. *Dimum* (attuale Belene, in Bulgaria):
  - I. IScM I.67, ll. 63-85: «[Exemplum decreti Mani L]aberi M[a]xi[m]i leg(at) Aug(usti) / [pr(o) pr(aetore) Imp(eratore) Caes(are) T]raian<o> G[ermanico III Iulio Fron]/[tino III co(n)s(ulibus) V]III Kal(endas) [No]vembres descriptum / [et recogni]um factum ex com[m(entariis) Mani Laberi] / [Maximi] leg(at) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) permi[ttente Fabio Pom]/[peiano quae iam scrip]ta sunt Charagon[io Philo]/[palaestro cond(uctori) pub]l(ici) portori ripae Thr[aciae] postulanti / [ut portor]ium sibi Halmyridi[s] et Peuci daretur secundum / [forma]m quam accepit ius exigendi portori habebit **a fini]/[bu]s canabar(um) D[imensium] usque ad ---** / [---] DV CETASA[---] / [---] CIONARIV[---] / [ma]gistrat[us?] --- / [---] Histrian[orum?] --- / [---] ETREL[---] / [---] CEROBAL[---] / [v]eterano [---] / NTAREQV[e] --- M(arcus) Lab[er]ius Max[imus] --- / [---] AQVEL[---] / [---] ACCOS[---] / [---] SCEDA[---] / [-----]», stele del 25 ottobre 100 d.C.;
  - II. IScM I.68, ll. 61-72: «Exemplum [decreti] / Mari(!) Laberi Maximi leg(at) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / [I]mp(eratore) Caesar<e> Traiano Aug(usto) German[ico III Iulio Fron]/tino III co(n)s(ulibus) VIII Ka(lendas) Novembres [descriptum] / et recognitum factum ex comm(entariis) M[ani Laberi] / Maximi leg(at) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) permitte[n]te --- / Fabio Pompeiano quae iam era(n)t scri[pta] / Charagonio Philo<p>alaestro con[ductori] publici por]tor]i ripae Thraciae postulante(?) ut [portorium] sibi Hal]myridis et Peuci daretur secund[um] formam quam accepit / [habe]bit ius exigendi portor]i **a finibus ca]/[nnab]arum Dimensium usque [ad ---] / [-----]», stele del 25 ottobre 100 d.C.;**
- d. *Troesmis* (attuale Turcoaia, in Romania):

<sup>29</sup> François BÉRARD, *Vikani, kanabenses, consistentes: remarques sur l'organisation des agglomérations militaires romaines*, in Alda CALBI, Angela DONATI e Gabriella POMA (curr), *L'epigrafia del villaggio* (Faenza 1993), pp. 61-90, spec. p. 68.

- I. AE 1957.266 = IScM V.155: «[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) sacrum / pro] sal(ute) Imp(eratoris) T(it)i Ael(ii) Ha(driani) Antonini Aug(usti) Pii et / M(arci) Aur(elii) Veri Caes(aris)] / sub Fuficio Cornu/to leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) de/dicante Q(uinto) Caecili[o] / Reddito leg(ato) Aug(usti) T(itus) / Fl(avius) Alexander vet(eranus) / leg(ionis) V Mac(edonicae) domu Fab(ia) / Ancyr(a) **q(uin)q(uennalis) canaben(sium)** / cum Iulia Florent[ia]/na uxore et Flavi(is) A/lexandro Valente / Pisone Maximilla Res/pecta fili(is) d(e) s(ua) p(osuit) item | (denarios) / CCL ob honor(em) q(uin)q(uennalitat)is cu/rae donavit ex quo // [-----], del 138-161 d.C.;
- II. AE 1960.337 = IScM V.158: «[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) sacrum pro] / salute Imp(eratoris) T(it)i Aeli Ha(driani) Antonini Au(g(usti) Pii et Aureli Veri) Caes(aris) [s]ub Iul(io) Severo leg(ato) Au(g(usti) pr(o) pr(aetore) dedicante Ael/<T>io Optato l(eg(ato) Aug(usti) L(ucius) Lic(inius) / domo N[icopolit] Cleme(n)s / vet(eranus) leg(ionis) V Ma(c(edonicae) **q(uin)q(uennalis) c(anab(ensium))** / et dec(urio) Troesm(ensium) c[on]m Licinia / Veneria coniuge Lucia Li(cinia) fil(ia) et Iul(io) [C]lemente et Oct(avio) Clementian(o) et Licinia Cle(mentiana) et O[ct]av(ia) C[le]mente et Lic(inio) Cle(mente) et / Oct(avio) Lic(inio) nep(otibus) d(e) s(uo) p(osuit) et ded(it) cur(iae) CCL / ob honor(em) q(uin)q(uennalitat)is ex quor(um) incre/[m]en[tis] omnib(us) [decurionibus] sportulae dividerentur?», del 138-160 d.C.;
- III. AE 1972.547 = IScM V.141: «Imp(eratori) T(it)o Ael(io) Had(riano) Antoni/no Aug(usto) Pio p(atri) p(atriciae) tribunicia) p(otestate) co(n)s(ul) III et Ve(ro) Caes(ar) **c(ives) R(omani) cons(istentes) canab(is) leg(ionis) V / Mac(edonicae)** su(b) Minicio Natale leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / dedic(ante) Cominio Secundo leg(ato) Aug(usti)», tabula ansata del 142-144 d.C.;
- IV. CIL III.6166 = IScM V.154 = ILS 2474: «[I(ovi)? O(ptimo)? M(aximo)?] / [pr]o s[al]ute / Imp(eratoris) Caes(aris) / Tra(iani) Hadr(iani) / Aug(usti) C(ai)o Val(erio) / Pud(ente) vet(erano) le(gionis) V / Mac(edonicae) et M(arco) Ulp(ia) Le(ontio) **mag(istris) canabe(nsium)** et / Tuc(cio) Ael(iano) aed(ile) d(onum) d(ant) / vet(erani) et c(ives) **R(omani) cons(istentes) ad / canab(as) leg(ionis) V Ma(cedonicae)**». Si trattava forse di un altare, del 117-138 d.C.;
- V. AE 1920.54 (= ISM V.135 = AE 1980.818): «Imperatoribus [Caes(aribus)] / M(arco) Aurelio Antoni[no] Aug(usto) et / L(ucio) Aurelio Vero Aug(usto) Armeniaco / sub M(arco) Servil(io) Fabiano leg(ato) Aug(ustorum) / pr(o) pr(aetore) C(aius) Planc[ius] --- domo (?) / Ancyr(a) M(arcus) In[steius] (?) --- / territor[io] Troesmensis temp[or]um a solo fecerunt vet(eranis) et c(ivibus) R(omanis) con] / sistenti[bus] Troesmi ad legionem V Mac(edonicam)». Il testo è quello accolto recentemente da Guido Migliorati,<sup>30</sup> ma esso presenta incertezze: in particolare Jakob

<sup>30</sup> Guido MIGLIORATI, *Iscrizioni per la ricostruzione storica dell'impero romano: da Marco Aurelio a Commodo* (Milano 2014), p. 575, nt. 125, che richiama a sostegno della propria lettura Emilia DORUȚIU-BOILĂ, *Die*

Weiss<sup>31</sup> propone “in modo del tutto non vincolante” (ganz unverbindlich) la possibilità di integrare le linee 8 e 9 in questo modo: «*baline]/um a so[lo restituerunt et civibus) R(omanis) con]/sistenti[bus ad canabas leg. V. Mac. lavationem gratuitam in perpetuum dederunt*». Ad ogni modo, l'iscrizione è stata datata al 163 d.C.;

7. *Moesia Superior: Viminacium* (attuale Kostolac, in Serbia): AE 1901.14 = CIL III.14509 = ILS 9105: «*[Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sept(iminus) Severus Pert/[inax Pius F]elix Arab(icus) Adiab(enicus) / [Parthicus] maximus et / [Imp(erator) Caes(ar) M(arcus)] Aur(elius) Antoninus Pius / [Felix Au]gustus cana/[bas? refe]erunt leg(ionis) VII / [Cl(audiae) A]nt(oniniana) P(iae) F(idelis)*», del 198-209 d.C.;
8. *Noricum: Virunum* (Zollfeld, Austria): CIL III.4850: «*-----] / [-----] / in canapa(!) leg(ionis) / interfecto a bar/baris Mar(cia?) Salbia v(iva) fecit / con(ingi) kar(issimo) et sibi et Aur(elia) / Ursa (A)el(io) Leonati con(ingi) / kar(issimo) (obito) a(nnorum) LXX interfecto / a barbaris v(iva) fecit et sibi(!)*», tabula del 171-250 d.C.;
9. *Pannonia Inferior: Aquincum* (periferia di Budapest):
  - I. AE 1944.93 = AE 1953.9 = AE 1955.9: «*[A]el(io) Licinio / Iu[--- S]ng(iduno ?) dec(urioni) canab(arum) / [vixit a]nnis LXX sibi et A[e]liae Iuliae filiae et Aelio / [M.(?) F]ilio Lupo qui vixit an[is ---]*», del 151-200 d.C.;
  - II. AE 1972.363: «*Aesculapio / et Hygiae / M(arcus) Foviacius / Verus Iun(ior) / dec(urio) kan(abarum) dec(urio) / m(unicipii) Aquinc(i) (II)vir / q(uin)q(uennalis) / flaminicius / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*», del 194-230;
  - III. AE 1937.173 = AE 1982.803: «*Deae Syri(ae) // et [Balti De]//ae pro sa//lut[e Aug(usti)] // C(aius) Iul(ius) Sextinus con/ductor ex dec(eto) ordin(is) / k(anabarum) secund(um) conduct(ionem) arcum / cum ianuis tegula tectum / inpendi(z)s suis fecit mag(istris) / Iul(io) Viatore et Bellic(io) Firmino // l(ocus) p(ublice) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)*», del 201-250 d.C.;
  - IV. AE 2000.1217 = AE 2001.1677: «*[I(ovi)] O(ptimo) M(aximo) P(aterno) / Ulp(ius) Floren(tin)us m(agister) ca(nabarum) / ad leg(ionem) II / Ad(iutricem) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*»,<sup>32</sup> del 201-230;

*Statthalter Niedermösians zwischen 161 und 175*, in *Dacia. Revue d'archéologie et d'histoire ancienne* XXXVI (Bucarest 1992), pp. 23-35 (p. 26, nt. 32).

<sup>31</sup> Jakob WEISS, *Bauinschrift aus Troesmis*, in *Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien* XVI (Wien 1913), pp. 209-210.

<sup>32</sup> Va precisato che nella sua prima edizione la quarta riga dell'iscrizione era stata interpretata come se menzionasse un 'miles capsarius' (cfr. Péter KOVÁCS, *Iuppiter Optimus Maximus Paternus and the cohorts miliaria Maurorum*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 40 (Budapest 2000), pp. 239-240). Tuttavia Géza ALFÖLDY, *Specimina Nova* XVI, 2000 (Pécs 2002), pp. 50-51, n. 6, ha proposto convincentemente la lettura 'magister canabarum', accolta anche da *L'Année épigraphique* (AE 2001.1677). Va altresì precisato che il reperto è stato trovato a Százhalombatta, corrispondente all'antica *Matrica*, ma, poiché non risulta che la

- V. AE 2003.1446: «I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / M(arcus) F(ovi)acius / Verus Iunior / **dec(urio) can(abarum)** dec(urio) / municipi(i) Aq(uincensium) / augur / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)», del 117-194 d.C.;
- VI. CIL III.10336 = ILS 1062 = RIU 1499: «[C(aio) Claudio -(---) filio] ---] / Maximo IIII [v(iro) v(iarum) c(urandarum)] / trib(uno) leg(ionis) IIII Scy[th(icae)] / donis milit(aribus) a divo / Trai(ano) don(anto) quaest(ori) ur(bano) / ab act(is) senat(us) trib(uno) / plebis praet(ori) curat(o) / ri viae Aureliae) leg(ato) / leg(ionis) I ad(iutricis) iuridic(o) / pr(o) pr(aetore) utriusqu(e) / Pannoniae leg(ato) pr(o) / pr(aetore) Pannoniae Infer(ioris) / co(n)s(uli) sodali Augusta / li curat(ori) aed(ium) sacra(rum)] / **canabens(es) public(e)** / [-----?], del 144 d.C.;
- VII. CIL III.10548: «M(arco) Furio Po[l(lia)] / Rufo cana[licario?] / et Memmiae / Servand(a)e co[n]iugi eius Stati[us] / Consta(n)s fra[ter] / et her(es) eius f(aciendum) c(uravit) / cives Agrip(p)in[en]ses] / Transalpini / [-----], stele del 101-150 d.C. François Bérard interpreta la II linea nel senso di ‘**canabario**’ o ‘**canabens**’;<sup>33</sup>

#### 10. Pannonia Superior:

- a. *Brigetio* (odierna Komárom, in Ungheria): RIU 651: «-----] / [--- harus?] pex / [---] dec(urio) / [mun(icipi) Br]ig(etionis) c(urator) c(ivium) R(omanorum) / [---]s fil(ius) et h(eres) / [--- mon(umentum)?] magnum / [---] f(aciendum) c(uravit)», del 171-250 d.C. András Mócsy legge ‘**canabensium**’ in luogo di ‘*municipii Brigetionis*’;<sup>34</sup>
- b. *Celamantia* (attuale Leányvár, in Cecoslovacchia): AE 1969-1970.464: «D(is) M(anibus) / et perp(etuae) securitati Queti / Petri qu[i] e[rg]it actum Ant(onio) / Agrippini p(rimi) p(ili) qui vix(it) an(nos) XXII / m(enses) X d(ies) XII h(oras) VI Quetius Arrianus / pater filio pientissimo f(aciendum) c(uravit) / et **Ant(onio) Gelasio canabario** / [nepo]ti eius», del 151-200 d.C.;

11. *Raetia: Castra Regina* (odierna Regensburg): CIL III.14370.10 = ILS 711 = AE 1900.70 = AE 1986.534 = AE 1987.792: «aedil(is) territor(i) contr(ibuti) et **k(anabarum) R(eginensium)** de suo fe/cit v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito) / positum X K(alendas) S(eptembres) / Orf(ito) co(n)s(ule)», altare del 270 d.C.;<sup>35</sup>

Vanno escluse da tale elenco alcune epigrafi in cui il termine ‘*canabae*’ (o simili) è usato in

---

*Legio II Adiutrix* sia mai stata di stanza a *Matrica*, è stato ipotizzato che sia stata ivi portata dalla vicina *Aquincum*, ove invece la sua presenza è abbondantemente attestata (cfr. P. KOVÁCS, *Iuppiter Optimus Maximus*, cit., p. 239). Anche questa interpretazione è stata infine accolta da *L'Année épigraphique* (AE 2001.1677).

<sup>33</sup> F. BÉRARD, *Vikani, kanabenses, consistentes*, cit., p. 85, che richiama a sostegno della propria interpretazione F. VITTINGHOFF, *Die rechtliche Stellung*, cit., p. 308, nt. 47.

<sup>34</sup> A. MÓCSY, *Das territorium legionis*, cit., p. 184.

<sup>35</sup> Traggio la datazione da ultimo proposta con riserva da G. ALFÖLDY, B. DOBSON, W. ECK (*curr*), *Kaiser, Heer und Gesellschaft*, cit., p. 360, in ciò discostandomi da quella ipotizzata in AE 1900.70 (23 agosto 178).

un'accezione che non pare rilevante ai fini della presente indagine.<sup>36</sup>

È chiaro che iscrizioni così eterogenee, provenienti da luoghi ed epoche differenti, scritte su supporti di diversa natura (altari, basi di statue, recipienti etc.) e con diverso contenuto e finalità vanno studiate in ogni singolo contesto, utilizzando con estrema cautela le informazioni provenienti *aliunde*: ricerca, questa, che mi propongo di svolgere in altra sede. Ciò non toglie che da esse si possano trarre sin d'ora alcune considerazioni preliminari di carattere generale.

Anzitutto, uno sguardo a tale elenco consente di enumerare i siti positivamente attestati come *canabae*. Essi sono (in ordine alfabetico):

1. *Abritus (Moesia Inferior)*: un altare attesta la presenza di *consistentes Abrito ad canabas*;
2. *Apulum (Dacia Superior)*: sette epigrafi trattano di *canabae* (o *kanabae*), indicate da tre epigrafi come sito della *legio XIII Gemina*;
3. *Aquincum (Pannonia Inferior)*: numerose iscrizioni provano la presenza di *canabae/kanabae* e *canabenses*;
4. *Argentoratae (Germania superior)*: sono stati ritrovati pezzi di un altare donato da Quinto Marzio Optato (unitamente ad una statua e a una colonna) e dedicato al *genio vici canabarum et vicinarum canabensium*;
5. *Bonna (Germania Inferior)*: due epigrafi, ritrovate rispettivamente a Treviri e a St Albans, attestano esplicitamente l'esistenza di *kanabae Bon(nenses)*, cui anche una terza epigrafe sembra fare riferimento;
6. *Celamantia (Pannonia Inferior)*: un'epigrafe rivela la presenza di un Antonio Gelasio *canabarius*;
7. *Dimum (Moesia Inferior)*: due steli documentano l'esistenza delle *canabae Dimensium*;
8. *Durostorum (Moesia Inferior)*: un'iscrizione ci informa della presenza *in loco* di *consistentes in canabis Aelis Legionis XI Claudiae*;
9. *Gelduba (Germania Inferior)*: un'epigrafe menziona le *kanabae legionis I Minerviae cohortis II Varcianorum civium Romanorum*, stanziata a *Gelduba*;

---

<sup>36</sup> Cfr. ad es. SEG LVII.1565 («[H δείνα τοῦ δεινός τὴν σωματοθήμην ἐαυτῆ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς?] / Φιλοδεσπότη καὶ τῆ γ(οναία) αὐτοῦ [. . . . .] ἢ καὶ Ἀγοράστου καὶ τῶ προεγεμῆντος αὐτῆς ἀνδρῶ / Κορναυὰ **Καννάβου** μόνου / ἐτέρου δὲ οὐδενὶ ἐξέστε ἢ ἀνδρῶ ἢ ἐπιθάψε τινά, ἐπ[ε]ί / ἐπιτίσει ἂν Σόλυμει \* , a / καὶ τῶ ταμείῳ \* , γ καὶ ἐνοχ/[εθήσεται ἐνδηματι τριβωροχίας]»), sarcofago degli inizi del III sec. d.C. proveniente dalla necropoli di Termessos in cui il termine «Καννάβου» (genitivo di «Κάνναβος» o «Καννάβης») è un nome proprio, e CIL VI.1585b = ILS 5920 («*Exemplaria litte/rarum rationali/um dominorum n(ostrorum) / scriptarum, pertinentes ad Adrastum / Aug(ustorum) n(ostrorum) lib(ertum), quibus aei (sic) / permissum sit aedifi/care loco **cannabae** / a solo iuris sui pecunia / sua, prestaturus (sic) solari/um sicut caeteri (sic) [...]*»), cippo di marmo contenente una petizione di Adrasto, liberto di Settimio Severo e Caracalla, ove l'espressione «*canaba*» ha il significato di «casotto di stoppia» (cfr. Antonio NIBBY, *Roma nell'anno MDCCCXXVIII* (Roma 1839), p. 638). Nel testo «*ceteri*» indica «*omnes qui in loco publico aedificant permissu magistratuum vel principis*»: così Ben STOOP, *Law and Economy in Antiquity: the Housing Shortage in Ancient Rome and the Response of the Classical Jurist to the Demands of Commerce*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* II 2006/2 (Roma 2006), pp. 259-266 (p. citata 263, nt. 42), sulla scorta di Alfred PERNICE, *Beziehungen des öffentlichen römischen Rechtes zum Privatrechte*, in *Zeitschrift der Savigny-stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung* V (Weimar 1884), pp. 1-135 (p. richiamata 91).

10. *Lugdunum* (*Gallia Lugdunensis*): alcune epigrafi trattano di *negotiatores vinarii qui Lugduni in canabis consistunt*;
11. *Mogontiacum* (*Germania superior*): tre epigrafi vi attestano la presenza di *canabarii/canabenses*;
12. *Noricum* (*Virunum*): un epitaffio dedicato al marito di Marcia Salbia (il cui nome ci è ignoto) e ad Aelius Leonatus, marito di Aurelia Ursa, indica la presenza di una *canapa (sic) legionis*;
13. *Raetia* (*Castra Regina*): un altare del 270 d.C. citerebbe le *kanabae Reginenses*. Nonostante esse non siano nominate esplicitamente dall'iscrizione, tale è la pressoché unanime interpretazione della sigla 'k R' ivi riportata;
14. *Troesmis* (*Moesia Superior*): quattro epigrafi dimostrano la presenza di *canabae legionis V Macedonicae*; in tal senso potrebbe essere interpretata anche una quinta epigrafe;
15. *Viminacium* (*Moesia Superior*): un'iscrizione rende noto che le *canabae* di *Viminacium* furono ricostruite per volontà degli imperatori Settimio Severo e Caracalla;

Dubbi sono invece:

1. *Brigetio* (*Pannonia Superior*), attestata come sede di *canabae legionis* in base ad un'unica epigrafe variamente interpretata;
2. *Lambaesis* (*Africa proconsularis*): risulta un'unica epigrafe, la cui lettura è incerta proprio nel punto di maggior interesse per la nostra indagine. È infatti dubbio se si debba interpretare 'Genio vici C(aius)' oppure 'Genio vici c(anabarum)';
3. *Vindonissa* (*Germania superior*): l'esistenza di *canabae Vindonissenses* sarebbe attestata soltanto da una epigrafe, ma essa ha dato luogo a problemi interpretativi non ancora risolti.

Sembra quindi ancora ragionevole la proposta di Ettore de Ruggiero, che già agli inizi del '900 riteneva si dovessero escludere dal novero delle *canabae* siti (tuttora qualificati come tali dagli studiosi) quali la già citata *Carnuntum* (e ciò proprio in quanto, "tra le molte iscrizioni di là provenienti, nessuna accenna a *canabae*"<sup>37</sup>) o le c.d. *canabae* della *Legio VII* a León, che secondo Paul Franzen avevano il compito di proteggere alcune miniere d'argento<sup>38</sup> ma la cui stessa presenza in Spagna riposa su dati interpretativi incerti.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> E. DE RUGGIERO, voce 'canaba', in *Dizionario epigrafico*, cit. (p. citata 63).

<sup>38</sup> Paul FRANZEN, *The Nijmegen Canabae Legionis (71-102/105 AD). Military and civilian life on the frontier*, in Ángel MORILLO, Norbert HANEL, Esperanza MARTÍN (curr), *Limes XX. XX congreso internacional de estudios sobre la frontera romana* (Madrid 2009), pp. 1271-1283 (p. citata 1274).

<sup>39</sup> Si tratta, in particolare, della lettera LXVII di Cipriano, vescovo di Cartagine nel 249, diretta «*Felici prebytero et plebibus consistentibus ad Legionem et Asturicae*»: secondo una tesi formulata da Ramón TEJA (*La carta 67 de S. Cipriano a las comunidades cristianas de León-Astorga y Mérida: algunos problemas y soluciones*, in Antonino GONZÁLEZ BLANCO, José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (curr), *Antigüedad y Cristianismo. Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía VII* (Murcia 1990), pp. 115-124; poi in Ramón TEJA, *Ad Legionem consistentibus: las canabae de la Legio VII en una epístola de San Cipriano de Cartago*, in Cesáreo PÉREZ GONZÁLEZ, Emilio ILLARREGUI GÓMEZ (curr), *Arqueología militar romana en Europa* (Segovia 2004), pp.

Si può inoltre notare come, nelle epigrafi citate, l'espressione 'canabae' ricorra quasi sempre al plurale (con l'eccezione di un unico caso): anche questo dato evidenzia la differenza di significato rispetto a quello tipico dei testi letterari di cui si è detto nel § 2. Sempre dal punto di vista lessicale, la denominazione delle *canabae* spesso segue lo schema 'canabae legionis' seguito dal nome di una determinata *legio*, con ciò esprimendo il forte legame tra le due realtà, come notato da Friedrich Vittinghoff<sup>40</sup> e prima ancora da De Ruggiero.<sup>41</sup> Quest'ultimo aveva inoltre posto in rilievo che, proprio a causa della mobilità delle legioni, si preferiva conferire alle relative *canabae* il nome delle legioni stesse al posto di un nome locale, che evidentemente sarebbe stato poco adatto in caso di spostamento della legione stessa.

È inoltre possibile trarre qualche conclusione generale sulla possibile data di emersione di questo fenomeno: se escludiamo l'epigrafe più antica (AE 1906.53 = CIL XIII.11806 etc., del 59-67 d.C.) e quella più recente (CIL XIII.6780, del 255 d.C.), oltre a quelle il cui intervallo temporale ipotizzato è poco preciso (ad es. AE 1945.103 = CIL XIII.2016, del 50-299 d.C., ed AE 1955.38, del 201-400 d.C.), è agevole osservare come la gran parte delle epigrafi risalgano al II secolo d.C.

Quanto alla loro distribuzione sul territorio, Paul Franzen, osservando l'ubicazione delle *canabae* e ritenendo che esse furono costruite laddove l'esercito romano edificava fortezze permanenti per le sue legioni, ha notato che esse sono conseguentemente rintracciabili solamente ai confini nord-occidentali dell'Impero, dalla Britannia alle coste del Mar Nero; a conferma di ciò, lo stesso Autore sostiene che l'assenza delle *canabae legionis* nelle regioni urbanizzate del vicino Oriente è dovuta al fatto che in esse l'esercito era solitamente acuartierato (billeted) dentro le città.<sup>42</sup> Ciò riecheggia la tesi di Friedrich Vittinghoff, secondo il quale la *Legio X Fretensis* si trovava in città a partire dalla conquista di Gerusalemme, così che non si ebbe bisogno di realizzare le relative *canabae*.<sup>43</sup> In effetti nella Roma repubblicana ed imperiale era consuetudine far alloggiare i soldati presso centri abitati da *peregrini* anziché edificare

305-307) e ripresa anche di recente, tale espressione "debe entenderse como a la comunidad que está próxima a la legión, es decir a las cannabae de la misma" (Javier URUEÑA ALONSO, *Comunidades dobles en la Hispania romana. Los apelativos 'gemella' y 'gemina' aplicados a los asentamientos hispanorromanos de la Península Ibérica durante la Edad Antigua*, in *Hispania Antiqua* XXXII (2008), pp. 107-130 (p. citata 127). Il testo è quello proposto nell'edizione critica di Guilelmus (= Wilhelm) HARTEL, *S. Thasci Caecili Cypriani opera omnia* (Vindobonae MDCCCLXXI), p. 735; l'Autore della tesi esposta evidenzia che vi sono edizioni critiche successive (Louis BAYARD, *Saint Cyprien. Correspondance*, 2 voll. (Paris 1925), alla quale segue quella di Julio CAMPOS RUIZ, *Obras de San Cipriano* (Madrid 1964) ove l'espressione viene riportata in modo diverso ("...ad Legionem et Asturicam") ma si tratterebbe "de una simple errata" che, oltre a non toccare la parte del testo che rileva per la tesi esposta, sarebbe avvenuta "sin ningún apoyo de crítica textual" (Ramón TEJA (*La carta 67 de S. Cipriano*, cit., p. 122, nt. 19).

<sup>40</sup> F. VITTINGHOFF, *Die rechtliche Stellung*, cit., p. 299: "Diese Canabae standen in engem Zusammenhang mit der Legion, wie ihn schon die Namensgebung [...] ausdrückt".

<sup>41</sup> E. DE RUGGIERO, voce 'canaba' in *Dizionario epigrafico*, cit., p. 60: "a differenza delle città, che sono legate al posto dove stanno, le *canabae* sono legate all'accampamento legionario, che si può muovere; sicché solo raramente per esse si usa un nome locale".

<sup>42</sup> Paul FRANZEN, *The Nijmegen Canabae Legionis (71-102/105 AD). Military and civilian life on the frontier*, in Ángel MORILLO, Norbert HANEL, Esperanza MARTÍN (curr), *Limes XX. XX congreso internacional de estudios sobre la frontera romana* (Madrid 2009), pp. 1271-1283 (p. citata 1274).

<sup>43</sup> F. VITTINGHOFF, *Die rechtliche Stellung*, cit., pp. 300-301: "die *legio X Fretensis* lag seit der Eroberung von Jerusalem in der Stadt, so daß sich auch hier keine eigentlichen Canabae [...] zu entwickeln brauchten".

appositi accampamenti, quando le circostanze lo impedivano e, forse, anche come espediente fiscale.<sup>44</sup>

È del resto idea pressoché universalmente accettata che le *canabae legionis* furono costituite lungo il *limes*, intendendo con tale termine i ‘confini’ dell’impero romano.<sup>45</sup> Tuttavia alcune ricerche hanno dimostrato l’erroneità dell’identificazione del ‘*limes*’ coi ‘confini’ entro i quali Roma avrebbe esercitato un potere giuridico, politico o militare (come gli studiosi sembrano talora presupporre): tale concetto sarebbe infatti frutto di un’ideologia ottocentesca, che tendeva ad associare il concetto di frontiera con quello di nazione.<sup>46</sup> Va posto in evidenza che, secondo il grammatico Festo, il termine ‘*limes*’ era relazionata con il vocabolo ‘*limen*’,<sup>47</sup> ossia ‘soglia’, ‘ingresso’, e in origine indicava il ‘sentiero che delimita una proprietà’:<sup>48</sup> sembra che tale vocabolo non perse mai questo carattere originario di ‘via’ o ‘passaggio che consente l’accesso’, se ancora in epoca tardoantica Isidoro di Siviglia afferma che i *limina* (soglie) delle porte d’ingresso sono chiamati così in quanto posti trasversalmente, come il *limes*, e – prosegue il vescovo di Siviglia – come accade per il *limes*, tramite i *limina* si entra o si esce.<sup>49</sup> Del resto, è stato osservato che questo lemma nella Roma del I secolo d.C. aveva precisamente il significato di “strada aperta ad opera di soldati [...] che consentisse avanzate e spedizioni dell’esercito romano in territori non conquistati”.<sup>50</sup>

Gli accampamenti fortificati sorgevano dunque *in limine* non perché edificati lungo il confine dell’impero romano modernamente inteso, ma “in quanto l’ultimo tratto [di un accampamento] [...] veniva a fungere da via praetoria e decumana, interne all’accampamento medesimo”.<sup>51</sup> Uno spoglio delle fonti ha del resto potuto chiarire che il significato di *limes* come di frontiera fortificata lungo i confini a difesa dell’impero

---

<sup>44</sup> Cfr. la voce ‘*hospitium militare*’ in C. V. DAREMBERG, E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités*, cit. e, da ultimo, Toni NACO DEL HOYO, *Milites in oppidis hibernabant. El hospitium militare in vernal en ciudades peregrinas y los abusos de la hospitalidad sub tectis durante la República*, in *Dialogues d’histoire ancienne* 27-2 (Besançon 2001), pp. 63-90. Secondo tale ultimo Autore (pp. 71-72), infatti, le clausole degli accordi di resa conclusi tra Roma e le comunità belligeranti potevano comprendere anche l’insediamento di guarnigioni presso le comunità stesse, il che rientrerebbe nel concetto di ‘*vetigal incertum*’. La dominazione romana avrebbe così significato per tali comunità la sottomissione ad una fiscalità occulta (fiscalidad encubierta).

<sup>45</sup> Cfr. N. HANEL, *Military Camps, Canabae, and Vici*, cit., p. 401: “Already in the third century on the limes, especially in North Africa and Raetia [...], small roughly square fortifications (*centenaria*) appeared”.

<sup>46</sup> Jean-Michel CARRIÉ, *Aspetti della concettualizzazione romana della frontiera*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana XXI* (Napoli 2016), pp. 11-38. Lo stesso Autore nota (p. 13) che “l’histoire des guerres européennes, entre XVI<sup>e</sup> siècle et XX<sup>e</sup> siècle, est surtout une histoire de traités définissant et redéfinissant les frontières entre états”.

<sup>47</sup> Il Festo paolino, infatti, dopo aver messo in relazione le voci ‘*limes*’ e ‘*terminus*’ affermando (103, 6) che «*limites in agris nunc termini, nunc viae transversae*» («i *limites* nei campi sono detti ora *termini*, ora *vie traverse*»), mette in relazione quest’ultimo lemma con il vocabolo ‘*limen*’, precisando (245, 4) che: «*Postliminium receptus dicitur is, qui extra limina, hoc est terminos provinciae, captus fuerat, rursus ad propria revertitur*» («Si chiama ‘*postliminium receptus*’ colui che, essendo stato catturato fuori dai ‘*limina*’, ossia dai confini della provincia, abbia fatto nuovamente ritorno in patria»).

<sup>48</sup> Voce ‘*limēs*’ di A. ERNOUT *et alii*, *Dictionnaire étymologique*, cit.

<sup>49</sup> Isidorus Hispalensis, *Etymologiae* XV.7.8: «*Limina ostiorum dicta eo quod transversa sint ut limes, et per ea sicut in agro aut introeatur aut foris eatur*». Il testo è quello dell’edizione critica curata da Jean-Yves Guillaumin e Pierre Monat, *Étymologies: Livre 15: Les Constructions et Les Terres* (Besançon 2004) 19.

<sup>50</sup> Giovanni FORNI, *Limes: nozioni e nomenclature*, in Marta SORDI (cur.), *Il confine nel mondo classico* (Milano 1987), pp. 272-294 (p. citata 280).

<sup>51</sup> G. FORNI, *Limes*, cit., p. 280.

romano è letterario.<sup>52</sup> A conferma di ciò, Giovanni Forni afferma che l'idea per cui “gli impianti di fortificazione continua, come il vallo e il fossato, avrebbero definito un *limes* ovunque nell'impero romano sul paradigma dei *limites* della Britannia, della Germania Superiore e della Rezia” non sarebbe nata “se si fosse riflettuto che sono chiamati *limites* nella letteratura e nelle epigrafi antiche anche le frontiere delle province che non comportavano le suddette opere di fortificazione”,<sup>53</sup> e nota che se dunque “può esistere un *limes* senza vallo, [...] un vallo non può da solo costituire un *limes*”.<sup>54</sup> L'Autore conclude quindi sostenendo che “il *limes* era un dispositivo permeabile: non precludeva, bensì consentiva le pacifiche migrazioni di nomadi nel deserto, l'andirivieni alla spicciolata di carovane, di popolazioni clienti dello Stato romano e di commercianti, e l'uscita delle truppe romane per effettuare sortite contro predoni e belligeranti ed esplorazioni nel territorio barbarico”.<sup>55</sup>

Queste considerazioni possono aiutare a comprendere meglio il ruolo delle *canabae* e ad evitare una conseguenza paradossale ove si adottasse il ‘tradizionale’ concetto di *limes*: in quest'ultimo caso, infatti, il discorso soffrirebbe della contraddizione per cui gli accampamenti erano costruiti lungo il confine, quando il confine sarebbe stato determinato dagli accampamenti stessi.

Alcuni recenti studi archeologici hanno tentato di ricostruire le caratteristiche delle *canabae* confrontandole con altri insediamenti romani, quali i *vici*: essi, infatti, si trovano talora a poca distanza dalle *canabae* stesse, dal che gli interrogativi circa le rispettive funzioni e le eventuali differenze. Va anzitutto posto in evidenza che il termine ‘*vici*’ compare in alcune *leges*, quali la *lex agraria* del 111 a.C. e la *lex Rubria de Gallia Cisalpina*,<sup>56</sup> mentre, come già ricordato, il termine ‘*canabae*’ non è presente in alcuna fonte giuridica. Bisogna poi notare che anche queste ricerche non solamente non distinguono tra le diverse *canabae*, ma trattano ‘collettivamente’ tali insediamenti (*canabae* e *vici*).<sup>57</sup> Rifacendosi al già citato modello generale,<sup>58</sup> è stato ritenuto che la differenza tra *canabae* e *vici* si riducesse ad una questione di grandezza,<sup>59</sup> ma questo criterio non è stato ulteriormente precisato. Ad ogni modo le maggiori dimensioni delle *canabae* rispetto ai *vici* implicherebbe un più alto numero di cittadini romani al loro interno, probabilmente di rango più alto, e, poiché *canabae* e *vici* condividevano alcuni elementi – mercati (*fora*), bagni, anfiteatri e, forse, templi e sepolcri – ed erano differenti quanto ad alcuni servizi aggiuntivi, che richiedevano ulteriori strutture, eventualmente presenti nelle *canabae*

<sup>52</sup> G. FORNI, *Limes*, cit., p. 282-283.

<sup>53</sup> G. FORNI, *Limes*, cit., p. 284.

<sup>54</sup> G. FORNI, *Limes*, cit., p. 286.

<sup>55</sup> G. FORNI, *Limes*, cit., p. 293.

<sup>56</sup> Sebbene la menzione di ‘*vici*’ manchi in altre leggi in cui pure risultano annoverate le aggregazioni di *cives Romani*, come nota Elisabetta TODISCO, *La glossa vicus di Festo e la giurisdizione delle aree rurali nell'Italia romana*, in Elio LO CASCIO, Giovanna Daniela MEROLA (curr), *Forme di aggregazione nel mondo romano* (Bari 2007), pp. 97-115 (p. richiamata 101).

<sup>57</sup> Cfr. ad es. Norbert HANEL, *Military Camps, Canabae, and Vici. The Archaeological Evidence*, in Paul ERDKAM (cur), *A Companion to the Roman Army* (Oxford 2007), pp. 395-416.

<sup>58</sup> A. SUCEVEANU, *À propos d'une nouvelle contribution*, cit., p. 14, richiamando precedenti studi, sottolinea la ‘uniformité des situations archéologiques’ della regione Reno-Danubiana.

<sup>59</sup> Cfr. ad es. Mario MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo* (Bari 1973), p. 404; già in questo senso, comunque, Peter SALWAY, *The Frontier People of Roman Britain* (Cambridge 1967), p. 11.

stesse, se ne è concluso che non dovessero esserci differenze fondamentali.<sup>60</sup> Secondo Friedrich Vittinghoff, che richiama in proposito un passo di Tacito<sup>61</sup> e uno studio di András Mócsy,<sup>62</sup> i *vici* sorgevano forse con lo scopo di impedire una crescita troppo grande delle *canabae* per motivi militari.<sup>63</sup> Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi.

Un ulteriore aspetto da approfondire è quello della progressiva trasformazione di alcune *canabae* in città. Esse, in effetti, hanno conosciuto fortune alterne in età tardoimperiale. Quelle di *Castra Regina*, ad esempio, devastate dalle incursioni barbariche del 233 d.C.,<sup>64</sup> furono abbandonate dai civili, che si rifugiarono nei vicini *castra*,<sup>65</sup> mentre quelle di *Vindonissa* – pur tenendo conto dei segnalati dubbi interpretativi – furono fortificate nuovamente verso il 260 d.C. da Gallieno.<sup>66</sup> Particolarmente interessante è il caso di *Durostorum*, ove le ricerche archeologiche hanno portato alla luce un abitato civile particolarmente florido e attivo, caratterizzato da abitazioni lussuose e laboratori di artigiani ancora attivi nel IV secolo.<sup>67</sup>

Del resto, è possibile affermare con cautela che col fiorire della vita cittadina anche la vita religiosa in generale si incrementa e istituzionalizza: nelle *canabae* di *Durostorum* e *Troesmis*, una volta divenute *municipia*, si moltiplicano anche le iscrizioni

---

<sup>60</sup> Cfr. S. SOMMER, v. ‘civilian settlements’, cit., e ID, *Canabae et vici militares*, in Pierre AUPERT, Michel REDDÉ, Raymond BRULET, Rudolf FELLMANN, Jan Kees HAALBOS, Siegmund VON SCHNURBEIN (curr), *L'architecture de la Gaule romaine: Les fortifications militaires I* (Paris 2006), pp. 131-136.

<sup>61</sup> Tac., *Hist* IV.22.1: «Adversus has concurrentis belli minas legati legionum Munius Luperus et Numisius Rufus vallum murosque firmabant. subversa longae pacis opera, haud procul castris in modum municipii exstructa, ne hostibus usui forent» («Dinanzi a queste concorrenti minacce di guerra, i comandanti di legione Munio Luperco e Numisio Rufo rinforzavano il vallo e le mura. Furono abbattute le costruzioni edificate a mo' di municipio, in un periodo di lunga pace, non lontano dagli accampamenti, affinché i nemici non se ne servissero»). Testo dell'edizione curata da Francesco SEMI, Fabrizio SERRA, *Cornelius Tacitus. II. Historiae. Libri I-V* (Pisa MCMLXXV). James Smith REID, *The Municipalities of the Roman Empire* (Cambridge 1913), p. 197, sembra identificare le *opera in modum municipii exstructa* citate in tale passo con le *canabae*, ma, ancora una volta, va sottolineato che non si utilizza tale termine nel testo.

<sup>62</sup> A. MÓCSY, *Das territorium legionis*, cit., p. 182.

<sup>63</sup> F. VITTINGHOFF, *Die rechtliche Stellung*, cit., p. 301: “Vielleicht sollten die Vici aus militärischen Überlegungen ein zu starkes Anwachsen der Canabae verhindern”.

<sup>64</sup> Cfr. *Historia Augusta, Maximus and Balbinus* V.9: «[Maximus] Missus praeterea legatus Sarmatas in Illyrico contudit atque inde translatus ad Renum rem contra Germanos satis feliciter gessit» («[Massimo] fu inoltre inviato nell'Ilirico come legato ed annientò i Sarmati e da lì fu trasferito verso il Reno, e condusse con bastante successo una campagna contro i Germani»). Cfr. altresì Géza ALFÖLDY, *Noricum* (London 1974), p. 148 e, più di recente, Patricia SOUTHERN, *The Roman Empire from Severus to Constantine* (London - New York 2001), pp. 211-212.

<sup>65</sup> Marco ROCCO, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I* (Padova 2012), p. 246.

<sup>66</sup> M. ROCCO, *L'esercito romano*, cit., p. 246, che richiama a sostegno CIL XIII.5203. Tale epigrafe, in effetti, cita un ‘*murum Vindonissensis manu militari restitutus*’: «[Imp(erator) Caesar P(ublius) Lic(inius) Egnatius Gallienus Pius] Felix [Aug(ustus) / [et P(ublius) Lic(inius) Cornelius Saloninus Valerianus nobilissimus]] Caesar murum / [Vindonissensem(?)] --- (?)] manu] militari restitue/[runt curante(?)] prae[s(ide) prov(inciae) G(ermaniae) s(uperioris) qui con/[fecit(?)] [Saeculari iter(um) et Donato] iter(um)] co(n)ss(ulibus)». Riproduco il testo accettato da ultimo da Nikolas HÄCHLER, *Kontinuität und Wandel des Senatorenstandes im Zeitalter der Soldatenkaiser* (Leiden – Boston 2019), p. 642.

<sup>67</sup> Stefa ANGELOVA, Ivan BUCHVAROV, *Durostorum in late antiquity (fourth to seventh centuries)*, in Joachim HENNING (cur), *Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium*, vol. II (Berlin – New York 2007), pp. 61-87 (p. richiamata 73).

che citano *templa* e divinità varie, talvolta di origine orientale.<sup>68</sup> A proposito degli aspetti religiosi occorre sottolineare il carattere intrinsecamente politeistico e pagano delle *canabae*: si pensi a Mogontiacum, la quale – secondo l'ipotesi più accreditata – sembra dovere il suo nome al dio celtico del benessere (o della luce) Mogons.<sup>69</sup> Ad ogni modo, in questo contesto, meno ingessato rispetto a quello degli accampamenti militari veri e propri, persone di differente origine ed estrazione sociale diedero luogo ad un sincretismo religioso diffuso e duraturo. Va premesso che i soldati romani praticavano naturalmente i riti civici propri degli altri uomini liberi, ma si dedicavano anche a riti tipicamente militari – basti citare il *sacramentum*, ossia il giuramento che dovevano prestare sugli dèi e sull'imperatore prima di prendere servizio – e così, parimenti, oltre alle divinità 'civili' adoravano anche quelle di carattere più propriamente militare (*dii militares*). Accanto ad esse compaiono tuttavia divinità non romane, che vengono 'accolte' dai soldati romani tramite l'*interpretatio*, resa evidente dalla latinizzazione del loro nome. Così, per quanto riguarda Durostorum è stato osservato un 'triplice orientamento spirituale':<sup>70</sup> quello greco-romano, come emerge dal fatto che i magistrati municipali, i cittadini e i veterani venerano *Iuppiter Optimus Maximus*<sup>71</sup> e *Iuno Regina*,<sup>72</sup> quello orientale, tipico dei militari ancora in servizio, che adorano l'*Invictus Mithras*<sup>73</sup> ed il siriano *Iuppiter Dolichenus*,<sup>74</sup> infine quello indigeno, espresso nell'adorazione del dio Heros Suregethes, di origine locale.<sup>75</sup> È soprattutto in questi agglomerati civili, all'esterno cioè degli accampamenti militari, che si attua in maggior misura il sincretismo religioso, ed è qui possibile rintracciare una pressoché completa libertà di culto. Sembra che questo tratto politeistico continuò a caratterizzare le *canabae* anche col diffondersi del cristianesimo presso i Romani,<sup>76</sup> mentre altre divennero centri cristiani veri e propri: ne è esempio Durostorum, come attestano i pur scarsi residui di una chiesa.<sup>77</sup>

È stato notato che alcuni dei più importanti acquartieramenti non vennero mai resi *coloniae* o *municipia*, come Bonna ed Argentoratae:<sup>78</sup> a tal proposito Lorenzo Gagliardi ha precisato che talora città e municipi sorgevano nei pressi delle *canabae*, talora dalle

<sup>68</sup> Così Vasile PÂRVAN, *Municipium Aurelium Durostorum*, in *Rivista di Filologia e d'Istruzione classica* LII (Torino 1924), pp. 307-340 (*passim*).

<sup>69</sup> Così Barbara PFERDEHIRT, Mainz, in *Archaeological Journal* 170, suppl. (London - New York 2013), pp. 30-34 (p. richiamata 30).

<sup>70</sup> V. PÂRVAN, *Municipium Aurelium Durostorum*, cit., p. 325.

<sup>71</sup> Cfr. CIL III.7474, già riportato.

<sup>72</sup> Cfr. CIL III.7466 = AE 1925.110: «[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) et Iun(onia) Reg(inae) // pro salu[te] Imp(eratoris) M(arci) / Aur(eli) Anto[nin]i Aug(usti) et m[un]ic(ipi) Aur(eli) D[ur]o(stori)] C(aius) Teren[tius] Hero[di]anus et / L(ucius) Nume[r]ius Ponti[cus] Iv(iri) i(n)re [d]icundo) T(itus) Fl(avius) Papi[ri]an[us] et] C(laudius) Satur[nin]us aed(iles) et Q(uintus) V[is]el[li]us Lo[llia]nus T(itus) Lucret[us] [F]elix q[uaestor]es n[ostri]».

<sup>73</sup> Cfr. CIL III.7475 («[In]victo / Mit(h)rae) Cor[nelius] Fau(s)tu(s) (centurio) l(e)g(ionis) XI Cl(audiae)») e 7483 = AE 1960.342 («Deo / Invicto / pro salu[te] / imp(eratoris) M(arci) Ant(oni) / Veri Annii / Saturninus / (centurio) leg(ionis) XI Cl(audiae) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)»).

<sup>74</sup> Cfr. CIL III.14427: «[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) D(olichen) / [A]u[re]l(ius) An[ton]i[us] sa[cr]do(s) / Flavius / ».

<sup>75</sup> V. PÂRVAN, *Municipium Aurelium Durostorum*, cit., *passim*.

<sup>76</sup> Yann LE BOHEC, *L'armée romaine sous le Bas-Empire* (Paris 2006), p. 184.

<sup>77</sup> S. ANGELOVA, I. BUCHVAROV, *Durostorum in late antiquity*, cit., p. 78.

<sup>78</sup> J. S. REID, *The Municipalities*, cit., p. 197.

*canabae* stesse e, talvolta, dalla fusione amministrativa di esse con i *vici* degli indigeni.<sup>79</sup> Del resto, pare che solamente uno sforzo congiunto di cultori delle diverse discipline dell'antichità possa consentire di individuare esattamente quali *canabae* divennero città vere e proprie: ad esempio per quanto riguarda Apulum alcune epigrafi testimoniano una *colonia Aurelia Apulensis*,<sup>80</sup> originata nel III secolo da un aggregato precedente, ma sembra che essa non comprendesse le *canabae*, che continuarono ad esistere anche in tale epoca, il che dimostra come anche questa indagine vada svolta senza schemi generali precostituiti.

---

<sup>79</sup> Lorenzo GAGLIARDI, *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici I* (Milano 2006), pp. 221-222, ove ulteriore bibliografia.

<sup>80</sup> Si tratta, in particolare, di AE 1989.628 («*Imp(erator) Caes(ar) C(aio) Vibio / Afinio Gallo Vel/dumniano Volu/siano P(io) F(elix) Aug(usto) pon(tifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) / Il patr(i) patriae / co(n)s(ul) Il proco(n)s(ul) / ordo col(oniae) Aur(eliae) Ap(ulensis) Chr(ysop(olis) Numini eius / d(edicavit)*»), del 252, e CIL III.7773 («*Silvano / Domestico / M(arcus) Lucil(ius) Phi(loctemon) / Ilvir col(oniae) / Aur(eliae) Apul(ensis) / v(oto) libens p(osuit)*») del 180-275.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali

---



### SOLDATI, SANZIONI, I PRATI DI APAMEA E CUIACIO NEL *COMMENTARIUS* DI GOTOFREDO A C. TH. 7.7.3

Giorgia Maragno

#### Abstract

[Soldiers, penalties, the meadows of Apamea and Cujas in Godefroy's *Commentarius* on C. Th. 7.7.3] This article, following Godefroy's *Commentarius* on C. Th. 7.7.3, focuses on two different aspects of the constitution, issued by Arcadius in 398 for the purpose of prohibiting soldiers from feeding their animals in the public meadows of Apamea and in the private ones in Antioch, under penalty of a fine of twelve pounds of gold. In Code of Justinian 11.61.2, this constitution presents a slightly different text tradition. Firstly, the author analyses which type of responsibility (personal or collective) is imposed on soldiers. A quote by Godefroy from Cujas, who reports a mysterious passage of the Basilica, is then put into examination.

#### Key words:

Roman army, Antioch (Syria), Godefroy, Cujas

Vol. 7 (2020)





# Soldati, sanzioni, i prati di Apamea e Cuiacio nel *Commentarius* di Gotofredo a C. Th. 7.7.3 Giorgia Maragno\*

## 1. C. Th. 7.7.3 e il *Commentarius* di Gotofredo

In C. Th. 7.7.3 è riportato il testo di una celebre costituzione di Arcadio che nei secoli ha suscitato non poche discussioni. Questo provvedimento, quale risulta dalla tradizione del Teodosiano, sul punto circoscritta al manoscritto *Parisinus* 9643<sup>1</sup> come dall'edizione di Mommsen, così recita:

*IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. SIMPLICIO COM(ITI) ET  
MAGISTRO UTRIVSQUE MIL(ITIAE). Insignis auctoritas tua hac condicione a  
publicis pratis Apamenis animalia militum prohiberi praecipiat, ut universi cognoscant de  
emolumentis eorum tuique officii facultatibus duodecim libras auri fisci commodis  
exigendas, si quisquam posthac memorata prata mutilare temptaverit, non minore  
decernenda poena, si etiam prata privatorum Antiochenorum fuerint devastata, ita tamen,  
ut sine laesione provincialium provideant curiales, quo pacto animalium militarium pastui  
consulatur. DAT. V ID. MART. CONST(ANTINO)P(OLI) HONORIO A.  
III ET EUTYCHLANO V. C. CONSS.*

---

\* Giorgia Maragno è Assegnista di ricerca presso l'Università di Ferrara.

Indirizzo mail: giorgia.maragno@unife.it

<sup>1</sup> Così indicato nell'edizione di Mommsen (cfr. *Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri* TH. MOMMSEN, Pars posterior, Textus cum apparatu, Berlin 1904 (r. a. Hildesheim, 2000), p. 326). Sul manoscritto, *Paris BnF Lat.* 9643, v. ora, per tutti, J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid, 2014, pp. 57 ss. (per altri aspetti cfr. nt. 56). Il provvedimento è collocato nel titolo *De pascuis*, preceduto da due costituzioni (C. Th. 7.7.1 e C. Th. 7.7.2) di Valentiniano I, relative ai *pascui saltus* e agli *animalia* degli allevamenti imperiali (*ex rebus privatis nostris*), su cui, per tutti, D. VERA, *Res pecuariae imperiali e concilia municipali nell'Apulia tardoantica*, in K. ASCANI, V. GABRIELSEN, K. KVIST, A. H. RASMUSSEN (edited by), *Ancient History Matters. Studies Presented to Jens Erik Skjoldsgaard on His Seventieth Birthday*, Roma, 2002, pp. 245-257. È seguito da due testi (C. Th. 7.7.4 e C. Th. 7.7.5) che appaiono come diverse versioni di un unico provvedimento emanato da Teodosio II nel 415.

Il provvedimento in discorso ci è stato tramandato anche dal *Codex repetitae praelectionis*, con qualche divergenza testuale appianata da Cuiacio<sup>2</sup>, seguito anche nelle edizioni di Krüger<sup>3</sup> (C. 11.61.2). Riprendendo il Codice Teodosiano, vediamo il contenuto di massima con l'ausilio delle più autorevoli traduzioni<sup>4</sup> per poi passare al *Commentarius* di Gotofredo<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Cuiacio, come avremo modo di osservare meglio nel prosieguo del lavoro, esprime tale opinione nelle *Observationes et emendationes* (libro primo, capitolo diciannovesimo; cfr. JACOBI CUJACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, da noi consultata in JACOBI CUJACII *Io. Tolosatis Opera Ad Parisiensem Fabrotianam Editionem* (...), Pars prima, Tomus Primus, Prati (...), M. DCCC. XXXVI., coll. 19-20) e nei *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani* (cfr. JACOBI CUJACII *Io. Tolosatis Opera Ad Parisiensem Fabrotianam Editionem* (...), Pars Quarta continuatio et reliquae quatuor partes, Tomus Decimus, Prati (...), M. DCCC. XXXX., coll. 326-327).

<sup>3</sup> *Codex Iustinianus, Recensuit* PAULUS KRUEGER, Berolini, Apud Weidmannos, 1877, p. 999; *Codex Iustinianus. Recognovit et retractavit* PAULUS KRÜGER, Bonn, 1914 (Berlin, 1954), p. 447. È collocato nel titolo *De pascuis publicis et privatis*, come seconda costituzione, con capofila C. 11.61.1 (= C. Th. 7.7.2) ed ultima C. 11.61.3 (= C. Th. 7.7.5).

<sup>4</sup> Propriamente condotta sul Codice Teodosiano è quella di Pharr, ma nel nostro caso può apparire corretto considerare anche quelle riguardanti il testo nel *Codex repetitae praelectionis*. Cfr. C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York, 1952, r. a. 1969, p. 165: «Your Distinguished Authority shall command that the animals of soldiers shall be excluded from the public meadows of Apamea, with this stipulation, namely, that all soldiers shall know that twelve pounds of gold will be exacted from their emoluments and from the resources of your office staff and paid to the account of the fisc, if any person hereafter should attempt to mutilate the aforesaid meadows. No less punishment shall be decreed also if the meadows of the private citizens of Antioch should be devastated. However, decurions shall provide, without damage to the provincials, an arrangement by which pasturage may be supplied for the animals of the military». Per quanto riguarda il Codice di Giustiniano, cfr. la recente traduzione in B. W. FRIER (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based On A Translation by Justice F. H. Blume*, III, Cambridge, 2016, p. 2775: «Your Illustrious Authority shall order that the soldiers' animals be prohibited from the public meadows of Apamea under these terms, that all know that 12 pounds of gold are to be exacted for the interests of the Treasury, from their (sc. soldiers') emoluments and from the resources of Your office, if anyone henceforth tries to damage the aforementioned meadows; a penalty no smaller is also to be decreed if the meadows of private Antiochenes have been devastated; this is to be done so that the decurions take provision for how consultation is to be made for the pasture of soldiers' animals without harming the people of the provinces». Si vedano anche le più risalenti, quella spagnola (*Cuerpo del Derecho Civil Romano* (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II, Barcelona, 1895, p. 655: «Disponga tu insigne autoridad, que las caballerías de los militares sean rechazadas de los prados públicos de Apamea, con el objeto de que sepan todos que se habrán de exigir de sus emolumentos y de los bienes de tu oficina doce libras de oro en provecho del fisco, si en lo sucesivo hubiere intentado alguno estropear los mencionados prados; no habiéndose de decretar menor pena, si también hubieren sido devastados los prados de terrenos privados de Antioquía; pero de suerte, que sin lesión de los provincianos provean los curiales de qué modo se ha de atender al alimento de las caballerías de los militares») e quella francese (*Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien* (...), traduits en français par P.-A. TISSOT (...), Tome Quatrième, (...) Metz (...), M. DCCC. X, pp. 306-307 (r. a. Aalen, 1979): «Que votre excellence veuille à ce que les militaires ne fassent point paître leurs bestiaux dans les prés et pâturages publics; et que tout ceux qui tenteront désormais quelque chose de contraire à cette disposition, sachent, ainsi que votre office, qu'ils seront condamnés en faveur de notre fisc à l'amende de douze livres d'or. La même peine est décernée contre ceux qui dévasteront les prés des particuliers. Les curiaux doivent pourvoir à ce que les bestiaux des militaires soient nourris sans être à charge aux particuliers». Oltre a queste traduzioni, come vedremo, esistono proposte di interpretazione da parte di singoli autori di cui si darà conto nel prosieguo, ad es. V. GIUFFRÈ, «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli, 1979, pp. 27-28, nt. 38 (in ID., *Lecture e ricerche sulla "res militaris"*, II, Napoli, 1966, p. 399, nt. 38, è rimossa la traduzione).

<sup>5</sup> L'edizione che abbiamo consultato è *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI

Arcadio, rivolgendosi al *magister utriusque militiae* Simplicio<sup>6</sup>, stabilisce quanto segue: «La tua insigne autorità comandi che gli animali dei soldati siano esclusi dai pubblici prati di Apamea<sup>7</sup> *hac condicione*<sup>8</sup>, che tutti<sup>9</sup> [i soldati] sappiano che dodici libbre d'oro saranno

---

(...) *opera et studio Antonii Marvillii Antecessoris Primicerii in Universitate Valentina Editio Nova in VI. Tomos Digesta (...) Aucta Quibus Adiecit Suas Ioan. Dan. Ritter, P. P., Tomus Secundus, Lipsiae (...), MDCCXXXVII, pp. 339-341* (è ben nota la precedente edizione di Marvillo). Le *notae* a C. Th. 7.7.3, nell'edizione di Ritter, sono tutte attribuite a Gotofredo.

<sup>6</sup> La costituzione, data l'11 marzo 398, riporta, come di consueto, il nome di entrambi i componenti del collegio imperiale (Arcadio e Onorio) ma la persona del destinatario e la città di Costantinopoli quale luogo di emanazione permettono di attribuirne la paternità al solo imperatore d'Oriente. Cfr. *Codex Theodosianus, volumen I, Theodosiani libri XVI Cum constitutionibus Sirmonianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen, Pars Prior, Prolegomena*, Berlin, 1905 (r. a. Hildesheim, 2002), p. cclxxix. La costituzione è diretta a Simplicio, *comes et magister utriusque militiae* (su tale carica si rimanda, per tutti, a A. DEMANDT, s. v. *Magister militum*, *PWRE*, Suppl. XII, coll. 553-790, in particolare, per Simplicio, spec. col. 728) che Gotofredo ricorda in nota essere destinatario di altre due costituzioni imperiali e di tre epistole di Sinesio di Cirene. Cfr. *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota b*). Per una sintesi delle costituzioni a lui destinate, cfr. *Codex Theodosianus, volumen I, Theodosiani libri XVI Cum constitutionibus Sirmonianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen, Pars Prior, Prolegomena*, cit., p. clxxxvi: si tratta di C. Th. 8.5.56 (del 18 dicembre 396, in qualità di *magister militum*), di C. Th. 6.4.28 (del 23 dicembre 396, in qualità di prefetto del pretorio, ma si tratta di un'indicazione errata secondo Mommsen) e, per l'appunto, di C. Th. 7.7.3. Dalle lettere di Sinesio di Cirene indirizzate a Simplicio (*SYN. ep. 24, 28, 130*, secondo la numerazione utilizzata in *Opere di Senesio di Cirene. Epistole Operette Inni*, a cura di A. GARZYA, Torino, 1989) o in cui si parla di lui (*SYN. ep. 133*), Gotofredo trae notizie sugli sviluppi della sua carriera («Quarum priore eum simpliciter ἐν ἄξιᾳ constitutum fuisse docet: Posteriore nominatim Magistrum militum per Orientem fuisse ostendit») e sulla vicenda, successiva al momento di emanazione del provvedimento di cui ci occupiamo, di Ceriale («Nam et Ducis Cerealis ab eo Pentapolim missi meminit, et querelas male gesti Ducatus ad eum deserat»), su cui v. *infra* (nt. 14). Per altre notizie su Simplicio, cfr. s.v. *Simplicius 2*, in *PLRE*, II, pp. 1013-1014.

<sup>7</sup> Così nel manoscritto *Paris BnF Lat. 9643* che anche Gotofredo riporta (cfr. *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota e*), ma cfr. *infra* per i dubbi del giurista.

<sup>8</sup> L'espressione è stata diversamente interpretata. «Seu hac poena proposita, ut mox infra decernenda poena», scrive Gotofredo (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota d*), anticipando il riferimento, successivo nella costituzione, a *decernenda poena*. C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, cit., p. 165, preferisce un vocabolo il più possibile aderente al latino («with this stipulation»); V. GIUFFRÈ, «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli, 1979, pp. 27, nt. 38 sceglie di non tradurre il punto, come nel caso della traduzione francese di C. 11.61.2 (*Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien (...), traduits en français par P.-A. TISSOT, Tome Quatrième*, cit., p. 306), mentre nel *Cuerpo del Derecho Civil Romano (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II*, cit., p. 655 si rende con l'espressione «con el objeto de que». Infatti, sembra da escludere che il termine *condicio* possa, in questa sede, assumere il significato tecnico di «condizione», o «patto»; viceversa, ci pare più aderente alla lettera del testo ritenere che *condicio* indichi, qui, il contenuto dell'ordine che Simplicio dovrà emanare (contenuto che, come detto, Gotofredo riduce alla sanzione). Cfr. la voce *condicio*, in *TLL*, tomo IV, p. 127, l. 83, I: «quod p r o p o n i t u r (...))». Sull'uso di espressioni della retorica forense come questa, che avrebbero caratterizzato lo stile del «lawyer-quaestor» Eutropio in quegli anni, si rimanda all'autorevole studio di T. HONORÉ, *Eutropius' Lawyer (396-9) and other Quaestors of Arcadius (394-408)*, in *ZSS*, 112 (1995), spec. p. 185 (l'espressione *hoc condicione* ricorre anche in C. Th. 5.1.5 del 6 ottobre 399, ma con il significato tecnico, almeno così ci sembra, di «condizione»).

<sup>9</sup> *Universi*, secondo l'esplicita *nota* di *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota f*), e conformemente anche all'opinione degli altri studiosi, è riferirsi alla generalità dei soldati, benché nella traduzione in B. W. FRIER (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based On A Translation by Justice F. H. Blume*, III, cit., p. 2775, non sia esplicito il riferimento ai soldati. Soltanto ai cavalieri secondo il *Cuerpo del Derecho Civil Romano (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II*, cit., p. 655: in questa visione tutto il provvedimento sarebbe diretto ai soli cavalieri che dispongono di un cavallo da nutrire (sul punto, v. *infra*).

esatte dai loro emolumenti e dalle sostanze del tuo ufficio<sup>10</sup>, a beneficio del fisco, se qualcuno, dopo il tuo ordine, avrà tentato di mutilare i suddetti prati[.] una pena non inferiore dovrà essere inflitta se anche i prati dei privati cittadini antiocheni saranno stati devastati. *Ita tamen ut*<sup>11</sup> i curiali stabiliscano *quo pacto*<sup>12</sup> si debba provvedere, senza danno per i provinciali, al foraggio per gli animali dei soldati».

Questo è, in sintesi, il contenuto del provvedimento di Arcadio, i cui punti critici abbiamo evidenziato con le espressioni in corsivo e relative note.

Venendo ora al *Commentarius* di Gotofredo, si possono individuare tre scansioni fondamentali. Anzitutto, una parte iniziale dedicata alla sintesi della costituzione. In questa, lo studioso si limita a rimarcare che è disposto il divieto di pascolo per gli animali dei soldati nei pubblici prati<sup>13</sup> di Apamea e in quelli privati di Antiochia sotto la minaccia di una «severissima poena». Ai curiali, continua Gotofredo, è fatto obbligo di provvedere al nutrimento degli animali dei *militēs*.

---

<sup>10</sup> Sembra corretto intendere, quindi, che sia disposta una duplice “sanzione aurea” (dodici libbre per i soldati, dodici libbre per l’ufficio del *magister*). In altre parole, sembrerebbe da escludere – benché astrattamente concepibile – che la sanzione di dodici libbre si configuri come cumulativa per l’ufficio e per i soldati insieme (e, in ogni caso, in mancanza di qualsivoglia supporto testuale, sarebbe ozioso chiedersi se la somma ‘complessiva’ di dodici libbre fosse da raggiungere attraverso due identici conferimenti di sei libbre o se il peso di tale sanzione ‘condivisa’ fosse da distribuirsi in maniera disuguale tra i *militēs* e l’ufficio del *magister*).

<sup>11</sup> Non è chiaro se queste parole fondino, come appare probabile, una condizione per l’esistenza dell’illecito (o, forse, anche per la stessa emanazione dell’ordine da parte del *magister utriusque militiae*).

<sup>12</sup> Gotofredo non specifica quale sia precisamente il ruolo che i curiali devono svolgere (ad esempio, fornire foraggio dalle loro proprie tenute? fungere da mediatori tra le richieste dell’esercito e quelle di tutti i proprietari terrieri come sembrerebbe dalla traduzione in B. W. FRIER (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation*, cit., p. 2775, «for how consultation is to be made»?). Secondo Perezio (in PEREZIUS *Augmentatus, Id est, Cl. V. Ant. Perezj I. C. (...)*, In *Academia Lovaniensi Legum Antecessoris Praelectiones in XII. Libros Codicis Iustiniani Imp. (...)*, Coloniae Agrippinae, M. DC. LXI., p. 329), i curiali devono individuare zone dei pascoli pubblici da destinare ai soldati per il nutrimento degli animali: «Curiales istius regionis ex pascuis publicis congrua loca assignare debent militibus». E se i curiali non provvedono a procurare il foraggio, i soldati potranno pascolare le loro bestie senza essere soggetti alla “sanzione aurea” («Quod si non fiat, milites impune sua pecora immittunt»): così in JOHANNIS BRUNNEMANNI, *Juriconsulti Commentarius in Codicem Justinianum (...)*, Tomus Secundus, Coloniae Allobrogum (...), MDCCLXXI, p. 1035). Per quanto concerne Antiochia (gli studi sulla quale sono numerosissimi), cfr. in particolare, circa l’amministrazione da parte dei curiali non solo dei terreni di loro proprietà ma anche di quelli cittadini, «qu’ils administrent ès qualités», B. CABOURET, *Les élites urbaines d’Antioche et de Syrie du Nord au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Topoi. Orient-Occident*, 15.1 (2007), p. 325 («On admet que les curiales d’Antioche cultivent une bonne partie du territoire de la cité»), e P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1955, spec. p. 316 ss, con relative note. In generale, sui compiti in tema di annona dei curiali di Antiochia, cfr. B. CABOURET, *Pouvoir municipal, pouvoir impérial à Antioche au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Topoi. Orient-Occident. Supplément 5* (2004): *Antioche de Syrie. Histoire, images et traces de la ville antique*, spec. pp. 120-123; J.-M. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires dans les cités de l’empire romain tardif*, in *Mélanges de l’École française de Rome*, 87.2 (1975), spec. pp. 1073-1078 e J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford, 1972, pp. 41-51, 126-132 e *passim*.

<sup>13</sup> Sui *pascua publica*, Gotofredo (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340) rimanda a Frontino (*De controversiis*) e ad Agenio. Per quanto riguarda Frontino, l’edizione corrente delle opere di Gotofredo cita il volume (pubblicato dopo la morte dello stesso giurista ginevrino) di GOESIO (in *Rei Agrariae Auctores legesque variae. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt curā WILELMI GOESII (...)*, Amstelredami (...), 1674, p. 41), ma ora si veda in *Corpus Agrimensorum Romanorum, Recensuit CAROLUS THULIN*, vol. I, fasc. I, *Opuscula Agrimensorum Veterum (...)*, Lipsiae (...), MCMXIII, p. 6. Parallelamente, in riferimento al commentario di Agenio allo scritto di Frontino, cfr. *Rei Agrariae Auctores legesque variae. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt curā WILELMI GOESII*, cit., p. 72 e cfr. *Corpus Agrimensorum Romanorum, Recensuit CAROLUS THULIN*, vol. I, fasc. I, cit., p. 46.

Segue una seconda parte, molto più estesa, essenzialmente dedicata ai *prata Apamena* del Codice Teodosiano e, per così dire, ai *prata amoena* della tradizione del *Codex repetitae praelectionis*, includendo la proposta di Cuiacio tesa ad adottare anche per quest'ultima la lezione *Apamenis*. Gotofredo, seppure in termini sintetici e reticenti, sembra inclinare a favore di *pratis amoenis*, senza osare proporre la correzione del testo del Teodosiano.

In chiusura, una terza parte in cui lo studioso si sofferma ad analizzare l'*occasio legis* e il suo scopo<sup>14</sup>.

Come sempre, anche in questo caso, il *Commentarius* di Gotofredo è ricchissimo di suggestioni. Due, in particolare, hanno attirato la nostra attenzione.

La prima ci conduce a notare come, sorprendentemente, il profilo sanzionatorio di questa legge non sia trattato e ciò, *si parva licet componere magis*, ci induce a qualche approfondimento.

Il secondo profilo che ci ha colpito rinvia invece al *penchant*, timidamente espresso dal giurista ginevrino, per *pratis amoenis* in contraddittorio con Cuiacio, di cui tuttavia non denuncia quello che a noi sembra un errore di citazione.

## 2. Gotofredo e il silenzio sulla sanzione. Osservazioni su condotte illecite e relative responsabilità

La prima delle suggestioni è, come si è detto, il silenzio, come si suole dire assordante, che Gotofredo mantiene intorno agli aspetti sanzionatori del provvedimento, parlando solo di «severissima poena». Senza porci vani interrogativi sui perché di questa omissione, che non approdano a nulla, abbiamo personalmente approfondito tali aspetti e intendiamo condurre alcune riflessioni limitatamente al profilo dell'imputazione della responsabilità, se personale o collettiva. Solo al termine di queste riflessioni, riprenderemo Gotofredo e il solco da lui tracciato nel suo *Commentarius* affrontando i *prata* e Cuiacio.

### 2.1. Le condotte illecite

Iniziamo con l'osservare che la condotta sanzionabile con la somma di dodici libbre d'oro, secondo la lettera del testo, si riduce al pascolo abusivo sui prati pubblici di Apamea e sui prati privati degli antiocheni. Questa condotta è espressamente riferita ai *militēs* dalla costituzione, ma gli studiosi ritengono che potesse anche essere imputata ai membri dell'*officium* del *magister* nel caso avessero condotto al pascolo i loro *animalia*<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Gotofredo osserva che l'intervento di Arcadio mira a prevenire (ulteriori) episodi di devastazione da parte dei soldati che erano a quel tempo di stanza ad Apamea e ad Antiochia. Forse all'imperatore sono giunte lamentele da parte dei curiali di quest'ultima città (ai quali, osserva il giurista, è comunque imposto di trovare *aliunde* il pasto per gli animali). Probabilmente, conclude, il provvedimento è rivolto al *magister militum* perché si opponga alle depredazioni commesse dai suoi sottoposti (*duces* e soldati). Il giurista ricorda le devastazioni compiute presso Cirene – nel 405, quindi si tratta di eventi successivi al momento storico a cui ci riferiamo – dai soldati di Cerialle, inviato dal medesimo Simplicio come *dux Lybiarum*, scelta di cui Sinesio si lamenta in una lettera a lui indirizzata (SYN. *ep.* 130, secondo la numerazione utilizzata in *Opere di Senesio di Cirene. Epistole Operette Inni*, a cura di A. GARZYA, cit., pp. 312-317). Sul punto, s.v. *Simplicius* 2, in PLRE, II, p. 1014; s.v. *Cerealis* 1, pp. 280-281.

<sup>15</sup> Ancora secondo l'opinione di Perezio (in PEREZIUS *Augmentatus, Id est, Cl. V. Ant. Perezij I. C. (...)*, In *Academia Lovaniensi Legum Antecessoris Praelectiones in XII. Libros Codicis Iustiniani Imp. (...)*, cit., p. 329, «poena duodecim librarum auri imposita, exigendaque ex stipendio militum, si ipsi devastaverint, vel ab aliis ministris qui idem fecerint, leg. 2. h.t. ubi Arcadius et Honor. Imp. poenam hanc extendunt in quoscumque alios devastantes prata privatorum, ac praesertim civium Antiochenae, et Apamena civitatis in Syria, ita

Un'ulteriore condotta illecita, anche questa non espressa nel testo, ci sembra ipotizzabile a carico del solo *officium* per mancata vigilanza sulla rigorosa applicazione del comando, indirizzato ai soldati dal sovraordinato e/o, ancor prima, per il mancato impulso all'emanazione, da parte del *magister*, dell'ordine di non avvicinarsi ai *prata*<sup>16</sup>.

## 2.2. Ragioni a favore di una responsabilità collettiva per il pascolo abusivo

Il testo della costituzione, sul punto della responsabilità di queste condotte, è ermetico.

Tra i possibili comportamenti illeciti compresi (implicitamente o esplicitamente) nella costituzione di Arcadio, ci sembra che si possa configurare un caso di responsabilità collettiva a carico dell'ufficio che non ha vigilato sull'applicazione del comando, o, come è ipotizzabile, che non ha ricordato al sovraordinato il dovere, imposto dall'imperatore, di emanare il divieto. E la cosa non desta sorpresa<sup>17</sup>.

Viceversa, la condotta consistente nel pascolo abusivo pone maggiori problemi: sono responsabili i singoli o, collettivamente, l'unità militare? A favore di questa seconda ipotesi, sembra si possano addurre, in rapida sintesi, le seguenti valutazioni.

### a) *L'ammontare della sanzione.*

La più vistosa delle ragioni che ci inducono a preferire l'idea di una responsabilità collettiva piuttosto che personale è, a nostro modo di vedere, da rintracciarsi nell'ammontare della sanzione (ben dodici libbre auree), che non può non apparire sproporzionato rispetto ai compensi ricevuti da un singolo *miles* (a meno che il legislatore non giudicasse l'eccesso di severità come un elemento rafforzatore della funzione general-preventiva della minaccia).

---

Cujacius Apamaena *prata*, non amoena legit (...). Dunque, oltre al pascolo abusivo su *prata publica*, contestabile ai soldati e ai membri dell'ufficio del *magister*, Perezio ritiene che il pascolo abusivo sui *prata privatorum* sia contestabile a chiunque («in quoscumque alios») e non solo ai membri della *militia (armata o inermis)*. In favore dell'ipotesi che anche agli *officiales* possa essere contestata la violazione del divieto di pascolare sugli ormai noti *prata*, è da considerare che anch'essi ricevono il foraggio per gli animali (*capitum*), come apprendiamo da C. 1.27.1 (lo rammenta A. H. M. JONES, *The Roman Civil Service (Clerical and Sub-Clerical Grades)*, in *The Journal of Roman Studies*, 39.1-2 (1949), p. 49, nt. 123; cfr. anche ID., *Il tardo impero romano*, II, 662 e 792; in merito alla costituzione citata, S. PULLATTI, *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano: lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano, 1980, pp. 59 ss..

La competenza a conoscere degli illeciti spetta con ogni probabilità al *magister militum*: cfr. F. GORIA, *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in *SDHI* 61 (1995), ora in P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO (a cura di), *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla*, Alessandria, 2016, p. 447 e *passim*.

<sup>16</sup> Se il *magister* non dovesse emanare l'ordine imposto dall'imperatore è verosimile che la responsabilità per tale mancanza sia da attribuirsi non tanto a lui stesso, quanto al suo ufficio. È noto, infatti, che agli *officia* dei funzionari della *militia inermis* o *armata* di ogni grado è affidato il compito di guidare il comportamento del sovraordinato, richiamandolo al rispetto delle norme. Questi concetti rappresentano uno dei *Leitmotive* della legislazione tardoantica (cfr., ad esempio, C. Th. 11.30.8, del 319; C. Th. 13.5.16, del 380; C. Th. 6.35.10, probabilmente dello stesso anno). V., per tutti, F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, 1992, p. 639: «La ragione è evidente; il funzionario era transitorio, e la pratica, se non la scienza, giuridica e tecnica era presupposta nell'*officium*; errori e mancamenti erano attribuibili perciò più all'organismo perenne che non al titolare temporaneo del dicastero e ai soggetti fisici degli impiegati».

<sup>17</sup> Cfr. quanto riportato alla nt. precedente. Si rimanda ancora, per tutti, a F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, cit., p. 639: «(...) L'*officium* è organismo indipendente dalle persone che lo compongono: è come personificato, con esortazioni e ammonizioni rivoltegli dall'imperatore; ed è passibile, cumulativamente con il funzionario presso il quale è costituito, o da solo, di responsabilità e di pena in libbre d'oro o d'argento (...)

Al contrario, l'ammontare assume connotati di maggiore realismo se lo si considera addebitato ad un'unità militare nel suo complesso. Il tenore letterale del provvedimento – *de emolumentis eorum* – ci sembra consentire quest'ultima interpretazione<sup>18</sup>. Gli *emolumenta* menzionati sono, se ben comprendiamo, da individuare non tanto nei conferimenti degli *stipendia* (a quel tempo si era ormai smesso di versarli)<sup>19</sup>, quanto dei *donativa* e delle *adaerationes* delle *annonae* e dei *capita*<sup>20</sup>.

È ben noto, peraltro, che proprio il *capitum* rappresenta la razione di foraggio (fornita in natura o commutata in oro) destinata ai cavalli delle unità di cavalleria<sup>21</sup>. Nel caso dei *prata* di Apamea e di Antiochia, si possono avanzare diverse ipotesi: o gli *animalia militum* di cui la costituzione tratta non sono cavalli e per loro non è prevista la concessione del *capitum* (altrimenti tramite quest'ultimo mezzo si sarebbe già dovuto provvedere al loro sostentamento), oppure gli *animalia militum* sono sì cavalli per i quali si è ricevuto il *capitum*, ma quest'ultimo deve essersi rivelato, in quel preciso frangente e in quel luogo, inferiore alle esigenze (o i soldati hanno preferito una commutazione in oro e hanno tesaurizzato o speso la somma per altri scopi)<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Va segnalato, sulla scorta già di Luca da Penne in LUCAE DE PENNA *Doctoris Galli Summi Utriusque Iuris Apices, Ac in tres Codicis Iustiniani Imper. posteriores libros luculentissima Commentaria ex antiquissimis exemplaribus maiore ex parte aucta* (...), Lugduni, M. D. LXXXVI., p. 211, che il fatto che le sanzioni (pecuniarie) fossero detratte dai conferimenti ai soldati sembra un principio condiviso anche da Giustiniano (Nov. 27.4, ἐκ τῶν σιτήσεων αὐτῶν, ossia dalle *annonae* loro destinate).

<sup>19</sup> Sul punto, cfr., per tutti, J.-M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, in A. GIARDINA (a cura di), *Istituzioni ceti economie*, Roma-Bari, 1986, p. 483 ss.

<sup>20</sup> Cfr. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, tr. it. E. Petretti, Milano, 1973, II, p. 866, ricorda che il foraggio è principalmente costituito da «orzo, integrato da fieno e paglia»; «ci si attendeva che le truppe raccogliessero da sé il fieno e la paglia in un raggio di circa trenta chilometri; altrimenti il foraggio, come le razioni, era ritirato dai magazzini». Lo studioso inglese ricorda inoltre che da una costituzione del 362 (il riferimento è a C. Th. 7.4.8) si evince che i cavalli dei soldati sono «normalmente portati al pascolo in primavera e in estate», dal momento che essa dispone che «il foraggio non deve essere consegnato alle truppe prima del 1 agosto, per la quale data l'erba sarebbe stata secca nelle province orientali». Nel caso di C. Th. 7.7.3, di cui ci occupiamo, Jones nota che Arcadio «ordinò in modo piuttosto vago ai consigli cittadini, che a quanto pare si erano lamentati che la loro terra era stata rovinata dal pascolo eccessivo, di provvedere al pascolo degli animali dell'esercito»; nel 415, il prefetto del pretorio d'Oriente e il *magister militum* (con C.Th. 7.7.4 e C. Th. 7.7.5) riceveranno «istruzioni in termini generali di impedire che i proprietari terrieri fossero danneggiati dalle richieste di pascoli per gli animali dell'esercito». Sulla commutazione del *capitum* in denaro, v. ancora A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., pp. 866-867.

<sup>21</sup> Ma per la possibilità che i cavalli dei soldati fossero «normalmente portati al pascolo in primavera e in estate», cfr. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., p. 866 (v. nt. precedente): in questa prospettiva e con riferimento al nostro caso, forse si può ipotizzare che il divieto di utilizzare i pascoli riguardasse il periodo dell'anno antecedente alla fornitura del *capitum* (che iniziava, come si è detto, dal primo giorno di agosto). Lo studioso inglese rimarca in più occasioni (es. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, pp. 662; 792; 871) che il *capitum* era assegnato alla cavalleria (e «agli impiegati civili che avevano gradi equivalenti»), escludendo quindi, implicitamente, che potesse riguardare altri animali dei soldati. Tra le fonti a nostra disposizione, se AMM. 22.5 parla di *pabula iumentorum, quae vulgo dicitant capita*, LYD. *mag.* 1.46 è più esplicito nel riferimento ai cavalli, ὑπὲρ ἵππου δαπάνης; per altre fonti v. F. MITTHOF, *Annona militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Cbr.*, Erster Teil, Firenze, 2001, pp. 232-233.

<sup>22</sup> In quest'ultimo caso, se i soldati si fossero incautamente privati della somma ricevuta a titolo di *capitum*, non sarebbe fuori luogo immaginare un possibile rapporto tra la somma ricevuta dai soldati dell'unità a titolo di *capitum* (aderato) e l'ammontare della «sanzione aurea» (si dovrebbe pensare ad un multiplo, per dare la sanzione contenuto di afflittività). Per la difficoltà di determinazione del valore monetario del *capitum*

La gravità della sanzione sembrerebbe deporre, dunque, per una responsabilità collettiva dell'intera unità militare. Occorre chiedersi, inoltre, se tale attribuzione di responsabilità avvenisse sulla base di un fatto proprio o di un fatto altrui, ed è quindi necessario distinguere tra diverse ipotesi. Si tratterebbe, dunque, di

1) una responsabilità collettiva per fatto altrui, se la trasgressione fosse commessa soltanto da uno o da più soldati dell'unità militare per animali di loro pertinenza (cavalli o altre bestie che fossero);

2) una responsabilità collettiva per fatto altrui, se la trasgressione fosse commessa da un singolo soldato con il compito di curare il bestiame (potremmo dire, come vedremo oltre, un *pecuarius*) che di sua iniziativa pascolasse gli animali comuni nei *prata* vietati;

3) una responsabilità collettiva 'per fatto proprio' se, sconsideratamente, l'intera unità violasse il divieto e penetrasse nei *prata*, lasciandovi pascolare gli animali (comuni o non comuni che fossero questi ultimi, non importerebbe, dal momento che tutti i soldati si sarebbero resi responsabili della disubbidienza).

b) *Il parallelismo con la responsabilità collettiva prevista per l'officium quale apparato indipendente dai propri membri.*

La seconda ragione risiede nell'accostamento tra gli *emolumenta* dei soldati e le *facultates* dell'ufficio del *magister*. Con un gioco di sinedochi (gli *emolumenta* per indicare l'unità e le *facultates* per indicare l'ufficio), il legislatore sembra focalizzare l'attenzione su due enti, diversi dai singoli soldati e dagli individui che fanno parte dell'*officium*. Rimarchiamo il fatto che, nel testo, le sostanze sono riferite espressamente all'ufficio del *magister* e non ai suoi membri.

Non ci sembra peregrina l'idea che il provvedimento tradisca un'identica rappresentazione, da parte del legislatore, dell'*officium* e dell'unità militare come due entità «personificate»<sup>23</sup>, ossia come organismi indipendenti dalle persone fisiche che lo compongono<sup>24</sup>. In altri termini, si ha l'impressione che il legislatore abbia previsto una responsabilità collettiva per l'unità militare così come appare averla disposta nei confronti dell'ufficio: si tratta, in fondo, di due strutture che presentano somiglianze non

---

in questo periodo, il rimando è alle fonti e alle stime proposte da W. TREADGOLD, *Paying the Army in the Theodosian Period*, in I. JACOBS (ed. by), *Production and Prosperity in the Theodosian Period*, Leuven – Walpole, 2014, pp. 303-318 (sulle finanze militari in generale, cfr. J.-M. CARRIÉ, *Finances militaires et le fair monétaire dans l'Empire romain tardif*, in *Les «dévaluations» à Rome. Époque républicaine et impériale. Volume 1. Actes du Colloque de Rome (13-15 novembre 1975)*, Roma, 1978, pp. 227-248). Può inoltre accadere, come attesta LIB. or. 2.37, che i cavalli della cavalleria patiscano la fame perché i gradi più elevati dell'esercito si arricchiscono del corrispettivo di quanto spetta ai soldati a titolo di foraggio (B. H. ISAAC, *The Limits of Empire. The Roman Army in the East*, revised edition, Oxford, 1993, p. 273).

<sup>23</sup> Così F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, cit., p. 639; in tema di «militarizzazione» dell'ufficio, Cancelli osserva il fenomeno dei *beneficiarii*, soldati «distaccati dal servizio proprio per essere annessi alle cariche degli alti funzionari» (su cui anche C. Th. 8.4.5 e C. Th. 8.4.7), e il fatto che «tutti gli impiegati e funzionari portavano (...) il *cingulum militiae*» (C. 12.23.9) e «erano abbigliati in foggia militare».

<sup>24</sup> Sono ancora parole che F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, cit., p. 639, riferisce all'ufficio.

trascurabili<sup>25</sup>. È evidente che, secondo la nostra visione, l'ufficio risponde collettivamente per tutte le condotte ad esso imputabili (come si è detto, pascolo abusivo sui *prata*, anche se compiuto – par corretto aggiungere – da uno solo dei membri; inefficace controllo sull'applicazione del comando; mancato impulso all'emanazione dell'ordine da parte del *magister*).

c) *L'unità militare come 'soggetto' imputabile.*

È del resto comune nozione che le unità militari (si pensi, in primo luogo, alla legione) siano considerate quali organismi di per sé indipendenti dai propri membri. La mentalità romana ha dimostrato di aver concepito l'unità militare come un soggetto a cui imputare responsabilità e, di conseguenza, sanzioni<sup>26</sup>.

d) *L'attestata esistenza di casse facenti capo alle unità militari.*

Ci muoviamo – come è del tutto evidente – su un piano puramente speculativo. Il testo del provvedimento non consente di determinare con sicurezza la natura, personale o collettiva, della responsabilità dei *militēs* per l'illecito di cui espressamente si limita a disporre la sanzione. Coerentemente con tali premesse, non ci si può spingere oltre. Un ultimo elemento, tuttavia, non va forse taciuto. Le fonti (in particolare, letterarie e papirologiche) hanno permesso agli studiosi di dare per certo che le unità militari romane fossero dotate di una cassa, anzi di più casse con distinte funzioni<sup>27</sup>. Anche se tali notizie

---

<sup>25</sup> Come è a tutti noto e come afferma ad esempio B. PALME, *Die Officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, in *Antiquité Tardive*, 7 (1999), p. 101, la divisione tra amministrazione militare e civile avviene solo in occasione della riorganizzazione diocleziana e la prima costituisce l'unico modello disponibile per la costituzione della seconda («andererseits war die Armee das einzige Modell, das für die Gestaltung eines neuen Zweiges des Staatsdienstes zur Verfügung stand»). Sul punto, per tutti, cfr. inoltre E. STEIN, *Untersuchungen über der Prätorianerpräfektur seit Diokletian*, Wien, 1922, pp. 15-16 (anche per l'inquadramento formale nella *legio I Auditrix* dei membri dell'ufficio della prefettura del pretorio e come *cohortales* degli appartenenti agli uffici provinciali); A. H. M. JONES, *The Roman Civil Service (Clerical and Sub-Clerical Grades)*, cit., spec. p. 49, ma in generale sul concetto di «militarizzazione» si considerino le giuste cautele di J.-M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, cit., pp. 449 ss.

<sup>26</sup> Anche personali, se si pensa all'antico istituto della decimazione, inflitta di necessità a singoli soldati estratti a sorte, ma allo scopo di punire un'intera coorte o un'intera centuria; per rimanere in quest'epoca, si pensi all'episodio narrato da AMM. 24.3.2, in cui lo scrittore riporta la punizione inflitta da Giuliano, nel 363, ai soldati che si erano dati alla fuga durante l'incursione del persiano Surenā: l'imperatore ne scelse dieci da mandare a morte (*decem vero milites ex his qui fugerant, exauctoratos, capitali addixit supplicio, secutus veteres leges*), sebbene non sia chiaro se tale pena sia qualificabile propriamente come decimazione (C. GOLDBERG, *Decimation in the Roman Republic*, in *The Classical Journal*, 111.2 (2015), pp. 141-164, spec. p. 161). Per forme meno cruenti di sanzioni collettive imposte ad intere unità si pensi ad esempio, in antico, all'ordine del senato all'esercito di Publio Valerio Levino, sconfitto da Pirro, di passare l'inverno a Saepinum (280-279 a.C.), come riporta FRONTIN. *strat.* 4.1.24; all'ordine di Marcello di distribuire orzo alle coorti che avevano perduto le insegne in battaglia (Liv. 27.13.9 e PLU. *Marv.* 25.6; un altro esempio simile in FRONTIN. *strat.* 4.1.37); per altre pene, come l'obbligo di accamparsi fuori dal campo in luogo non protetto, v. anche PLB. 6.38.

<sup>27</sup> Non mancano fonti letterarie, spec. VEG. *mil.* 2.20. Si consideri il contributo offerto dalla recente pubblicazione del P. *Hamb. inv.* 445 (F. MITTHOF – K. STAUNER, *Zwei Kassen in der römischen Armee und die Rolle der signiferi. Ein neues Papyruszeugnis: P. Hamb. inv. 445*, in *Tyche*, 31 (2016), pp. 205-225, con indicazione di letteratura e altre fonti): il papiro, del II-III secolo, documenta con chiarezza la presenza, a quanto sembra

sono da collocarsi in un'epoca anteriore a quella di nostro interesse, è facile pensare che la somma di dodici libbre potesse trarsi proprio da una cassa comune<sup>28</sup> dell'unità sanzionata (non importa se nella forma di un prelievo o di una trattenuta da effettuarsi sui successivi emolumenti), affinché – ed è questo il profilo che interessa – il danno fosse inflitto al gruppo nella sua interezza.

Si può, dunque, ritenere che la responsabilità per gli illeciti commessi dall'ufficio del *magister utriusque militiae* e dai *milites* fosse di natura collettiva? A noi sembra verosimile. E, da questo angolo di osservazione, si può giungere anche ad ipotizzare che le somme da riscuotere a titolo di sanzione<sup>29</sup> potessero essere tratte da una delle casse dell'unità militare e analogamente, nel caso dell'ufficio, da un'ipotetica cassa comune? La lettera del testo sembra permettere una tale esegesi, benché, allo stato delle nostre conoscenze, non si possa andare oltre le ipotesi.

### 2.3. Possibili casi di responsabilità personale per il pascolo abusivo dei *milites*

Lo ripetiamo: l'ermetismo della costituzione in esame non autorizza a dare come certa, ma solo probabile, l'imputazione di una responsabilità collettiva per l'intera unità militare in caso di violazione del divieto di pascolare sui *prata* vietati. Nel caso dell'ufficio, come si è osservato, ciò appare invece sostenibile con minori difficoltà.

Ci sembra corretto, a questo punto, non passare sotto silenzio le circostanze che potrebbero, al contrario, giustificare l'applicazione di un criterio di responsabilità personale per il pascolo abusivo da parte dei soldati. Crediamo che questa possa logicamente imputarsi solo nel caso in cui un *miles* violi il divieto per animali posti sotto il suo diretto controllo. Si possono, quindi, configurare le due seguenti possibilità.

a) *Il singolo miles e i propri animalia.*

La prima possibilità si ravvisa nella disobbedienza di un singolo *miles* che violi l'ordine del *magister* per *animalia* di sua proprietà o di suo esclusivo utilizzo. E questo ci obbliga a fare una piccola digressione per tentare di illuminare un importante punto rimasto finora oscuro: a quali *animalia* fa riferimento il testo in esame?

---

in ogni unità, di due distinte casse («zwei unterschiedlich gespeiste „Kassen“ existierten, nämlich das „kaiserliche Konto“ (Λόγος Καίσαρος = *ratio Caesaris*) und die *deposita*»), entrambe sotto il controllo dei *signiferi* (la prima contenente i mezzi messi a disposizione dalle autorità per il finanziamento della truppa, la seconda contenente i risparmi dei soldati). Grazie alle informazioni di VEG. *mil.* 2.20 (in cui l'autore riferisce che la metà dei *donativa* ricevuti dai soldati deve essere depositata *ad signa*), da tempo gli studiosi hanno posto una distinzione tra i *deposita* (volontari e facoltativi, «consistenti in depositi (...), disponibili in ogni momento, effettuati dallo stesso *miles*») e i *seposita* (appunto obbligatori, ossia «la messa sotto sequestro, fino al momento dell'uscita dall'esercito, della metà dei *donativa* che venivano così bloccati»): così A. POLLERA, *Appunti in materia di sepositio nell'ambito militare*, in *Societas – Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli, 1999, p. 256, e pp. sgg. per altri dettagli e per i tentativi di qualificazione giuridica del *depositum* e del *sepositum*, v. anche M. R. DE PASCALE, «Collegia in castris». *Associazionismo previdenziale/assicurativo nell'esperienza romana*, Napoli, 1994, pp. 60-67, entrambi con altre fonti. Sappiamo dunque dell'esistenza di diversi 'depositi' e anche di quella di un sacco (*folli*) destinato a raccogliere i contributi dei soldati della legione alle spese funerarie per chi morisse in servizio (per tutti, M. R. DE PASCALE, «Collegia in castris». *Associazionismo previdenziale/assicurativo nell'esperienza romana*, cit., p. 64). Il denaro appare comunque sempre posto sotto il controllo del *signifer* (sul punto, e sulle implicazioni di tale circostanza, il rimando è a S. ZEHETNER, *Der Signifer. Stellung und Aufgaben in der Kaiserzeitlichen Armee*, Saarbrücken, 2011, in particolare pp. 104-190).

<sup>28</sup> Quale, non ci spingiamo ad ipotizzare (cfr. nt. precedente).

<sup>29</sup> Per la destinazione delle somme al fisco, cfr. R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma, 1989, pp. 413-414.

In letteratura, gli studiosi non sembrano essersi posti il problema se non in modo del tutto tangenziale. Ciononostante, si può affermare che si oscilla tra chi preferisce mantenere la vaghezza della lettera della legge (*animalia militum*)<sup>30</sup> e chi si sbilancia nell'identificare tali bestie nei cavalli<sup>31</sup> oppure, al contrario, in altri animali utili (compresi quelli da macello)<sup>32</sup>. La questione si fa complicata. Se si accede al parere di chi riferisce ai

<sup>30</sup> La dottrina che può essere utilizzata per tentare di chiarire la questione è quasi invariabilmente risalente e condotta soltanto su C. 11.61.2. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., p. 866, fa eccezione, in quanto la sua opinione è riferita al Teodosiano: lo storico inglese evoca, senza altre specificazioni, gli «animali dell'esercito campale» («animals of field army»). Sulla stessa linea 'conservativa' del testo latino (C. 11.61.2) possiamo portare come esempio i seguenti autori. Luca da Penne si limita a ripetere «animalia militum» (cfr. LUCAE DE PENNA *Doctoris Galli Summi Utriusque Iuris Apices, Ac in tres Codicis Iustiniani Imper. posteriores libros luculentissima Commentaria ex antiquissimis exemplaribus maiore ex parte aucta* (...), cit., p. 211); così si legge anche in FRANC. HOTOMANI *Iurisconsulti Observationum In Ius Civile Libri IX* (...), [Genève], M. D. LXXXIX, p. 298, nel *Volumen Legum Parvum, quod vocant: In Quo Haec Insunt: Tres posteriores libri Codicis DN. Iustiniani* (...), ANTONII CONTII (...), Parisiis (...), M. D. LIX, pp. 200-201 e nel *Syntagma Iuris Universi* (consultato nell'edizione *Syntagma Iuris Universi Atque Legum Pene Omnium Gentium, Et Rerum Publicarum Praecipuarum, in Tres Partes Digestum* (...), Auctore Petro Gregorio Tholosano, (...), Francofurti ad Moenum (...), M.D. XCIX, p. 383). Con accenno a C. 11.61.2 in *Dissertatio de Equis Publicis, von Ritter-und Post-Pferden*, (...) Dn. ERNESTO FRIDERICO SCHRÖTERO (...), [Jena], M. DC. LXXIII, ll. 87-88, in cui non sembra riferirsi il divieto ai soli cavalli e si mantiene «animalia militum». Di «bétail» parla Domat in *Les lois civiles dans leur ordre naturel* (cfr. *Oeuvres de J. DOMAT, Première édition in-octavo* (...) par M. Carré, Tome troisième, Paris (...), 1822, pp. 299-300; l'autore, accostando il dettato di C. 11.67.1 a quello di C. 11.61.2, osserva che «si on fait pâcager du bétail dans un lieu qui n'y soit point sujet, ou en un temps que le pâcage doive cesser, le maître ou autre possesseur du bétail sera non seulement tenu du dommage, mais condamné à une amende telle que le fait pourra mériter, selon les circonstances»). Nel *Commentarius* di Feu (cfr. *Commentarii IOANNIS IGNEI viri clariss. I. V. doctoris Aureliani in aliquot constitutiones principum, itemque in aliquot Responsa Iurisconsultorum (vulgus Repetitiones vocat) multo quam antebac castigatores* (...), Lugduni (...) et Aureliae (...), M. D. XLI, p. 245), non si citano neppure gli animali.

<sup>31</sup> In tal senso, come abbiamo già avuto modo di osservare (nt. 9), nel *Cuerpo del Derecho Civil Romano* (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II, cit., p. 655. Anche BARTOLUS A SAXOFERRATO *In tres Codicis Libros* (...), Venetiis, M. D. XC, p. 43 parla di «eorum equos»; così pure Rebuffo in IACOBI REBUFFI *Clarissimi I. V. Doct. (...) Lectura super tribus ultimis libris Codicis* (...), Augustae Taurinorum, M D X C I, p. 146 (il commento dello studioso su C. 11.61.2, per le singolarità che contiene, come il riferimento all'Italia e alla Grecia anziché alla Siria, meriterebbe un esame separato); «equos suos» pure nelle *Consuetudines Ducatus Burgundiae, Fereque Totius Galliae: Commentariis* D. BARTHOLOMAEI À CHASSENAEO (...), Francofurti (...), M.D.LXXVIII, p. 280; e così anche in PEREZIUS *Augmentatus, Id est, Cl. V. Ant. Perezj I. C.* (...), In *Academia Lovaniensi Legum Antecessoris Praelectiones in XII. Libros Codicis Iustiniani Imp.* (...), cit., p. 329 («proprius et militares equos», forse distinguendo tra i cavalli da battaglia e gli altri utilizzati ad altri scopi). Da parte sua, Westphal (in D. ERNESTI CHRISTIANI WESTPHAL, *Icti et Antecessoris Halensis, Interpretationes Iuris Civilis, De Libertate Et Servitutibus Praediorum Artis Ordine Digestae.*, Lipsiae, (...), MDCCLXXIII, p. 88), osserva che «equitatu interdicitur (...) equos suos (...) immittere».

<sup>32</sup> Se ben intendiamo, secondo Covarruvias y Leiva, il divieto non era disposto per i cavalli ma solo per gli altri animali: «militibus (...) permittatur pascuis publicis uti ad alendos proprios equos militares, (...) non licuisse praeter equos militares propria pecora in pascua publica mittere» (così in *Quaestionum Practicarum, Earumque Resolutionum Amplissimarum, Liber Unus, Auctore DIDACO COVARRUVIAS À LEYVA, Tolesano, Francofurti ad Moenum, (...), M. D. LXXVII.*, p. 230); in tal senso cfr. anche Pinker in *Disp. Inauguralis De Pascuis et Jure Pascendi*, (...) à CHRISTOPHORO PINKER, in *Disputationum Juridicarum Inauguralium Selectiorum In Inchyta Basileensium Universitate disquisitioni publicae ac solenni expositarum Volumen Novum* (...) Basileae (...), MDCLIII, p. 371 (in cui si riporta, forse per errore, che la «sanzione aurea» è di dieci libbre). Brunemann ha occasione di osservare che «duces ac milites habebant in Praediis limitaneis sua animalia, ad culturam agrorum destinata» e più oltre li qualifica come «pecora» (cfr. JOHANNIS BRUNNEMANNI, *Iurisconsulti Commentarius in Codicem Justinianum* (...), Tomus Secundus, cit., p. 1034-1035); per *animalia* nel senso di «pecora» v. anche in JOHANNIS THOMAE J. U. D. *Et Consiliarii Saxonici In Aula Altenburgensi, Tractatus de*

soli cavalli l'espressione *animalia militum*, dobbiamo ipotizzare che solo le unità di cavalleria siano interessate dal provvedimento di Arcadio. Per il resto, quale che sia la natura del diritto vantato dal soldato sul cavallo (o sui cavalli, se ne disponeva di più di uno) da combattimento<sup>33</sup>, può in effetti rappresentarsi un caso di responsabilità personale del *miles*.

Se si ritiene, invece, che gli *animalia* oggetto del provvedimento siano diversi dai cavalli da guerra, si indebolisce l'ipotesi di un legame diretto tra il *miles* e la bestia. Se in astratto si può forse immaginare che, in determinate circostanze, un soldato potesse tenere con sé animali per uso proprio, le evidenze attestano invece l'esistenza di allevamenti riferibili ad unità militari nel loro complesso<sup>34</sup>. Per sostenere una proprietà esclusiva del *miles* sugli animali tale da legittimare una responsabilità personale, si dovrebbe arrivare (quasi per assurdo) ad evocare la tradizionale idea del soldato limitaneo che, disponendo di un fondo<sup>35</sup>, avesse modo di dedicarsi all'allevamento per uso personale o famigliare. Ma è una suggestione da scartare immediatamente nel nostro contesto, in cui appare trattarsi, piuttosto chiaramente, di truppe non stanziali ma di passaggio. Gli studiosi hanno

---

*Noxia Animalium* (...), Jenae (...) M DC LIII., p. 212. Si tratterebbe, infine, di animali da macello («Schlachtvieh») secondo A. SCHULTEN, *Das territorium legionis*, in *Hermes*, 29.4 (1892), p. 514, e di «tropheaux de bestiaux» per M. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*<sup>2</sup>, Paris, 1912, p. 325 (lo studioso si riferisce direttamente a C. Th. 7.7.3: cfr. nt. 1). Si tenga presente che a favore di una lettura di *animalia militum* nel senso di animali diversi dai cavalli da guerra sembra deporre il fatto che, nello stesso titolo, C. Th. 7.7.1 e C. Th. 7.7.2 appaiono da riferirsi a mandrie e a greggi.

<sup>33</sup> Sulla questione, che qui non possiamo soffermarci ad analizzare, per il periodo imperiale vanno tenute presenti le osservazioni di R. W. DAVIES, *The Supply of Animals to the Roman Army*, in *Latomus*, 28.2 (avril-juin 1969), p. 448, a commento delle evidenze dai papiri di Dura (P. Dura 97), di epoca precedente a quella di nostro interesse (III secolo), che riportano 125 *denarii* come la somma versata dal cavaliere per un cavallo militare («This amount was presumably deducted from the credit of the man and would be refunded, when he was discharged or transferred to the infantry, but would be confiscated, if he lost his horse through his own carelessness», v. anche pp. 438-439). Ad ogni modo, «it is (...) uncertain whether the soldier paid for the first cavalry mount or received it free on being made a cavalryman. Nor is it clear whether he then paid for every new mount whatever the circumstances in which it had been lost, including either in battle or from disease, neither of which can always be attributed to negligence. When the soldier left the service he may have been able to keep his horse, but it is likely that since horses were always urgently needed in the army, the age and condition of the animal having been taken into account, the horse may have been given to someone else», scrivono K. R. DIXON and P. SOUTHERN, *The Roman Cavalry. From the First to the Third Century AD*, London and New York, 1992, p. 152. Si consideri anche H. ELTON, *The Roman Empire in Late Antiquity*, Cambridge, 2018, p. 96, secondo cui, nel tardo impero, «arms and equipment, including cavalry horses, were also provided by the state» (sulla proprietà delle armi, v. D. WOODS, *The Ownership and Disposal of Military Equipment in the Late Roman Army*, in *Journal of Roman Military Equipment Studies*, 4 (1993), pp. 55-65).

<sup>34</sup> Per le attività dei soldati come «produttori», anche come allevatori di bestiame, cfr. la sintesi in Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, tr. it. M. Sampaolo, 1992 (r. 2001), Roma, 292-293, in cui sono inoltre indicate le principali teorie degli studiosi riguardo alla definizione degli spazi destinati alle unità militari (designate come *prata* o *territoria*). Lo studioso francese nota che «l'allevamento praticato sui *prata* lo era a nome dell'unità considerata come persona morale; i suoi profitti non andavano ai soldati in quanto individui» (p. 293).

<sup>35</sup> Cfr., solo per un primo approccio alle principali questioni, A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., spec. pp. 888-893; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma-Bari (2006), 2008, pp. 160-176; Y. LE BOHEC, *Limitanei et comitatenses. Critique de la thèse attribuée à Theodor Mommsen*, in *Latomus*, 66.3 (juillet-septembre 2007), pp. 659-672; A. LEWIN, *Limitanei and comitatenses in the Near East from Diocletian to Valens*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien*<sup>1er</sup>. *Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002), rassemblés et édités par Y. Le Bobec e C. Wolff*, Lyon, 2004, pp. 227-236; B. ISAAC, *The Meaning of the Terms Limes and Limitanei*, in *JRS*, 78 (1988), pp. 125-147.

infatti identificato le armate, a cui la presente legge si riferisce, in unità di *comitatenses*<sup>36</sup>.

Quanto alla determinazione delle specie di animali, è difficile non pensare ad una ricercata genericità dell'espressione *animalia militum* da parte del legislatore per ricomprendere nel dettato della legge sia i cavalli da guerra sia tutte le altre bestie utili ai soldati.

b) *Il guardiano del bestiame (pecuarius?) e gli animalia dell'unità.*

Benché non si riscontri alcun cenno in tal senso nel provvedimento, non ci sembra completamente fuori luogo ipotizzare<sup>37</sup>, come un secondo possibile caso di responsabilità personale, quello del soldato incaricato di badare alle esigenze degli animali dell'unità (più in generale, ricordiamo essere conosciuta per un'epoca precedente la figura del c.d. *pecuarius*)<sup>38</sup>.

Ebbene, nonostante le due ipotesi non siano da escludersi (soprattutto se ci si figura il caso di un *miles* che fa pascolare il suo cavallo da guerra o quello del *miles* guardiano per gli animali comuni), ci sembra poco convincente l'idea che il legislatore abbia inteso disporre una responsabilità personale. E ciò per le stesse ragioni che abbiamo esposto a favore dell'imputazione di una responsabilità collettiva (vale a dire, l'elevato ammontare della sanzione; il parallelismo tra gli *emolumenta* dei soldati e le *facultates* dell'ufficio del *magister* a sottolineare forse una rappresentazione dell'unità militare e dell'ufficio come

<sup>36</sup> Cfr. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., p. 866, che parla di «field army»; le unità di *limitanei*, osserva inoltre lo studioso, godono spesso di zone di pascolo sulle quali potevano pascere le loro bestie (così ricava da Nov. Th. 24): il problema sembra riguardare piuttosto i *comitatenses*.

Analitica ricostruzione della presenza di *comitatenses* in Siria in quel momento in R. M. PRINCE, *The Role of Military Men in Syria and Egypt from Constantine to Theodosius II, thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Oxford*, 12/7/1974, il quale utilizza C. Th. 7.7.3 come dato essenziale per la sua ricostruzione («The Arcadian constitution in the Theodosian Code forbidding the military appropriation of pastures refers specifically not only to pastures near Antioch but also to the municipally owned pasturelands of Apamea. This proves that detachments of the field army were stationed in the south-west quarter of northern Syria, despite its considerable distance from the frontier», p. 69); sulla presenza di truppe di *limitanei* in Siria e sulla loro collocazione, cfr. p. 419, nt. 59.

Antiochia è, notoriamente, anche la sede del *magister militum per Orientem*: cfr. J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, cit., pp. 116-117, il quale nota anche che «we hear of disputes over the use of privately owned pastures by animals belonging to the army», con riferimento a C. Th. 7.7.3, e aggiunge: «But if we take the evidence about Antioch as a whole such incidents are not prominent. One must conclude that as a rule the needs of the army were supplied without much trouble. Part of the explanation is likely to be that there were not many soldiers stationed near Antioch», a parte l'esperienza di un'unità permanente, al comando del *comes Orientis*, stazionata in città dopo la «rivolta delle statue» del 387 (sul punto, e con letteratura, A. PELLIZZARI, *Le armi e i logoi: i generali di Teodosio nelle Lettere di Libanio*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 60.2 (2011), pp. 191-2018, spec. p. 193). Breve cenno a C. Th. 7.7.3 anche in N. POLLARD, *Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria*, Ann Arbor, 2000, p. 108.

<sup>37</sup> Non ci sembra lontano da questa idea Domat, che alternativamente alla responsabilità del proprietario del bestiame evoca quella di un «autre possesseur du bétail» (*Oeuvres de J. DOMAT, Première édition in-octavo (...) par M. Carré*, Tome troisième, cit., pp. 299-300), tradotto nell'edizione italiana come «custode» in *Le leggi civili disposte nel loro naturale ordine opera di G. Domat (...) con discorso e alcune note del Professore A. PADOVANI*, Tomo III, Pavia (...), 1826, p. 288.

<sup>38</sup> In merito a tale figura, attestata anche epigraficamente, cfr. per tutti A. SCHULTEN, *Das territorium legionis*, cit., 513-514; G. BARATTA, *I "mestieri" dei soldati e il culto alle divinità*, in C. WOLFF, Y. LE BOHEC (a cura di), *L'armée romaine et la religion sous le Haut-Empire romain. Actes du quatrième congrès de Lyon organisé les 26-28 octobre 2006 par l'Université Lyon 3*, Lyon 2009, pp. 173-184, spec. p. 181.

entità collettive e spersonalizzate; il fatto che l'unità militare sia spesso considerata un soggetto imputabile; le notizie circa l'esistenza di casse militari comuni, da cui la somma poteva essere prelevata).

### 3. Gotofredo e la *vexata quaestio: amoenis o Apamenis?*

Come si è detto, la seconda delle suggestioni che il *Commentarius* di Gotofredo ci offre è rappresentata dalla rilevanza in esso attribuita ad un elemento critico di forte impatto: se il testo originale avesse *pratis amoenis* o *Apamenis*. E incuriosisce la ragione per cui il giurista ginevrino sembra preferire la tesi che Cuiacio vorrebbe respingere. Gotofredo si muove, di necessità, su due binari. Le sue osservazioni partono dal Codice Teodosiano (ancorato all'unica lezione *Apamenis*), ma vanno alla ricerca dell'originario enunciato della legge di Arcadio.

#### 3.1. La posizione di Gotofredo

Gotofredo chiarisce immediatamente<sup>39</sup> che il manoscritto, che conserva la versione teodosiana del provvedimento, «diserte» riporta *Apamenis* e che quest'ultimo è il termine restituito da Cuiacio per il *Codex repetitae praelectionis*, nei manoscritti del quale sono riportate altre lezioni (*abamenis*, solitamente corretto in *ac amoenis*)<sup>40</sup>. Grazie al riferimento ai prati di Apamea, il pensiero di Gotofredo corre immediatamente alla descrizione degli stessi da parte di Strabone. Per l'appunto, il geografo greco esalta, in un celebre passo ricordato anche da Cuiacio<sup>41</sup>, l'estensione dei prati (λεϊμῶνας) di Apamea, utili al pascolo di cavalli e buoi<sup>42</sup>. Basandosi su tale dato, lo studioso ginevrino ritiene, con Cuiacio, che il provvedimento di Arcadio riguardi Apamea di Siria (e non Apamea di Bitinia); in aggiunta, entrambi gli studiosi trovano conferma della supposizione anche dalla vicinanza territoriale tra Apamea e Antiochia, la seconda città citata nel testo<sup>43</sup>.

Ebbene, dopo aver dato conto delle ragioni a favore della tesi di Cuiacio – per la quale nell'originaria formulazione era riportato il riferimento alla città di Apamea – Gotofredo osserva che non mancano coloro che continuano a preferire *amoenis* ad *Apamenis* («Etsi sunt qui hodie etiam veterem lectionem ibi tuerint malint»), enumerando

---

<sup>39</sup> *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, nota e), in riferimento a *Apamenis*: «Ita diserte habet MS. Authenticus: ita quoque Codicem Iustinianum emendavit Cuiacius I. *Observat.* 19. cum antea legeretur *ac amoenis*, et in MSS. *ab amoenis* (...)».

<sup>40</sup> Per una ricognizione sulla tradizione manoscritta si rimanda alla nota *apamenis* in *Codex Iustinianus, Recensuit PAULUS KRUEGER*, cit., p. 999. Per la lettura di Cuiacio, generalmente accettata dai posteri, v. JACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20; ID., *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*, cit., coll. 326-327.

<sup>41</sup> JACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., col. 19.

<sup>42</sup> Così infatti STR. 16.2.10. Gotofredo riporta anche la notizia, riferita dal geografo, che Seleuco I Nicatore tenesse in quel luogo cinquecento elefanti e gran parte del suo esercito.

<sup>43</sup> JACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20: «Quia igitur Apamenis Antiocheni junguntur, et Antiochiam Syriae metropolim esse constat, uti Dion, et Spartianus in *Adriano* scribunt, ex eo apparet, non de Apamea Bithyniae, sed de Apamea Syriae in ea lege tractari» (il riferimento è quasi certamente a DIO. CASS. 48.25.4 e ad HIST. AUG. SPART. *Hadr.* 5.9; 5.10; 14.1).

Gotofredo aggiunge che Apamea è citata anche nell'«Itinerario Augustano» (con ogni probabilità il riferimento è alla *Tabula Peutingeriana, Codex Vindobonensis* 324, consultabile all'indirizzo [www.tabula-peutingeriana.de](http://www.tabula-peutingeriana.de)): «Apameam, vel ut alioquin scribitur, Apamiam, eo quo descripsit Stabo situ, expressam videbis in Itinerario Augustano ad Antiochiam et Orontem». Lo studioso ricorda anche le citazioni di Apamea in Ammiano Marcellino (in particolare, AMM. 14.8.8 e AMM. 28.2.11).

passi della letteratura antica a sostegno di tale orientamento<sup>44</sup>. A quest'ultimo, continua Gotofredo, si oppone in realtà la lezione tramandata dal Codice Teodosiano, supportata da riferimenti letterari ai prati di Apamea e da una citazione dai Basilici di Cuiacio («Quin et Basilica notante Iac. Cuiacio ad leg. 2. Cod Iust. h. t. μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω»)<sup>45</sup>.

Al termine della rassegna degli argomenti a favore delle due differenti letture, sembra proprio che Gotofredo non sappia decidere quale preferire («Ego certe in utram partem censeam, animi adhuc pendeo»). E tende a prediligere *amoenis* («et fere est, ut *amoena* praeferam»). Infatti, come nota lo studioso, la costituzione pare da riferirsi ai prati di Antiochia: sono citati i *prata* pubblici e ameni all'inizio del testo e i *prata* dei privati cittadini alla fine («Nempe enim de *Antiochenis* pratis hic agitur, quorum alia *publica* erant *prata* et *amoena*; de quo *initio legis*: alia vero *privatorum* Antiochenorum: de quo *sine leg.*»)<sup>46</sup>.

Dunque, secondo Gotofredo, è possibile pensare che, nella sua originaria enunciazione, il provvedimento recasse *amoenis*, così che solo di Antiochia e dei suoi *prata* si sarebbe trattato (di quelli *publica et amoena* e, simmetricamente, di quelli dei *privati*).

### 3.2. La misteriosa citazione dei Basilici proposta da Cuiacio che Gotofredo non discute

La sfumata preferenza di Gotofredo per l'opinione osteggiata da Cuiacio non costituisce l'unica peculiarità del suo *Commentarius* riguardo al dibattito *amoenis/Apamenis*. Come detto, egli riporta, tra gli elementi a sostegno la lettura di *Apamenis*, una citazione che Cuiacio riferisce ai Basilici («μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω»). La peculiarità sta nel fatto che il giurista ginevrino sembra ignaro del fatto che la citazione di Cuiacio non ha alcuna corrispondenza nei Basilici.

Se ci è consentito, vorremmo analizzare più da vicino la proposta di emendazione di Cuiacio sul testo del *Codex repetitae praelectionis* (accettata, come detto, anche da Krüger)<sup>47</sup> per mettere a fuoco un elemento che non sembra essere stato dovutamente approfondito.

<sup>44</sup> Coloro che si oppongono all'emendazione di Cuiacio e preferiscono *amoenis* si basano di certo, scrive Gotofredo (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340), sulla citazione dell'*agrum amoenum* in Ambrogio (AMBR. *in psalm. 118*, 5,14) e del *tractus amoenus* in Siria nell'opera *In Rufinum* di Claudiano (CLAUD. 2.30 ss.). Corrispondente greco di *amoenus* è, secondo il giurista, ἡ ἀκτὴ, -ῆς, per il cui uso egli rimanda, tra gli altri, a POSIDIPP. 29.3 e a Dicearco (anche se una nostra ricerca sul database TLG – *Thesaurus Linguae Graecae* non ha restituito alcuna attestazione dell'uso di tale termine presso quest'ultimo autore). Sono molte le citazioni di Gotofredo per *amoenia* «vel *Amoena* potius», ad esempio TAC. *hist.* 3.76.2; AUR. VICT. *Caes.* 16.2; SERV. *Aen.* 5.613 (la trattazione del giurista sembra dovere molto alla voce ἀκτὴ del *Thesaurus Linguae Graecae* – la cui prima edizione è del 1572 – da noi consultato nell'edizione ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. *Thesaurus Graecae Linguae Ab H. Stephano Constructus. Editio Nova Auctior Et Emendatior* (...), II, Londini (...), 1819-1821, coll. 1078 ss).

<sup>45</sup> Anche il termine *memorata*, poco oltre nella costituzione, sarebbe da riferirsi ad Apamea, benché si accordi senza difficoltà anche a *publica* («Denique id evincat quoque vox *memorata*. Quamquam ad vocem, *publicum*, haec vox commode referri possit»).

<sup>46</sup> *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 341. Egli aggiunge: «Et cur de Apamia et de Antiochia simul agantur, cum Arcadius hac l. cavere voluerit, adversus militum lasciviam, in certo quodam loco tum consistentium; de quibus quaerelae ad eum perlatae fuerant, forte Curialium Antiochenorum». Sull'*occasio legis*, cfr. *supra*. La predilezione per *amoenis* da parte di Gotofredo è notata, ad esempio, anche in D. ERNESTI CHRISTIANI WESTPHAL, *Icti et Antecessoris Halensis, Interpretationes Iuris Civilis, De Libertate Et Serviturbus Praediorum Artis Ordine Digestae.*, cit., p. 88.

<sup>47</sup> *Codex Iustinianus, Recensuit PAULUS KRUEGER*, cit., p. 999.

Nelle sue *Observationum et Emendationum* (libro primo, capitolo diciannovesimo, *Emendata l. 2. C. de pascuis publicis et privatis*), Cuiacio motiva la sua proposta di emendamento di «*ab amoenis*» in *Apamenis* unicamente considerando la notizia circa i prati di Apamea offerta da Strabone e sulla vicinanza tra questa città e quella di Antiochia<sup>48</sup>. È nei *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*<sup>49</sup> che Cuiacio, pur limitandosi a rimandare agli argomenti già sviluppati nelle *Observationes*, aggiunge l'informazione che ci interessa, ossia che la modifica da lui proposta «confirmatur Basilicis, in quibus ita est, μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω»<sup>50</sup>.

Ma, come accennato, il passo riportato da Cuiacio non si trova nelle correnti edizioni dei Βασιλικά<sup>51</sup>, a partire da quella di Fabroto<sup>52</sup>. Ad essere più precisi, è l'intero testo di C. 11.61.2 a non figurare: il titolo corrispondente (Περὶ νομῶν δημοσίων ἢ ἰδιωτῶν) comprende soltanto un riassunto di C. 11.61.3<sup>53</sup>. Nondimeno, la lezione *pratis*

---

<sup>48</sup> JACOBI CUJACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20. Nel diciannovesimo capitolo del primo libro, pubblicato nel 1556, egli osserva che la costituzione è generalmente «in hunc modum scripta»: «Insignis auctoritas tua hac conditione a publicis pratis ac amaenis pascuis animalia militum prohiberi praecipiat», «sic autem vulgo scripta est». «Ceterum» continua Cuiacio «veteres libri sic habent: a publicis pratis ab amoenis animalia militum prohiberi praecipiat». La circostanza suscita immediatamente una riflessione nell'erudito: «Quo inspecto statim in animum subiit mihi sic eum locum restituit oportere: a publicis pratis, Apamenis, ut intelligantur prata Apamea Syriae, quae his etiam verbis Strabo celebravit in lib. XVI». La costituzione sarebbe quindi stata emanata «ut ne publica prata Apamena, vel et Antiochenorum privata prata militum animalia depascantur». Cuiacio si preoccupa altresì di specificare che non di Apamea di Bitinia, ma di Apamea di Siria si fa qui parola (cfr. il passo riportato alla nt. 43).

<sup>49</sup> L'edizione da noi consultata è JACOBI CUJACII J. C., *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*, cit., coll. 326-327. L'opera vede la luce nel 1562 (in generale, sulle edizioni di Cuiacio si rimanda ora a X. PRÉVOST, *Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste*, Genève, 2015). Osserviamo però che nell'edizione IACOBI CUIACII *Iurisconsulti Ad Tres postremos Lib. Cod. Dn. Iustiniani Commentarii*. (...), Lvgduni, Apud Ioann. Tornaesium, Et Gvl. Gazeivm, M. D. LXII, (...), p. 183, Cuiacio si limita ad annotare: «De hujus loci restitutione scripsimus satis libro primo Observ. cap. XIX». Infine, anche nel luogo relativo a C. 11.61.2 delle *Notae* al Codice, postume, non troviamo nulla più che un rimando a quanto già espresso nelle *Observationes*.

<sup>50</sup> JACOBI CUJACII J. C., *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*, cit., col. 327.

<sup>51</sup> Né nell'edizione di K. W. E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, Lipsiae, 1850, né in quella di H. J. SCHELTEMA and N. VAN DER WAL, *Basilicorum Libri LX Series A Volumen VII Textus librorum LIII-LIX*, Groningen, 1974, p. 2539.

<sup>52</sup> L'edizione dei Basilici che poteva essere consultata da Gotofredo non può che essere quella di Fabroto: come quelle di Heimbach e di Scheltema-van der Wal, non riporta informazioni intorno a C. 11.61.2 (*ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ζ'. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* Tomus VI. Carolus Annibal Fabrotus (...), Parisiis, M. DC. XLVII., p. 695).

<sup>53</sup> K. W. E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, cit., p. 147, riferisce in questo titolo, alla nota r, la citazione di Cuiacio senza aggiungere altre osservazioni: «Nota, Cuiacium ad L. 2 C. h. t. in Comm. ad tres postremos Cod. Iustin. Libros (...) ex Basilicis laudare verba: μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω». Riportiamo anche il testo del titolo nell'edizione H. J. SCHELTEMA - N. VAN DER WAL, *Basilicorum Libri LX Series A Volumen VII Textus librorum LIII-LIX*, cit., p. 2539: «Libri LV Titulus VII Restitutus. Τίτλος Ζ'. Περὶ νομῶν δημοσίων ἢ ἰδιωτῶν ... Β LV, 7, 3 = C XI, 61, 3. Τοὺς λειμῶνας τῶν ἐπαρχεωτῶν καὶ μάλιστα τῶν ἡμετέρων πραγμάτων οὐ βουλόμεθα ὑπὸ στρατιωτῶν καταπονεῖσθαι. Τοῦτο οὖν κωλύοντες τοῦ λοιποῦ ἐπιτρέπομεν μήτε κτήτορας μήτε γεωργοὺς ἀδικεῖσθαι. Il testo è restituito con ogni evidenza dalla *Synopsis Basilicorum* in P. ZEPOS (post C.E. Zacharia von Lingenthal), *Synopsis Basilicorum. Jus Graecoromanum* 5, Editio Altera Lucis Ope Expressa, Aalen, 1962, p. 443: «V. Περὶ νομῶν ἤτοι βοσκῶν. (1) Ἀνάγν. βι. νε'τί. ζ', οὔτινος ἐν τῷ β' κεφαλαίῳ φησί· Τοὺς

*Apamenis* proposta da Cuiacio, tra il generale favore, è accolta anche da Krüger, il quale a sostegno riporta proprio la misteriosa citazione dei Basilici («τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας»), omettendo qualsiasi riferimento a Cuiacio<sup>54</sup>.

Sorgono, da questo quadro, due interrogativi.

a) *Primo interrogativo: perché Cuiacio non cita dal Teodosiano?*

È sorprendente, anzitutto, che a Cuiacio non sia venuto in mente di ricorrere, per sostenere la sua proposta, alla tradizione del Teodosiano. Tradizione che teoricamente doveva conoscere, perché nel 1566 è pubblicata un'edizione del Codice Teodosiano<sup>55</sup> da lui curata, che riporta, nel luogo corrispondente (C. Th. 7.7.3), *a publicis pratis Apamenis*. Forse non va sottovalutata la circostanza che Cuiacio si era avvalso, per la sua edizione del Codice Teodosiano, dell'aiuto di vari collaboratori<sup>56</sup> e, su questa via, non appare completamente da escludere l'ipotesi che egli non conoscesse affatto il riferimento ad Apamea di C. Th. 7.7.3. Gotofredo, in ogni caso, non solleva il problema.

b) *Secondo interrogativo: perché Cuiacio cita un inesistente passo dai Basilici?*

La seconda delle questioni ancora aperte – e che Gotofredo mostra di non considerare – è il fatto che Cuiacio non si limita a rimandare ai Basilici, ma si spinge altresì a riportarne un passo. Ci si chiede, infatti, da dove provenga il suo 'singolare' rimando.

È difficile pensare che Cuiacio possa essersi confuso con altri frammenti dei Basilici riguardanti Apamea o concernenti i *prata*. Apamea è citata soltanto in B. 55.13.6

λειμῶνας τῶν ἐπαρχεωτῶν καὶ μάλιστα τῶν ἡμετέρων πραγμάτων οὐ βουλόμεθα ὑπὸ στρατιωτῶν καταπονείσθαι. τοῦτο οὖν κωλύοντες τοῦ λοιποῦ ἐπιτρέπομεν, μήτε κτήτορας μήτε γεωργοὺς ἀδικεῖσθαι».

<sup>54</sup> Giunto a considerare il testo di C. 11.61.2 nella sua *editio maior* del Codice giustiniano, sceglie di correggere la lezione dei manoscritti preferendo *Apamenis*, annotando che questo termine è attestato nel Teodosiano e nei Basilici («apamenis] Th. cum B τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας»). Ci si potrebbe chiedere se lo studioso tedesco avesse a disposizione altre fonti, ma basta osservare che l'edizione dei Basilici da lui utilizzata è quella curata da Heimbach per escludere tale possibilità (cfr. *Codex Iustinianus, Recensuit PAULUS KRUEGER*, cit., p. lx).

<sup>55</sup> *Codices Theodosiani Lib. XVI Quam Emendatissimi, Adiectis Quas Certis Locis Fecerat Aniani Interpretationibus. Ex his libris nunc primum integri prodeunt VI. VII. VIII. XVI. Ceteri aucti sunt innumeris Constitutionibus (...), Haec omnia curante IACOBO CUIACIO*, Lvgdvni, Apvd Gvliel. Rovillivm (...), M. D. LXVI, (...), p. 145 (su cui, per tutti, E. VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 83 (1980), ora in *Scritti giuridici*, IV, Napoli, 1994, p. 292; J.-L. FERRARY, *I giuristi umanisti francesi e il Corpus Iuris Anteiustiniani*, in *Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti di Lettere*, 145 (2011), p. 236, anche sulla successiva edizione del 1586 «con il privilegio del Cuiacio»; J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, cit., pp. 405-418; X. PRÉVOST, *Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste*, cit., p. 50 e *passim*).

<sup>56</sup> I collaboratori furono diversi. Per quanto può direttamente concernere C. Th. 7.7.3, è merito di Charpin, come lo stesso Cuiacio riconosce nella dedicatoria, l'aver scoperto i libri sesto, settimo e ottavo («quibus primam gratiam habeo Stephano Charpino homini mire studioso et erudito et probo, a quo inventi et prodidi sunt libri VI, VII, VIII», scrive Cuiacio, *Codices Theodosiani Lib. XVI*, cit., p. 2 verso). Cfr. J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, cit., 411: «el famoso código prestado por Charpin es *Paris BnF Lat. 9643* (= R), uno de los más importantes del *Teodosiano*; préstamo al que alude Cujas en la epístola dedicatoria al señalar que los libros VI, VII y VIII del *Teodosiano* se debían a Charpin», con riferimenti alla dottrina precedente sul punto).

(corrispondente a C. 11.70.6)<sup>57</sup> ma si deve rilevare all'istante che in tal caso non della città siriana si tratta, bensì di Apamea di Bitinia (e lo studioso ha dimostrato di saperle distinguere con precisione)<sup>58</sup>. Per quanto riguarda il termine λειμών, corrispondente greco del latino *pratium*, si conosce una sola occorrenza in B. 2.2.29, in cui è trasposta la nota definizione di Ulp. 18 ad ed. D. 50.16.31<sup>59</sup>. Nessuna – riteniamo – possibilità di errore.

In conclusione, piuttosto che indulgere ad uno scenario di testi inesistenti e costruiti per amor di tesi oppure ad inganni della memoria, forse è più plausibile ritenere che Cuiacio, e probabilmente anche Gotofredo, conoscessero lacerti testuali successivamente abbandonati. Di certo, nell'edizione di Fabroto nel titolo corrispondente non vi è traccia, per tacere delle edizioni moderne di Heimbach e di Scheltema-van der Wal<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> B. 55.13.6 (ed. Scheltema-van der Wal, A VII, 2545): Θεσπίζομεν, ὥστε τῇ Νικαέων πόλει ἀποδοθῆναι τὴν πρόσοδον τὴν κατὰ Ἀπάμειαν τὴν εἰς ἐτέρας χρείας ἀφορισθεῖσαν ὑπὸ Μαρκιανοῦ. Καὶ εἴ τι δὲ ἄλλο ταῖς πόλεσι πρόκριμα γέγονεν ἐκ τῆς Μαρκιανοῦ διατυπώσεως, καὶ τοῦτο ἀνίσχυρον ἔστω. Ὁ δὲ παραβαίνων βαρέως τιμωρεῖσθω. Il titolo è indicato come «restitutus» (da Syn. Bas. 16.19.7).

<sup>58</sup> Cfr. JACOBI CUJACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20.

<sup>59</sup> B. 2.2.29 (ed. Scheltema-van der Wal, A I, 25): «Λειμών ἐστίν, ἐν ᾧ εἰς τὸ λαβεῖν καρπὸν δρεπάνου μόνον ἐστὶ χρεία». Cfr. Ulp. 18 ad ed. D. 50.16.31: “*Pratium*” est, in quo ad fructum percipiendum *false dumtaxat opus est: ex eo dictum, quod paratum sit ad fructum capiendum.*

<sup>60</sup> Cfr. ntt. 51-52.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### QUESTIONI TRA PRIVATI E GIURISDIZIONE MILITARE NEL IV SECOLO: DISCIPLINA LEGISLATIVA E PRASSI ABUSIVA. I CASI DI P. ABINN. 44-57

Alberto Rinaudo

#### Abstract

[Disputes Between Private Individuals and Military Jurisdiction in the IV Century: Legal Regulation and Illegal Practice. The Case Study of P. Abinn. 44-57] The subject confronted by this paper is the conflict between civil and military power within the jurisdictional sphere in the IV century, focusing attention, on the one hand, on the repeated interventions from the imperial legislation repressing the illegal phenomenon of petitioning military authorities in order to settle disputes between private individuals and, on the other hand, on the case study emerging from P. Abinn. 44-57, which is in contrast with the aforesaid legislation. An interesting cross-section of the complex late antique legal reality emerges, in which the authority of the law could not always prevail over the strength of an established practice.

#### Key words:

Disputes between private individuals, military jurisdiction, IV century, legal regulation, illegal practice (P. Abinn. 44-57)

Vol. 7 (2020)





# Questioni tra privati e giurisdizione militare nel IV secolo: disciplina legislativa e prassi abusiva. I casi di P. Abinn. 44-57

Alberto Rinaudo\*

## 1. Introduzione

Il IV secolo rappresenta un periodo alquanto significativo rispetto al tema che in questa sede verrà affrontato, trattandosi dell'epoca in cui raggiunse livelli decisamente elevati il contrasto tra autorità militari e autorità civili, contrasto che vide le prime acquistare sempre più spazio a scapito delle seconde e che si consumò con particolare vigore nel campo della giurisdizione<sup>1</sup>.

Il fenomeno affonda le radici in tempi più risalenti. In particolare, l'autorevolezza ben presto conquistata dal potere militare fece sì che proprio a quest'ultimo, benché tradizionalmente temuto per l'uso di metodi violenti, la popolazione finisse per rivolgersi allo scopo di trovare protezione e tutela a vario titolo, specie nelle aree provinciali, laddove meno efficaci apparivano le tutele apprestate dall'ordinamento civile<sup>2</sup>. Così, già con riguardo all'epoca classica, allorché nelle province tutto il potere giurisdizionale era concentrato nelle mani dell'autorità civile rappresentata dal governatore, i documenti della prassi (conservati in numerosi papiri egizi, nonché, ad esempio, in quelli del Medio Eufrate) ci offrono testimonianza di molti casi di petizioni

---

\* Alberto Rinaudo è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino.

e-mail: alberto.rinaudo@unito.it

<sup>1</sup> Tali dinamiche sono efficacemente tratteggiate da R. SORACI, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica*, in «Atti dell'Accademia romanistica costantiniana. XI convegno internazionale in onore di Felix B.J. Wubbe» (cur. G. CRIFÒ, S. GIGLIO), Napoli, 1996, p. 189 ss., e M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Limena, 2012, p. 467 ss.

<sup>2</sup> Specialmente in provincia, infatti, i militari finivano per sopperire in ampia misura alle carenze dell'autorità civile centrale, come annota N. POLLARD, *The Roman Army as 'Total Institution' in the Near East? Dura-Europos as a Case Study*, in «The Roman Army in the East» (ed. D.L. KENNEDY), Ann Arbor, 1996, p. 211 e 214: «Given the minimal character of the administration of provinces by Roman civilian officials during the early and middle empire, it is likely that Roman soldiers were the representatives of the central power encountered by many provincial civilians. ... It is clear that the Roman army often functioned as the lowest level of provincial administration, especially in areas where civic institutions were limited or lacking».

rivolte da privati a militari, soprattutto a centurioni, perché fornissero un contributo decisivo alla soluzione di controversie anche del tutto estranee alla *militia* e non coinvolgenti soggetti appartenenti a quest'ultima, contributo che poteva spingersi fino all'esercizio *de facto* di funzioni giurisdizionali, che solo raramente risultano svolte da ufficiali dell'esercito in veste di regolari *iudices dati*<sup>3</sup>.

La legittimazione di un'autonoma istanza giurisdizionale facente capo all'autorità militare si ebbe soltanto a partire dall'età postclassica, soprattutto come riflesso della separazione tra governo civile e comando militare che, con poche eccezioni, si realizzò in ambito provinciale in conseguenza delle riforme di epoca diocleziano-costantiniana: in linea di massima, al netto di ulteriori ripartizioni di competenza, venne affidata ai *duces* (o ai *comites rei militaris*) la giurisdizione sui *limitanei*, cioè sui militari di stanza alle frontiere, e ai *magistri militum* quella sui *comitatenses*, ossia sui soldati delle unità mobili di campo<sup>4</sup>.

A fronte dell'emersione di un ordinamento militare autonomo, anche sotto il profilo della *iurisdictio*, va registrato come, fin dai tempi di Gordiano III, la legislazione imperiale abbia cercato di mettere al bando l'uso di indirizzare ad autorità militari domande relative a questioni meramente private<sup>5</sup>. Così, già in un rescritto gordiano<sup>6</sup> si affermava che, se un giudice militare, in assenza di apposita autorizzazione, avesse giudicato un caso su cui il giudizio spettava al tribunale civile, la relativa sentenza sarebbe stata totalmente invalida, senza che fosse neppure necessario un giudizio d'appello per far rilevare tale vizio radicale<sup>7</sup>; in una costituzione di Diocleziano e

---

<sup>3</sup> Su tutti questi aspetti cfr. R. MACMULLEN, *Soldier and Civilian in the Later Roman Empire*, Cambridge (Massachusetts), 1963, p. 52 ss., S. DARIS, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano, 1964, p. 156 ss., J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army. 31 BC-AD 235*, Oxford, 1984, p. 431 ss., R. ALSTON, *Soldier and Society in Roman Egypt. A Social History*, London-New York, 1995, p. 86 ss. (con, a p. 88 ss., un elenco dettagliato di petizioni indirizzate a centurioni), B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit in den Papyri*, in «Symposion 2003. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Rauischholzhausen, 30. September-3. Oktober 2003)» (brsg. H.-A. RUPPRECHT), Wien, 2006, p. 381, ID., *Law and Courts in Late Antique Egypt*, in «Aspects of Law in Late Antiquity. Dedicated to A.M. Honoré on the Occasion of the Sixtieth Year of his Teaching in Oxford» (ed. B. SIRKS), Oxford, 2008, p. 60 e 67, ID., *Militärs in der Rechtsprechung des römischen Ägypten*, in «Symposion 2007. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Durham, 2.-6. September 2007)/Papers on Greek and Hellenistic Legal History (Durham, September 2-6 2007)» (brsg./ed. E. HARRIS, G. THÜR), Wien, 2008, p. 279 ss., G.D. MEROLA, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate*, Napoli, 2012, p. 81 ss., J.B. MANLEY, *The Roman Army in Fourth-Century CE Egypt* (MA Thesis, University of Louisville, 2014), ed. online <https://ir.library.louisville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1899&context=etd>, p. 73 s., e C. MASI DORIA, *Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali*, in «I tribunali dell'impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006)» (cur. F. MILAZZO), Milano, 2015, p. 180 ss.

<sup>4</sup> Sull'introduzione delle menzionate figure di giudici militari cfr., in particolare, F. GORIA, *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in «Studia et documenta historiae et iuris», LXI, 1995, p. 447, ora anche in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Goria* (cur. P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO), Alessandria, 2016, p. 225, e B. PALME, *Law*, cit., p. 63.

<sup>5</sup> Cfr. G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 131, e M. ROCCO, *L'esercito*, cit., p. 478.

<sup>6</sup> Si tratta di CI. 7.48.2 (*Imp. Gordianus A. Licinae*, s.d.): «*Si militaris iudex super ea causa, de qua civilibus actionibus disceptandum fuit, non datus, a quo dari poterat, cognovit, etiam remota appellatione id quod ab eo statutum est firmitatem non habet indicat?*».

<sup>7</sup> Per una sottolineatura di questo significativo risolto processuale si vedano F. GORIA, *Giudici*, cit., p. 449 e nt. 10, e F. PERGAMI, *L'appello nella legislazione del tardo impero*, Milano, 2000, p. 260 e nt. 53.

Massimiano<sup>8</sup>, poi, si prevedeva che, in caso di *iniuria*, la vittima dovesse ricorrere non già agli *stationarii*<sup>9</sup>, bensì alla *praesidialis potestas*.

Tuttavia, malgrado la chiarezza di questi primi avvertimenti della cancelleria imperiale, il flusso di istanze rivolte ad autorità militari da parte di civili in merito a questioni tra privati non pare essersi arrestato nel periodo successivo, quando, come stiamo per vedere<sup>10</sup>, gli imperatori si videro costretti a intervenire ripetutamente per richiamare al rispetto delle regole in materia di giurisdizione<sup>11</sup>.

## 2. La legislazione imperiale del IV secolo

Con riferimento al IV secolo il primo provvedimento legislativo di rilievo che viene in considerazione è il cosiddetto «regolamento preventivo di giurisdizione» emanato da Costanzo II<sup>12</sup>:

CTh. 2.1.2 (*Imp. Constantius A. ad Taurum pp.*, a. 355)<sup>13</sup>: *Definitum est*<sup>14</sup>,

<sup>8</sup> Si intende CI. 9.2.8 (*Exemplum sacrarum litterarum Diocletiani et Maximiani AA.*, s.d.): ‘*Si quis se iniuriam ab aliquo passum putaverit et querellam deferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aut querellas suas apud acta deponens*’. Questa costituzione è stata oggetto di ampia considerazione in dottrina, con particolare riguardo alla sua rilevanza in tema di atti introduttivi del processo: su di essa e su quella gordiana poco sopra citata si vedano R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 203 e 221 s., e, negli ultimi anni, G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 130 s.; su CI. 9.2.8 può segnalarsi anche A. RONCO, *Il processo penale nella legislazione tardo imperiale* (tesi Ph.D., Università di Padova, 2008), ed. *on-line* paduaresearch.cab.unipd.it/349/, p. 20 s., oltre al recente lavoro di A. BANFI, *Acerrima indago. Considerazioni sul procedimento criminale romano nel IV sec. d.C.*<sup>2</sup>, Torino, 2016, p. 6 ss.

<sup>9</sup> Si tratta di militari distaccati da varie unità e posti a presidio di una *statio*; su di essi si fa rinvio alla trattazione di M.F. PETRACCIA LUCERNONI, *Gli stationarii in età imperiale*, Roma, 2001, *passim*. Sul richiamo agli *stationarii* nell’economia della costituzione in discorso si veda anche S. PIETRINI, *Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V secolo)*, Milano, 1996, p. 127 s.

<sup>10</sup> Cfr. § 2.

<sup>11</sup> Cfr., per tutti, P.E. PIELER, sv. ‘*Gerichtbarkeit (Dominat)*’, in «*Reallexikon für Antike und Christentum*», X, Stuttgart, 1978, c. 454 ss.

<sup>12</sup> Come, infatti, annota L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo Medioevo*, Milano, 2004, p. 83 e nt. 25, la norma fu concepita proprio nell’intento di regolamentare i casi di conflitto di giurisdizione che, all’epoca, si manifestavano con sempre maggiore frequenza. L’impegno profuso dall’imperatore nell’ottica di reprimere, più in generale, ogni forma di abuso esercitato dal potere militare ai danni di quello civile è confermato anche dalle parole dello storico Ammiano Marcellino (*r. gest.* 21.16.1-2), che, nel tratteggiare il ritratto di Costanzo II, sottolinea come egli non permise mai che i militari alzassero troppo il capo (*‘numquam erigens cornua militarium’*), né che un *dux* venisse elevato alla dignità di *clarissimus*, che un governatore di provincia andasse incontro a un generale di cavalleria o che quest’ultimo si intromettesse in affari civili (*‘nec sub eo dux quisquam cum clarissimatu proventus est ... nec occurrebat magistro equitum provinciae rector nec contingi ab eo civile negotium permittebat’*); sul passo si segnala M. NAVARRA (*cur.*), *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano, 1994, p. 159, mentre sulla figura del citato imperatore nell’economia dell’opera ammiana si veda H.C. TEITLER, *Ammianus and Constantius: Image and Reality*, in «*Cognitio gestorum. The Historiographic Art of Ammianus Marcellinus. Proceedings of the colloquium (Amsterdam, August 26-28 1991)*» (ed. J. DEN BOEFT, D. DEN HENGST, H.C. TEITLER), Amsterdam, 1992, p. 117 ss.

<sup>13</sup> Si è ipotizzato che CTh. 2.1.2, insieme ad altri quattro testi della compilazione teodosiana, ossia CTh. 11.30.25 = CI. 7.62.21, CTh. 11.36.11, CTh. 11.36.12 e CTh. 11.30.26 = CI. 7.62.22, in origine facesse parte di un’unica e più ampia costituzione destinata a regolare aspetti processuali, soprattutto l’appello: cfr. P.O. CUNEO (*cur.*), *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano, 1997, p. 269 ss.

<sup>14</sup> Secondo L. DI CINTIO, *Nuove ricerche sulla ‘Interpretatio Visigothorum’ al ‘Codex Theodosianus’. Libri I-II*,

*provinciarum rectores in civilibus causis litigia terminare, etsi militantes exceperint iurgia vel moverint. Ne igitur usurpatio iudicia legesque confundat aut iudicibus ordinariis adimat propriam notionem, ad provinciarum rectores transferantur iurgia civilium quaestionum. In criminalibus etiam causis, si miles poposcerit reum, provinciae rector inquirat<sup>15</sup>. Si militaris aliquid admisisse firmetur, is cognoscat, cui militaris rei cura mandata est.*

Questa costituzione era volta a disciplinare principalmente un diverso problema, ossia quello della distribuzione della competenza giurisdizionale nelle vertenze che vedevano coinvolto come parte in causa un soggetto appartenente all'esercito, prevedendo che ad avere giurisdizione generale fosse sempre il giudice ordinario (*rector provinciae*)<sup>16</sup>, fatti salvi i casi in cui il militare fosse coinvolto in veste di imputato e godesse quindi della *praescriptio fori*<sup>17</sup>. Ora, ai fini del discorso qui condotto, dalla costituzione si ricava che, se la giurisdizione del giudice ordinario, in persona del *rector provinciae*, assumeva carattere tendenzialmente generale persino quando fosse coinvolto un *miles*, a fortiori doveva ritenersi negato ogni spazio giurisdizionale a magistrati militari nelle vertenze che concernessero esclusivamente soggetti estranei all'esercito.

Molto significativo è, altresì, l'editto del prefetto d'Egitto Flavius Eutolmius Tatianus del 367-370, conservato in P. Oxy. 8.1101<sup>18</sup>: tale provvedimento, da un lato,

---

Milano, 2018, ed. on-line <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/808-interpretatio-visigothorum.pdf>, p. 91 s., questo *incipit* potrebbe tradire il riferimento a una *quaestio* giurisprudenziale i cui termini, nel testo originale della costituzione, sarebbero stati riportati riassuntivamente in una sorta di introduzione successivamente eliminata dai commissari, i quali avrebbero optato per la conservazione della sola opinione risultata dominante.

<sup>15</sup> Sull'uso di *'inquirere/inquisitio'* nel Codice Teodosiano si rinvia alla trattazione di F. BOTTA, *Funzione inquirente e poteri istruttori nel processo tardoantico: inquirere/inquisitio nel lessico del Codex Theodosianus*, in «Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del convegno (Parma, 18-19 giugno 2009)» (cur. S. PULIATTI, U. AGNATI), Parma, 2010, p. 37 ss.

<sup>16</sup> Sull'impiego sinonimico delle locuzioni *'rector provinciae'* e *'iudex ordinarius'* si veda S. BARBATI, *I iudices ordinarii nell'ordinamento giudiziario tardoromano*, in «Jus», LIV, 2007, p. 115.

<sup>17</sup> Com'è noto, si tratta – prendendo a prestito le parole di A.M. GIOMARO, *Dalla legge di Costantino all'Interpretatio visigotica: l'imposizione fiscale su un caso di connessione/separazione di cause (CTh. 2.18.3)*, in «Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza» (cur. G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Sant'Arcangelo di Romagna, 2016, p. 74 nt. 18, che indica anche i principali studi condotti sull'istituto in discorso nelle sue diverse applicazioni – di un «mezzo processuale con cui si rileva l'incompetenza del giudice e si chiede, in pratica, che il giudizio sia celebrato davanti ad altro giudice»; per un utile quadro descrittivo in proposito si può fare rinvio a P. GARBARINO, *La praescriptio fori nei secoli V e VI: aspetti procedurali*, in «Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del convegno (Modena, 21-22 maggio 1998)» (cur. S. PULIATTI, A. SANGUINETTI), Milano, 2000, p. 1 ss. Più in generale, sulla presente costituzione si vedano R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 201 ss., B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit*, cit., p. 378, e, più di recente, G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 131 s.

<sup>18</sup> Si riporta il testo di A.S. HUNT (ed.), *The Oxyrhynchus Papyri*, VIII, London, 1911, p. 167. Ἀντίγραφον διατάγματος./ [Φλαύιος Εὐτόλμιος Στατιανὸς ὁ λαμπρότατος ἑπαρχὸς Ἐγύπτου λέγει./ [οὐ . . . .] μὲν . ε . ρεῖσει καὶ π[αρ] ὀλίγων τῶν πρώτων/ [πυθόμενος], ἀλλὰ πρὸς διδασκαλίαν τρόπον τινὰ λαμβάνων/ [ἐκ τῶν εἰς] ἐκάστ[η]ν πόλιν τε καὶ ἐνορίαν γιγνομένων./ [ἔγνων γὰρ] ἔξ ἐν[τ]εύξεων ὡς τινες τῶν ἰδιωτῶν τὴν/ [τύχην ἄν]ευ πλ . . . . ιας, εἴτε ὑπὸ κακίας ἢ καὶ ὑπὸ κακο- / [βουλείας] τῆς πρ[ο]αιρέσεως βουλόμενοι τοὺς διαδικοῦν- / [τας πάνυ κ]αταπονῖν, προσφεύγουσιν τοῖς κατὰ τόπον πραι- / [ποσίτοις] βιβλία τούτοις ὡς ἐπιδιδόντες καὶ παρασκευάζων- / [τες ἐκπρ]άττεσθαι παρ' αὐτῶν

attenuava il rigore del predetto «regolamento preventivo di giurisdizione» di Costanzo II per quanto concerneva le vertenze tra un civile e un militare, affermandovi la competenza del *praepositus militum* indipendentemente dal ruolo attivo o passivo ricoperto dal *miles* nella causa; d'altro lato – ed è ciò che, qui, più interessa –, confermava pienamente la linea dura contro le invasioni di campo dei magistrati militari, vietando, sotto pena di severe sanzioni, il ricorso, da parte di civili, ai *praepositi militum* per questioni di carattere meramente privato<sup>19</sup>.

Anche sul finire del secolo si susseguirono ulteriori interventi della cancelleria imperiale volti a contenere lo straripamento del potere militare ai danni di quello civile.

Graziano, Valentiniano e Teodosio, nell'ambito di un provvedimento legislativo non riferito «solo, né forse principalmente, alla giurisdizione»<sup>20</sup>, negarono qualsiasi *potestas*, da un lato, ai capi militari sui *provinciales* e, dall'altro, al prefetto del pretorio sui soldati, in un'ottica di netta separazione delle competenze dei funzionari civili da quelle delle autorità militari:

CI. 1.29.1 (*Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. ad Eusignium pp.*, a. 386-387): *Viri illustres comites et magistri peditum et equitum in provinciales*

τοὺς τὴν τύχην, ὡς ἔφην, / [ιδιώτας.] ὅτι δὲ κεκώλυται παρὰ τοῖς νόμοις τοῦτο, δῆλον, / [τῷ γὰρ π]ραιποσίτῳ μὲν [[των]] στρατιωτῶν ἄρχιν ἔξεστι, / [ιδιωτῶν] δὲ οὐκέτι, τοὺς δὲ ἄρχοντες τῆς ἐπαρχίας εθ. . / [. . . . .] ἵν' αὐτοῖς κα[ι] δέχεσθαι προσειόντας παρεγγυ-/ [ἄται. τοι]γάρτοι διὰ τοῦδε τοῦ προγράμματος ἄπασιν, / [δῆλόν ἐστ]ιν τοῦ λοιποῦ. εἰ γάρ τις τῶν ιδιωτῶν παρὰ / [στρατιώτ]η τι ἔχοι κα[ι] θρασὴ τῆ ἐκδικία τοῦ πραιποσίτου, / [καὶ ὡς βοηθη]θήσεται παρ' αὐτοῦ πέποιθεν, προσείτω, οὐδὲ γὰρ / [δύναται] ἐπὶ τῶν τόπων τῆς προσηκούσης τυγχάνειν, / [παρ' ἄλλο]υ βοηθίας. εἰ δὲ πρὸς ιδιώτην τὴν τύχην, μὴ δι-/ [απιράτω] τοῦτο ποιεῖν. εἰ γάρ τις ὁπίτη παραλιμπάνων, / [τὸ οἰκ]εῖον δικασ[τ]ήριον ἐφ' οὗς δὲ οὐ προσῆκεν καταφεύ-/ [γων ποτέ.] δημοτικῆ[ς] ὄν τύχης, τοῦτον νῆσον οἰκῆσαι κελεύ-/ [ω, ἐὰν δὲ ἦ] βουλευτῆς, δημεύσει ὑποβάλλω. διὸ παρεγγυῶ τοῖς / [ἐπὶ τόπων] ῥιπαρίοις ἴν', εἴ τινα τῶν ιδιωτῶν καταλάβοιεν παρα-/ [λιπόντα τ]ὸ οἰκεῖον δ[ι]καστήριον ἐπὶ πραιποσίτους καταπεφυγότ[α] (trad. it.: «Copia di un editto. Proclama di Flavius Eutolmius Tatianus, illustrissimo prefetto d'Egitto: [i miei ordini sono] basati non su informazioni ricavate da ... e da pochi primi venuti, ma sull'insegnamento in un certo senso derivato da quanto accade in ogni città e distretto. Apprendo da petizioni che alcune persone di stato civile, senza [giustificazione (?)], o per cattiveria o perversità di giudizio, nel loro intento deliberato di avere la meglio sui loro avversari in causa, hanno fatto ricorso ai locali *praepositi*, presentando ad essi petizioni e procurandosi esazioni a modo loro da persone, come ho detto, di stato civile. Che ciò sia proibito dalla legge è chiaro: infatti, un *praepositus* ha autorità sui militari, ma non sui civili, mentre spetta ai *praesides* [governare] costoro e ricevere le loro richieste. Ciò, pertanto, è chiarito per il futuro da questo proclama. Se un civile ha una divergenza con un militare e fa assegnamento sulla giustizia del *praepositus* e confida di ricevere assistenza da lui, gli si consenta di fare domanda: egli, infatti, non può ottenere adeguata assistenza sul posto da nessun altro. Se, invece, la divergenza è con una persona di stato civile, non gli si consenta di fare ciò. Così, qualora mai taluno fosse scoperto lasciare il suo proprio tribunale e fare ricorso a persone non autorizzate, ordino che, se si tratta di un soggetto di rango comune, venga esiliato e, se si tratta di un senatore, subisca la confisca dei propri beni. Comando, pertanto, ai locali *riparii*, qualora catturino un civile che abbia lasciato il suo proprio tribunale e abbia fatto ricorso ai *praepositi* ... »).

<sup>19</sup> Su questo editto si rinvia all'ampia rassegna bibliografica di R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 220 nt. 58, un aggiornamento alla quale, fino a tutta la prima decade degli anni Duemila, si rinviene nell'edizione *on-line* del papiro in [https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Edicta/Aegypti7\\_gr.html](https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Edicta/Aegypti7_gr.html); tra i lavori successivi possono segnalarsi G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 132, e C. HUMFRESS, *Thinking Through Legal Pluralism: 'Forum Shopping' in the Late Roman Empire*, in «Law and Empire. Ideas, Practices, Actors» (ed. J. DUINDAM, J. HARRIES, C. HUMFRESS, N. HURVITZ), Leiden-Boston, 2013, p. 240.

<sup>20</sup> Così si esprime F. GORLA, *Giudici*, cit., p. 448 nt. 8.

*nullam penitus habeant potestatem, nec amplissima praefectura in militares viros*<sup>21</sup>.

Teodosio, Arcadio e Onorio misero categoricamente al bando qualsivoglia intrusione militare in seno agli affari civili, rinnovando il divieto del conferimento di protezione ed esecuzione militare in cause di natura privata:

CTh. 1.21.1 = CI. 1.46.1 (*Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AAA. comitibus et magistris utriusque militiae*, a. 393): *Numquam omnino negotiis privatorum vel tuitio militis<sup>22</sup> vel executio tribuatur.*

Con specifico riguardo all'ambito giurisdizionale, poi, Arcadio e Onorio presero decisamente posizione vietando, a meno di speciali deroghe imperiali, la promozione di cause civili avanti a giudici militari, con conseguenti dure sanzioni per gli eventuali trasgressori, nonché per i loro avvocati<sup>23</sup>:

CTh. 2.1.9 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Archelao praefecto augustali*, a. 397): *Si quis neglectis iudicibus ordinariis<sup>24</sup> sine caelesti oraculo<sup>25</sup> causam civilem ad militare iudicium crediderit deferendam, praeter poenas ante promulgatas intellegat se deportationis sortem excepturum, nihilominus et advocatum eius decem librarum auri condemnatione feriendum<sup>26</sup>.*

Gli stessi Arcadio e Onorio ribadirono, infine, la necessità di rispettare, in via generale, sia per le cause civili che per quelle criminali, le regole ordinamentali in materia di giurisdizione, vietando che si potesse tradurre taluno presso un foro incompetente e comminando pene contro quanti si trovassero a svolgere compiti ad essi estranei<sup>27</sup>:

---

<sup>21</sup> Sulla costituzione si vedano R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 227, e, più recentemente, J.R. ROBLES REYES, *La competencia jurisdiccional y judicial en Roma*, Murcia, 2003, p. 109 s.

<sup>22</sup> In luogo dell'espressione 'tuitio militis', contenuta nel testo teodosiano qui riportato, nella corrispondente versione tramandata dal Codice giustiniano compare quella di 'tuitio militaris', la quale, per vero, appare più idonea della prima a descrivere il fenomeno abusivo che la costituzione intendeva reprimere, considerato che esso era «posto in essere prevalentemente da soggetti che ricoprivano alte cariche militari e non da semplici soldati»: sul punto cfr. M. DEL GENIO, in P. BIAVASCHI, M. DEL GENIO, I. FARGNOLI (cur.), *La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano* (Milano, 2005), ed. on-line [https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi\\_costituzioni.pdf](https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/palingenesi/palingenesi_costituzioni.pdf), p. 67, con richiami dottrinali (a p. 68) che vanno ad aggiungersi a quelli fatti da R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 229 nt. 77; nella stessa pagina l'autore da ultimo citato ribadisce che «il termine tuitio sembra alludere, senza mezzi termini, alle varie forme di protezione che i militari volentieri erano disposti a dare e contro cui invano avevano legiferato i precedenti imperatori».

<sup>23</sup> Per una particolare sottolineatura del riferimento agli avvocati e alla sanzione per essi comminata nella presente costituzione si veda L. DI CINTIO, *Nuove ricerche*, cit., p. 105 ss.

<sup>24</sup> Sull'impiego della locuzione tecnica 'iudices ordinarii' si rinvia a S. BARBATI, *I iudices*, cit., p. 99 s.

<sup>25</sup> L'espressione 'sine caelesti oraculo' appare un chiaro riferimento a un beneplacito imperiale, «costituendo un concetto e un'espressione forse mutuati da fonti ecclesiastiche»: così L. DI CINTIO, *Nuove ricerche*, cit., p. 105 nt. 58.

<sup>26</sup> In generale, sulla costituzione si vedano anche R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 230 s., e B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit*, cit., p. 379.

<sup>27</sup> Proprio la preoccupazione imperiale di evitare deroghe abusive alla giurisdizione e la conseguente severità delle sanzioni minacciate per i trasgressori rappresentano i tratti salienti che connotano la costituzione in discorso, come evidenziato, nell'ambito degli studi meno risalenti, da J.R. ROBLES REYES,

CI. 3.13.5 (*Impp. Arcadius et Honorius AA. Vincentio pp. Galliarum*, a. 397): *In criminali negotio rei forum accusator sequatur. Is vero, qui suam causam sive criminalem sive civilem sine caelesti oraculo in vetito vocabit examine aut exsecutionem poposcerit militarem, actor quidem propositi negotii actione multetur, reus vero pro condemnato habeatur: et tribuni sive vicarii capitalem sibi animadversionem subeundam esse cognoscant, si vel suam vel militum exsecutionem interdictam praebuerint.*

Malgrado i decisi e univoci interventi normativi susseguitisi nel IV secolo, il fenomeno dell'ingerenza delle autorità militari nelle questioni tra privati dovette perpetuarsi anche nelle epoche successive, se ancora Teodosio II (con Onorio)<sup>28</sup> e persino Giustiniano<sup>29</sup> furono costretti a far sentire la loro voce al riguardo.

### 3. P. Abinn. 44-57

Come accennato *supra*<sup>30</sup>, la reiterazione dei precetti contenuti nelle norme imperiali passate in rassegna sembra denotare una certa persistenza del fenomeno che la medesima legislazione mirava a scoraggiare, vale a dire l'ingerenza delle autorità militari nella risoluzione di controversie private: invero, per limitarci all'ambito temporale qui considerato, ossia il IV secolo, ciò trova riscontro nella prassi dell'Egitto romano.

*La competenza*, cit., p. 133. Sulla disposizione qui considerata si veda anche R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 231 s., con richiami alla letteratura precedente.

<sup>28</sup> Cfr. CI. 1.46.2 (*Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp.*, a. 416): *'Praecipimus, ne quando curiales vel privatae condicionis homines ad militare exhibeantur iudicium vel contra se agentum actiones excipiant vel litigare in eo cogantur. interminationem autem quinquaginta librarum auri adversus comitianum officium proponi decernimus, si quid contra haec aliquando temptaverit'*. Su tale costituzione, con la quale si vietò, sotto pena di precise sanzioni, che curiali o soggetti privati fossero costretti ad agire o venissero convenuti in giudizio davanti a un tribunale militare, si veda R. SORACI, *Rapporti*, cit., p. 233, che (a p. 234 ss.) riassume anche i tratti salienti della politica attuata da Teodosio II nella disciplina dei rapporti tra potere civile e potere militare; con particolare riferimento ai profili sanzionatori si segnala, più di recente, G. MARAGNO, *Multe in oro, burocrazia e controllo imperiale nel tardoantico* (tesi Ph.D., Università di Ferrara, 2014), in «Annali on-line dell'Università di Ferrara. Pubblicazioni dello IUSS», IX, 2015, ed. on-line [annali.unife.it/iuss/article/view/1460](http://annali.unife.it/iuss/article/view/1460), p. 223 s.

<sup>29</sup> Cfr. *Nov. app.* 7, cap. 23 (*Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, a. 554): *'Lites etiam inter duos precedentes Romanos vel ubi Romana persona pulsatur, per civiles iudices exerceri iubemus, cum talibus negotiis vel causis iudices militares immiscere se ordo non patitur'*. Qui si ribadisce come all'autorità militare fosse preclusa qualunque ingerenza nelle questioni tra privati, nel cui ambito la responsabilità del giudizio spettava ai soli *'civiles iudices'*: si veda, di recente, G. PILARA, *Una nota in merito al potere giuridico dei vescovi nel diritto giustiniano*, in «Hagiologica. Studi per Réginald Grégoire» (cur. A. BARTOLOMEI ROMAGNOLI, U. PAOLI, P. PIATTI), I, Fabriano, 2012, p. 26 s., nonché già ID., *Aspetti di politica legislativa giustiniana in Italia: proposta di riesame della Pragmatica sanctio pro petitione Vigilii*, in «Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di Ludovico Gatto» (cur. E. PLEBANI), Roma, 2009, p. 151 e nt. 32. Sulla reiterazione giustiniana del divieto per le autorità militari di intervenire nell'ambito di liti tra privati si veda anche F. GORIA, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in «La giustizia nell'alto Medioevo (secoli V-VIII). Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1994)», I, Spoleto, 1995, p. 287 e nt. 92, ora anche in *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla* (cur. P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO), Alessandria, 2016, p. 269 e nt. 92; più in generale, sui rapporti tra giurisdizione civile e giurisdizione militare nell'età di Giustiniano si rinvia, ancora, a F. GORIA, *Giudici*, cit., p. 447 ss., mentre per uno sguardo di sintesi sulle relazioni tra il potere civile e quello militare nella legislazione giustiniana si segnala S. PULIATTI, *Ricerche sulla legislazione 'regionale' di Giustiniano*, Milano, 1980, p. 34 ss.

<sup>30</sup> Cfr. § 1.

La principale fonte di nostro interesse è costituita dall'archivio papiraceo di Flavius Abinnaeus<sup>31</sup>, *praefectus* dell'*ala quinta praelectorum* di stanza a Dionysias nell'Arsinoite, con particolare riferimento ai papiri 44-57<sup>32</sup>, datati tra il 342 e il 351, i quali riportano il testo di alcune petizioni, tra loro piuttosto omogenee a motivo del ricorso a formule ripetitive e stereotipate, rivolte ad Abinnaeus nel suo ruolo di autorità militare *in loco*, a cui venivano presentati casi di natura criminosa che egli era chiamato a prendere in considerazione senza deciderli in prima persona, ma limitandosi a raccogliere la deposizione dei querelanti e ad istruire la pratica per poi trasmetterla al *dux*<sup>33</sup>, il quale era investito del compito di «fare giustizia» dei colpevoli<sup>34</sup>. In sostanza, pare che ad Abinnaeus fosse riservata una sorta di funzione di «polizia giudiziaria», con tanto di poteri inquisitori che, come si ricava dai testi riportati *infra*, contemplavano anche un certo uso della forza volto all'adozione di misure di restrizione cautelare della libertà personale o ad ottenere, attraverso mezzi come la confessione spinta del sospetto reo, la prova della responsabilità di quest'ultimo.

L'aspetto che più ci interessa dei papiri in discorso è rappresentato dall'identità delle parti coinvolte nei delitti denunciati ed è, pertanto, in base a questo criterio che possiamo qui raggrupparli.

Un primo gruppo è costituito da petizioni in cui l'autore risulta indirettamente legato all'ambiente militare in virtù di rapporti familiari o per il fatto di avere ricoperto in precedenza ruoli nell'esercito. Così, in P. Abinn. 45<sup>35</sup> e 47<sup>36</sup> la denuncia proviene da

---

<sup>31</sup> Cfr. N. POLLARD, *Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria*, Ann Arbor, 2000, p. 95, esplicito nell'affermare che «the clearest evidence of military officers intervening in the judicial system in the fourth century comes from Egypt, from the Abinnaeus archive». L'edizione di riferimento, con ampio apparato critico, è quella di H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive. Papers of a Roman Officer in the Reign of Constantius II*, Oxford, 1962, che verrà seguita in questa sede (senza, tuttavia, riportare le numerose note di lettura, alle quali ci si permette di fare rinvio). Sulla figura e carriera di Abinnaeus possono segnalarsi, tra gli altri, oltre al commento dei citati editori (p. 6 ss.), T.D. BARNES, *The Career of Abinnaeus*, in «Phoenix», XXXIX, 1985, p. 368 ss., e M. ROCCO, *L'esercito*, cit., p. 474 ss.

<sup>32</sup> Per vero, dal novero di questi quattordici testi – per una panoramica sui quali si vedano, negli ultimi anni, B. PALME, *Spätromische Militärgerichtsbarkeit*, cit., p. 382 ss., e J.B. MANLEY, *The Roman Army*, cit., p. 74 ss. – si è costretti ad escludere il n. 46, in quanto, a causa dello stato frammentario del papiro, risulta impossibile conoscere l'identità delle parti – aspetto che, come si vedrà *infra*, è di estrema importanza nell'economia del presente contributo –, nonché il n. 54, troppo lacunoso per potervi attribuire senso compiuto.

<sup>33</sup> Doveva trattarsi del *dux Aegypti et Thebaidos utrarumque Libyarum*, che in quegli anni risultava titolare della suprema autorità militare in terra d'Egitto: cfr. H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, cit., p. 14.

<sup>34</sup> Talora, come nel caso dei papiri 50 e 55-57, il *dux* non compare espressamente: tuttavia, ciò dipende per lo più dallo stato parzialmente lacunoso del testo. Sulle accennate dinamiche intercorrenti tra il *dux* e Abinnaeus si vedano, ancora, le osservazioni di H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, cit., p. 99, nonché quelle di J. LALLEMAND, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'empire à la fin du III<sup>e</sup> et au IV<sup>e</sup> siècle*, Bruxelles, 1964, p. 148 s.

<sup>35</sup> [Φ]λ[αο]υίω Ἀβινναίω ἐπάρχῳ εἰλησ/ σ[τρατι]ωτῶν κάστρων Διονυσιάδος παρὰ Φλαο[υ]ί[ου] Πρίσκου οὐετρανοῦ τῶν ἐντίμος/ ἀπολελυμ[έν]ων καὶ Ἀλίας [[θου]]γυναικὸς Ἡρωνος/ [στ]ρα[τ]ιώτου ἐν τῷ ἱερῷ κωμιάτου γεουχοῦν-/ [τ]εσ ἐν κώμη Φιλαγρίδι. κατὰ τὴν πέμπτην/ [κα]ὶ εἰκάδα τοῦ [παρ]όντος(ος) μηνὸς Παῦνι, κύριε./ [ἐ]μοῦ μὴ παρ[ό]ντος ἀλλὰ τῆς γυναικὸς/ [μ]όνης μενούσης ἐν τῇ οἰκίᾳ, τινὲς κακοῦρ-/ γοὶ νυκτὸς ληστικῶ τρόπῳ ἐπήλασαν/ τῇ οἰκίᾳ καὶ ὑπόρυχμα πεποιηκότες/ καὶ ἦ τι καὶ ἐγὼ αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ ἐβάσταξαν./ διὰ αὐτὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς/ φιλανθρωπίας

un veterano, nel primo caso congiuntamente alla di lui moglie, a sua volta figlia di un militare; in P. Abinn. 49<sup>37</sup>, poi, la petizione è fatta dalla nuora di un soldato, mentre in P.

ὅπως τοὺς τῆς κώμης/ δ[η]μοσίους συνλαβόμενος {καὶ} καταναγκά-/ σης αὐτοὺς τοὺς τὴν σύλησιν πεποιηκότας/ σοι παραστήσει, εἶτα τὰ γραφέντα ὑφ' ἡμῶν εἰς/ γνώσιν τοῦ κυρίου ἡμῶν δουκὸς ἀνανίκης-/ αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμοῦντες ἐκδι-/ κίν. καὶ τοῦτο τυχῶν χάρι/τά σοι ὁμολογήσω-/ μεν, κύριε. διευτύχει./ Φλαούιος Πρίσκος καὶ Ἀλίας ἐπιδεδώκαμεν./ ὑπατείας Φλαοῦιου Πλακίδου καὶ Φλαοῦιου/ Ῥομύλου τῶν λαμπροτάτων, Παῦνι κθ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Flavius Priscus, veterano congedato con onore, e di sua moglie Alia, figlia di Heron, soldato della scorta imperiale, proprietari terrieri nel villaggio di Philagris. Il venticinquesimo giorno del corrente mese di Payni, Signore, in mia assenza, mentre mia moglie si trovava sola in casa, dei malfattori assalirono nottetempo l'abitazione in modo furtivo e, praticando un passaggio sotterraneo, portarono via tutto ciò che io e mia moglie possedevamo. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere i funzionari del villaggio e costringerli a presentare al Vostro cospetto gli individui colpevoli del furto e, quindi, di portare la nostra deposizione a conoscenza del nostro signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi saremo grati, Signore. Addio. Noi, Flavius Priscus e Alia, abbiamo rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato degli illustrissimi Flavius Placidus e Flavius Romulus, 29 Payni»).

<sup>36</sup> Φλαοῦιου Ἀβινναίου ἐπάρχου εἰλησ/ στρατι-/ ωτῶν κάστρων Διο[ν]υσιάδος παρὰ Φλα[ο]ύιου/ Αὐνή οὐετρανοῦ τῶν ἐντίμουσ ἀπολελυμένων/ γεουχοῦντι ἐν κώμῃ Ἐρμοῦ πόλι. πρὸ δ' ὀλίγων/ ἡμερῶν τούτων οὐκ ἔδα τίνα λόγου καὶ ληστρι-/ κῶ τρόπῳ νυκτὸς χρησάμενοί τινες κακού-/ ργοὶ ἐπήλθαν οἰκία μου καὶ ἦ τι εἶχον ἐν/ τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ βαστάξαντες καὶ μέχρι δεύρου/ μηδὲν εὐρηκεῖν με ἀπὸ τῶν συληθέν-/ των. διὰ αὐτὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς/ φιλανθρωπίας τῶν εἰρήναρχων καὶ τοὺς/ δημοσίους τῆς αὐτῆς κώμης Ἐρμοῦ πόλε-/ ως καὶ καταναγκάσης αὐτοὺς τοὺς κακούρ-/ γοὺς σὺ παραστήσαι, εἶτα τὰ γραφέντα ὑπὲρ/ ἐμοῦ εἰς γνώσιν τοῦ κυρίου μου δουκὸς/ ἀνανίκης, αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολ-/ μοῦντες ἐκδικῖν. καὶ τοῦτο τυχῶν χάρι-/ τά σοι ὁμολογήσω, κύριε. διευτύχει./ (2<sup>a</sup> mano) Φλαοῦιος Αὐνῆς ἐπιδέδοκα./ ὑπ[α]τείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κ[ω]σταντίου (leggi: Κωνσταντίου)/ τ[ὸ] δ' καὶ Κώσταντος τὸ γ' Ἀγούσ[των]/ Παχῶν ς (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Flavius Aunes, veterano congedato con onore, proprietario terriero nel villaggio di Hermopolis. Alcuni giorni fa, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, dei malfattori assalirono nottetempo la mia abitazione, portando via quel che avevo in quella casa, e attesto che, ad oggi, non ho ritrovato nessuno dei beni rubati. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di [prendere] Pirenarca e i pubblici funzionari del detto villaggio di Hermopolis e costringerli a presentare i malfattori al Vostro cospetto e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*, al quale spetta, infatti, fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Flavius Aunes, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 6 Pachon»).

<sup>37</sup> Φλαοῦιου Ἀβινναίου ἐπάρχου εἰλησ/ στρατιωτῶν κάστρων Διονυσιάδος παρὰ Αὐρηλίας/ Μαρίας γαμβρᾶς Ἀκιάρ στρατιωτῶν τῶν ἐν Μέμ-/ φι διακιμένων ὑπὸ Κολλοῦθον πρεπόσιτον/ γεουχοῦντι ἐν κώμῃ Θεοξενίδι. κατὰ τὴν δευ-/ τέραν τοῦ ὄντος μηνὸς Ἐπ[ε]ρίφ, [κύρι]ε, οὐκ ἔδα τί-/ ν[ι] λόγου κ[α]ὶ [λη]στρικῶ τρόπῳ [νυκτὸ]ς (?) χρησάμε-/ νοί τινες κακούργοι ἐπήλθ[αν] τῶ ἐμῶ] ἀργῶ τῶν/ [π]ροβάτων καὶ [κε]ίραντές μου [π]ρόβ[α]τα τὸν ἀριθ-/ μὸν ἐννῆα ἀφηκεῖναι ἄλλα τρία πρόβατα/ ζῶντα. καὶ ἀγροφυλάκων τῆς κώμης Θεοξενί-/ δος τὴν τῶν προβάτων κουρὰν καὶ ἀπελασίαν/ ἀναζητούντων εὐραν ἐν τῶ ἀργῶ τῆς Ναρμού-/ θεω[ς] Ἰω[άν]νην καὶ Ἡλείαν ὡς τούτων τὴν/ κουρὰν/ καὶ ἀπελασίαν πεποιηκεῖναι. διὰ αὐ-/ τὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς φιλανθρωπί-/ ας ὅπως τούτους συνλαβόμενος {καὶ} κατα-/ ναγκάσης αὐτοὺς τὴν τῶν προβάτων κουρὰν/ καὶ ἀπελασίαν ὁμολογήσει, εἶτα τὰ γραφέντα ὑπὲρ/ ἐμοῦ εἰς γνώσιν [τ]οῦ κυρίου μου δουκὸς ἀνα-/ νίκης. [α]ὐτοῦ γάρ ἐστ[ί]ν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμοῦντες[ς]/ ἐκδικῖν. καὶ τοῦτο τυχῶν χ[α]ριτά σοι ὁ[μολο]γήσω./ [κύρι]ε.] διευτύχει./ Αὐρηλία Μαρία γαμβρὰ Ἀκιάρ στρατιώτου/ ἐπιδέδοκα./ ὑπατείας τῶν δεσ[π]οτῶν ἡμῶν Κωνσταντίου (leggi: Κωνσταντίου)/ τὸ δ' καὶ Κώσταντος τὸ γ' Ἀγούστων./ Ἐπέφ ια' (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelia Maria, nuora di Akiar, uno dei soldati stanziati a Memphis sotto Colluthus il *praepositus*, proprietaria terriera nel

Abinn. 51<sup>38</sup>, 52<sup>39</sup> e 57<sup>40</sup> a denunciare è il figlio o la figlia di un veterano (o, comunque, di

---

villaggio di Theoxenis. Il secondo giorno del corrente mese di Epeiph, Signore, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, dei malviventi assalirono nottetempo il mio pascolo di pecore e, dopo aver tosato pecore di mia proprietà in numero di nove, portarono via altre tre pecore vive. E, allorché guardie campestri del villaggio di Theoxenis indagarono riguardo alla tosatura e sottrazione delle pecore, esse trovarono nei campi di Narmuthis Iohannes ed Elias, sui quali pende il sospetto della tosatura e sottrazione. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui e costringerli a confessare la tosatura e sottrazione delle pecore e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelia Maria, nuora di Akiar, soldato, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 11 Epeiph»).

<sup>38</sup> Φλαίῳ Ἀβιννέῳ ἐπάρχῳ εἴλεις στρατιωτῶν/ διακιμένων ἐν κάστροις Διονυσιάδος/ παρὰ Αὐρηλίας Ἀτᾶρις θυγάτηρ Μέλανος οὐτρανο(ῦ)/ γεουχοῦσα ἐν κώμῃ Ἑρμοῦ πόλει. κατὰ τὴν/ τρίτην τῶν ἐπαγωμένων, οὐκ ἔδα τίτι λόγῳ/ καὶ λιστρικῶ τρώπῳ χρησάμενοι, πρὸς ὥραν δε-/ κάτην, ἐμοῦ ἀπετοῦντός μου τῷ χρέως τῶν χρεωσ-/ τῆ μοι, ἀπέκλισέν με ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ Πολείου/ ἅμα τοῦ υἱοῦ Ὠρίωνος τοῦ ἠρηνάρχου Ἀπείου/ καὶ τῆς ἀδελφῆς τοῦ Πολ(είονος) Κυριακῆς καὶ ἀπέκτινάν/ με τῆς πληγῆς· φυγὴν ἐχρησάμην ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ/ καὶ ἀπέβαλα ματὴν ἀπάνωθεν ἀπὸ τῆς ὕβρεως/ αὐτῶν καὶ τῆς βίας ἣν ἔπαθα ἀπὸ αὐτῶν καὶ/ πρὸς θάνατον ἀνάκιμαι. δι' αὐτῷ τοῦτω ἀξιῶ καὶ/ δέωμαί σου τῆς φιλανθρωπίας, κύριε, τούτους συνλα-/ βέσθαι καὶ παραπέμψ[αι] αὐτοὺς τοῦ κυρίῳ μου δουκῶς/ αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τωλμούντες ἐκδικῖν/ καὶ τοῦτω τυχῶν χάριτά σοι ὠμολογήσωμε, κύριε./ διευτύχει./ Αὐρηλία Ἀτᾶρις ἐπιδέδωκα./ ὑπατείας τῶν δεσπ[ο]τῶν ἡμῶν Κωνσταντίου/ τὸ δ' καὶ Κόσταντος/ τὸ γ' Ἀγούστων,/ ἐπ[α]γομένων γ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe stanziante nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelia Ataris, proprietaria terriera nel villaggio di Hermopolis, figlia di Melas, veterano. Il terzo dei giorni epagomeni, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, all'ora decima, allorché domandai la restituzione del debito da lui dovutomi, Poleion, con Apion, il figlio di Horion l'irenarca, e Cyriace, la sorella di Poleion, mi rinchiuse in casa sua e (quasi) mi uccise di botte; mi diedi alla fuga da casa sua e mi portai a distanza di sicurezza dalla loro condotta oltraggiosa e dalla violenza che ebbi a subire da parte loro, e mi trovo in una condizione ai limiti della morte. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità, Signore, di prendere questi individui e inviarti al mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese; e di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelia Ataris, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, il terzo dei giorni epagomeni»).

<sup>39</sup> Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ εἴλεις/ στρατιωτῶν κάστρον {κάστρον} Διου-/ σιάδος παρὰ Αὐρηλίας Ἀτᾶρις θυγάτηρ/ Μέλανος οὐτρανοῦ γεουχοῦσα ἐν κώμῃ/ Ἑρμοῦ πόλεως. κατὰ τὴν τρίτην ἐπαγο-/ μένων, οὐκ ἔδα τίτι λόγου καὶ ληστρικῶ/ τρόπῳ χρησάμενοι, πρὸς ὥραν δεκάτην./ ἐμοῦ ἀπαιτοῦντός μου τὸ χρεωσῆ μου/ χρέως, ἀπέκλισέν με τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ ἅμα/ τοῦ υἱοῦ Ὠρίωνος, τοῦ ὄνομα Ἀπίων,/ καὶ ὁ αὐτὸς/ Πόλ' ἐπὶ κλην Ὀβέλλου καὶ ἡ/ τούτου ἀδελφῆς/ Κυριακῆ· καὶ φυγὴν/ ἐχρησάμην ἀπὸ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. </> σαν ἐμ[α]υτὴν πρὸς θάνατον εικλασας/ ον ἀνάκιμε. διὰ αὐτὸ τοῦτο ἀξιῶ καὶ/ δέωμ[α]ί σ[ου] τῆς φιλανθρωπίας/ ὅπως τούτους συνλαβόμενος {καὶ} παρ-/ ἀπέμψης πρὸς τὸν κύριόν {μου} ἡμῶν/ δοῦκαν· αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοὺς τὰ τοιαῦτα τολ-/ μούντες ἐκδικῖν. καὶ τοῦτο τυχῶν/ χάριτά σοι ὠμολόγησα, κύριε. διευτύχει./ (2<sup>a</sup> mano) Αὐρηλία Ἀτᾶρις ἐπιδέδωκα./ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν/ Κωνσταντίου (leggi: Κωνσταντίου) τὸ δ' καὶ Κόσταντος/ τὸ γ' Ἀγούστων, Θῶθ α (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelia Ataris, proprietaria terriera nel villaggio di Hermopolis, figlia di Melas, veterano. Il terzo dei giorni epagomeni, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, all'ora decima, allorché domandai la restituzione del debito da lui dovutomi, lo stesso Pol, di cognome Obellus, con sua sorella Cyriace e il figlio di Horion, il cui nome è Apion, mi rinchiuse in casa sua; mi diedi alla fuga da casa sua. ... e mi trovo in una condizione ai limiti della morte. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui e inviarti al mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelia Ataris, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 1 Thoth»).

un ex militare). In merito ai denunciati, al contrario, non si accenna ad alcuna connessione con l'esercito.

Un secondo gruppo racchiude, invece, petizioni avanzate da e rivolte contro soggetti che nulla hanno a che fare con la milizia, neppure indirettamente: è il caso di P. Abinn. 44<sup>41</sup>, 50<sup>42</sup>, 53<sup>43</sup>, 55<sup>44</sup> e 56<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Φλ[αυ]είω Ἀβινναίω ἐπάρχῳ/ εἰλης στρατιωτῶν κάστρων/ Διονυσιάδος παρὰ Αὐρηλίου/ Οὐρανίου υἱοῦ Δαλματίου ἀπὸ/ πρεποσίτων γεουχοῦντι ἐν/ κώμῃ Θεοξενίδι. κατὰ τὴν τεσαρ-/ εσκαιδεκάτην τοῦ ὄντος μην-/ ὃς Χοιακ περιερχομένου/ μου τὸν ἀγρόν μου εἶπέν/ μοι Διόσκορος υἱὸς Παύλου/ τοῦ Λιβικοῦ ὅτι τὰ πρόβατα/ Πέτρου υἱοῦ Ἀγαῶνος καὶ συν-/ αὐτοῦ ἀδελφοὶ ἄλλοι δύο [ ]/ ἐξαλίσαντες τὰ πρόβατα/ καὶ τὸν χόρτον σφετερί-/ σαντες καὶ ἀρ.τησα αὐτοῖς/ καὶ ἐπῆλθάν μοι οἱ τρεῖς περὶ/ τὰ ὄρια τῆς Ἐρμού πόλεως/ μετὰ ῥωβάλλων καὶ πληγῆς/ ἀπέκτεινάν με. διὰ αὐτὸ τοῦ-/ τὸ ἀξιῶ καὶ δέομαί σου τῆς/ φιλανθρωπίας ὅπως/ τούτους συνλα[βόμ]ενος/ α...τησης [ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelius Uranius, figlio di Dalmatius, ex praepositus, proprietario terriero nel villaggio di Theoxenis. Il quattordicesimo giorno del corrente mese di Choiak, mentre stavo camminando attorno ai miei campi, Dioscorus, figlio di Paulus il Libico, mi disse: 'Petrus, figlio di Agaon, e altri due fratelli con lui riunirono le pecore e si appropriarono del fieno, e io mi rivolsi (?) a loro ed essi, tutti e tre, mi assalirono con dei bastoni nei sobborghi di Hermopolis e (quasi) mi uccisero a bastonate'. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui ...»).

<sup>41</sup> Φλαουίω Ἀβιννέω ἐπάρχῳ εἰλης στρ[α]τιωτῶν κάστρων/ κώμης Διονυσιάδος τοῦ Ἀρσι[νο]ί[το]υ νομοῦ, π[α]ρὰ Αὐρη[λ]ίου/ Σακάων υἱοῦ Σαταβοῦτος ἀπὸ κώμης [.] Θεαδελφίας τοῦ αὐτοῦ/ νομοῦ. βίαν οὐκ ὀλίγην ἔπασχον [ύφ' Ἡ]ρωνος οἰὸς Σακάωνος/ ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης. τοῦ πρ[αι]ποσίτου τοῦ πάγο[υ] Ἰσιώνος/ κελεύσαντος τοῦ σίτου πληρ[ω]θῆναι τὸ ἐπιβάλλον/ [ύφ' ἐκάστου] καπτοναρ[ί]ου [.....] καὶ ἐμοῦ ἔξαιτης/ τὰ τοῦ ἐπιβάλλοντός μου μέρος[ος] ἀναπληρώσα [οὐκ] ὕδα/ τίνι λόγου καὶ ληστικῶ τρόπ[ῳ] οασημα παρὰ τὴν [δικα]ιο-/ σύνην ἐπῆλθεν τοῖς προβάτο[ις] καὶ ἦρ[πα]σαι π[ρό]βα[τα]/ σύμποκα τὸν ἀριθμὸν ὀγδο[ήκ]οντα [δ]ύο. [δι' αὐτὸ] τοῦτο/ ἀξιῶ καὶ δέομαί σοῦ τῆς [φ]ιλανθρωπίας ὅπως/ τοῦτον συνλαβόμενος κα[τα]ναγκά[ση]ς αὐτὸν ἀποκατασ[τῆ]-/ σάι μοι τὰ κακῶς καθηρπασθέν[τα], εἴτα τὰ γραφέ[ν]τα ...../ εἰς γνῶσιν τοῦ κυρίου [μου] δου[κ]ὸς ἀνανί[κ]ης, αὐτοῦ/ γὰρ ἐστὶ τοῦς τὰ τοιαῦτα [τολμοῦ]ντες ἐκ[δ]ικῖν [καὶ] τοῦτο/ τυχὼν χάριτά σοι ὁμολ[ογ]ήσω, κύριε. δι[ευ]τύχη[ι]-/ Αὐρήλιος Σακάων ἐπι[δ]έδωκα· Αὐρήλιος Δημήτριος [ἔ]γραψα/ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγ[ραμ]μάτου./ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου (leggi: Κωνσταντίου) τὸ τρίτον/ καὶ Κώνσταντος τὸ β' [Αὐ]γούστῳ, Φαρμουθι γ' (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, praefectus alae delle truppe nell'accampamento presso il villaggio di Dionysias nel nomo Arsinoite, da parte di Aurelius Sakaon, figlio di Satabous, del villaggio di Theadelphia nello stesso nomo. Ho patito un'offesa non indifferente da parte di Heron, figlio di Sakaon, dello stesso villaggio: il praepositus pagi, Ision, ordinò che ogni capitularius prestasse la parte di grano dovuta da ciascuno e io subito prestai interamente quanto corrispondeva alla mia parte, ma egli, per qualche ignota ragione e in modo furtivo, assalì ingiustamente le mie greggi e portò via pecore del tutto intonse in numero di ottantadue. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questo individuo e obbligarlo a restituirmi quanto ha perfidamente sottratto e, quindi, di portare la mia deposizione scritta a conoscenza del mio signore il *dux*, al quale spetta, infatti, fare giustizia degli autori di simili offese, e di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelius Sakaon, ho rilasciato questa deposizione. Io, Aurelius Demetrius, ho scritto per conto di lui, dal momento che egli è analfabeta. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la terza volta, e Constans, per la seconda volta, 3 Pharmouthi»). Come annotano gli stessi editori (a p. 100), questo papiro non è stato, in realtà, trovato all'interno dell'archivio di Abinnaeus, ma in quello di Aurelius Sakaon, che, essendo l'autore della petizione, ne aveva evidentemente conservato una copia.

<sup>42</sup> Φλαουίω Ἀμειναίω πραιποσίτου κάστροις Διονυσιάδος/ παρὰ Αὐρηλίου Ἀντεῦς διευμ[.]μ[.]α ἀ[πὸ] κώμης Ναρμουθεως./ τὰς ἐπὶ τῶν τόπων γιγνομένας ἀρπαγὰς καὶ πλεονεξίας/ ὑπὸ τῶν δυνατοτέρων ἀνθρώπων εἶοθιν ἀνακώ-/ πιν ἢ σὴ ἀνδρία, πραιπόσιτε κύριε. ἐπιδή, κύριε, κέκτημαι/ ἀρούρας ἀσπόρους ἔξ καὶ μὴ εὐ[πο]ρ[ο]ύμαι σῖτον εἰς τὰ μετρή-/ ματα αὐ[τῶ]ν ἐγώργησα ἀρο[ύ]ρας ἐν κώμῃ Μαγαίδι/ [μετ' Ἀ]λιώνος Ἀβῶς ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης ...[...]./ [τὰ] μ[ε]τρήματα ὑπὲρ ἧς κέκτημαι ἀρούρας καθὼς προείπον δικαί-/ [...]... ὁ αὐτὸς Ἀίων μετὰ τὸ λεικμήσαι με τὰς ἀλωνίας/

[ἀφήρ]πα[σε]ν τὸν ἐμὸν(?) σῆτον καὶ εἰς τὸ ἴδιον ἑαυτοῦ ἀπήγα-/ γεν καὶ τὸ ἡμέτ[ερον] μου ἦμισυ μέρος ἀφήρπασεν. οὐ μὴ-/ νον δὲ τοῦτο ἀλλ' [ἐγ]εώργησα ἄλλας ἀρούρας ἀπὸ ἐτέρου/ ὀνόμα[τος] ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης καὶ ἐλείκμησα πάλιν/ .... το...αν ἀ[ύ]τη[...].... ὁ θαυμασ[τὸς] Ἄϊων ἀφήρ-/ πασεν τ[ὸ]ν [ἐμ]ὸν [σῆ]τον .η...κειμενον α.τω τυραν-/ [νικῶ τρόπῳ 9 ]μ.... Ἄβῶς .. ἔχων τὸν φόβον/ θεοῦ [..]...... μηδέ σου τοῦ ἐμοῦ κυρίου ἀλλὰ θαρσῶν/ τοῖς ἐμοί[ς] πράγμασι καὶ τῇ κακοτροπιᾷ ἐμαυτοῦ, ὄθεν/ .....οιτασαπ[τ] [ 15 ] παρά σοι [..]ο/ .ε.....νω την περαλα ἴ[ν] εἰ δοκ[εῖ] σοι δο[...].σης/ ιστ[...].αχθῆναι ἐπὶ σε [τὸν] προειρημένον Ἄϊωνα/ καὶ ἐπανα[γκάσῃ]ς αὐτὸν ἀποδοῦναί μοι τὴν μῦραν μου/ καὶ .....[...].καὶ ἅ]μα ἐγὼ δυνηθῶ εὐπορεῖ[σθ]αι/ ἀπὸ ἄλλης ... το ..... [σῆ]τον ὑπὲρ ἧς κέκτημαι ἀρούρας./ ὑπα[τ]είας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν[ν] Κων[σ]ταντίου τὸ δ' / καὶ Κόσταντος το γ' Ἀγούστω[ν Μ]εσορή ς. (2<sup>a</sup> mano) ..... / [ 13-15 ]ον . νκουαπ[ι] (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praepositus castrorum* di Dionysias, da parte di Aurelius Anteus ... dal villaggio di Narmuthis. Il Vostro valore, mio Signor *praepositus*, è solito reprimere le ruberie e usurpazioni commesse nei dintorni dagli uomini più influenti. Dal momento che, mio Signore, possiedo sei (?) arure incolte e non ho i mezzi per pagare il grano dovuto a titolo di tasse su di esse, coltivai alcune arure nel villaggio di Megais insieme con Aion, figlio di Abos, dello stesso villaggio, [in modo da poter essere in grado di pagare (?)] le tasse sull'arura che possiedo, come detto prima ... lo stesso Aion, dopo che avevo finito di vagliare le aie, portò via il mio grano e lo asportò dal suo proprio posto e prelevò la metà a me spettante. E non solo quello, ma coltivai altre arure (registrate) sotto un altro nome nello stesso villaggio e di nuovo vagliai ... il rispettoso Aion portò via il mio grano in modo prepotente ... Abos, [non] avendo timore di Dio né di Voi, mio Signore, ma incoraggiato da(llo stato de)i miei affari e dalla mia sfavorevole posizione, pertanto ... di modo che, qualora Vi paia cosa buona, Voi possiate [ordinare (?)] che il predetto Aion venga portato al Vostro cospetto e costringerlo a restituirmi la mia parte e ... e, al tempo stesso, io possa essere in grado di avere, da un'altra [arura (?)], i mezzi per [pagare (?)] il grano dovuto sull'arura che possiedo. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 6 Mesorè. ...»).

<sup>43</sup> Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ [εἵλης στρατιῶν-/ τῶν κάστρων Διονυσιάδος παρὰ]/ Α..στ Ἡρώνας ἀπὸ κώμης Ἐρμού πό-]/ λεως. πρὸ εἰκονοῦ χρόνου, κύριε,]/ ἀπελάσθησ[σ]άν μου χοῖροι [τὸν ἀριθμὸν]/ δέκα ὑπὸ τινῶν κακοπραγμόνων,]/ καὶ ἐμοῦ ἀναζητοῦντος τῆν τούτων]/ ἀπελασίαν ἐν κώμῃ παρῶν[ν] εὔρον]/ Ζώϊλον υἱὸν Διογένους. δ[ιὰ] αὐτὸ τοῦτο]/ ἀξιῶ κα[ί] δέομαί σου τῆς φι[λανθρωπίας]/ ὅπως τούτον συναβώμε[νος] {καί} κατανα-]/ γκάσῃς αὐτὸν τὸν σὺν αὐτῷ [κακοπράγμονα]/ ὁμολογήσῃ, εἴτα τὰ γραφέντα [ὑπ' ἐμοῦ εἰς]/ γνῶσ[ι]ν τοῦ κυρίου μου δ[ουκὸς]/ ἀνανικῆς. αὐτοῦ γάρ ἐστιν τοῦς τ[ὰ] τοιαῦτα τολ-]/ μούντες ἐκδικῖν. καὶ τοῦτ[ου] τυχῶν χάριτά]/ σοι ὁμολογήσω, κύριε. [διευτύχει]./ Αὐ[ρ]ήλιο[ς] Α.στ ἐπίδεδ[ωκα]./ ὑπατείας τῶν δεσποτῶν ἡμῶν]/ Κωνσ[ταντί]ου τὸ δ' [καὶ Κώσταντος]/ τὸ γ' Ἀγούστῶν, Τύ[βι] x.] (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias, da parte di Α..st, figlio di Heron, del villaggio di Hermopolis. Qualche tempo fa, Signore, maiali di mia proprietà, in numero di dieci, furono portati via da dei criminali e, durante le mie indagini sulla loro sottrazione, mi recai al villaggio e scoprii (che era stato) Zoilus, figlio di Diogenes. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prenderlo e costringerlo a rivelare il suo complice nel delitto e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelius Α..st, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, x Tybi»).

<sup>44</sup> Φλαουίῳ Ἀβιν[ν]έῳ ἔξ ἀποπροηκτώρων ἐπάρχῳ/ εἵλης κάστρων Διονυσιάδος. παρὰ Αὐρηλίου/ Ἡρώνο[ς] διάκω[ν]ος ἀπὸ κώμης Βερνικείδος τοῦ αὐτοῦ/ νομοῦ χαίρειν. εἰ μὴ ὑπῆρχεν ἡμεῖν ἢ τῶν/ νόμων ἀλήθεια πάλαι δ' ἂν ὑπὸ τῶν κακουργῶν/ ἀναιλούμεθα. Εὐπορος τοίνυν υἱὸς Ἑρμεία/ ἀπὸ κώμης Φιλαγρείδος τοῦ αὐτοῦ νομοῦ/ ἐσύλησέν με ἔνδων τῆς οικείας, ἐπιβὰς/ ληστρικῶ τρόπῳ, καὶ πᾶσαν τὴν ἐσθῆταν/ συνελάβετο καὶ ε[ί]ς] τὸ ἴδιον ἀνεστίλατω μέχρεις/ δ[ε]ῦ[ρ]ω, δυναμ[έν]ου μου καὶ τ[ὰ]ς ἀποδιξεί[ς] ποι[εῖ]ν/ ὡς τούτου τήνδε τὴν κ[α]κουργίαν πε[ρ]ποιημένου./ διὸ ἀξ[ι]ῶ, πραιπόσιται κ[ύ]ριε, ἀπραγμόνος/ ἃ ἀφήρπασέν μου [π]αρασχεθῆναί μοι[ι]. διάκων γάρ/ τετ[ύ]χηκα τῆς κ[αθ]ολικῆς ἐκ[κ]λη[σί]ας. καὶ τούτου/ τυχῶν εἰσαεῖν σοι εὐχαρεῖσθήσω. διευτύχει./ [μετὰ τὴν] ὑπατείαν Φλ[αουί]ων Σεργίου καὶ Νειγρηνιανού'/ τῶν λαμπροτάτων, Μεχέρ ιζ (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, uno degli *ex protectores, praefectus alae* dell'accampamento di Dionysias, da parte di Aurelius

Vi è, infine, un unico documento che vede coinvolti militari ancora nell'esercizio delle loro funzioni: si tratta di P. Abinn. 48<sup>46</sup>, in cui un soggetto avanza la propria denuncia contro un gruppo di persone, due delle quali sono espressamente indicate come soldati.

Ora, alla luce dei dati forniti, è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo, laddove nulla è precisato in merito alla qualità civile o militare di una parte coinvolta in una petizione, può ragionevolmente ritenersi che si tratti di un

Heron, diacono, del villaggio di Berenicis nello stesso nomo, salute. Se non avessimo posseduto la verità delle leggi, saremmo stati annientati dai malfattori molto tempo fa. Euporus, dunque, figlio di Hermias, del villaggio di Philagris nello stesso nomo, mi derubò in casa mia, introducendovisi in modo furtivo, e si impadronì di tutto il mio vestiario, che tuttora trattiene per il suo uso personale, nonostante io possa dimostrare che fu lui a perpetrare quest'offesa. Pertanto, chiedo, mio Signor *praepositus*, che quanto egli mi rubò venga a me restituito senza indugio: sono, infatti, un diacono della chiesa principale. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato per sempre. Addio. Dopo il consolato degli illustrissimi Flavius Sergius e Nigrianus, 17 Mecheir»).

<sup>45</sup> Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ εἰλησ/ [στρατ]ιωτῶν κάστρων Διονυσιάδος./ δέσις./ [παρὰ] Αὐρηλίας Μαρίας θυγατρὸς Πειρήου/ [τῶν ἀ]πὸ κώμης Ἐρμοῦ πόλεως. τῶν γονέων μου τελευτη-/ [σάντ]ων κατέλιψαν πάντα τὰ ἀνθρώπια./ [ὁ δὲ ἀ]δελφός μου Ὠνώφρις πάντα κατε-/ [λαβ] αὐτὰ καὶ τινα[[ς]] ἐπώλησεν. διὰ αὐτὸ τοῦ-/ [το ἀξ]ιω καὶ δέομαί σου τῆς φιλανθρωπί-/ [ας ὅ]πως καταναγκάσης αὐτὸν πάν-/ [τα ἐν]ενκέναι ὡς προεῖπον ἐξ ἴσου δια-/ [μερι]σθῆναι. καὶ τοῦτο τυχῶν εἰσαεὶ σου/ [τῆ ψυ]χῆ (?) χάριτά σοι ὁμ[ολ]ογήσω./ [κύρι]ε./ [ἔ]στιν δέ-/ [.....][.....] (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias. Petizione. Da parte di Aurelia Maria, figlia di Peeius, del villaggio di Hermopolis. Alla loro morte, i miei genitori lasciarono tutti i loro beni, ma mio fratello Onnophris se ne appropriò (?) interamente e ne vendette alcuni. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di costringerlo a riconsegnarli tutti, come detto prima, affinché vengano divisi equamente. E di aver ottenuto ciò accorderò per sempre la mia gratitudine alla Vostra anima, Signore. I beni in questione sono: ...»).

<sup>46</sup> Φλαουίῳ Ἀβινναίῳ ἐπάρχῳ εἰλησ στρατι-/ ωτῶν κάστρων Δ[ι]ονυσιάδος τοῦ Ἀρσινοίτου/ νομοῦ παρὰ Αὐρηλίου Ἀβούλ Διονυσίου ἀπὸ κώ-/ μης Ἐρμοῦ [πόλε]ως τοῦ αὐτοῦ νομοῦ. ἐκέρ-/ θησάν μου π[ρό]βατα νυκτὸς τὸν ἀριθμὸν/ ἕνδεκα ὑπὸ τινῶν κακούργων, καὶ ἐμοῦ ἀνα-/ ζητοῦντος τὴν τ[ῶ]ν προβάτων κουρὰν/ ἦκουσα/ Παῦλον τὸν στρατιώτην τῶν ὑπὸ τὴν σὴν φρον-/ τίδα, καὶ ὑπέβαλεν τοὺς σὺν αὐτῷ κακωπράγμο-/ νας Πέτρον υἱὸν Σαραπίωνος καὶ τὸν τούτου/ ἀδελφὸν Μέλαν στρατιώτην καὶ Ἀπίωνα υἱὸν Ὠρίωνος εἰρηνάρχου ἀπὸ τῆς αὐτῆς κώμης./ διὰ αὐτὸ τοῦτ[ο] ἀ[ξ]ιω καὶ δέομαί σου [τῆς] φιλανθρω-/ πίας ὅ[π]ω[ς] τούτ[ο]υς συναβώμε[ν]ος {καὶ} [ἀ]νανκή-/ σης [.][β]ια[.....] ὑπὸ τῶν κακωπραγμόνων/ τούτ[ω]ν, εἶτα τὰ [γραφέ]ντα ὑπὲ ἐμοῦ εἰς γνῶσιν/ τοῦ κυρί[ο]υ μου δουκ[ὸ]ς ἀνανίκη· αὐτοῦ γ[ὰ]ρ ἐστίν/ τούτ[ο] τα τοιαῦτ[α] τολμοῦντες ἐκδικί[ν]. καὶ τοῦτο τυχῶν/ χάρι[τ]ά [σ]οι ὁ[μ]ο[λο]γήσω, κύριε. διευτύχει./ Αὐρήλιος [ΑΒ]οῦλ ἐπιδέδωκα./ ὑπατείας τῶν δεσπ[ο]τῶν ἡμῶν Κωνσταντίνου (leggi: Κωνσταντίου)/ τὸ δ'' καὶ Κώσταντος τὸ γ'' Ἀγούστων./ Ἐπεὶφ ε./ καὶ ἄλλοτε χοίρους μου ἀπήλασαν/ οἱ αὐτοὶ οἰ.ουρβης τὸν ἀριθμὸν ς (trad. it.: «A Flavius Abinnaeus, *praefectus alae* delle truppe nell'accampamento di Dionysias nel nomo Arsinoite, da parte di Aurelius Aboul, figlio di Dionysius, del villaggio di Hermopolis nello stesso nomo. Le mie pecore furono tostate nella notte, in numero di undici, da dei criminali e, durante le mie indagini, appresi che a tostate le pecore (fu) Paulus il soldato, uno di quelli ai Vostri ordini, ed egli indicò come suoi sodali malfattori Petrus, figlio di Sarapion, e suo fratello Melas, un soldato, e Apion, figlio di Horion l'irenarca, dello stesso villaggio. Pertanto, chiedo e supplico la Vostra umanità di prendere questi individui e costringerli ... da questi malfattori e, quindi, di portare la mia deposizione a conoscenza del mio signore il *dux*: spetta, infatti, a lui fare giustizia degli autori di simili offese. E di aver ottenuto ciò Vi sarò grato, Signore. Addio. Io, Aurelius Aboul, ho rilasciato questa deposizione. Sotto il consolato dei nostri imperatori Augusti Constantius, per la quarta volta, e Constans, per la terza volta, 5 Epeiph. P.S. In un'altra occasione gli stessi soggetti portarono via maiali di mia proprietà in numero di sei»).

mero soggetto privato<sup>47</sup>, posto che, allorché si sia in presenza di una persona in certa misura legata all'esercito, ciò viene sempre esplicitato<sup>48</sup>.

In secondo luogo, anche laddove una delle parti ha in qualche modo a che fare con l'ambiente militare, tale legame è solo indiretto, dipendendo da meri rapporti di parentela, affinità o coniugio oppure riguardando il passato del soggetto, senza contare che pure in queste ipotesi il contrasto concerne non già illeciti inerenti alla materia militare, bensì la commissione di delitti comuni. Soltanto nel caso illustrato in P. Abinn. 48 abbiamo la presenza di soldati tra i denunciati; peraltro, fra questi ultimi vi sono pure dei civili, così come privato cittadino è il denunciante.

Pertanto, con l'eccezione da ultimo ricordata, i casi dell'archivio di Abinnaeus sopra riportati coinvolgono soggetti privati, al più ex militari, e, tuttavia, vengono sottoposti all'attenzione di ufficiali dell'esercito, malgrado i divieti al riguardo stabiliti dalla legislazione imperiale.

#### 4. Conclusione

In definitiva, le fonti passate in rassegna mostrano chiaramente come il IV secolo rappresenti uno snodo significativo nel quadro del conflitto, manifestatosi fin dall'età epiclassica e ancora attestato in epoca giustiniana, tra potere civile e potere militare, conflitto che, in materia di giurisdizione, emerge plasticamente nel contrasto tra la prassi testimoniata nelle carte dell'archivio di Abinnaeus e la legislazione imperiale di quegli anni.

Infatti, provvedimenti quali il «regolamento preventivo di giurisdizione» di Costanzo II del 355 e il di poco successivo editto del prefetto d'Egitto Flavius Eutolmius Tatianus<sup>49</sup> appaiono chiaramente volti a contrastare l'usanza dei civili di rivolgersi a ufficiali militari per ottenere giustizia in occasione di controversie tra di loro insorte, pratica già messa al bando fin dai tempi di Gordiano III<sup>50</sup>, ma ancora attestata, solo qualche anno prima, nei papiri 44-57 del predetto archivio, datati tra il 342 e il 351<sup>51</sup>.

Il ricorso reiterato all'autorità militare per questioni estranee alla *militia* e che coinvolgono soggetti privati tradisce, evidentemente, la speranza di una «maggiore prontezza nella decisione», nonché di una «maggiore efficacia nell'esecuzione»<sup>52</sup>, anche considerato che, nonostante la suddivisione dell'area egizia in unità territoriali distinte avesse creato i presupposti per una moltiplicazione delle sedi giurisdizionali civili<sup>53</sup>, tale

---

<sup>47</sup> Di tale avviso paiono essere anche autori come G.D. MEROLA, *Per la storia*, cit., p. 133 nt. 177, e J.B. MANLEY, *The Roman Army*, cit., p. 75.

<sup>48</sup> Pertanto, risulta poco verosimile la tesi – che è stata sostenuta da R.S. BAGNALL, *Military Officers as Landowners in Fourth Century Egypt*, in «Chiron», XXII, 1992, p. 51 – secondo cui, in assenza di indicazioni esplicite, si dovrebbe presumere che si tratti di un soggetto collegato all'ambito militare.

<sup>49</sup> Cfr. § 2.

<sup>50</sup> Cfr. § 1.

<sup>51</sup> Cfr. § 3.

<sup>52</sup> In questi termini si esprime F. GORIA, *La giustizia*, cit., p. 285, e, a distanza di quasi vent'anni, gli fa eco C. HUMFRESS, *Thinking*, cit., p. 241: «A judicial decision from a military commander may also have held out the hope of instant enforcement – unlike most judicial decisions given by civil imperial magistrates. Thus regardless of what formal *iurisdictio* a military commander did or did not have in any particular case, his legal decisions were 'real' in their localised context».

<sup>53</sup> Sulle divisioni territoriali a cui andò incontro l'Egitto tardoantico, nonché sulle relative ripercussioni in

processo fu graduale e inizialmente poco significativo; inoltre, l'Egitto tardoantico sembra aver mantenuto, almeno in una prima fase, una certa unitarietà amministrativa sotto l'egida del *praefectus Aegypti*<sup>54</sup>, per cui non si può neppure escludere che quest'ultimo abbia continuato a concentrare sostanzialmente su di sé la giurisdizione sui civili.

È, pertanto, possibile che tutto ciò abbia reso più difficile per i privati, specie in aree decentrate, far giungere le proprie petizioni fino alla competente autorità civile, inducendoli a preferire la più comoda via del ricorso agli ufficiali dell'esercito, che, presidiando il territorio, costituivano un punto di riferimento per la popolazione locale. In tal modo, Abinnaeus avrebbe finito per intercettare la domanda di giustizia proveniente dalla zona di Dionysias, dove stazionavano le sue truppe, svolgendo una sorta di attività di «polizia giudiziaria» prodromica alla devoluzione del fascicolo al *dux*, suo superiore gerarchico, a cui i ricorrenti riconoscono pacificamente una competenza a «fare giustizia» dei colpevoli dei misfatti denunciati<sup>55</sup>.

Ciò potrebbe anche legittimare il sospetto che si tratti di casi coperti da una di quelle deroghe previste da alcune costituzioni precedenti e successive rispetto ai nostri papiri, in presenza delle quali un giudice militare avrebbe potuto, in via eccezionale, essere formalmente delegato a decidere mere controversie comuni tra soggetti privati<sup>56</sup>; tuttavia, non paiono esservi elementi idonei a giustificare, qui, una simile congettura, anche considerato che le disposizioni cronologicamente più prossime al *corpus* papiraceo in discorso non recano la predetta clausola di riserva<sup>57</sup>.

Siamo, dunque, con ogni probabilità, al cospetto di un interessante esempio, storicamente non certo isolato, della difficoltà a volte incontrata dalle statuizioni di natura legislativa nell'imporsi sulla forza della prassi.

---

materia di giurisdizione, si veda B. PALME, *Law*, cit., p. 62 ss.

<sup>54</sup> Cfr. H.I. BELL, V. MARTIN, E.G. TURNER, D. VAN BERCHEM, *The Abinnaeus Archive*, cit., p. 14.

<sup>55</sup> La formula utilizzata, la quale ricorre ampiamente nei papiri riportati nel § 3, eccetto che in alcuni, per lo più quelli maggiormente lacunosi, è (con qualche variante) la seguente: αὐτοῦ (= τοῦ δουκός) γάρ ἐστι(ν) τοὺς τὰ τοιαῦτα τολμῶντας ἐκδικεῖν.

<sup>56</sup> Cfr., in particolare, CI. 7.48.2 (*Imp. Gordianus A. Licinae*, s.d.) e CTh. 2.1.9 (*Imp. Arcadius et Honorius AA. Archelao praefecto angustali*, a. 397), su cui si rinvia al § 2.

<sup>57</sup> Il richiamo è, ancora una volta, al «regolamento preventivo di giurisdizione» di Costanzo II e all'editto del prefetto d'Egitto Flavius Eutolmius Tatianus ricordati poco sopra e riportati nel § 2.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### RELIGIONE E DIRITTO MILITARE: 'L'OBIEZIONE DI COSCIENZA' DEI CRISTIANI

Stefania Fusco

#### Abstract

[Religion and military law: "conscientious objection" of Christians]. Starting from the analysis of the *Passio Sancti Maximiliani*, which bears witness to the refusal of the Maximilian conscript to provide military service for reasons not properly connected to idolatry, as for other Christian martyrs, but to Christian ethics, we intend to shed light on the other hand, on the discipline of desertion and, on the other, to outline the internal change in Christianity with respect to the military question. At first the Christians could serve in the Army in times of peace, evidently in the police services and the like, maintaining a distinction between the military, allowed to the Christian, and the *bellare*, not allowed. This separation will remain until the Constantinian turning point, from which military service will be completely accepted, leaving the exemption only for priests.

#### Key words:

Desertion, Army, Martyrdom, Obiector; Cristianity

Vol. 7 (2020)





# Religione e diritto militare: l'obiezione di coscienza' dei cristiani

Stefania Fusco\*

Il presente lavoro ha per oggetto la *Passio* di un martire cristiano, Massimiliano, secondo la tradizione ucciso in Africa alla fine del III secolo d.C.

La vicenda è narrata in un documento presente in diversi codici del XIII secolo (*codex Sarensis*, *codex Avranches*, *codex* B. 1.16 del *Trinity College* di Dublino<sup>1</sup>); la prima edizione risale al 1680 e fu curata da E. Baluze<sup>2</sup>, un'altra successiva, del 1685, ad opera di J. Mabillon<sup>3</sup>, e, un'ultima, risalente al 1689, realizzata da T. Ruinart<sup>4</sup>, che rappresenta l'edizione su cui si basano gli editori successivi<sup>5</sup> e qui utilizzata.

---

\* Stefania Fusco è Dottore di ricerca in Diritto Romano e Cultura Giuridica Europea (Università degli Studi di Pavia); Ricercatore a tempo determinato in Diritto Romano e diritti dell'antichità (Università degli Studi di Sassari).

Indirizzo mail: [sfusco@uniss.it](mailto:sfusco@uniss.it)

<sup>1</sup> Oxford, *Bodleian Library*, Ms. Fell 3; *Catologue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France*, t. X, Paris 1889, 83; Catal. 171, *Trinity College* di Dublino, ff. 37-39.

<sup>2</sup> E. BALUZE, *Stephani Baluzii Tutelensis miscellanea novo ordine digesta et non paucis ineditis monumentis opportunisque animadversionibus aucta*, I, Oxford 1680, 39 ss.

<sup>3</sup> J. MABILLON, *Vetera Analecta*, IV, Lutetiae Parisiorum 1685, 566 ss.

<sup>4</sup> T. RUINART, *Acta Primorum Martyrum sincera et selecta*, Ratisbona 1689, 309 ss.

<sup>5</sup> A. VON HARNACK, *Militia Christi: die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten*, Tübingen 1905, 84 ss.; H. DELEHAYE, *Les passions de martyrs e les genres littéraires*, Bruxelles 1921, 104 ss.; R. KNOPE, *Ausgewählte Märtyrerakten*, Tübingen 1929, 86; H. MUSURILLO, *The Acts of the Christians Martyrs. Introduction, Texts and Translation*, Oxford 1972, 37; P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, Torino 1974, 8 ss.; J. HELGELAND, *Christians and Roman Army from Marcus Aurelius to Constantine*, in *ANRW*, II.23.1 (1979), 724 ss.; P. BROCK, *Why did St. Maximilian Refuse to Serve in the Roman Army?*, in *Journal of Ecclesiastical History*, XLV (1994), 195 ss.; F. GRELLI, "Obsequium temoniariorum" e "munus temonis", in *Diritto e società nel mondo romano*, L. Fanizza (a cura di), Roma 1995, 68 ss.

Si tratta di un documento che, pur nella sua brevità, rappresenta una fonte preziosa per approfondire la conoscenza del rapporto tra religione e diritto militare, e, in particolare, gettare luce sulle diverse posizioni della cristianità rispetto alla guerra e al servizio militare.

In primo luogo, è necessario precisare che il documento, per tale ragione definito *Passio* e non *Actum*<sup>6</sup>, non è un verbale ufficiale, ma è la relazione di un testimone oculare o comunque di un contemporaneo, di quanto avvenuto a *Theveste*, nel 295 d.C., ed è suddiviso in tre parti distinte.

Le prime due descrivono, con la precisa indicazione del giorno, del luogo e dei personaggi presenti, l'interrogatorio fatto dal proconsole Dione a Massimiliano e la lettura della sentenza; la terza narra della morte del martire e della sua sepoltura.

L'episodio ha luogo in Numidia, nella città di *Theveste* (l'attuale Tébessa), colonia fondata dai romani nel 75 d.C., come fortezza legionaria, divenuta, nel tempo, un rilevante centro da cui si snodavano le strade<sup>7</sup> verso le coste ed altri luoghi importanti. Favorita dalla vicinanza del fiume *Bagradas* e dalla presenza di una grande pianura, al tempo dei fatti in esame, faceva parte dell'Africa Proconsolare<sup>8</sup>.

La nostra fonte, pur non essendo un verbale ufficiale, riporta, molto probabilmente, non un semplice consiglio di leva, ma, tenendo conto della data riportataci, il 12 marzo del 295 d.C., e della formalità che emerge dal documento, la seduta del tribunale davanti a cui il coscritto era accusato come renitente alla leva.

Considerando che il servizio militare normalmente aveva inizio dai primi giorni del mese di marzo e che quindi le normali operazioni di reclutamento dovevano avvenire nel periodo precedente a tale data, possiamo ritenere che Massimiliano, comparso dinanzi alla commissione di leva, si fosse rifiutato di far parte dell'esercito, e che il suo caso sia stato, quindi, portato davanti al proconsole d'Africa, quale autorità superiore e competente a giudicare<sup>9</sup>.

Nel diritto militare romano si faceva distinzione tra diserzione e renitenza alla leva, pur mancando per la seconda un preciso termine tecnico.

La diserzione era regolata dal diritto militare che, avendo il suo fulcro nei poteri coercitivi del comandante dell'esercito<sup>10</sup>, aveva delle caratteristiche ben diverse da quelle del diritto penale comune: esso era composto, infatti, da un insieme di norme che avevano raggiunto un minimo 'grado di determinatezza attraverso la lunga consuetudine della guerra'<sup>11</sup>, e avevano trovato una loro uniformità nel definire quello che era originariamente

---

<sup>6</sup> G. LANATA, *Gli atti dei martiri come documenti processuali*, Milano 1973, 194 ss.

<sup>7</sup> N. KALLALA, *Nouvelles bornes milliaires de la voie Carthage-Theveste découvertes dans la région du Kef (Sicca Veneria) en Tunisie*, in *L'Africa Romana, Mobilità delle persone e dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell'Impero romano, Atti del XVI Convegno di studio, Rabat, 15-19 dicembre 2004*, A. Akerraz, P. Ruggeri, A. Siraj, C. Vismara (a cura di), Roma 2006, 1795 ss.

<sup>8</sup> T.R.S. BROUGHTON, *The Romanisation of Africa Proconsularis*, Baltimore 1929; C. LEPELLEY, *Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire*, I-II, Paris 1979-81; A. BERTHIER, *La Numidie (Rome et Maghreb)*, Paris 1980, 125 ss.; J. GASCOU, *La politique municipale en Afrique du Nord d'Auguste au début du III<sup>e</sup> siècle*, I, in *ANRW*, II.10.2 (1982), 136 ss.; ID., *La politique municipale en Afrique du Nord après la mort de Septime Sévère*, II, *ivi*, 230 ss.; CH.-G. PICARD, *La civilisation de l'Afrique romaine*, 2<sup>e</sup> éd., Paris 1988.

<sup>9</sup> P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 39 ss.; F. GRELLE, "Obsequium temoniariorum" e "munus temonis", cit., 70.

<sup>10</sup> A. MASI, s.v. *Diserzione (dir. rom.)*, in *ED*, XIII, Milano 1964, 105.

<sup>11</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1974, 1 ss.

un potere disciplinare, solo nel momento in cui il comando militare fu accentrato nelle mani del *princeps*<sup>12</sup>.

Le opere *de re militari* di Tarrunteno Paterno<sup>13</sup>, Arrio Menandro<sup>14</sup>, Emilio Macro<sup>15</sup> e Paolo<sup>16</sup>, delle quali alcuni passi ci sono stati conservati nel Digesto, si basano, appunto, sui regolamenti della disciplina militare, e ci attestano una larga discrezionalità nell'esplicazione della *coercitio*<sup>17</sup>.

Il reato di diserzione era represso da una *lex publica*, e precisamente dalla *lex Iulia maiestatis*, che, tuttavia, puniva anche un particolare tipo di diserzione<sup>18</sup>, quella del *transfuga*, cioè di colui che era passato al nemico, oltre a quella di chi avesse portato le armi contro lo stato o *iniussu principis bellum gessisset* o altrimenti si fosse dimostrato *hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus*<sup>19</sup>.

A tal proposito, le fonti affermano che i *proditores transfugae...pro hoste, non pro milite habentur*<sup>20</sup> ed è per questo che il *transfuga* può subire la tortura<sup>21</sup>, da cui invece, sono esentati i *milites*<sup>22</sup>, ed anche le pene della forca, dell'arena<sup>23</sup> o della vivicombustione<sup>24</sup>. Inoltre, si definisce come *transfuga* anche *qui captus, cum poterat redire, non rediit*<sup>25</sup>.

Sempre in tema di diserzione rileva, anche se non in modo chiaro, la distinzione tra *emansor* e *desertor*, che ritroviamo in un passo di Modestino<sup>26</sup>: il primo sarebbe quello che

<sup>12</sup> M. CARCANI, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Napoli 1981, 71 ss.

<sup>13</sup> D. LIEBS, *Tarrutienus Paternus*, in *Die Literaturs des Umbruchs. Von der römischen zur christlichen Literatur*, 117 bis 284 n. Chr., München 1997, 136 s.; ID., *Hofjuristen der römischen Kaiser bis Justinian*. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, München 2010, 47 ss.

<sup>14</sup> V. GIUFFRÈ, *Arrio Menandro e la letteratura de re militari*, in *Labeo*, XX (1974), 40 ss.

<sup>15</sup> V.M. MINALE, *Per uno studio sui frammenti De re militari di Macro*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, VI (2013), <http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/index.php?com=statics&option=index&clID=292>.

<sup>16</sup> V. GIUFFRÈ, *La letteratura de re militari. Appunti per una storia degli ordinamenti militari*, Napoli 1974, 69 s.

<sup>17</sup> ID., *Il 'diritto militare' dei Romani*, Bologna 1983, 5 ss.

<sup>18</sup> Come risulta da D. 48.4.2 (Ulp. 8 *disput.*): *Quive de provincia, cum ei successum esset, non discessit: aut qui exercitum deseruit vel privatus ad hostes perfugit: quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in tabulis publicis: nam et hoc capite primo lege maiestatis enumeratur.*

<sup>19</sup> D. 48.4.11 (Ulp. 8 *disput.*): *Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. Plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur.*

<sup>20</sup> D. 48.8.3.6 (Marc. 14 *inst.*): *Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere*; D. 49.15.19.4: (Paul. 16 *ad Sab.*): *Transfugae nullum postliminium est: nam qui malo consilio et proditoris animo patriam reliquit, hostium numero habendus est. Sed hoc in libero transfuga iuris est, sive femina sive masculus sit*; D. 49.16.7 (Tarrunt. 2 *de re milit.*): *Proditores transfugae plerumque capite puniuntur et exauctorati torquentur: nam pro hoste, non pro milite habentur.*

<sup>21</sup> D. 49.16.3.10 (Mod. 4 *de poen.*): *Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eorum patiantur.*

<sup>22</sup> D. 49.16.3.1 (Mod. 4 *de poen.*): *Poenae militum huiusmodi sunt: castigatio, pecuniaria multa, munerum indictio, militiae mutatio, gradus delectio, ignominiosa missio. Nam in metallum aut in opus metalli non dabuntur nec torquentur*; C. 9.41.8 *pr.* (Imperatores Diocletianus, Maximianus): *Milites neque tormentis neque plebeiorum poenis in causis criminum subiungi concedimus, etiamsi non emeritis stipendiis videantur esse dimissi, exceptis scilicet his, qui ignominiose sunt soluti. Quod et in filiis militum et veteranorum servabitur. \* Diocl. et Maxim. aa. ad Sallustianum praes. \* < pp. s. die et consule. >*

<sup>23</sup> D. 49.16.3.10 (Mod. 4 *de poen.*): *Is, qui ad hostem confugit et rediit, torquebitur ad bestiasque vel in furcam damnabitur, quamvis milites nihil eorum patiantur.*

<sup>24</sup> D. 48.19.8.2 (Ulp. 9 *de off. procons.*): *Hostes autem, item transfugae ea poena adficiuntur, ut vivi exurantur.*

<sup>25</sup> D. 49.16.5.5 (Men. 2 *de re milit.*): *Qui captus, cum poterat redire, non rediit, pro transfuga habetur. Item eum, qui in praesidio captus est, in eadem condicione esse certum est: si tamen ex improvviso, dum iter facit aut epistulam fert, capiatur quis, veniam meretur.*

<sup>26</sup> D. 49.16.3.2-3 (Mod. 4 *de poen.*): § 2. *Emansor est, qui diu vagatus ad castra regreditur.* § 3. *Desertor est, qui per prolixum tempus vagatus reducitur.*

si è costituito, mentre il *desertor* è quello che è stato arrestato; in proposito, precisa Menandro<sup>27</sup>, tra le due figure sarebbe discriminante il cosiddetto *animus revertendi vel fugiendi*, che emergerebbe dalla considerazione globale di tutte le circostanze di fatto<sup>28</sup>.

Risulta rilevante, al fine dell'applicazione della pena, il momento in cui avviene la diserzione: se vi è una guerra in corso è punita *capite*, invece nei periodi di pace con la *gradus deiectio* o la *militiae mutatio*<sup>29</sup>, ed in ogni caso, mentre il *desertor* sorpreso *in urbe capite puniri solet*<sup>30</sup>, per l'*emansor* erano previste pene più miti.

Coloro che non rispondevano alla leva venivano anticamente puniti con la *capitis deminutio*, ridotti in perpetua servitù e privati di tutti i beni, come sancito da D. 49.16.4.10, ma, mutata la condizione dell'esercito, la pena scomparve, poiché per la maggior parte i numeri furono colmati dai volontari<sup>31</sup>.

Tuttavia, in occasione di guerra anche la renitenza alla leva, costituendo un pericolo per la *salus rei publice sive imperii*, era punita con il *maximum supplicium*.

Nel caso in esame, dobbiamo tenere presente che l'Africa, intorno alla fine del III secolo d.C., non era affatto pacifica e che tale situazione politico-militare necessitava di notevoli forze.

Sotto Diocleziano, una ribellione avvenuta sulle montagne della Mauretania Sitifense aveva impegnato i romani per circa dieci anni<sup>32</sup>, dal 288 al 297 d.C., e, successivamente, in varie zone dell'Africa le rivolte placate temporaneamente erano riprese con più vigore<sup>33</sup>, spingendo, così, l'imperatore a potenziare le difese africane, non solo attraverso un riassetto dei vari collegamenti della regione<sup>34</sup>, ma soprattutto, aumentando il numero dei soldati e intervenendo sulla loro disciplina<sup>35</sup>.

Inizialmente vi fu una differenziazione nel dispiegamento dei soldati: una parte di essi fu preposta, in modo stabile, al controllo dei confini, i cosiddetti *milites limitanei*, un'altra, dislocata nelle zone più interne, si sarebbe mossa continuamente, in base alle esigenze contingenti<sup>36</sup>.

Sui confini in cui erano stanziati i primi, col passare del tempo, si crearono, accanto ai forti e ai campi di frontiera, delle installazioni agricole, che permisero la creazione di relazioni stabili con le popolazioni del luogo<sup>37</sup>. Questo fece sì che, nel momento in cui il numero dei veterani a cui era riservato il ruolo di *milites limitanei* (e ai loro figli, che potevano accedervi dopo aver prestato il servizio militare) diminuì, fu possibile ricorrere

---

<sup>27</sup> D. 49.16.4.13 (Men. 1 *de re milit.*): *Edicta Germanici Caesaris militem desertorem faciebant, qui diu afuisset, ut si inter emansores haberetur. Sed sive redeat quis et offerat se, sive deprehensus offeratur, poenam desertionis evitat: nec interest, cui se offerat vel a quo deprehendatur.*

<sup>28</sup> A. MASI, *s.v. Diserzione (dir. rom.)*, cit., 105; V. ARANGIO-RUIZ, *Sul reato di diserzione in diritto romano*, cit., 1 ss.

<sup>29</sup> D. 49.16.5.1 (Men. 2 *de re milit.*): *Qui in pace deseruit, eques gradu pellendus est, pedes militiam mutat. In bello idem admissum capite puniendum est.*

<sup>30</sup> D. 49.16.5.3 (Men. 2 *de re milit.*): *Desertor si in urbe inveniatur, capite puniri solet: alibi adprehensus ex prima desertione restitui potest, iterum deserendo capite puniendus est.*

<sup>31</sup> D. 49.16.4.10 (Men. 1 *de re milit.*): *Gravius autem delictum est, detrectare munus militiae, quam adpetere: nam et qui ad dilectum olim non respondebant, ut proditores libertatis, in servitutem redigebantur. Sed mutato statu militiae recessum a capitis poena est, quia plerumque voluntario milite numeri supplentur.*

<sup>32</sup> W. SESTON, *Diocletien et la Tétrarchie*, I, Parigi 1946, 326 ss.

<sup>33</sup> M. BÉNABOU, *La résistance africaine à la romanisation*, Paris 1976.

<sup>34</sup> P. ROMANELLI, *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma 1959, 518 ss.

<sup>35</sup> B.H. WARMINGTON, *The North African Provinces from Diocletian to the Vandal conquest*, Cambridge 1954, 1 ss.

<sup>36</sup> K. ZUCKERMAN, *L'esercito*, in *Il mondo bizantino*, I, *L'Impero romano d'Oriente*, C. Morrisson (a cura di), Torino 2007, 153 ss.

<sup>37</sup> E. STEIN, *Histoire du Bas-Empire*, Paris-Bruges 1949, I/1, 69 ss.; I/2, 437 ss.

ai *gentiles*, ‘i barbari’ di quei luoghi, che sfruttarono a fondo questa possibilità, al fine di poter godere dei vantaggi normalmente riservati ai cittadini romani<sup>38</sup>.

Questi soldati erano affidati ai *praepositi romani*<sup>39</sup>, che a loro volta erano subordinati ad un *praepositus limitis*<sup>40</sup>, a cui faceva capo una parte di territorio più grande; tuttavia la difesa dell’Africa era difficile, non solo perché priva di barriere naturali<sup>41</sup>, ma anche perché nella regione epidemie e carestie si diffondevano con grande frequenza.

La situazione così descritta ci offre un quadro generale dello scenario in cui si svolsero i fatti in esame, un ambiente di per sé difficile, appesantito da ulteriori situazioni allarmanti dal punto di vista politico e militare, come ad esempio il caso del ribelle *Iulianus*, capo dei *Quinquegentiani*<sup>42</sup>, e l’insurrezione di *L. Domitius Alexander*<sup>43</sup>, il vicario d’Africa, agli inizi del IV secolo d.C.

Le origini di Massimiliano non sono chiare, il suo processo con il conseguente martirio si svolse a Tèbessa, che conosciamo come un luogo in cui esisteva una comunità cristiana molto antica, così come nelle vicine Cartagine e Utica<sup>44</sup>.

Sappiamo che il cristianesimo si era diffuso, in un primo momento, nell’Africa Proconsolare e in Numidia, e solo in un secondo tempo aveva coinvolto la parte più interna del continente, per arrivare ad essere, alla fine del III secolo d.C., ben radicato in tutto il territorio<sup>45</sup>.

Questa nuova religione, grazie ai principi che professava, trovò terreno fertile in un terra in cui da molto tempo erano diffuse forme di resistenza verso il potere romano, e accogliendo tali sentimenti di insofferenza, venne ad assumere delle spiccate caratteristiche di autonomia e particolarismo<sup>46</sup>.

Andiamo ora ad esporre il contenuto del nostro documento: in esso si racconta che sotto il consolato di Nummio Tusco (che potrebbe essere il figlio di M. Nummio Tusco console nel 258 d.C.), *praefectus urbis* nel 302-303 d.C., e di C. Annio Anullino, proconsole dal 302 al 305 d.C. (di fronte al quale compariranno anche San Felice di Thibiuca e Santa Crispina), *praefectus urbis* nel 306-307 d.C. e nel 312 d.C., il 12 marzo del 295 d.C. venne fatto comparire nel foro di Tebessa Fabio Vittore, funzionario del fisco (*temonarius*)<sup>47</sup>, col proprio figlio, Massimiliano, coscritto arruolabile.

È l’*advocatus* Pompeniano ad introdurre la recluta al cospetto del proconsole e del *praepositus limitis Caesariensis* Valeriano Quintiano, ufficiale del corpo dell’esercito di cui Massimiliano avrebbe dovuto far parte, (presumibilmente la *legio III Augusta* che sappiamo

<sup>38</sup> G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Roma 1953; ID., *Estrazione etnica e sociale dei soldati delle legioni dei primi tre secoli dell’Impero*, in *ANRW*, II.1 (1974), 339 ss.

<sup>39</sup> J.F. GILLAM, *Enrolment in the Roman Army*, in *Eos*, XLIII.2 (1956), 207 ss.;

<sup>40</sup> Y. LE BOHEC, *Armi e guerrieri di Roma antica. Da Diocleziano alla caduta dell’impero*, Roma 2008, 27 ss.

<sup>41</sup> A. LEWIN, *La difesa dal deserto: osservazioni preliminari per uno studio comparato della frontiera*, in *L’Africa Romana, Atti del VI Convegno di studi, Sassari, 16-18 dicembre 1988*, A. Mastino (a cura di), Sassari 1989, 197 ss.

<sup>42</sup> L. GALAND, *Les Quinquegentanei*, in *Bulletin d’Archéologie Algérienne*, IV (1970), 297 ss.

<sup>43</sup> A. CHASTAGNOL, *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris 1962, 54 ss.; T.D. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge 1981, 14 s.

<sup>44</sup> T.C. ODEN, *How Africa shaped the Christian Mind*, Westmont 2007.

<sup>45</sup> I documenti attestano la presenza, sotto Diocleziano, di circa duecento vescovi.

<sup>46</sup> A. PIRAS, *Su alcune costanti del cristianesimo africano in età antica*, in *Theologica e Historica*, XXVI (2017), 369 ss.

<sup>47</sup> F. DEL CHICCA, *A proposito dei temonarii nella costituzione 6,4,21 del Codice Teodosiano*, in *Gregi Christi ministrantes. Studi di letteratura cristiana antica in onore di Pietro Meloni*, A. Piras e G.F. Saba (a cura di), Cagliari 2013, 39 ss.

essere stata operativa ad *Ammaedara*, a *Theveste*, nel 75 d.C., e a *Lambaesis*, dal 100 d.C.<sup>48</sup>), e a predisporre l'esame del giovane affinché rispondesse al *dilectus*<sup>49</sup>.

Il proconsole Dione Cassio, console nel 291 d.C. insieme a C. Giunio Tiberiano, che ricopriva quell'incarico dal 294 d.C., dando avvio all'interrogatorio per vagliare il comportamento del coscritto e alle operazioni di misurazione della statura della recluta, che avrebbero determinato l'assegnazione ai differenti corpi dell'esercito, si scontra immediatamente con il rifiuto di Massimiliano<sup>50</sup>.

Il giovane si oppone con fermezza all'autorità, in primo luogo rifiutando di dire il proprio nome, e rivelando sin dall'inizio le ragioni della sua resistenza, che appaiono da subito chiaramente sganciate da motivazioni connesse propriamente all'idolatria, comuni invece alla maggior parte dei soldati martiri cristiani<sup>51</sup>.

Massimiliano afferma che in quanto cristiano non gli è lecito prestare il servizio militare, non gli è possibile *malefacere*, e la *militia* è una professione intrinsecamente negativa: *Mihi non licet militare, quia Christianus sum. Non possum militare; non possum malefacere. Christianus sum*<sup>52</sup>.

Il *malefacere*, normalmente utilizzato nel linguaggio comune, indicava un'azione riprovevole per chi la poneva in essere, in quanto destinata a danneggiare l'altro, era un sinonimo del verbo *peccare* e vicino nella sostanza al significato di *damnum inferre*.

L'interrogatorio prosegue, Dione insiste con il giovane e la resistenza della recluta lo spinge a chiedere al giovane da dove derivino le sue convinzioni. Fa intervenire anche il padre, ma nulla risulta efficace<sup>53</sup>.

Solo a questo punto Dione perde la pazienza e ricorre alla minaccia: *Dion dixit: Milita, ne pereas. Maximilianus respondit: Non milito. Caput mihi praecide, non milito saeculo, sed milito Deo meo*<sup>54</sup>.

In seguito, Dione tenta ancora benevolmente di convincere Massimiliano, richiamando l'attenzione alla sua giovane età e portando esempi di altri cristiani che addirittura facevano parte del *sacer comitatus* degli imperatori, ma l'irremovibilità del coscritto spinge il proconsole a minacciare ancora<sup>55</sup>.

Il giovane, all'incalzare del proconsole, non manifesta segni di cedimento rispetto al suo annuncio di fede, ma in modo pacato e naturale continua ad opporre il suo rifiuto. Egli ribadisce la coincidenza tra il *militare* e il *malum facere*, fare del male al prossimo, e

---

<sup>48</sup> Y. LE BOHEC, *Les surnoms de la III<sup>e</sup> légion auguste*, in *Epigraphica*, XLVIII (1981), 131 ss.; R. SYME, *Notes sur la Légion III Augusta*, in *REA*, XXXLVIII.2 (1986), 182 ss.; Y. LE BOHEC, *L'armée romaine*, Paris 1989, 71 ss.; ID., *La troisième légion auguste*, Paris 1989, 518 ss.

<sup>49</sup> *Passio* I.1: *Tusco et Anullino consulibus IV. Idus Martii Teveste in foro inducto Fabio Victore una cum Maximiliano et admisso Pompeiano advocato, idem dixit: Fabius Victor temonarius est constitutus cum Valeriano Quintiano praeposito Caesariensi, cum bono tirone Maximiliano, filio Victoris; quoniam probabilis est, rogo ut incumetur.*

<sup>50</sup> *Passio* I.2: *Dion procursul dixit: Quis vocaris? Maximilianus respondit: Quid autem vis scribere nomen meum? Mihi non licet militare, quia Christianus sum.*

<sup>51</sup> E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, Firenze 1987.

<sup>52</sup> *Passio* I.3. Il documento continua (I.4-5): 4. *Dion proconsul dixit: Incumetur. Cumque incumatus fuisset, ex officio recitatum est: Habet pedes quinque, uncias decem.* 5. *Dion dixit ad officium: Signetur. Cumque resisteret Maximilianus, respondit: Non facio; non possum militare.*

<sup>53</sup> *Passio* II.3: *Dion ad Victorem patrem eius dixit: Consiliare filium tuum. Victor respondit: Ipse scit, habet consilium suum, quid illi expediat.*

<sup>54</sup> *Passio* II.1.

<sup>55</sup> *Passio* II.8-9: 8. *Dion dixit: Attende iuventutem tuam et milita; hoc enim decet iuvenem. Maximilianus respondit: Milita mea ad Dominum meum est. Non possum saeculo militare. Iam dixi, Christianus sum.* 9. *Dixit Dion proconsul: In sacro comitatu dominorum nostrorum Diocletiani et Maximiani, Constantii et Maximi, milites Christiani sunt et militant. Maximilianus respondit: Ipsi sciunt quod ipsis expediat. Ego tamen Christianus sum, et non possum mala facere.*

contrappone la *militia saeculi* alla *militia Christi*, espressione già nota nella letteratura cristiana antica, che, dalle lettere di Paolo in poi, come ci attestano Tertulliano e Cipriano, diventerà ben presto un luogo comune. Da ciò discende il suo rifiuto, espresso con fermezza, confortato dall'intervento di suo padre Vittore, anch'egli cristiano<sup>56</sup>.

Altra contrapposizione degna di nota è quella tra il *signaculum*, la piastrina metallica che i soldati portavano al collo, legata con un filo di cuoio, su cui era inciso il loro nome e la legione di appartenenza, simbolo della fedeltà militare, che Dione pretende sia accettato da Massimiliano, e il *signum salutare Christi*, che allude al battesimo: *Non accipio signaculum saeculi, et si signaveris, rumpo illud, quia nihil valet. Ego Christianus sum, non licet mihi plumbum collo portare post signum salutare Domini mei Jesu Christi filii Dei vivi*<sup>57</sup>.

Massimiliano dunque viene condannato a morte: *Dion dixit: Sterne nomen eius. Cumque stratum fuisset, Dion dixit: Quia indevoto animo militiam recusasti, congruentem accipies sententiam ad ceterorum exemplum. Et decretum ex tabella recitavit: Maximilianum, eo quod indevoto animo sacramentum militiae recusaverit, gladio animadverti placuit. Maximilianus respondit: Deo gratias*<sup>58</sup>.

A fronte della insistenza e caparbità del risoluto e deciso Massimiliano, la reazione del console non pare dettata da 'odio religioso'<sup>59</sup>, ma è volta a scoraggiare l'emulazione di questo comportamento: *congruentem accipies sententiam ad ceterorum exemplum*. Dione si vede costretto a condannare il giovane e non può sottrarsi a questa decisione, poiché la delicata situazione politico-militare della zona di cui si occupava si sarebbe potuta ulteriormente aggravare in conseguenza di quella opposizione interna, che avrebbe avuto tanto più seguito, in quanto motivata da nobili ragioni.

La disobbedienza, l'*indevoto animo* con cui Massimiliano recusa la milizia, è punita con il supplizio capitale, inferto con un colpo di spada, e il martire muore all'età di ventuno anni, tre mesi e diciotto giorni<sup>60</sup>. Il suo corpo viene recuperato da una matrona, Pompeiana, che lo trasporta a Cartagine e lo seppellisce vicino alla tomba del martire Cipriano, nello stesso luogo in cui ella stessa, dopo tredici giorni, verrà deposta<sup>61</sup>.

Il nucleo fondamentale del documento analizzato è rappresentato dalla categorica opposizione al servizio militare di Massimiliano, una resistenza totale, manifestata, come si è visto, per mezzo di ripetuti dinieghi: *mibi non licet militare, non possum militare, non possum malefacere, non facio, non milito, non milito saeculo, non accipio signaculum, non licet mihi plumbum*

<sup>56</sup> Passio II.10: *Dion dixit: Qui militant, quae mala faciunt? Maximilianus respondit: Tu enim scis quae faciunt. Dion proconsul dixit: Milita, ne contempta militia incipias male interire. Maximilianus respondit: Ego non pereo; et si de saeculo exiero, vivit anima mea cum Christo Domino meo.*

<sup>57</sup> Passio II.4. Il documento continua (II.5-7): 5. *Dion dixit: Statim te ad Christo tuum mitto. Respondit: Vellem modo facias. Hoc et mea laus est.* 6. *Dion ad officium dixit: Signetur. Cumque reluctaret, respondit: Non accipio signaculum saeculi, et si signaveris, rumpo illud, quia nihil valet. Ego Christianus sum, non licet mihi plumbum collo portare post signum salutare Domini mei Jesu Christi filii Dei vivi, quem tu ignoras, qui passus est pro salute nostra, quem Deus tradidit pro peccatis nostris. Huic omnes Christiani servimus, hunc sequimur vitae principem, salutis auctorem.* 7. *Dion dixit: Milita et accipe signaculum, ne miser pereas. Maximilianus respondit: Non pereo. Nomen meum iam ad Dominum meum est. Non possum militare.*

<sup>58</sup> Passio III.1.

<sup>59</sup> P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 38.

<sup>60</sup> Passio III.2: (...) *Annorum fuit in saeculo XXI et mensium III, dierum X et VIII. Et cum duceretur ad locum, sic ait: Fratres dilectissimi, quantacumque potestis virtute, avida cupiditate properate, ut Dominum vobis videre contingat, et talem etiam vobis coronam tribuat.* 3. *Et hilari vultu ad patrem suum sic ait: Da huic spiculatori vestem meam novam, quam mihi ad militiam praeparaveras. Sic cum centenario numero te suscipiam, et simul cum Domino gloriemur. Et ita mox passus est.*

<sup>61</sup> Passio III.4: *Et Pompeiana matrona corpus eius de iudice eruit et imposito in dormitorio suo perduxit ad Carthaginiem et sub monticulo iuxta Cyprianum martyrem secus palatium condidit: et ita post XIII diem eadem matrona discessit, et illic posita est.* 5. *Pater autem eius Victor regressus est domui suae cum gaudio magno, gratias agens Deo, quod tale munus Domino praemisit, ipse postmodum secuturus. Deo gratias. Amen.*

*collo portare, non possum saeculo militare*, a cui fa da contrappeso un'unica asserzione, anche questa reiterata: *Christianus sum*.

Com'è noto, quest'ultima affermazione ricalca la risposta tipica che ritroviamo in tutte le storie dei santi del primo periodo, anche se qui i presupposti del processo e la conseguente condanna si discostano dagli altri casi. Infatti, mentre in questa circostanza l'accusa è legata al rifiuto di svolgere il servizio militare, in tutta l'agiografia primitiva solitamente, così come attestato dai documenti sui martiri, l'accusa è quella di lesa maestà.

La dichiarazione di fede, *Christianus sum*, caratterizzante gli Atti e le Passioni dei martiri, rivela in sintesi come il cristiano non si riconosceva in prerogative e qualità che non fossero quelle che derivavano dall'essere figlio di Dio, e, in base alla prassi affermatasi, questa breve ma gravosa affermazione portava alla condanna.

Sotto Diocleziano, sappiamo che i soldati martiri cristiani furono molti, ma sono pochi i perseguitati in quanto oppositori della guerra e del servizio militare, quelli che potremmo modernamente definire obiettori di coscienza.

Le motivazioni con le quali Massimiliano si oppone al servizio militare rivelano che l'atteggiamento di cui il giovane si fa interprete non è dettato dal rifiuto dell'idolatria, ma da una condizione spirituale e da un'etica cristiana pacifista e non violenta<sup>62</sup>.

Questa morale contraria alla guerra, di cui è impregnata la *Passio Sancti Maximiliani*, ha origine in un mondo intessuto di valori dai forti connotati evangelici e patristici, ma soprattutto ricco di elementi che 'se non possono definirsi vere e proprie peculiarità, appaiono però come delle costanti nel cristianesimo africano dei primi cinque secoli'<sup>63</sup>. Si fa riferimento, in particolare, ad un 'atteggiamento di rigorismo che si manifesta in modo più netto nell'osservanza scrupolosa della disciplina ecclesiastica e nella dottrina morale, e che si traduce talvolta in un vero e proprio radicalismo'<sup>64</sup>.

Proprio rispetto al servizio militare, le posizioni di Tertulliano<sup>65</sup>, Cipriano<sup>66</sup>, Arnobio<sup>67</sup> e Lattanzio<sup>68</sup> sembrano, in più punti delle loro opere, intransigenti nel divieto di compiere gesti idolatrici e nel divieto di uccidere, prescrizioni che, pur essendo valide in generale per ogni cristiano, trovavano maggiori possibilità di essere violati nella condizione di soldato<sup>69</sup>.

La Chiesa, in generale, sembra inizialmente mostrarsi contraria alla professione militare, ma è da considerare che fino al 170-180 d.C. i cristiani non erano presenti in seno alla struttura militare e che, a partire dall'età dei Severi, l'organizzazione militare contemplava tutta una serie di compiti che consentivano tipologie di mansioni che potevano dispensare dall'uso della violenza<sup>70</sup>.

Tuttavia, sul finire del II secolo, cominciano ad apparire testimonianze letterarie dalle quali emerge, in modo più o meno esplicito, l'idea della inconciliabilità tra fede

---

<sup>62</sup> P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 136; S. TANZARELLA, *Rifiuto del servizio militare e della violenza nel cristianesimo africano tra la fine del III e l'inizio del IV secolo*, in *Augustinianum*, XXXIV (1994), 455 ss.

<sup>63</sup> A. PIRAS, *Su alcune costanti del cristianesimo africano in età antica*, cit., 370.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 371.

<sup>65</sup> A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, Firenze 1963, 35 ss.

<sup>66</sup> *Ibid.*, 65 ss.

<sup>67</sup> M.B. SIMMONS, *Arnobius of Sicca. Religious conflict and Competition in the Age of Diocletian*, Oxford 1995.

<sup>68</sup> A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 81 ss.

<sup>69</sup> P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 112.

<sup>70</sup> E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, cit., 319.

cristiana e professione militare, e la stessa preoccupazione degli intellettuali cristiani ci attesta la presenza di fedeli cristiani all'interno dell'esercito<sup>71</sup>.

L'eterogeneità delle situazioni locali e i relativi sviluppi storici hanno portato i teologi cristiani ad assumere posizioni differenti rispetto al servizio militare: da un lato abbiamo il 'rigorismo intransigente'<sup>72</sup> del cristianesimo africano delle origini, dall'altro riscontriamo un atteggiamento più aperto e diplomatico, come ad esempio quello di Clemente Alessandrino<sup>73</sup> e di Origene<sup>74</sup>, che non si pronunciano in modo totalmente negativo<sup>75</sup>.

Certamente, relativamente alla Chiesa primitiva è possibile parlare di una tendenza univoca che percepisce come negativo il servizio militare, e ne viene sconsigliata la professione, pur non traducendosi in una posizione chiara e rigorosa rispetto al problema.

Successivamente, con l'intervento di Costantino, non solo si ha la piena accettazione da parte dei cristiani della struttura militare, ma addirittura questa viene percepita come mezzo di propagazione del messaggio evangelico.

Nel Concilio di Arles del 314 d.C. si arriva a predisporre la minaccia della scomunica per i soldati cristiani che, in tempo di pace, abbandonano le armi, e in questo clima di cambiamento è degna di nota la trasformazione di Lattanzio che, dopo essersi fermamente opposto alla guerra, finisce col celebrare Costantino, nel *De mortibus persecutorum*, come un valoroso guerriero verso il quale i soldati nutrono un grande sentimento<sup>76</sup>.

Tuttavia, il massimo rappresentante della 'svolta costantiniana'<sup>77</sup> è senza dubbio Eusebio<sup>78</sup>, il quale, è risaputo, esalta Costantino più di chiunque altro: viene da lui dipinto come colui che ha affrancato l'impero dalla oppressione straniera e ha restaurato l'antica gloria del popolo romano, sradicando la principale causa che i cristiani avevano da sempre respinto, l'idolatria; grazie a lui, finalmente, i soldati non erano più obbligati a giurare per gli dei pagani, ma per il Dio dell'imperatore.

L'imperatore Costantino, come è noto, concesse alla Chiesa libertà e benefici, contemporaneamente rafforzò la disciplina militare e potenziò l'esercito, e favorì i cristiani fino a perseguire i pagani e a reprimere le loro libertà.

Significativa, in proposito, l'osservazione di Vegezio Renato, che alla fine del IV secolo d.C., nella sua opera *Epitome rei militaris*, relativamente al giuramento dei soldati scrive: *Iurant autem per Deum et Christum et sanctum et per maiestatem Imperatoris, quae secundum Deum generi humano diligenda est et colenda*.

Diventa chiaro, a questo punto, che la netta contrapposizione tra *militia Christi* e *militia saeculi*, che tanta parte aveva avuto nella *Passio* di San Massimiliano, in un rapido susseguirsi di anni pare essere venuta meno, per lasciare spazio all'idea di una *militia* condotta sotto il comando di un imperatore che si dichiara fedele all'unico vero Dio.

---

<sup>71</sup> A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 3 ss.

<sup>72</sup> A. PIRAS, *Su alcune costanti del cristianesimo africano in età antica*, cit., 371.

<sup>73</sup> A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 17 ss.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 53 ss.

<sup>75</sup> E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, cit., 321.

<sup>76</sup> P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 150; A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 66.

<sup>77</sup> E. PUCCIARELLI, *I cristiani e il servizio militare. Testimonianze dei primi tre secoli*, cit., 322.

<sup>78</sup> A. MOROSI, *La guerra nel pensiero cristiano dalle origini alle crociate*, cit., 74 ss.

Stefania Fusco, *Religione e diritto militare: l'obiezione di coscienza dei cristiani*

Attraverso la trasformazione costantino-eusebiana, per mezzo del complesso ordinamento dei vicariati, la figura di Cristo è stata, così, sostituita da quella dell'imperatore e l'immagine del male con quella dei nemici interni ed esterni dell'impero<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> P. SINISCALCO, *Massimiliano: un obiettore di coscienza nel tardo impero*, cit., 151 ss.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### SUL DIVIETO DI DIMORA DEL SOLDATO CONGEDATO CON DISONORE Giovanbattista Greco

#### Abstract

[The residence ban applied to soldiers dishonorably discharged] The article compares the residence ban applied in Roman law to soldiers who were dishonorably discharged (*ignominia missi*) with the ordinary consequences of *relegatio*. The endorsed hypothesis is that the two example of bans could have been justified by different *rationes*, supporting the idea that military criminal penalties had not just punitive nature.

#### Key words:

*Ignominia missus, pater patriae, communis patria, residence ban*

Vol. 7 (2020)





# Sul divieto di dimora del soldato congedato con disonore

Giovanbattista Greco\*

## 1. Le tipologie di congedo in D. 49.16.13.3

Nel discorrere del regime sanzionatorio applicato ai militari romani, Michele Carcani notava: «Da quanto ci ha lasciato scritto Polibio, sembra che a' suoi tempi quasi tutti i reati militari fossero puniti di morte; ma più tardi, quando la disciplina cominciò a rilassarsi, aumentando i reati, fu necessario produrre più mezzi di repressione [...]»<sup>1</sup>.

Proprio tra le pieghe del processo di specializzazione dell'apparato sanzionatorio, a cui lo studioso accenna, sembrano insinuarsi questioni il cui approfondimento può conferire alla repressione criminale militare interessanti orizzonti di rilevanza, pur nel contesto del perseguimento dei tradizionali obiettivi di conservazione dell'ordine e della gerarchia all'interno della truppa<sup>2</sup>.

Esemplare, in tal senso, credo possa ritenersi il caso della *missio ignominiosa*.

I principali esiti che poteva conoscere la carriera del soldato romano, quando si escluda la perdita della vita in battaglia, sono compendati in un passo di Macro, accolto in D. 49.16.13.3, della cui integrità non si è finora seriamente dubitato:

*«Missionum generales causae sunt tres: honesta, causaria, ignominiosa. Honestata est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus*

---

\* Giovanbattista Greco è Assegnista di ricerca presso l'Università di Salerno.

Indirizzo mail: ggreco@unisa.it

\* Il testo riprende, con gli opportuni adattamenti, quello dell'omonima relazione tenuta al Convegno "Diritto ed esercito. Profili dell'epoca tardoantica" svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali dell'Università di Parma il 22 e 23 novembre 2018, nei cui Atti è destinato a confluire.

<sup>1</sup> M. CARCANI, *Dei reati, delle pene e dei giudizi militari presso i romani*, Napoli, 1981, 35.

<sup>2</sup> Cfr. TH. MOMMSEN, *Droit penal romain*, I, Paris, 1907, 29ss.

*militiae renuntiatum: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur. Et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest. Et si sine ignominiae mentione missi sunt, nihilo minus ignominia missi intelleguntur».*

Nel procedere all'elencazione delle tipologie di congedo<sup>3</sup>, il giurista prende le mosse da quella giustificata da ragioni fisiologiche e collegata al normale decorso del tempo massimo di incorporazione («*quae tempore militiae impleto datur*). Si tratta dell'*honesta missio*, che ricorre quando l'avanzare dell'età e la naturale usura del corpo lascino presumere che l'efficienza del soldato sia grandemente diminuita rispetto ai livelli normalmente richiesti, giustificandone la dispensa, normalmente accompagnata alla concessione di premi<sup>4</sup>.

Diverso è il caso della *missio causaria*, pure menzionata da Macro, operata quando l'integrità psico-fisica del coscritto finisca per essere compromessa irrimediabilmente in costanza di servizio e questi diviene incapace di far fronte ordinariamente alle proprie mansioni («*cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiatum*). La cessazione della ferma è allora disposta in maniera anticipata rispetto al termine programmato, per la sopravvenuta inesigibilità delle prestazioni derivanti dall'inquadramento nell'esercito<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Della vasta letteratura sulle tipologie di *missio*, si segnalano R. CAGNAT, voce 'Missio', in CH. DAREMBERG, E. SAGLIO (a cura di), *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, III.2, Graz, 1969, 1938; G.R. WATSON, *Discharge and Resettlement in the Roman Army: the Praemia militiae*, in E.C. WELSKOPF (a cura di), *Neue Beiträge zur Geschichte der Alten Welt*, Berlin, 1965, 147ss.; F. WIEACKER, *Le droit romain de la mort d'Alexandre Sévère à l'avènement de Dioclétien 235-284 ap. J.-C.*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 49, 1971, 201ss.; V. GIUFFRÈ, *Su CI. 4.21.7*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, VII, Napoli, 1984, 3633ss.; A. DE FRANCESCO, *Note sull'anzianità di servizio nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013, 1ss.; K. VAN LOMMEL, *The Terminology of the Medical Discharge and an Identity Shift among the Roman Disabled Veterans*, in *Ancient History Bulletin*, 27, 2013, 65ss.; V.M. MINALE, *Per uno studio sui frammenti 'de re militari' di Macro*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, 1ss.

<sup>4</sup> Questi sarebbero normalmente consistiti nell'attribuzione della *civitas* e del *conubium* sulla base di provvedimenti di carattere straordinario, emanati ad intervalli di uno e due anni e di norma riguardanti interi corpi dell'esercito ausiliario, delle flotte pretorie e provinciali, dei pretoriani, delle *cohortes urbanae* e degli *equites singulares Augusti*. Segno tangibile di tali attribuzioni sono normalmente ritenuti i *diplomata militaria*, sulla cui funzione e qualificazione giuridica si è però confrontata ampia letteratura, a cui possono ascrivere G. ALFÖLDY, *Zur Beurteilung der Militärdiplome der Auxiliarsoldaten*, in *Historia*, 17, 1968, 215ss.; M.M. ROXAN, P. HOLDER, *Roman Military Diplomas*, Voll. I–V, London, 1978–2006; M.M. ROXAN, *The Distribution of Roman Military Diplomas*, in *Epigraphische Studien*, 12, 1981, 265ss.; J.C. MANN, M.M. ROXAN, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in *Britannia*, 19, 1988, 341ss.; J.C. MANN, *Honesta missio from the Legions*, in E. BIRLEY, G. ALFÖLDY ET AL. (a cura di), *Kaiser, Heer und Gesellschaft der Römischen Kaiserzeit: Gedenkschrift für Eric Birley*, Stuttgart, 2000, 153ss.; O. LICANDRO, "Il diritto inciso". *Lineamenti di epigrafia giuridica romana*, Catania, 2002, 175; W. ECK, *Der Kaiser als Herr des Heeres. Militärdiplome und die kaiserliche Reichsregierung*, in J.J. WILKES (a cura di), *Documenting the Roman Army*, London, 2003, 55ss.; W. ECK, *The Emperor as Military Leader. Military Diplomas and Imperial Government*, in *Vestnik Drevnej Istorii*, 3, 2004, 28ss.; B. PFERDEHIRT, *Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*, Mainz, 2004; A. LOVATO, *Elementi di epigrafia giuridica romana*, Bari, 2006, 76; W. ECK, A. PANGERL, *Zum administrativen Prozess bei der Ausstellung von Bürgerrechts-Konstitutionen. Neue Diplome für die Flotte von Misenum aus dem Jahr 119*, in H. BÖRM, N. EHRHARDT, J. WIESEHÖFER (a cura di), *Monumentum et instrumentum inscriptum. Beschriftete Objekte aus Kaiserzeit und Spätantike als historische Zeugnisse. Festschrift für Peter Weiß zum 65. Geburtstag*, Stuttgart, 2008, 85ss.

<sup>5</sup> L'epoca di introduzione di questa tipologia di congedo si è rivelata di difficile determinazione. Essa può collocarsi, a seconda delle ricostruzioni, tra la tarda repubblica e il I secolo dell'era volgare. Al 70 d.C.

Anche la terza tipologia di *missio* considerata dalla fonte, quella *ignominiosa*, produce il prematuro allontanamento dalla milizia, ma il provvedimento è assunto in danno di un individuo che, pur restando fisicamente integro, ha tenuto condotte a tal punto devianti da scioglierlo dal giuramento prestato arruolandosi («*cum quis propter delictum sacramento solvitur*»).

## 2. La *missio ignominiosa*

Il congedo disonorevole intanto può ricorrere nei confronti di chi continui ad essere abile alle armi in quanto costituisce parte integrante dell'apparato sanzionatorio militare. Esso non conosce deroghe in ragione del grado o della posizione ricoperta da chi lo subisce<sup>6</sup>. La sua pronuncia è storicamente ricollegata ad atti di viltà o di grave indisciplina perpetrati da singoli combattenti o interi corpi. Ne sperimenteranno gli effetti, ad esempio, il genero di Quinto Fabio, dopo aver perduto una postazione fortificata in ragione della propria negligenza<sup>7</sup>; due tribuni e un centurione dell'esercito cesariano, per aver fomentato l'indisciplina<sup>8</sup>; la legione rivoltatasi nella città di Antiochia sotto il regno di Alessandro Severo e perciò esautorata<sup>9</sup>. Destinato alla riduzione allo

risalgono i primi diplomi che farebbero riferimento, sebbene in modo implicito, a tale figura (cfr. A. NEUMANN, voce 'Veteran?', in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, Suppl. IX, 1962, 1599; H.C. SCHNEIDER, *Das Problem der Veteranenversorgung in der späteren römischen Republik*, Bonn, 1977, 5; R.W. DAVIES, *Service in the Roman Army*, Edinburgh, 1989, 227; G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, London, 1969, 123s.; H. WOLFF, 'Die römische Bürgerrechtspolitik nach den Militärdiplomen', in M.A. SPEIDEL, H. LIEB (a cura di), *Militärdiplome: die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004*, Stuttgart, 2007, 354). L'autonomia della *missio causaria* rispetto alle altre *missiones* sembra potersi agevolmente argomentare sulla scorta delle fonti giuridiche che la riguardano (D. 3.2.2.2; D. 49.16.13.3), le quali non accennano all'esistenza di particolari interrelazioni. Sulla scorta di iscrizioni e documenti della prassi è stato però ipotizzato in dottrina il carattere provvisorio della qualifica di *causarius*, la quale sarebbe cessata appena fossero state chiare le ragioni della sopravvenuta inabilità alle armi, potendosi così formulare un giudizio di censura o merito a carico del veterano a seconda che l'affezione derivasse da inadeguatezza fisica o mentale o, piuttosto, da menomazioni ricevute in combattimento (G.R. WATSON, *The Roman Soldier*, cit., 123s.). Altri sottolinea come il problema di una distinzione tra *missio honesta* e *causaria* si ponga in concreto solo a partire dal regno di Caracalla, quando lo *status* di *causarii* ed *emeriti* subirà una differenziazione (K. VAN LOMMEL, *The Terminology of Medical Discharge*, cit., 65ss.).

<sup>6</sup> D. 3.2.2 pr. (Ulp. 6 ad ed.): «*Quod ait praetor: "qui ab exercitu dimissus erit": dimissum accipere debemus militem caligatum, vel si quis alius usque ad centurionem, vel praefectum cohortis vel alae vel legionis, vel tribunum sive cohortis sive legionis dimissus est. Hoc amplius Pomponius ait etiam eum, qui exercitui praeest, licet consularibus insignibus utitur, ignominiae causa ab imperatore missum hac nota laborare: ergo et si dux cum exercitui praeest dimissus erit, notatur, et si princeps dimiserit et adiecerit ignominiae causa se mittere, ut plerumque facit, non dubitabis et ex edicto praetoris eum infamia esse notatum: non tamen si citra indignationem principis successor ei datus est.*»

<sup>7</sup> Val. Max. 2.7.3: «*Bene etiam illi disciplinae militari adfuerunt, qui necessitudinum perruptis uinculis ultionem uindictamque laesae cum ignominia domuum suarum exigere non dubitauerunt: nam P. Rupilius consul <eo bello, quod in Sicilia cum fugitiuis gessit, Q. Fabium generum suum, quia neglegentia Tauromenitanam arcem amiserat, prouincia iussit decedere>».*

<sup>8</sup> Bell. Afr. 54: «*C. Auiene, quod in Italia milites populi Romani contra rem publicam instigasti rapinasque per municipia fecisti quodque mihi rei publicae inutilis fuisti et pro militibus tuam familiam iumenta in naves imposuisti tuaque opera militibus tempore necessario res publica caret, ob eas res ignominiae causa ab exercitu meo te removeo hodieque ex Africa abesse et quantum pote proficisci iubeo. Itemque te Aule Fonteii, quod tribunus militum seditiosus malusque civis fuisti, te ab exercitu dimitto.*»

<sup>9</sup> Vita Alex. 53, 54: «*[LIII] Et ut severitas eius agnosci posset, unam contionem militarem indendam putavi, quae illius in rem militarem mores ostenderet. [2] Nam cum Antiochiam venisset ac milites lavacris, mulieribus et deliciis vacarent eique nuntiatum esset, omnes eos comprehendi iussit et in vincla conici. [3] Quod ubi conpertum est, mota seditio est a legione,*

stato civile è anche il *miles* che abbia tentato il suicidio per l'incapacità di sopportare il dolore o una malattia o perché sopraffatto dallo stato di prostrazione seguito ad un lutto<sup>10</sup>. Analogo trattamento è riservato a chi subisca l'onta di una condanna per adulterio<sup>11</sup>.

All'espulso dai ranghi della milizia a causa di una delle gravi ragioni di cui si è detto è comminata l'*infamia*<sup>12</sup>, come attestato da D. 3.2.1 (Iul. 1 *ad ed.*)<sup>13</sup>. L'incerta genesi

---

*cuius socii erant in vincla coniecti. [4] Tum ille tribunal ascendit vincisque omnibus ad tribunal adductis, circumstantibus etiam militibus et quidem armatis ita coepit: [5] "Commilitones, si tamen ista vobis, quae a vestris facta sunt, displicent, disciplina maiorum rem p. tenet; quae si dilabitur, et nomen Romanum et imperium amittemus; [6] neque enim sub nobis ista facienda sunt, quae sub impura illa bestia nuper facta sunt. [7] Milites Romani, vestri socii, mei contubernales et commilitones amant, potant, lavant Graecorum more et ad luxuriam quidem se instituunt. Hoc ego diutius feram? Et non eos capitali dedam supplicio?" [8] Tumultus post hoc ortus est. Atque iterum: "Quin continuistis vocem, in bello contra hostem, non contra imperatorem vestrum necessariam?" [9] Certe campidoctores vestri hanc vos docuerunt contra Sarmatas et Germanos ac Persas emittere, non contra eum, qui acceptam a provincialibus annonam, qui vestem, qui stipendia vobis adtribuit. [10] Continete igitur vocem truculentam et campo ac bellis necessariam, ne vos hodie omnes uno ore atque una voce Quirites dimittam, et incertum an Quirites. [11] Non enim digni estis, qui vel Romanae plebis sitis, si ius Romanum non agnoscitis." [LIV] Et cum vehementius fremerent ac ferro quoque minarentur: "Deponite", inquit, "dexteras contra hostem erigendas, si fortes sitis, me enim ista non terrent. [2] Si enim unum hominem occideritis, non vobis deerit res p., non senatus, non p. R., qui me de vobis vindicet." [3] Cum nihilo minus post ista fremerent, exclamavit: "Quirites, discedite atque arma deponite." [4] Mirando exemplo depositis armis, depositis etiam sagulis militaribus omnes non ad castra, sed ad devorsoria varia recesserunt. [5] Tuncque primum intellectum est, quantum eius severitas posset. [6] Denique etiam signa stipatores et hi, qui imperatorem circumdederant in castra rettulerunt, arma collecta populus ad Palatium tulit. [7] Eam tamen legionem, quam exauctoravit, rogatus post dies XXX, priusquam ad expeditionem Persicam proficisceretur, loco suo restituit eaque pugnante maxime vicit, cum tamen tribunus eius capitali adiecit supplicio, quod per neglegentiam illorum milites apud Dafnem luxuriati essent vel per coniventiam seditionem fecisset exercitus».*

<sup>10</sup> PS 5.31.6 = D. 48.19.38.12 (Paul. 5 *sent.*): «Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nisi impatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est».

D. 49.16.6.7 (Menan. 3 *de re milit.*): «Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si impatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. Per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittenda est et militiae mutatio irroganda». In argomento, v., anche per l'apparato bibliografico, A.D. MANFREDINI, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino, 20118, 129ss.; R. MENTXAKA, *El suicidio de los militares en época de Adriano*, in *Index*, 38, 2010, 113ss.; I. RUGGIERO, *De poenis militum. Su alcuni regolamenti militari romani*, in F. BOTTA, L. LOSCHIAVO (a cura di), *Civitas, Iura, Arma, Atti del Seminario internazionale. Cagliari, 5-6 ottobre 2012*, Lecce, 2015, 259ss.

<sup>11</sup> D. 3.2.2.3 (Ulp. 6 *ad ed.*): «Miles, qui lege Iulia de adulteriis fuerit damnatus, ita infamis est, ut etiam ipsa sententia eum sacramento ignominiae causa solvat».

<sup>12</sup> L'esperienza giuridica romana conosce almeno tre qualificazioni soggettive collegate al discredito personale - *infamia*, *indignitas* ed *ignominia* - le quali, nell'uso, non mancano di palesare analogie e sovrapposizioni. Richiamando M.J. GARCÍA GARRIDO, *Diccionario de jurisprudencia romana*, Madrid, 1990, possiamo identificare l'*infamia* come la «[p]érdida o disminución de prestigio o de honorabilidad social o jurídica en la que incurren aquellas personas afectadas por una nota censoria, por decisión judicial, disposición de una ley o de un edicto o por falta de estima entre los demás miembros de la sociedad» per cui è '*infamis*' «[a]quella persona que por constituirse en sujeto de infamia tiene una capacidad restringida y es incompatible para el ejercicio de cargo públicos o de actuar como testigo in un litigio» (170). L'aggettivo '*indignus*' è assegnato, secondo lo stesso studioso, invece alla «[p]ersona que no es acreedora a los beneficios que puedan derivarse de una ley o acto favorable» (170). E reputato infine '*ignominiosus*', nell'opera citata, l'*individuo que por su depravada conducta es considerado indigno para optar a la candidatura de magistrado; o que por su profesión o por encontrarse bajo interdicción civil por haber sufrido condena está incapacitado para realizar actos de cierta categoría o negocios en representación de otros*» (163). In argomento, v. A.H.J. GREENIDGE, *Infamia. Its place in roman public and private law*, Oxford, 1894; L. POMMERAY, *Etudes sur l'infamie en droit romain*, Paris, 1937; M. KASER, *Infamia und ignominia in den römischen Rechtsquellen*, in *SavignyZeitschrift für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 73, 1956, 220ss.; U. BRASIELLO, voce '*Infamia*', in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1957, 641ss.; F. GUIZZI, voce '*Censores*', in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1957, 101ss.;

dell'elenco di *infames* attribuito a Giuliano e le conseguenze che dovrebbero trarsi dalle discordanze che esso presenta con altre liste disponibili in argomento restano oggetto di discussione<sup>14</sup>. Ciononostante, alcuna riserva sembra doversi formulare circa la riferibilità della sanzione pretoria alla fattispecie di nostro interesse, essendo questa testimoniata anche da evidenze epigrafiche quali le *Tabulae Heracleenses*<sup>15</sup>.

### 3. Infamia e segregazione del *missus*

L'elemento unificante delle condotte rimproverate ai soggetti infamati pare potersi

B. FORSSMAN, *Ignominia*, in *Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung*, 81, 1967, 72ss.; M. LAURIA, *Infames ed altri esclusi dagli ordini sacri secondo un elenco probabilmente precostantiniano*, in *Iura*, 21, 1970, 182ss.; A. METRO, «*Binas nuptias constituere*» in *D. 3, 2, 1*, in *Iura*, 26, 1975, 101ss.; M. TALAMANCA, *I mores e il diritto*, in M. Talamanca (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Varese, 1979, 36ss.; A. D'ORS, *Una nuova lista de acciones infamantes*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 6, 1984, 2575ss.; A.E. ASTIN, *Cicero and the Censorship*, in *Classical Philology*, 80, 1985, 233ss.; A.E. ASTIN, *Regimen morum*, in *The Journal of Roman Studies*, 78, 1988, 14ss.; E. BALTRUSCH, *Regimen morum: die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München, 1988; C. EDWARDS, *The Politics of Immorality in Ancient Rome*, Cambridge, 1993; F. CAMACHO, *La Infamia en el Derecho Romano*, Valencia, 1997; N.F. BERRINO, «*Femina improbissima*» e «*inquietans*»: il divieto di «*postulare pro aliis*», in *Invigilata lucernis*, 24, 2002, 15ss.; E. QUINTANA ORIVE, *Sobre la condición jurídica de los actores en el derecho romano*, in *Revue internationale des droits de l'antiquité*, 50, 2003, 301ss.; A.E. DUNCAN, *Infamous Performers. Comic Actors and Female Prostitutes in Rome*, in C.A. FARAONE, L. K. MCCLURE (a cura di), *Prostitutes and Courtesans in the Ancient World*, United States of America, 2006, 252ss.; J. F. THOMAS, *Desbonneur et honte en latin: étude sémantique*, Paris, 2007; M. HUMM, *Il regimen morum dei censori e le identità dei cittadini*, in A. CORBINO, M. HUMBER, G. NEGRI (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana*, Pavia, 2008, 283ss.; T.J. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle Donne*, 6-7, 2010-11, 89ss.; F. J. CASTILLO SANZ, *El Auctoratus: controversia entre libertad e infamia*, in *Antesteria*, 1, 2012, 155ss.; E. BIANCHI, *Appunti minimi in tema di 'infamia' dell'attore nel regime pretorio*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 6, 2013, 1ss.; S. BOND, *Altering Infamy: Status, Violence, and Civic Exclusion in Late Antiquity*, in *Classical Antiquity*, 33, 2014, 1ss.; L. ATZERI, *Die 'infamia' in der Rechtssetzung der Soldatenkaiser*, in U. BABUSIAUX, A. KOLB (a cura di), *Das recht der 'soldatenkaiser'*, Berlin-München-Boston, 2015, 127ss.; G. GRECO, *Turpitudō. Alle origini di una categoria giuridica*, Napoli, 2018.

<sup>13</sup> D. 3.2.1 (Iul. 1 ad ed.): «*Praetoris verba dicunt: "infamia notatur qui ab exercitu ignominiae causa ab imperatore eove, cui de ea re statuendi potestas fuerit, dimissus erit: qui artis ludicrae pronuntiandive causa in scaenam prodierit: qui lenocinium fecerit: qui in iudicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse indicatus erit: qui furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum, de dolo malo et fraude suo nomine damnatus pactusve erit: qui pro socio, tutelae, mandati depositi suo nomine non contrario iudicio damnatus erit: qui eam, quae in potestate eius esset, genero mortuo, cum eum mortuum esse sciret, intra id tempus, quo elugere virum moris est, antequam virum elugeret, in matrimonium collocaverit: eamve sciens quis uxorem duxerit non iussu eius, in cuius potestate est: et qui eum, quem in potestate haberet, eam, de qua supra comprehensum est, uxorem ducere passus fuerit: quive suo nomine non iussu eius in cuius potestate esset, eiusve nomine quem quamve in potestate haberet bina sponsalia binasve nuptias in eodem tempore constitutas habuerit"*».

<sup>14</sup> A riguardo, è nota l'incertezza circa l'esistenza stessa di un commentario all'editto predisposto da Giuliano (H. APPLETON, *Des interpolations dans les Pandectes et des méthodes propres à les découvrir*, Roma, 1967, 13ss.). Altri assume che il testo di D. 3.2.1 sarebbe stato manipolato in corrispondenza dell'iniziale espressione «*infamia notatum*», poiché in Gaio sarebbe riconoscibile un accenno al fatto che l'editto non contemplasse un vero e proprio elenco di *infames* (A. METRO, «*Binas nuptias constituere*», cit., 101ss.). Non meno problematico è risultato il coordinamento dei contenuti dell'editto con quelli della *lex Iulia municipalis*, nel cui testo è ospitata una lista di *infames* più estesa (CIL I<sup>2</sup> 593, ll. 108-125). Alla posizione che vorrebbe i due elenchi redatti in parallelo (A.H.J. GREENIDGE, *Infamia*, cit., 1894, 1ss.), quale derivazione dell'attività di controllo dei costumi delegata ai censori, si contrappone quella secondo cui il novero di ipotesi preso in considerazione dalla fonte non editto sarebbe successivo, essendosi cristallizzato nel basso impero (L. POMMERAY, *Études sur l'infamie*, cit., 113ss.).

<sup>15</sup> CIL I<sup>2</sup> 593.

rinvenire nella *turpitudō*, quale deviazione significativa da valori e modelli comportamentali socialmente accettati. In via di approssimazione, essa può definirsi come la qualità propria di quegli individui (*turpes personae*) che, manifestando scarse virtù morali, sono destinati a non godere della stima degli altri consociati (*minutio existimationis*). Di norma, quanti sono moralmente compromessi restano all'interno della comunità ma allo stesso tempo ne sono esclusi, essendone fortemente ridotte le facoltà di azione e i diritti di partecipazione<sup>16</sup>. La segregazione che subiscono opera dunque principalmente sul piano civile e relazionale, non già sotto il profilo spaziale. Lo stesso non avviene per *Ignominia missus*, secondo quanto riportato nel già esaminato frammento di D. 49.16.13.3:

«[...] *Et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest*».

Dunque, a chi fosse congedato dall'esercito con disonore era impedito dimorare a Roma e negli altri luoghi in cui fosse acquarterato l'esercito<sup>17</sup> sotto il comando dell'imperatore. L'indicazione è coerente con la testimonianza fornita da Ulpiano nel sesto libro di commento all'editto:

D. 3.2.2.4 (Ulp. 6 *ad ed.*): «*Ignominia autem missis neque in Urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licet*».

I limiti alla libertà di stabilimento che trovano esplicitazione a carico del soldato disonorato rappresentano senz'altro una sanzione peculiare. Per trovare un altro divieto di dimora direttamente collegato al discredito personale bisogna rifarsi a quello previsto dalla *lex Aelia Sentia* in danno degli schiavi che, prima della manomissione, siano stati tenuti in catene, marchiati, riconosciuti colpevoli di condotte delittuose e torturati,

---

<sup>16</sup> Mi sia concesso rinviare sul punto alle riflessioni svolte in G. GRECO, *Turpitudō*, cit., 239ss.

<sup>17</sup> Ancora nel I secolo d.C. l'uso del termine '*comitatus*' poteva dirsi estraneo al gergo militare, designando genericamente il seguito dell'imperatore quando questi da Roma si muoveva presso le province (M. CHRISTOL, TH. DREW-BEAR, *Une inscription d'Ancyre relative au sacer comitatus*, in Y. LE BOHEC, C. WOLFF [a cura di], *Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon, 17-19 septembre 1998*, Lyon, 2000, 529ss.). Un isolato riferimento ad una scorta armata può forse scorgersi, riguardo a Nerone, in Tac. *Hist.* I.23.1 (su cui v. P. WUILLEUMIER, H. LE BONNIEC, J. HELLEGOUARC'H, *Tacite, Histoires. Livre I*, Paris, 1987, 142 nt. 3). Sotto Marco Aurelio e Lucio Vero è attestata la titolatura di *comites Augustorum* ma questa riguarda singoli individui e non intere partizioni di armati (*ILS* I 1094, 1100). La nascita di truppe di élite poste sotto il diretto comando dell'imperatore deve presumibilmente ascrivere alla fusione tra la guarnigione stanziata a Roma, di cui i Severi disposero un significativo rafforzamento, e la *legio II Parthica* di stanza ad Albano (R.E. SMITH, *The Army Reforms of Septimius Severus*, in *Historia*, 21, 1972, 487ss.; A. BIRLEY, *The African Emperor. Septimius Severus*, London, 1988, 64ss.; C. RICCI, *Legio II Parthica. Una messa a punto*, in Y. LE BOHEC, C. WOLFF [a cura di], *Les légions de Rome sous le Haut-Empire*, cit., 397ss.; A.R. MENÉNDEZ ARGÜÍN, *II Parthica, «legio apud Romam»*, in *Habis*, 34, 2003, 313ss.; Y. LE BOHEC, *L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la «crise du III<sup>e</sup> siècle»*, Condé-Sur-Noireau, 2009, 85). Sintomatica del processo di enucleazione di un corpo militare autonomo nel senso indicato è proprio la scelta terminologica operata da Macro in D. 49.16.13.3. La definitiva istituzionalizzazione del '*sacer comitatus*' può collocarsi tra i regni di Caracalla ed Eliogabalo, sulla scorta di materiali epigrafici provenienti da sepolture di *militēs* (M.P. SPEIDEL, *Agens sacri comitatu*, in *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 33, 1979, 183s.; J. FITZ, *Honoriſic Titles of Roman Military Units in the 3rd Century*, Budapest-Bonn, 1983, 35ss.).

avviati alla lotta con le fiere o internati in una scuola per gladiatori (Gai. 1.13-16). A costoro, infatti, dopo la liberazione, non veniva accordata la cittadinanza romana e non era concesso di vivere a Roma o entro cento miglia dalla città (Gai. 25-27). Complementare a tale preclusione sembra essere l'ipotesi presa in considerazione da D. 18.7.5, in cui la compravendita di un *servus* è effettuata con il patto che lo stesso non faccia ingresso nel pomerio di una certa città. In argomento, Papiniano ritiene di poter precisare, anche sulla scorta di quanto per altri scopi riportato nei *mandata principum*, che al divieto di attraversare il confine del pomerio che circonda l'*urbs* si accompagni, pur se inespresso, quello di entrare nella città stessa<sup>18</sup>.

Mentre però è lecito pensare, seguendo una suggestione svetoniana (Suet. *Aug.* 40), che la normativa augustea aspirasse a preservare la comunità genuinamente romana dalla mescolanza con elementi di etnia e formazione culturale aliena, portando questo obiettivo alle estreme conseguenze quando si trattasse di individui dotati di infima reputazione, non sembrano potersi addurre ragioni simili al cospetto della *missio ignominiosa*.

In quest'ultimo caso, la preclusione opera in maniera meno lineare, poiché colpisce un soggetto che in precedenza era pienamente aggregato alla truppa e non un individuo percepito *ab initio* come estraneo.

#### 4. Il divieto di dimora dell'*ignominia missus* e del *relegatus*

Senza dubbio, il non poter dimorare in determinati luoghi ha conseguenze deteriori sulla possibilità dell'interessato di autodeterminarsi pienamente circa gli orizzonti spaziali in cui organizzare la propria vita.

Da questo punto di vista la posizione in cui viene a trovarsi il soldato congedato con disonore è assimilabile a quella dei condannati alla *relegatio* descrittaci in un testo attribuito a Callistrato:

D. 48.22.18 pr.: «[...] *relegatus morari non potest Romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permissum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est*».

I relegati, in forza di una sentenza criminale, subivano notoriamente una pena limitativa della libertà di domicilio, essendo costretti, per un certo tempo o per sempre, a permanere in un dato luogo o a non potersi stabilire in una o più province. A tale imposizione, D. 48.22.18 pr. aggiunge l'interdizione dal risiedere a Roma, anche se la decisione che li riguarda non ne faccia cenno, e ciò in quanto Roma è *communis patria*. Allo stesso modo, essi non possono permanere nelle città che il *princeps* attraversa o in

---

<sup>18</sup> Cfr. V. MAROTTA, 'Mandata principum', Torino, 1991, 128ss.; ID., *Tre riflessioni sulla cittadinanza: da Roma antica al mondo attuale*, in *Iuris Antiqui Historia*, 5, 2013, 56; ID., *I giuristi e l'Impero. Tra storia e interpretazione*, in *Koinonia*, 41, 2017, 94. Proprio all'A. devo un sentito ringraziamento per la segnalazione dell'attinenza del frammento papiniano con il tema oggetto di trattazione. Sul progressivo maturare di una concezione aperta dello spazio urbano, anche per ragioni utilitaristiche, v. A. SACCOCCIO, *Una alternativa alla globalizzazione è possibile: 'Roma communis patria'*, in D. D'ORSOGNA, G. LOBRANO, P.P. ONIDA (a cura di), *Città e diritto. Studi per la partecipazione civica. Un 'Codice' per Curitiba*, Napoli, 2017, 105 ss.

cui si ferma a soggiornare, perché della vista di colui che incarna il padre della patria<sup>19</sup> può godere solo chi sia ammesso ad entrare a Roma.

La ragione di tanto è stata autorevolmente esplicitata in dottrina: «l'*Urbs* è la sola *civitas* nella quale i cittadini di altre comunità, se vi soggiornano o vi si trovano di passaggio, pur di fatto lontani dalla propria *origo*, per il diritto non sono considerati tali»<sup>20</sup>. Al contempo, diventano un'*altera Roma* i luoghi in cui si sposta l'imperatore, che sta ai *cives* come il *pater* alla propria *familia* e alla *domus*.

La testimonianza callistratea e quelle di Macro e Ulpiano, pur riproducendo lo stesso divieto, non sono affini nel contenuto, dal momento che in queste ultime è assente del tutto il suggestivo richiamo alla *communis patria* e al *pater patriae*.

La discrepanza tra i testi non basta da sola ad escludere che a sostegno del divieto di dimora operante a carico dell'*ignominia missus* potessero riproporsi gli stessi moventi che animavano la soluzione elaborata per il *relegatus*. Tuttavia, rispetto al soldato che abbia disonorato l'armatura, l'interdizione da certi luoghi merita di essere approfondita e discussa in ragione delle specificità che ad essa si accompagnano.

L'espulsione dalla comunità di provenienza, operata nelle forme della *relegatio* o della *deportatio*, prende ad affermarsi in ambiente romano nell'alto principato, in concomitanza con lo sviluppo di una concezione dei *crimina* quale stravolgimento dell'ordine sociale e offesa alla persona dell'imperatore. Analogamente all'esilio, a cui l'accusato di gravi reati si determinava per sottrarsi alla condanna da parte dell'assemblea comiziale, la sanzione relegante si pone in concorrenza con la pena capitale<sup>21</sup>. Diversamente però dal reo che

---

<sup>19</sup> Per una suggestiva recente analisi in tema cfr. L. DI CINTIO, 'Pater patriae' e 'maiestas'. Un possibile nuovo modello normativo, in *Iura & Legal Systems*, VI, 2019, 2, C(3), 9 ss. con bibliografia.

<sup>20</sup> V. MAROTTA, *Tre riflessioni sulla cittadinanza*, cit., 55. Ancora sulle intersezioni tra la *communis patria* romana e la cittadinanza rimandiamo al recente C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli, 2018.

<sup>21</sup> L'affermarsi della pratica dell'*exilium* è stata argomentata dal Mommsen richiamando il *ius migrandi* disciplinato in via pattizia dalle comunità latine al fine di consentire la circolazione dei propri membri (TH. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, I, Paris, 1907, 81ss.). Il Crifò, per gli stessi scopi, attribuisce prevalenza ai legami tra *gentes* stanziate nelle varie cittadine del Lazio, su cui il fuggiasco avrebbe potuto contare per la propria sopravvivenza lontano dalla famiglia (G. CRIFÒ, *Ricerche sull'exilium nel periodo repubblicano*, Milano, 1961, 77ss.). La Monaco tende invece a ridimensionare il peso dei vincoli gentilizi, sostenendo come la scelta della destinazione ricadesse sull'interessato e non sul gruppo di appartenenza dell'accusato (L. MONACO, *Nota critica sul carattere gentilizio dell'antico 'exilium'*, in *Ricerche sull'organizzazione gentilizia romana*, 2, Napoli, 1998, 110ss.). Maggiore concordia sembra esservi sulla derivazione consuetudinaria della figura (cfr., anche per l'apparato bibliografico, A. BELÉN ZAERA, *El exilio y la aqua et igni interdictio en la República*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J.A. BUENO DELGADO, C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART [a cura di], *Movilidad forzada entre la Antigüedad Clásica y Tardía*, Alcalá de Henares, 2015, 11ss.). La materia dell'allontanamento dalla comunità di uno dei suoi membri, per effetto di una coazione diretta o indiretta, resta di complessa indagine sotto numerosi altri profili. Nelle fonti che la riguardano, la sanzione della *relegatio* si trova in costante osmosi con quelle ad essa prossime della *aquae et igni interdictio* e della *deportatio*. La prima figura è ritenuta, per interpretazione consolidata, un retaggio repubblicano, indicando la misura interdittiva destinata a colpire, sul piano personale e patrimoniale, coloro che, su base volontaria, fuoriuscivano dalla comunità per scampare all'applicazione della pena capitale. Meno evidente, specie fino al II secolo d.C., sembra potersi stimare il discrimine tra *relegatio* e *deportatio*, quali esiti sanzionatori propri di un'epoca in cui l'esilio ha cessato di dipendere dalla libera scelta del processato, trasformandosi esso stesso in una pena. La prima attestazione di allontanamento forzoso per ordine dell'autorità sarebbe costituita dal confino a cui l'imperatore Augusto avrebbe condannato non solo la figlia Giulia, accusata di adulterio, ma anche gli uomini che le si erano accompagnati (ad es. S.T. COHEN, *Augustus, Julia and the development of exile 'ad insulam'*, in *Classical Quarterly*, 58.1, 2008, 206 ss.); altri ha intravisto i prodromi di simili provvedimenti

abbandonava la propria terra per sfuggire alla soppressione fisica per mano degli organi della *Civitas*, il *relegatus* ha salva la vita – o, in alternativa, scampa ai lavori forzati – per volontà stessa dell'ordinamento, in ragione della propria appartenenza ai ceti elevati<sup>22</sup>. L'interdizione dal far ingresso nella capitale, l'allontanamento dalle località in cui possa temporaneamente trovarsi l'imperatore, la necessità di abbandonare il luogo di origine, appaiono come una cesura di tutti i legami di tipo familiare, sociale, economico e talora anche politico che il condannato ha intessuto nel corso della propria esistenza e su cui ha costruito il proprio successo. L'impressione è quella di una misura elaborata proprio per essere gravemente afflittiva in relazione alla categoria di soggetti alla quale è rivolta e, in ogni caso, per sradicare l'elemento deviante dal tessuto sociale all'interno del quale ha dato prova di inadeguatezza.

Il quadro materiale in cui si inserisce il divieto di dimora a carico dei soldati indegni di proseguire il servizio sembra presentare significative divergenze con quello vissuto dagli *honestiores*.

I dati disponibili in relazione ai primi tre secoli dell'età cristiana dimostrano che i *missi* il più delle volte si stanziavano nelle capitali delle province o preferivano far ritorno nelle proprie località di origine, dove restano comunque lontani dalle *élite* e dalla vita pubblica<sup>23</sup>. La tendenza a concludere l'esistenza nelle rispettive *patria*e dovette ulteriormente consolidarsi nei secoli successivi al terzo, quando venne ad affermarsi della pratica di far coincidere le aree di reclutamento con quelle di stanziamento delle legioni, proprio per ovviare alle difficoltà di spostamento di ingenti masse di uomini<sup>24</sup>.

nella legislazione sillana (E. GRASMÜCK, *'Exilium': Untersuchungen zur Verbannung in der Antike*, Schöningh, 1978, 102 ss.). Quando le pene in esame finirono per presentare confini maggiormente definiti, la differenza tra *relegatio* e *deportatio* risiedette, principalmente, nel destino riservato al patrimonio e ai diritti civili del condannato. Nel primo caso, poteva aversi che alcuni beni del relegato fossero confiscati, ma questi conservava la disponibilità di tutti gli altri e manteneva la cittadinanza. La misura poteva, inoltre, assumere carattere temporaneo. Nel secondo, la pena era di norma perpetua e si accompagnava ad una sorta di annullamento sul piano giuridico di chi ne era colpito, al punto da far ritenere la *deportatio* una 'morte civile', comminata in tutti i casi in cui, per motivi di opportunità, voleva evitarsi di applicare la sanzione capitale propriamente detta (J. HILLNER, *Confined Exiles: An Aspect of the Late Antique Prison System*, in *Millennium*, 10.1, 2013, 385 ss.; J.A. BUENO DELGADO, *El exilio: del la punición doméstica a la punición estatal*, in *Revista General de Derecho Romano*, 24, 2015, 1 ss.; A. FERNÁNDEZ DELGADO, *'Exceptis excipiendis'. 'Exilium', 'Relegatio', 'Deportatio' y 'Confinatio' de 'legati' romanos durante el 'largo' siglo VI*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J.A. BUENO DELGADO, C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART [a cura di], *Movilidad forzada*, cit., 177 ss.).

<sup>22</sup> Sulle ricadute in termini sanzionatori prodotte dall'appartenenza al ceto privilegiato cfr. ad es. I. 4.18.7, D. 47.9.4.1, D. 47.10.45, D. 48.19.38.3. In argomento: F.M. DE ROBERTIS, *La variazione della pena 'pro qualitate personarum' nel diritto penale romano*, in *Rivista italiana di scienza giuridica*, 17, 1939, 59ss.; G. CARDASCIA, *L'apparition dans le droit de classes d'Honestiores et d'Humiliores*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 28, 1950, 305ss.; R. TEJA, *Honestiores y humiliores en el Bajo Imperio: hacia la configuración en clases sociales de una división jurídica*, in *Memoria de historia antigua*, 1, 1977, 115ss.; M. VALLEJO GIRVÉS, *In Insulam Deportatio en el Siglo IV d.C. . Aproximación a su comprensión através de causas, personas y lugares*, in *Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica*, 3, 1991, 153ss.; F.J. NAVARRO, *La formación de dos grupos antagónicos en Roma: Honestiores y Humiliores*, Pamplona, 1994; J.A. BUENO DELGADO, *La condición social del reo como factor determinante de la pena de exilio*, in M. VALLEJO GIRVÉS, J.A. BUENO DELGADO, C. SÁNCHEZ-MORENO ELLART (a cura di), *Movilidad forzada*, cit., 51ss.

<sup>23</sup> G. WESCH-KLEIN, *Recruits and Veterans*, in P. ERDKAMP, *A Companion to the Roman Army*, Oxford, 2007, 446ss.

<sup>24</sup> E. GABBA, *Per una storia dell'esercito romano in età imperiale*, Bologna, 46 annota a riguardo che l'espedito «coincideva con il desiderio dei soldati di non allontanarsi dalle proprie sedi, "favoriva la formazione di

Dunque, il divieto di accedere all'Urbe avrebbe avuto scarse ricadute pratiche se fosse stato comminato al soldato indegno per escluderlo dai benefici che avrebbe potuto trarre spostandosi in quella città, posto che neppure gli *emeriti* aspiravano ordinariamente a farlo ed è ancor meno ragionevole pensare che l'opzione potesse essere praticata da chi scontava le limitazioni connesse all'*infamia*.

Anche l'allarme sociale prodotto dal gesto del militare pare atteggiarsi diversamente rispetto alle condotte normalmente punite con misure esilanti. Data la mobilità dei fronti di guerra, infatti, le azioni ed omissioni che potevano condurre all'espulsione del soldato dai ranghi non erano necessariamente portate ad effetto nelle località da cui questo proveniva. Nel caso di atti di autolesionismo estremo, è perfino possibile ipotizzare che la notizia neppure raggiungesse la comunità cittadina.

Il tenore ermetico delle fonti rimette quindi all'interprete l'onere di rintracciare una serie di giustificazioni che, senza escludere la valenza di quelle tradizionalmente elaborate per il *civis*, sono idonee a segnare la specificità della sanzione comminata al *miles* rispetto a quella disposta in danno di chi non è coscritto.

Così pare ragionevole ritenere che il divieto di dimora richiamato in D. 49.16.13.3 e D. 3.2.2.4 fosse anzitutto diretto a neutralizzare il cattivo esempio fornito dall'*ignominia missus* presso gli altri appartenenti al corpo.

Macro, nel sottolineare che gli ufficiali devono tenere sotto costante osservazione il morale delle truppe e ricorrere al potere sanzionatorio con misurata severità<sup>25</sup> ci testimonia come l'esercito costituisse un sistema chiuso, una sorta di microcosmo in cui gli equilibri sono precari ed atti di diserzione e ammutinamento sono sempre possibili. In un contesto del genere, è lecito indurre che un atteggiamento di tolleranza dei comandanti verso soggetti che si dimostrassero pavidi o oltremodo insofferenti alla disciplina marziale comportasse rischi di emulazione e malcontento almeno pari a quelli che si sarebbero avuti dando corso ad una *coercitio* indiscriminata. A condotte devianti del tipo considerato le gerarchie militari romane non mancavano di rispondere ordinando che singoli coscritti o intere coorti fossero temporaneamente separate dal resto delle legioni e fissassero le tende fuori dall'accampamento. Quando ciò evidentemente non fosse bastato, o la violazione non meritava di conoscere più miti conseguenze, si poneva la necessità di allontanare definitivamente il soldato dalla milizia, evitando che potesse palesare in futuro la propria presenza, quantomeno nei luoghi in cui si trovassero l'imperatore e la sua scorta. A tale sanzione gli autori antichi associano, con una certa frequenza, l'ordine rivolto all'interessato di lasciare immediatamente i luoghi in cui sono in corso le manovre militari o è stata realizzata la condotta che ne ha motivato il congedo anticipato<sup>26</sup>, misura quest'ultima indispensabile a garantire che il

---

una vera e propria milizia ereditaria<sup>27</sup>, ma aiutava anche il sorgere di mentalità regionalistiche e centrifughe e rappresentava la completa abdicazione delle popolazioni tanto dell'Italia quanto delle province di più antica e profonda romanizzazione di fronte a popolazioni nelle quali non sempre potevano essere presenti o vivi i sentimenti di fedeltà e devozione all'Impero. Era la premessa per la futura barbarizzazione dell'esercito».

<sup>25</sup> D. 49.16.12.2 (Macer 1 *de re milit.*): «*Officium tribunorum est vel eorum, qui exercitui praesunt, milites in castris continere, ad exercitationem producere, claves portarum suscipere, vigiliis interdum circumire, frumentationibus commilitonum interesse, frumentum probare, mensorum fraudem coercere, delicta secundum suae auctoritatis modum castigare, principis frequenter interesse, querellas commilitonum audire, valetudinarios inspicere*».

<sup>26</sup> Cfr., ad es., i testi di cui alle note 7 e 8.

*missus* non possa ulteriormente interferire con la vita e gli umori della truppa.

Va poi considerato che, se per i sudditi in generale gli imperatori sono come *patres*, con l'esercito, di cui hanno il supremo comando, essi intrattengono per numerosi secoli, e comunque in epoca coeva alle testimonianze che stiamo esaminando, una relazione quasi simbiotica. Le lettere che i *principes* indirizzano al senato si aprono normalmente con un riferimento allo stato di salute delle truppe. Alle legioni sono attribuiti soprannomi onorifici che richiamano il sovrano in carica quando siano state istituite. Il soldo militare è distribuito nella forma di monete che riproducono l'effigie del comandante in capo e le sue virtù, perché chi le riceve sappia bene a quale individuo prestare obbedienza e gratitudine. Chi si trovi a ricoprire la suprema carica dell'impero ha nell'immagine di condottiero che riesce a veicolare di sé, magari temperata da una dose di *providentia*, uno strumento di propaganda irrinunciabile e da imporre, quale paradigma, ai sottoposti<sup>27</sup>.

La *missio ignominiosa* spezza dunque il legame tra *imperator* e *miles* nel momento in cui fa venir meno la valenza del giuramento che il soldato ha prestato, il quale comprende l'impegno ad essere fedele ai comandanti e solidale agli altri compagni d'arme. Gli *ignominia missi* non rispondono all'ideale di soldati «*Fortissimi ac devotissimi*», secondo la significativa scelta terminologica riservata loro dalla cancelleria imperiale quando debba giustificarsene un trattamento preferenziale in tema di fornitura di derrate alimentari<sup>28</sup> o vestiario<sup>29</sup>. Ed infatti, essi non hanno dato dimostrazione né di saper mettere a frutto la prestanza fisica per azioni gloriose, né di *devotio* verso i superiori. Di conseguenza, la persona del *princeps* e quella di colui è stato allontanato dalle legioni per codardia o turpitudine cessano di poter condividere gli stessi spazi fisici.

## 5. Il divieto di dimora dell'*ignominia missus* nei secoli VI-VI d.C.

L'inclusione della sanzione del divieto di dimora a carico dell'*ignominia missus* nei *Digesta* giustinianeî lascia intendere che questa fu mantenuta in vigore anche quando cessarono di operare i giuristi severiani che ce ne recano testimonianza.

Per quanto le fonti restino silenti in argomento, è però lecito prefigurarsi che, nel corso

<sup>27</sup> Perfino nell'iscrizione presente nell'attico dell'Arco di Costantino, che della vittoria a Ponte Milvio non nascose mai la genesi soprannaturale, la dedica non si arresta a ricordare l'ispirazione divina («*instinctus divinitatis*») che condusse al successo sul campo ma vi aggiunge la menzione della sagacia tattica («*mentis magnitudo*») del vincitore: IMP(eratori) CAES(ari) FL(avio) CONSTANTINO MAXIMO P(io) F(elici) AVGUSTO S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(omanus) QVOD INSTINCTV DIVINITATIS MENTIS MAGNITVDINE CVM EXERCITV SVO TAM DE TYRANNO QVAM DE OMNI EIVS FACTIONE VNO TEMPORE IVSTIS REM PUBLICAM VLTIVS EST ARMIS ARCVM TRIVMPHIS INSIGNEM DICAVIT (CIL VI, 1139).

<sup>28</sup> CTh. 7.4.17: Impp. Valentinianus, Valens et Gra(tianus) aaa. ad Modestum p(raefectum) p(raetori)o. *Fortissimi ac devotissimi milites, familiae quoque, sed et ceteri quibuscumque praediti dignitatis annonas et capitum singulis diebus aut certe competenti tempore, id est priusquam annus elabatur, de horreis consequantur, aut si perceptionem suam ac si debitam studio voluerint protelare, id, quod competenti tempore minime perceperint, fisci nostri commodis vindicetur.* Dat. prid.. non. april. Antiochiae Gratiano a. IIII et Merobaude V. c. cons. Sulle forniture militari si sofferma V. GIUFFRÈ, *Lecture e ricerche*, cit., II, 407ss.

<sup>29</sup> CTh. 7.6.5: Impp. Honorius et Theodosius aa. Asclepiodoto p(raefecto) p(raetori)o. *Militaris adaeratio vestis a conlatoribus exigatur sacratissimis videlicet largitionibus inferen(da), ita ut quinque eius partes fortissimos militibus ero(gen)tur in pretio, sexta vero portio a gynaecariis (cle)mentiae nostrae absque ulla vel ipsorum vel publica incommoditate pro eadem contextione suscepta iunioribus gregariisque militibus in ipsa, qu(am) maxime eos desiderare constitit, specie praebeatur.* Dat. vii id. mart. Const(antino)p(oli) Asclepiodoto et Mariniano cons.

dei secoli IV-VI d.C., la sua applicazione dovette misurarsi con il mutato del contesto politico e militare di riferimento, segnato dalla perdita della centralità e primazia di Roma a vantaggio di Costantinopoli.

Il contenuto dei passi di Macro e Ulpiano commentati *supra* – in cui il richiamo alla città capitolina risulta testuale – sembra allora doversi coordinare con le scelte lessicali palesate dalla legislazione successiva, in forza delle quali l'espressione geografica 'Roma' non andava più intesa come un richiamo alla sola località italiana ma identificava anche la nuova capitale (C. 1.2.6, C. 1.17.1.10, C. 8.14[15].7)<sup>30</sup>.

Neppure è da escludere che l'interdizione del soldato congedato con disonore dai luoghi in cui stazionava l'imperatore abbia conosciuto, sul piano pratico, conseguenze maggiormente afflittive rispetto al passato, per la particolare mobilità fatta talvolta registrare da quanti fossero investiti dell'autorità suprema. Informazioni particolarmente affidabili e dettagliate in argomento possono ricavarsi dal tenore delle costituzioni imperiali pervenuteci, normalmente corredate di luogo e data di emissione. Limitando l'indagine al Codice Teodosiano, siamo così in grado di stabilire che gli interventi normativi di Costantino provennero, per difetto, da almeno dieci località diverse<sup>31</sup>. Analogo risultato può ricavarsi con riferimento a Valentiniano e Valente<sup>32</sup>.

## 5. Conclusioni

L'impressione che sembra derivare dal quadro dei riferimenti svolti è quella secondo cui, al pari del *relegatus*, l'*ignominia missus* non merita di contemplare l'immagine dell'imperatore. Inoltre, per una sorta di corrispondenza biunivoca, la sua presenza nelle località in cui l'autorità è insediata, anche solo temporaneamente, è percepita come un pregiudizio all'immagine di cui la stessa gode. Del resto, la 'contaminazione' del luogo onesto da parte di chi sia indegno di accedervi, o viceversa, è tema ben noto alla riflessione giuridica romana. Ad esso ricorre Ulpiano quando si tratti di giustificare le limitazioni allo *ius postulandi* subite da soggetti colpiti da discredito<sup>33</sup> o nel momento in cui si interroga sulla sopravvivenza dell'obbligo per i litiganti di comparire al cospetto dell'*arbiter ex compromissu* nell'ipotesi in cui la convocazione sia stata operata in un luogo infamante<sup>34</sup>. In senso non diverso depone una costituzione di Teodosio, Onorio ed

---

<sup>30</sup> Ancor più dettagliato si dimostra il lessico delle *Novellae* giustiniane, che evocano la *πρεσβυτικὴ Ῥώμη* (Nov. 6.1) o *πρεσβυτέρω Ῥώμη* (Nov. 12.1.2), talora designata anche come *vetus* (Nov. 9 inscr.), *anterior* (Nov. 9 pr.; 75.1, 104.1), e *antiquior* (prammatica sanzione *Pro petitione Vigilii*), laddove Costantinopoli è riportata come *νέα Ῥώμη* (Nov. 131.2), e i due centri, congiuntamente, come *ἐκαστέρω Ῥώμη* (Nov. 79.2; 81.1 pr.) (cfr. P. FIORELLI, *Intorno alle parole del diritto*, Milano, 2008, 72 nt. 2).

<sup>31</sup> A titolo esemplificativo, si trovano citati i centri di Heraclea (CTh. 10.4.1), Mediolanum (CTh. 10.8.1), Sirmium (CTh. 7.21.1), Treviri (CTh. 3.30.1), Thessalonica (CTh. 8.7.1), Cavillunum (CTh. 9.40.2), Antiochia (CTh. 10.14.1), Constantinopolis (CTh. 11.1.1), Roma (CTh. 11.30.3), Vienna (CTh. 2.6.1), Serdica (CTh. 8.12.2).

<sup>32</sup> Constantinopolis (CTh. 8.15.3), Antiochia (CTh. 7.4.10), Sirmium (CTh. 10.7.2), Hadrianopolis (CTh. 7.1.5), Serdica (CTh. 12.12.3), Naissus (CTh. 9.40.6), Mediolanum (CTh. 15.1.13), Emona (CTh. 12.13.2), Aquileia (CTh. 12.12.4), Verona (CTh. 11.31.1), Treviri (CTh. 5.15.18).

<sup>33</sup> D. 3.1.1 pr. (Ulp. 6 *ad ed.*): «*Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectu passim apud se postuletur*»

<sup>34</sup> D. 4.8.21.11 (Ulp. 13 *ad ed.*): «*Sed si in aliquem locum inonestum adesse iusserit, puta in popinam vel in lupanarium, ut Vivianus ait, sine dubio impune ei non parebitur: quam sententiam et Celsus libro secundo digestorum probat. Unde eleganter tractat, si is sit locus, in quem alter ex litigatoribus honeste venire non possit, alter possit, et is non*»

Arcadio del 394, per mezzo della quale viene preclusa la possibilità di affiggere ritratti di *infames*, come attori o aurighi, in luoghi pubblici in cui è normalmente esposta l'effigie imperiale: «*neque umquam posthac liceat in loco honesto inbonestas adnotare personas*»<sup>35</sup>.

La sanzione del divieto di dimora derivante dalla *missio ignominiosa*, perciò sembra segnalare l'attitudine dell'apparato sanzionatorio militare a partorire soluzioni punitive che non avessero mera natura afflittiva ma fossero in grado di rispondere ad esigenze e bisogni articolati, non necessariamente circoscritti al tempo e al luogo in cui la condotta inadeguata del *miles* era venuta ad esistenza. Quando alla sanzione capitale si affiancano altre tipologie di pena, queste non producono un incremento dei supplizi solo sul piano quantitativo né esauriscono la propria rilevanza nel proporzionare la risposta sanzionatoria alla gravità dell'illecito. I meccanismi punitivi svelano un'apertura alla tutela di valori e beni giuridici nuovi, tra i quali, pare possibile intravedere quello dell'immagine che l'esercito e chi lo comanda hanno di sé e di cui godono presso l'opinione pubblica.

---

*venerit, qui sine sua turpitudine eo venire possit, is venerit, qui inboneste venerat, an committatur poena compromissi an quasi opera non praebita. Et recte putat non committi: absurdum enim esse iussum in alterius persona ratum esse, in alterius nom».*

<sup>35</sup> Imppp. Theodos(ius), Arcad(ius) et Honor(ius) aaa. Rufino p(raefecto) p(raetorio). *Si qua in publicis porticibus vel in his civitatum locis, in quibus nostrae solent imagines consecrari, pictura pantomimum veste humili et rugosis sinibus agitatorem aut vilem offerat bistrionem, ilico revellatur neque umquam posthac liceat in loco honesto inbonestas adnotare personas.* [1] *In aditu vero circi vel in theatri proscaeniis ut collocentur, non vetamus* a 394 D.Iii k.Iul. Heracleae Arcadio a.Iii et Honorio a.Ii cons.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### LE *TABULAE* DI *BRIGETIO* E DI *DUROSTORUM*. UNA *CONSTITUTIO* SUI PRIVILEGI DI *MILITES* E VETERANI: LO *STATUS QUAESTIONIS*

Francesco Castagnino

#### Abstract

[The *Tabulae* of *Brigetio* and *Durostorum*. A constitution on the privileges of *milites* and veterans: the *status quaestionis*]. My research focuses on the main issues derived from the study of the *Tabulae* of *Brigetio* and *Durostorum*, in particular: the grant of tax privileges to soldiers and the supposed reform on the practice of issuing the military diplomas. On the latter point, I propose a different theory: the constitution transcribed in these tables introduced a new practice concerning the regular concession of the *tabulae honestae missionis*.

#### Key words:

Tax privileges, military diplomas, *tabulae honestae missionis*, *Brigetio* Table

Vol. 7 (2020)





# Le *Tabulae* di *Brigetio* e di *Durostorum*. Una *constitutio* sui privilegi di *militēs* e veterani: lo *status quaestionis*

Francesco Castagnino\*

Al centro di questo contributo vi è un provvedimento imperiale in materia di *ius militare*, promulgato a Serdica il 10 giugno del 311 d.C.

Conoscevamo già il testo di questa *constitutio* grazie alla *Tabula* di *Brigetio*, rinvenuta nel 1930 nella località ungherese di Komárom. Alcuni anni fa, in Bulgaria, è stata scoperta una tavola bronzea riportante una copia del medesimo provvedimento; si presume che questo secondo esemplare sia proveniente dal sito di *Durostorum* (l'odierna Silistra)<sup>1</sup>. Come si può immaginare, quest'epigrafe ha subito suscitato un notevole interesse fra gli studiosi. Difatti il confronto tra le due *tabulae* ha permesso di rilevare la loro sostanziale identità, salvo alcuni dettagli, in particolare: l'assenza nell'epigrafe di *Durostorum* della *praescriptio* e della *subscriptio*, il differente nome dei destinatari dei documenti e qualche altra divergenza imputabile ai copisti che hanno proceduto alla trascrizione<sup>2</sup>.

---

\* Francesco Castagnino è Dottore di ricerca in Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” presso l'Università degli Studi di Milano. Attualmente è Borsista Post-Doc della Fondazione Fratelli Confalonieri presso la medesima Università.

e-mail: francesco.castagnino01@universitadipavia.it

<sup>1</sup> Quando quest'articolo era già in bozza, ho avuto modo di consultare il contributo di W. ECK, *Eine dritte Kopie der Tafel von Brigetio aus dem Jahr 311 n.Chr.*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto* 9 (2019), p. 53 ss., ove si riferisce del ritrovamento di un frammento bronzeo che, in base alla ricostruzione proposta dallo studioso, riporta una terza copia della costituzione di Serdica.

<sup>2</sup> Riproduco nel testo entrambe le tavole. Quanto alla *Tabula* di *Brigetio*, ho seguito la lettura di L. FEZZI, *Una nuova 'tabula' sui privilegi dei soldati e dei veterani*, in *ZPE* 163 (2007), p. 271 s., salvo alcune divergenze (si veda, *infra*, nt. 4). Quanto, invece, alla tavola di *Durostorum*, il testo qui riprodotto riprende l'edizione di N.

### **La Tabula di Brigetio<sup>3</sup>**

1. Imp(erator) Caes(ar) Fla(vius) Val(erius) Constantinus p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) p(otestate) VII imp(erator) VI co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) p(ro)co(n)s{s}(ul) et / 2. Imp(erator) Caes(ar) Val(erius) [[Lici(nianus) Licinius]] p(ius) f(elix) in(victus) Aug(ustus) p(ontifex) m(aximus) tri(bunicia) p(otestate) IIII imp(erator) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) p(ro)co(n)s{s}(ul). / 3. Exempl(um) sacra(rum) litterarum. / 4. Have Dalmati carissime nobis. / 5. Cum in omnibus, pro devotione ac laboribus suis, militum nostrorum commodis / 6. adque utilitatibus semper consultum esse cupiamus, in hoc etiam, dispo/7. sitionum nostrarum provisione, ei{u}sdem militibus nostris consulendum / 8. esse credidimus, Dalmati carissime, unde intuentes labores eorundem mili/9. tum nostr<or>um, quos pro rei pub(licae) statu et commodis adsiduis discursibus sustinent, / 10. providendum ac disponendum esse credidimus, ut et militiae suae tempore iucundis laborum / 11. suorum fructibus ex nostra provisione se perfrui gaudeant et pos<t> militiam qui{a}eto otio et congrua securitate / 12. potiantur. Itaque devotioni tuae significandum esse credidimus ut idem milites nostri militiae quidem / 13. suae tempore quinque{m} capita iuxta statutum nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus sollemnibus / 14. annonariae pensationis excusent; eademque immunia habeant adque cum, completis stipendiis legitimis, / 15. honestam missionem idem fuerint consecuti; sed et hii qu<i> licet pos<t> viginti stipendia ad(a)equae honestam missionem / 16. adepti fuerint ab annonario titulo duo kapita excusent id est tam suum quam etiam uxoris suae; si quis forte ex pr<o>eli<o> / 17. vulnere causarius fuerit effectus, etiam si intra viginti stipendia ex ea causa rerum suarum vacationem / 18. fuerit consecutus, ad beneficium eiusdem indulgentiae nostrae pert<i>n<t> at ita, ut suum et uxoris / 19. suae kaput excuset; adque ut omni modo, tam quietis suae securitati quam etiam commodis con/20. sultum provisionis nostrae, beneficio idem milites gratulentur. Licet eiusmodi antehac con/21. {con}suetudo fuerit, ut plurimi homines simul honestam missionem a duce perciperent, penes / 22. act<u>arium missoria per{(vac.)}manente, exempla sibi singuli quique exciperent, tamen volu/23. mus, ut cum vel honestam vel ca<u>sariam, sicuti supra dictum est, missionem milites consecun/24. tur, singuli quique specialem a duce in personam suam accipiant missionem, quo probatione / 25. veritatis ac fidei aput <se> permanente securitate stabili a<t> firmissima perfruantur.

---

SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, in *Archaeologia Bulgarica* XIII, 2 (2009), p. 61 ss., raccolta in *AE* 2007, 1224 (cfr. *AE* 2009, 1204). Nella trascrizione del testo delle *tabulae* mi sono conformato al sistema di segni diacritici proposto dalla revisione del “sistema di Leida” di H. KRUMMERY e S. PANCIERA, *Criteri di edizione e segni diacritici*, in *Tituli* 2 (1980), p. 205 ss., con gli aggiornamenti indicati da S. PANCIERA, *Segni diacritici: riflessioni e proposte*, in *Epigrafi, epigrafia, epigrafisti: scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e indici*, V.2, Roma 2006, p. 1711 ss.; Id., *I segni diacritici: dieci anni dopo*, in *Epigrafi, epigrafia*, cit., p. 1717 ss.

<sup>3</sup> La tavola è stata pubblicata e commentata per la prima volta da I. PAULOVICS, *A Szőnyi törvénytábla: la Table de privilèges de Brigetio*, Budapest 1936. Una riproduzione del testo in caratteri tipografici maiuscoli priva dello scioglimento di abbreviazioni e di correzioni si trova in *AE* 1937, 232.

Pervidet / 26. sane dicatio tua, eos, qui d<sup>r</sup>e<sup>l</sup>icti sui gratia dimittuntur, ad beneficium legis eiusdem pertinere / 27. non posse, cum utriusque rei ratione<m> haberi oporteat, ac vitae probabilis instituta adqu{a}e / 28. honestam missionem. Sed et merit[a m]ilitiae pr(a)emia a nobis condigna percipere conve<ni>at, ut et / 29. eiusdem indulgentiae nostrae beneficio perpetuo idem milites perpetuo perfruantur / 30. ac sempiterna dispositionis nostrae provisio obtineat firmitatem, volumus teno/31. rem huius indulgentiae nostrae descri<sup>r</sup>ptum per singula qu(a)equa castra aput signa in ta/32. bula aerea consecrari, quo ta[m] legionarii milites, quam etiam equites in vexillationi/33. bus constituti I<sup>r</sup>lyriciani, sicuti simil<sup>r</sup>e<sup>s</sup> labor<sup>r</sup>e<sup>s</sup> militiae suae sustinent, ita / 34. etiam provisionis nostrae similibus commodis perfruantur. Et manu divina: / 35. Vale Dalmati carissime nobis. / 36. divo Maximiano VIII [[et d(omino) n(ostro) Maximino]] / 37. [[Aug(usto) iterum]] cons(ulibus) {s}, / 38. IIII Idus Iunias, Serdica<sup>4</sup>.

### La *Tabula di Durostorum*<sup>5</sup>

1. E(xemplum) s(acrarum) l(itterarum). / 2. Cum in omnibus, pro devotione ac laboribus suis, militum nos/3. trorum commodis adque utilitatibus semper consultum esse / 4. cupiamus, in hoc etiam dispositionum nostrarum provisio/5. ne, isdem militibus nostris consulendum esse credidimus, / 6. Terti carissime, unde intuentes labores eorundem militum / 7. nostrorum, quos pro rei publicae statu et commodis adsiduis / 8. discursibus sustinent, providendum ac disponendum esse credidi/9. mus, ut et militiae suae tempore iucundis laborum suorum fructi/10. bus <sup>r</sup>e<sup>x</sup> nostra provisione se perfrui gaud<sup>r</sup>e<sup>ant</sup> et post militiae qui/11. eto otio et congrua securitate potiantur. Itaque devotioni tuae / 12. significandum esse credidimus, ut idem milites nostri / 13. militiae quidem suae tempore quinque capita iuxta statutum / 14. nostrum ex censu adque a pr(a)estationibus sollemnibus an/15. nonariae pensationis excuset; eademque immunia ha/16. beant adque cum completis legitimis stipendiis honores/17. tam missionem idem fuerint consecuti; sed et hii qui licet / 18. post viginti stipendia ad(a)equa honestam missionem adep/19. ti fuerint ab annonario titulo duo capita excuset, id est / 20. tam suum quam {a}etiam uxoris suae; ac si quis forte ex proeli/ 21. o vulnere causarius fuerit effectus, etiam si infra viginti / 22. stipendia ex ea causa rerum suarum vacationem fuerit / 23. consecutus, ad b<sup>r</sup>e<sup>ne</sup>ficiu(m) eiusdem indulgentiae nostrae / 24. p<sup>r</sup>e<sup>rt</sup>ineat, ita ut et suum et uxoris suae caput, u<sup>r</sup>t<sup>1</sup> supra dictum / 25. est, excuset; adque ut omni

<sup>4</sup> FEZZI: 13 pr<a>estationibus. 15 ad<a>eque. 28 pr<a>emia. 31 describunt. qu<a>eque. 33 Inlyriciani. similis laboris. Le parole *prestationibus*, *adeque*, *premia*, *queque*, anziché essere state aggiunte per errore del copista, potrebbero essere il risultato di un'evoluzione del latino classico, determinante la monottongazione del dittongo *ae*. Sul punto si veda N. SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, cit., p. 65 e H. MIHĂESCU, *La Langue latine dans le Sud-Est de l'Europe*, Paris 1978, p. 184 s.

<sup>5</sup> Una prima edizione della *tabula* è stata pubblicata da L. FEZZI, *Una nuova 'tabula' sui privilegi*, cit., p. 269 ss. Essa si basa su di una fotografia divulgata in rete da un visitatore di una mostra, ove erano stati esposti oggetti facenti parte di una collezione privata bulgara. N. SHARANKOV, *Three Roman Documents on Bronze*, cit., p. 61 ss. ha pubblicato una seconda edizione del documento, che è stata raccolta in *AE* 2007, 1224. Come anticipato, si riporta nel testo questa seconda edizione.

modo tam quietis suae securitati, / 26. quam {a}etiam commodis consultum  
provisionis nostrae, / 27. beneficio idem milites gratulentur, licet eiusmodi  
ante/28. hac consu{a}etudo fuerit, ut cum plurimi homines simul / 29.  
honestam missionem a duce perciperent, penes actuarium / 30. missoria  
permanente exempla sibi singuli quique excipe/31. rent, tamen volumus ut,  
cum vel honestam vel causariam, sicuti / 32. supra dictum est, missionem  
milites consecuntur singuli quique / 33. specialem a duce in personam suam  
accipiant missionem, quo pro/34. batione veritatis ac fidei apud se  
permanente securitate sta/35. bili ac firmissima perfruantur. Pervidet sane  
dicatio tua, / 36. eos, qui delicti sui gratia demittuntur (!), at (!) beneficium  
legis / 37. eiusdem pertinere (!) non posse, cum utriusque rei rationem (h)abe/  
38. ri oporteat, ac vitae probabilis instituta adque honestam / 39. missionem.  
Sed et merita militiae praemia a no[.]bis con/40. digna perciper[e convenia]t,  
ut [e]t [e]iusdem indulgentiae / 41. nostrae ben[eficio] perpetuo idem mili]tes  
perfruantur ac - - - - -

La dicitura *exemplum sacrarum litterarum* (riferita in entrambi i documenti) ci convince del fatto che essi proponessero due distinte copie delle stesse *sacrae litterae*. Come è noto, tale espressione designava *constitutiones* emanate dall'imperatore, destinate contestualmente a più funzionari o governatori di province. In particolare il procedimento di produzione e circolazione delle *sacrae litterae* si articolava nelle seguenti fasi. Dopo la promulgazione del provvedimento, lo si trasmetteva, in forma di lettera, a ufficiali di alto rango. Successivamente il documento, ricopiato in differenti esemplari, era inoltrato a ufficiali di rango inferiore dai primi destinatari<sup>6</sup>. Nel nostro caso, la *littera* riferita dalla tavola di *Brigetio* ebbe come primo destinatario un certo *Dalmatius* (probabilmente *vicarius* della Pannonia)<sup>7</sup>, mentre l'esemplare trasmessoci dalla *Tabula* di *Durostorum* fu indirizzato a un tale *Tertius* (verosimilmente *vicarius* della Tracia). Questi, a loro volta, avrebbero dovuto provvedere alla trasmissione di altre copie del provvedimento ai *duces*, posti al comando dei reparti stanziati nei territori delle due diocesi.

---

<sup>6</sup> Sulle *sacrae litterae* si vedano A. DELL'ORO, *Mandata e litterae*, Bologna 1960, p. 79 ss.; T. DREW-BEAR, P. HERRMANN, W. ECK, *Sacrae Litterae*, in *Chiron* 7 (1977), p. 355 ss. A proposito delle procedure di produzione e diffusione delle costituzioni imperiali in età tardoantica si vedano J. F. MATTHEWS, *Laying Down the Law: a Study of the Theodosian Code*, New Haven 2000, p. 168 ss.; S. PULIATTI, *Le costituzioni tardoantiche: diffusione e autenticazione*, in *SDHI* 74 (2008), p. 102 ss., e, da ultimo, N. LENSKI, *Il valore dell'Editto di Milano*, in (a c. di R. MACCHIORO) *Costantino a Milano. L'editto e la sua storia (313-2013)*, Roma 2017, p. 28 s. Sugli *exempla sacrarum litterarum* cfr. M. U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus. Origini e vicende*, Napoli 2005, p. 201 e S. CORCORAN, *The Heading of Diocletian's Prices Edict at Stratonicea*, in *ZPE* 166 (2008), p. 296 ss.

<sup>7</sup> Sull'identità di *Dalmatius* sono state formulate anche altre ipotesi. Per esempio, D. VAN BERCHEM, *L'Armée de Dioclétien et la Réforme Constantinienne*, Paris 1952, p. 81, ritiene che egli rivestì l'incarico di *dux*. Diversamente A. H. M. JONES, J. R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I, *A.D. 260–395*, Cambridge 1971, p. 240 sostengono che il destinatario della *littera* di *Brigetio* dovesse identificarsi con un funzionario militare di rango superiore ai *duces*. Gli stessi autori, peraltro, escludono che il *Dalmatius* menzionato nella tavola di *Brigetio* corrispondesse al fratellastro di Costantino (come sostenuto, a suo tempo, sia da I. PAULOVICS, op. cit., p. 45 s. che da W. SESTON, *Sur les deux dates de la Table de Brigetio*, in *Scripta varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du christianisme*, Roma 1980, p. 480).

Chi erano gli autori di questa *constitutio*? Si ritiene che essi debbano identificarsi con gli imperatori Costantino e Licinio<sup>8</sup>. Come si può osservare, i nomi e i titoli di questi imperatori sono riportati nella *praescriptio* della tavola di *Brigetio*. Alcuni elementi della titolatura imperiale lasciano supporre che il provvedimento in questione sia stato ratificato da Costantino soltanto in un secondo momento<sup>9</sup>. Dall'epigrafe emerge, infatti, che egli rinnovò la sua *tribunicia potestas* per la settima volta, circostanza che, invero, si verificò dopo il 10 dicembre 311, ovvero successivamente alla data di emanazione riferita nel documento.

Veniamo, ora, ai contenuti del provvedimento. Esso esordisce con un preambolo in cui gli imperatori dichiarano di voler provvedere al benessere dei soldati nel corso del servizio e dopo il congedo. Il tono generale di queste dichiarazioni lascia intendere che la decisione imperiale si rivolgesse ai militari di tutto l'impero, sebbene nella *subscriptio* della tavola di *Brigetio* (alle linee 32-33) si ricordino soltanto i legionari e gli *equites in vexillationibus constituti Illyriciani*. In effetti — come ha sottolineato Denis Van Berchem<sup>10</sup> — questa determinazione non proponeva un significato geografico<sup>11</sup>, ma faceva riferimento a quei corpi che, al tempo della emanazione del provvedimento, rappresentavano le unità di maggior prestigio dell'esercito<sup>12</sup>.

Dopo il preambolo, le *tabulae* riferiscono (alle linee 12 ss.) una disposizione riguardante il conferimento di privilegi fiscali. In base a quanto emerge dal testo della *constitutio*, i militari in servizio venivano esentati per cinque *capita*. Le stesse immunità si garantivano anche a coloro i quali fossero stati congedati in modo onorevole, dopo aver compiuto integralmente gli anni di servizio prescritti dalla legge.

---

<sup>8</sup> Sul punto si vedano R. EGGER, *Aus dem Leben der donauländischen Wehrbauern*, in *Österreichische Akademie der Wissenschaften. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse* 86 (1949), p. 8 e R. THOUVENOT, *Sur les avantages concédés aux vétérans par l'empereur Constantin*, in (a. c. di R. CHEVALIER) *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, II, Paris 1966, p. 844. Non tutti gli studiosi condividono questa ipotesi. I. PAULOVICS, op. cit., p. 40 ss. è dell'opinione che il provvedimento fosse da ascrivere al solo Costantino. Altri autori, invece, come A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Armées et fiscalité dans le monde antique. Actes du colloque, Paris 14-16 octobre 1976*, Paris 1977, p. 280, S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 2002, p. 146, e M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico: persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, p. 274, riconducono la decisione a Licinio.

<sup>9</sup> Sul punto si veda A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio» nel lessico della legislazione imperiale romana*, in *Diritto@Storia (Rivista Internazionale di Scienze giuridiche e Tradizione Romana)* 11 (2013), p. 25 nt. 54. La studiosa afferma che Costantino assunse la paternità del provvedimento, facendo aggiungere sull'*inscriptio* della *constitutio* il suo nome accanto a quello di Licinio. Si veda anche P. VOICI, *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, p. 330, secondo il quale la *constitutio* di Serdica sarebbe stata emanata da Licinio, mentre Costantino ne avrebbe disposto la conferma, promulgando una costituzione con effetti retroattivi.

<sup>10</sup> D. VAN BERCHEM, op. cit., p. 81.

<sup>11</sup> Secondo M. AMELOTTI, *Da Diocleziano a Costantino: note in tema di costituzioni imperiali*, in *SDHI* 27 (1961), p. 273, invece, la *constitutio* avrebbe riguardato unicamente le legioni e i distaccamenti di cavalleria stanziati a sud del Danubio.

<sup>12</sup> Cfr. C. 7.64.9 (s.d.) e C. 10.55.3 (s.d.), che riferiscono due rescritti di Diocleziano e Massimiano concedenti privilegi ai veterani congedati dalle medesime unità (...*qui in legione vel vexillatione militantes...*; ...*in legione vel vexillatione militaverunt...*). Sul punto si veda D. VAN BERCHEM, op. cit., p. 77 ss. Diversamente M. ROCCO, op. cit., p. 148, ritiene che i rescritti menzionati riguardassero i veterani congedati dalle *vexillationes* di fanteria, e non quelli licenziati dai nuovi reparti di cavalleria. Non posso condividere quest'affermazione. A mio parere, la circostanza che le *vexillationes* siano ricordate unitamente alle legioni per descrivere i particolari privilegi riservati a tali corpi comprova che in queste costituzioni fossero contemplati i nuovi reparti di cavalleria (ovvero dei corpi che, assieme alle legioni, costituivano l'*élite* dell'esercito).

Diversamente, i militari che avessero ricevuto l'*honesta missio*<sup>13</sup> dopo aver svolto il servizio minimo di vent'anni, o quelli che avessero ottenuto in anticipo la *causaria missio*, a séguito delle ferite riportate in battaglia, erano esentati per due *capita*, il proprio e quello della moglie.

Infine, le linee 26-27 della *Tabula di Brigetio* (ovvero 36-37 della tavola di *Durostorum*) attestano l'esclusione dal beneficio dei congedati con disonore, e in particolare di coloro che *delicti sui gratia dimittuntur*.

Come si può intuire, gli sgravi concessi da queste disposizioni si inquadravano nel nuovo sistema fiscale stabilito da Diocleziano. In base a quel che ha ipotizzato Jean-Michel Carrié<sup>14</sup>, il nuovo regime prevedeva l'esistenza di sistemi di tassazione differenti. In particolare, accanto al sistema della *ingatio sive capitatio*, basato su di un'imposta a doppia cedola, personale e patrimoniale, ne operavano anche altri, incentrati, a seconda delle province, o su una combinazione di una *ingatio* e di una *capitatio*<sup>15</sup> giustapposte oppure sull'applicazione di un solo criterio di determinazione dell'imposta<sup>16</sup>.

Nel nostro caso, le esenzioni riguardavano unicamente l'imposta personale<sup>17</sup>. Ciò emerge in modo evidente dalla clausola (di cui alle linee 15 ss. della tavola di *Brigetio* e 17 ss di quella di *Durostorum*) che concede ai veterani con venti anni di servizio, e a quelli *causarii*, l'esenzione per il proprio *caput* e per quello della propria consorte (... *ab annonario titulo duo kapita excusent, id est tam suum quam etiam uxoris suae...*)<sup>18</sup>.

La *littera* di Serdica non è, però, l'unico provvedimento di questo tipo.

Diverse fonti attestano l'esistenza di altri provvedimenti di analogo contenuto.

Per esempio, il papiro *BGU II 628* riferisce un editto di Ottaviano, databile fra il 37 e il 31 a.C.<sup>19</sup>, che concesse ai veterani l'esenzione da tutti i tributi, diretti e indiretti:

*Verso*

---

<sup>13</sup> Come è noto, l'espressione *honesta missio* identificava il congedo onorevole del *miles*. Le altre forme di congedo erano la *causaria missio*, ovvero quella che si accordava ai soldati che erano stati colpiti da una malattia durante la ferma o che erano stati feriti nel corso di una battaglia, e l'*ignominiosa missio*, che aveva luogo a seguito della commissione di gravi delitti. Sulle forme di congedo si veda D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re milit.*): *Missionum generales causae sunt tres: honesta causaria ignominiosa. honesta est, quae tempore militiae impleto datur: causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiat: ignominiosa causa est, cum quis propter delictum sacramento solvitur.*

<sup>14</sup> J.M. CARRIÉ, *Le riforme economiche da Aureliano a Costantino*, in (a c. di A. CARANDINI, L. CRACCO RUGGINI, A. GIARDINA) *Storia di Roma 3.1. L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, p. 293 ss.; Id., *Dioclétien et la fiscalité*, in *Antiquité Tardive 2* (1994), p. 33 ss.

<sup>15</sup> In base a quanto sostenuto da J.M. CARRIÉ, *Le riforme*, cit., 297, la *capitatio* era un'imposta di ripartizioni successive su ampie unità contributive, da cui le pubbliche finanze avrebbero ricavato un introito fisso, indipendentemente dal modo in cui veniva effettuata la ripartizione all'interno di tali raggruppamenti.

<sup>16</sup> A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 280 s., ritiene, invece, che il sistema dell'imposta unica a doppia cedola si applicasse solo nel V secolo e unicamente nella diocesi d'Asia.

<sup>17</sup> Sul punto si veda J. M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, in (a c. di A. GIARDINA), *Società romana e impero tardoantico, I: istituzioni, ceti, economie*, Roma-Bari 1986, p. 484.

<sup>18</sup> È quanto ha rilevato anche A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 281. Lo studioso francese osserva, peraltro, che nel provvedimento in esame l'imposta personale è designata indirettamente con il nome di *annona*, intendendosi con tale espressione l'imposta normale, una volta che fosse stata valutata in natura.

<sup>19</sup> Sulla datazione dell'editto di Ottaviano si veda G. PURPURA, *Edictum Octaviani triumviri de privilegiis veteranorum*, in (a cura di G. PURPURA) *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani-FIRA. Studi preparatori, I, Leges*, Torino 2012, p. 385. Cfr. A. RAGGI, *Seleuco di Rhosos: cittadinanza e privilegi nell'Oriente greco in età tardo-repubblicana*, Pisa 2006, p. 227 ss.

## II frammento

. [.]cum Manius Valens veteranus ex[.]ter recitasse<ri>t / partem edicti hoc quod infra scriptum est: Imp(erator) Caesar / Divi filius trium[v]ir rei publicae cons<t>(ituende) <i>t<e>r(um) dicit: visum / 4 [est] edicendum mi[hi] vete]ranis dar<i> om[n]ibu]s, ut tributis / [et vec]t[ig]alibus omnibus? portoriis]que [publicis? / [- - - - -] / [...]]dire [... . .] . . [- - - - -] / 8 [... . .] ] [. . ]bro [. . . . .] . . . . . [ . . . . .]maio . po[. . . . .] / §3 [ . . ] ip[s]is parentibu[s] lib]erisque eor[um] et uxori]bus qu<ae> sec[um] <sunt qui>/que erunt imm[un]itatem omnium rerum d[ic]te, uti qu<i> / optimo iure optimaq[ue] leg<e> civēs Romani {sint} ` {sunto} ` immunes / 12 sunt{o}, liberi s[un]to mil[ita]e, mun[er]ibusque publicis fu[n]gen]/§4 [d]i vocatio <esto>. [I]tem in [q(ua)vi]s tribu s(upra) s(criptis) suffragium / [fe]rēdi c[en]sēdi[que] potestas esto; et si a[b]sentes voluerint / §5 [c]enseri, <d>etur. Quod[cum]que iis qui s(upra) s(cripti) sun[t,] ip[s]is, parent<ibus> / 16 [c]on[ig]ibus> liberisq[ue] eorum <obvenerat>, item, quem<ad>mo<d>um veterani / [i]mm[un]es es<se>nt, eor[um] esse volui. Qu<a>e[que] sacer{tia} / [do]tia, qu[o]sque hon[or]es, qu<a>eque praemia, [b]eneficia, commo<d>a / habuerunt, item ut habeant utantur fruanturque permit[t]i / §6 20 [d]o. Invi[s] iis ne[que] magistr[at]us cet[er]os] neque l[ib]eratum / [n]eque procuratorem [ne]que emptorem t[ri]butorum <hospitem?> esse / [p]lace<t> neq(ue) [.] in domo eorum divertendi <hi>em[en]diq(ue) causa <considerere?> <ne>que / [a]b ea quem <quidve?> de<d>uci place<t><sup>20</sup>.

Come si può osservare, l'esenzione era garantita anche ai genitori, alle mogli e ai figli dei veterani.

In un'altra testimonianza, ovvero in un diploma militare rilasciato ai congedati dalle coorti pretorie e urbane, si dà atto della concessione di taluni privilegi a tali veterani:

*CIL XVI 25 (a. 79? Dec. 30)*

[Imp. Titus Cesar - - -]  
[nomina - - - militum praetorianorum urbanorumque (?) - - - subieci, quibus fortiter et pie militia functis tribuo, ut, qui uxores habent, aut, qui uxores non] habent, siqui eorum feminam peregrinam duxerit, dumtaxat singuli singulas, quas primo duxerint, cum iis habeant conubium. Hoc quoque iis tribuo, ut, quos agros a me acceperint quasve res possederunt III k. [I]anuar. Sex. Marcio Prisco, Cn. Pinaro Aemilio Cicatricula cos., sint immunes).  
- Stai C. f. Galeria Saturnini / [C]lunia). cho(rs) II pr(aetoria).

In particolare si concesse loro il *conubium* con le proprie compagne *peregrinae* assieme all'immunità dai tributi sulle terre assegnate dall'imperatore, e a quella sui beni posseduti fino a quel momento. Occorre segnalare che questo provvedimento aveva un ambito di

<sup>20</sup> Il testo qui riprodotto segue la versione rivista da A. RAGGI, op.cit., p. 225 ss., ripresa anche da G. PURPURA, *Edictum Octaviani*, cit., p. 389 ss.

applicazione limitato, dal momento che si rivolgeva esclusivamente ai veterani di un determinato corpo, riguardando solo la situazione patrimoniale di un determinato momento. Tali elementi — unitamente al fatto che, di norma, nei diplomi non si fa riferimento a privilegi fiscali — ci inducono a ritenere che la concessione avesse un carattere eccezionale e che dopo l'editto di Ottaviano i soldati non ottenessero regolarmente esenzioni fiscali<sup>21</sup>.

Un altro provvedimento da ricordare è un editto di Domiziano, emesso fra l'88 e l'89 d.C., che è trascritto nella nota tavoletta lignea di Philadelphia<sup>22</sup>:

*Scriptura exterior*

(nel margine a sinistra, i nomi dei 9 testimoni che apposero i loro sigilli tra la prima e la seconda colonna)

Col. II

L. Nonio Calpurnio Torquato Asprenate, T. Sextio Magio / Laterano cos., VI non. Iulias, anno XIII Imp. Caesaris Domitiani / Aug. Germanici mense Epip. die VIII, Alex(andrae) ad Aegyptum, / M. Valerius M. f. Pol. Quadratus vet(eranus) dimissus (!) honesta / 5 missione ex leg(ione) X Fretense testatus est se descriptum / et recognitum fecisse ex tabula aenea, quae est fixa / in Caesareo Magno, escendentium scalas secundas, / sub porticum dexteriore, secus aedem Veneris mar/moreae, in pariete in qua scriptum est {et} id quod infra scriptum es[t]: / 10 Imp. Caesar, divi Vespasiani f., Domitianus Aug. Germanicus / pontifex maximus, trib(unicia) potest(ate) VIII, imp(erator) XVI, censor perpetuus, / p(ater) p(atriciae) dicit: Visum est mihi edicto significare universoru[m]

[ll.13-20 (da H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien*, cit.)]

[ç]astrorum {vi} veterani milites omnibus vectigalib[us] / portitoribus publicis liberati immunes esse debent, ut / 15 ipsi, coniuges, liberique eorum, parentes qui conv[ictum?] eo]rum sumunt, omni (?) optumo iure c. R. esse possint, et om[ni] / <munere?> {immunitate} liberati apsolutique sint et omnem i[m]munitatem <habeant; item ut ii,> q. s. s. parentes liberique eorum <eu>[s]dem iuri[s] / <eu>[s]idem condicionis sint, utique praedia, domus, tabern[ae?] / 20 in[vi]tos in[te]m[n]ique (?) veteranos s .. onis .....[.]

(cetera desunt)

---

<sup>21</sup> Sul provvedimento riferito in *CIL XVI 25* si veda S. LINK, *Konzepte der Privilegierung römischer Veteranen*, Stuttgart 1989, p. 72 ss.

<sup>22</sup> Si riporta il testo del documento secondo l'edizione raccolta in *CIL XVI*, 146 n. 12, eccetto le linee 13-20, che seguono la lettura di H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien vom Beginn des 1. Jahrhunderts v. Chr. bis auf Konstantin d.Gr.*, in W. ECK, H. WOLFF (Hrsg.), *Heer und Integrationspolitik: Die Römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln 1986. Tale versione è stata ripresa anche da G. PURPURA, *Edictum Domitiani de privilegiis veteranorum*, in *Revisione ed integrazione*, cit., p. 579 ss.

Anche con tale editto si concessero ai veterani privilegi fiscali. In particolare si accordò a questi ultimi e alle loro famiglie l'immunità dai *vectigalia* (cioè dalle imposte indirette) e dai *portoria* (ovvero dai dazi doganali)<sup>23</sup>.

Al di fuori di questi tre provvedimenti, non abbiamo notizia, per i primi tre secoli, di ulteriori concessioni riguardanti lo *status* fiscale dei militari. Al contrario, a partire dalla *constitutio* di Serdica, si susseguono una serie di misure volte a concedere loro esenzioni fiscali. Fra queste va segnalato un provvedimento di Costantino del 325 d.C.:

C. Th. 7.20.4 (325 Iun. 17). Constantinus A. ad Maximum Pf. U.

Comitatenses et ripenses milites atque protectores suum caput, patris ac matris et uxoris, si tamen eos superstites habeant, omnes excusent, si censibus inditi habeantur. Quod si aliquam ex his personis non habuerint vel nullam habuerint, tantum pro suo debent peculio excusare, quantum pro iisdem, si non deessent, excusare potuissent, ita tamen, ut non pactione cum alteris facta simulato dominio rem alienam excusent, sed vere proprias facultates. Veteranos autem post emeritae missionis epistulas tam suum quam uxoris caput excusare sancimus aut, si honestam missionem meruerint, suum caput tantummodo excusare ceteros. Omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus. Ripensis autem veteranus, qui ex priore lege post viginti quattuor stipendia honesta missione impetrata unius excusatione capitis fruebatur, etiam si viginti stipendiis completis honestam missionem meruerit, ad exemplum comitatensium militum unum caput excuset. Intra viginti etiam stipendia dimissus, quoniam inbecilli et debiles censibus non dedicantur, eodem beneficio utatur. Alares autem et cohortales dum militant, propria capita excusent, veteranis quoque eadem excusationis solacia habituris. Qui quocumque tempore in quibuscumque partibus meruerint missionem, si ex comitatensi militia senectutis vel debilitatis causa dimissi fuerint, indiscreto stipendiorum numero duo capita excusaturis, id est suum adque uxoris; et ripensibus indiscrete idem privilegium habituris, si se ob belli vulnera dimissos probaverint: ita ut, si quis eorum post quindecim stipendia intra viginti et quattuor annos ex militia decesserit, sui tantum capitis excusatione fruatur; uxorem enim ripensis, si militia decesserit post viginti et quattuor annos, excusari oportet.

<PP. XV kal. Iul. Antiochiae Paulino et Iuliano cons. ><sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sull'editto di Domiziano si vedano J. B. MISPOULET, *Le diptyque en bois de Philadelphie*, in *Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres*, 54<sup>e</sup> année, N. 9, 1910. p. 795 ss.; F. SCHEHL, *Zum Edikt Domitians über die Immunitäten der Veteranen*, in *Aegyptus* 13 (1933), p. 137 ss.; H. WOLFF, *Die Entwicklung der Veteranenprivilegien*, cit., p. 98 ss.; G. PURPURA, *Edictum Domitiani*, cit., p. 571 ss.

<sup>24</sup> Sulla *constitutio* tramandata in C. Th. 7.20.4 si vedano D. VAN BERCHEM, op. cit., p. 83 ss.; R. THOUVENOT, *Sur les avantages concédés aux vétérans*, cit., p. 845 ss.; A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 283 s.; J. GAUDEMET, *Privileges constantiniens en faveur des militaires et des vétérans*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo II*, Milano 1982, p. 182 ss.; J. M. CARRIÉ, A. ROUSSELLE, *L'Empire romain en mutation. Des Sévères à Constantin (192-337 apr. J.-C.)*. *Nouvelle histoire de l'antiquité* 10, 1999, p. 622 s.; S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo: ricerche di storia tardo-romana* (ed. a c. di E. LO CASCIO), Milano 2002, p. 275 ss.; A. MAGIONCALDA, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I*, in (a c. di Y. LE BOHEC, C. WOLFF) *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien Ier. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002)*, Lyon 2004, p. 73 s.; A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio»*, cit., p. 12 s.; M. ROCCO, op. cit., p. 273 s.

Come si può notare, in questo testo i privilegi fiscali elargiti risultano più o meno generosi a seconda che i destinatari siano militari in servizio o veterani, ovvero appartengano al novero dei *comitatenses*, dei *ripenses*, dei *protectores* o degli *alares* e dei *cohortales*<sup>25</sup>.

A Costantino si attribuisce un'altra costituzione, che prevedeva l'assegnazione di fondi liberi ai veterani, stabilendo per essi l'immunità perpetua dai tributi. Coloro che invece si fossero dedicati al commercio avrebbero goduto dell'esenzione fino a 100 *folles* sulla loro base imponibile.

C. Th. 7.20.3 (320 Oct. 13)<sup>26</sup>. Constantinus A. ad universos veteranos.

Veterani iuxta nostrum praeceptum vacantes terras accipiant easque perpetuo habeant immunes, et ad emenda ruri necessaria pecuniae in nummo viginti quinque milia follium consequantur, boum quoque par et frugum promiscuarum modios centum. Qui autem negotii gerendi habuerit voluntatem, huic centum follium summam immunem habere permittimus. Praeter hos ergo, qui vel domicillis vel negotiis detinentur, omnes, qui vacatis et nullum negotium geritis, ne inopia laboretis, ad hoc remedium debetis concurrere.

<Dat. III id. Oct. Constantinopoli Constantino A. VI et Constantino Caes. cons.>

Un'altra notevole testimonianza è quella tramandata in C. Th. 7.20.2 (= C.12.46.1), ove si riferisce il verbale di un'udienza concessa da Costantino ad alcuni veterani, all'esito della quale egli attribuì loro diversi privilegi fiscali riguardanti le attività commerciali, come

---

<sup>25</sup> Per lungo tempo si è creduto che questa costituzione contenesse un richiamo alla nuova organizzazione militare definita da Costantino. Si riteneva, infatti, che la nuova struttura dell'esercito costantiniano si fosse identificata, inizialmente, con la ripartizione delle truppe riferita da C. Th. 7.20.4, e che, solo in una seconda fase, essa si fosse semplificata nella dicotomia — attestata un secolo più tardi dalla *Notitia Dignitatum* — dei *comitatenses* e dei *limitanei* (sul punto si veda J.M. CARRIÉ, *Eserciti e strategie [dai Severi ad Aureliano; da Probo a Costantino]*, in *Storia di Roma* 3.1. *L'età tardoantica. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, p. 125 s.; S. MAZZARINO, *Aspetti sociali*, cit., 278 s.).

Di recente è tornato a pronunciarsi sulla questione Jean-Michel Carrié (*Constantin continuateur et liquidateur de l'expérience tétrarchique*, in *Fra Costantino e i Vandali: atti del Convegno internazionale di studi per Enzo Aiello [1957-2013]: [Messina, 29-30 ottobre 2014]*, Bari 2016 [Munera 40], p. 82 ss.). Secondo lo studioso francese i corpi menzionati in C. Th. 7.20.4 non presentano, in realtà, alcuna connessione con la nuova definizione statutaria dell'esercito costantiniano. Questa, infatti — afferma il Carrié — si sarebbe stabilita soltanto con l'istituzione dei *magistri militum*, ovvero in un periodo successivo rispetto alla costituzione in esame. Ma a quali reparti si sarebbe, quindi, rivolta la decisione di Costantino? In base a quanto sostenuto dal Carrié, i *comitatenses* ricordati in questo testo devono identificarsi con i *comitatus* tetrarchici, vale a dire con quei corpi spedizionari, costituiti dagli imperatori in occasione di campagne militari, e formati con vessillazioni distaccate da altre unità-madri (ovvero con *numeri* mobili già esistenti o creati *ad hoc*). L'espressione *ripenses*, invece, designa quelle legioni, o parti di legioni, che non si erano innestate nei *comitatus* imperiali e che pertanto erano rimaste a presidio dei diversi acquartieramenti provinciali.

Su questi temi ho avuto modo di confrontarmi personalmente con Jean-Michel Carrié, che desidero ringraziare per i preziosi suggerimenti.

<sup>26</sup> Diversi studiosi, escludendo il 320, accolgono come datazione più probabile il 325 d. C. (come congetturato da O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart 1919 [r. an. 1966], pp. 82, 175). Così A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 288 e nt. 1; J. GAUDEMET, *Privileges constantiniens*, cit., p. 185 e nt. 30; A. MAGIONCALDA, *Le fonti giuridiche*, cit., p. 74 e nt. 39; A. DE FRANCESCO, *Note sull'«anzianità di servizio»*, cit., p. 13.

l'esonero dalla *collatio lustralis*, dai *vectigalia*, dalle tasse sull'esposizione delle merci nei mercati e sulla compravendita<sup>27</sup>.

C. Th. 7.20.2 (320? Mart. 1)<sup>28</sup>. Idem A.

Cum introisset principia et salutatus esset a praefectis et tribunis et viris eminentissimis, adclamatum est: Auguste Constantine, dii te nobis servant: vestra salus nostra salus: vere dicimus, iurati dicimus. Adunati veterani exclamaverunt: Constantine Aug, quo nos veteranos factos, si nullam indulgentiam habemus? Constantinus A. dixit: Magis magisque conveteranis meis beatitudinem augere debeo quam minuere. Victorinus veteranus dixit: muneribus et oneribus universis locis conveniri non sinamur. Constantinus A. dixit: Apertius indica; quae sunt maxime munera, quae vos contumaciter gravant? universi veterani dixerunt: ipse perspicias scilicet. Constantinus A. dixit: iam nunc munificentia mea omnibus veteranis id esse concessum perspicuum sit, ne quis eorum nullo munere civili neque in operibus publicis conveniatur neque in nulla conlatione neque a magistratibus neque vectigalibus. In quibuscumque nudinis interfuerint, nulla proponenda dare debebunt. Publicani quoque, ut solent agentibus super compellere, ab his veteranis amoveantur; quiete post labores suos perenniter perfruantur. Fisco nostro quoque eadem epistula interdiximus, ut nullum omnino ex his inquietaret, sed liceat eis emere et vendere, ut integra beneficia eorum sub saeculi nostri otio et pace perfruantur et eorum senectus quiete post labores perfruat. Filios quoque eorum defendant decertationes, quae in patris persona fuerunt, quosque optamus florescere sollicitius, ne si contumaces secundum eosdem veteranos conprobari potuerint, decimentur his sententiis, cum praesidali officio adiungentur. Probabilius iussionem meam curabunt ergo stationarii milites cuiusque loci cohortis, et parentes eorum desperationem, et ad sanctimoniam conspectus mei sine ulla deliberatione remittere, ut sint salvi, cum senuas consecuntur poenas indulgentiae.

<Dat. kal. Mart. In civitate Velovocorum Constantino Aug. VI et Constantino Caes. cons.

<sup>27</sup> Su C. Th. 7.20.2 si vedano i contributi di C. PHARR, *The Text and Interpretation of the Theodosian Code*, 7, 20, 2, in *The American Journal of Philology* 67 (1946), p. 16 ss.; A. MARCONE, *A proposito di Codex Theodosianus* 7, 20, 2, in *ZPE* 70 (1987), p. 225 ss.; S. CONNOLLY, *Constantine Answers the Veterans*, in *From the Tetrarchs to the Theodosians: Later Roman History and Culture 284-450 CE*, Cambridge 2010, p. 93 ss. e di M. ALBANA, *Costantino e i veterani. Osservazioni in margine a CTh 7, 20, 2*, in *Fra Costantino e i vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, Bari 2016, p. 479 ss.

<sup>28</sup> La datazione di questa *constitutio* è controversa. Alla datazione del 320, ipotizzata da Theodor Mommsen, si contrappone quella del 326, proposta da O. SEECK, op. cit., pp. 60, 176. L'ipotesi del Seeck è stata seguita da A. H. M. JONES, *The Date and Value of the Verona List*, in *JRS* 44 (1954), p. 25; Id., *Il tardo impero romano 284-602 d.C.*, II, Milano 1974, p. 1034 e nt. 52, p. 1127 e nt. 62; A. CHASTAGNOL, *L'impôt payé par les soldats*, cit., p. 279; J. GAUDEMET, *Privileges constantiniens*, cit., p. 188 e nt. 42; J. M. CARRIÉ, *Eserciti*, cit., p. 146 e nt. 184. La datazione al 320 d.C. è, invece, sostenuta da A. MARCONE, *A proposito di Codex Theodosianus*, cit., p. 225 e nt. 2; J. F. MATTHEWS, op. cit., p. 37 e nt. 21; S. CORCORAN, op. cit., p. 257. Una diversa ipotesi di datazione è stata proposta da P. PORENA, *Ancora sulla carriera di Flavius Ablabius, prefetto del pretorio di Costantino*, in *ZPE* 190 (2014), p. 265 s., secondo il quale C. Th. 7.20.2 sarebbe stata emanata nel 315 d.C.

Pertanto, alla luce di queste testimonianze, si deve ritenere che la *constitutio* di Serdica si inserisca in un programma di riforme più ampio, volto ad adeguare al nuovo sistema fiscale introdotto da Diocleziano le immunità concesse ai soldati.

Ma torniamo al contenuto di questo provvedimento. Si può osservare, come alla disposizione sui privilegi fiscali ne faccia seguito, alle linee 20 ss. della tavola di *Brigetio* (ovvero 27 ss. di quella di *Durostorum*), un'altra, altrettanto fondamentale, riguardante la documentazione del congedo necessaria per fruire dei *beneficia* concessi ai soldati. L'interpretazione di questa parte del provvedimento è stata, a lungo, oggetto di dibattito fra gli studiosi. In particolare, alcuni autori, come István Paulovics<sup>29</sup>, hanno ritenuto che essa introducesse una rilevante riforma concernente la prassi imperiale di concedere diplomi militari ai veterani<sup>30</sup>. Prima di esaminare questa tesi, è opportuno chiarire cosa fossero i *diplomata militaria*.

I diplomi erano documenti bronzei, che venivano rilasciati ai veterani di alcuni corpi (precisamente a quelli degli *auxilia*, delle flotte, delle coorti pretorie e urbane, e degli *equites singulares Augusti*), una volta che avessero ottenuto il congedo onorevole. Essi attestavano la concessione di alcuni specifici diritti (in particolare la *civitas* e il *ius conubii* per gli ausiliari, per i *classarii* e per gli *equites*, e il solo *conubium* per i *milites urbani*). Tali privilegi venivano concessi attraverso una *constitutio* imperiale, di cui i *diplomata* proponevano una copia conforme<sup>31</sup>.

Come ho detto poc'anzi, il Paulovics riteneva che la costituzione di Serdica avesse inciso profondamente sulle procedure di rilascio dei diplomi. Infatti, a suo avviso, la disposizione di cui alle linee 20 ss. della tavola di *Brigetio*, va interpretata in tal senso: mentre in passato i soldati, che avessero concluso onorevolmente il loro servizio, solevano ottenere in gruppo dal comandante l'*honestas missio* e dalla cancelleria imperiale una copia dell'atto di congedo (copia che il Paulovics identifica con il diploma militare), nel nuovo ordinamento furono i *duces* a rilasciare il diploma, valutando, per ogni veterano, l'esistenza dei presupposti necessari per il congedo<sup>32</sup>. Dunque, secondo lo studioso, la *constitutio* comportò il trasferimento della competenza sulla concessione dei diplomi dagli imperatori ai *duces*<sup>33</sup>.

---

<sup>29</sup> I. PAULOVICS, op. cit., p. 58 ss.

<sup>30</sup> Altri autori, come R. EGGER, *Aus dem Leben der donauländischen Wehrbauern*, cit., p. 13, hanno, perfino, sostenuto che questa disposizione sancisse la fine della prassi dei diplomi: "Noch etwas anderes lernen wir aus diesem Abschnitt, wir wissen nämlich nunmehr genau, warum die bronzenen Militärdiplome alten Stiles mit dem ersten Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts aufhören.... Eine Verwaltungsmaßnahme hat dem alten Brauch ein Ende bereitet".

<sup>31</sup> Fra i numerosi studi sui *diplomata militaria* mi limito qui a ricordare i contributi di A. VALVO, *I diplomi militari e la politica di integrazione dell'imperatore Claudio*, in (a cura di) G. URSO, *Integrazione, mescolanza, rifiuto: incontri di popoli, lingue e culture in Europa dall'antichità all'umanesimo. Atti del conv. intern., Cividale del Friuli, 21-23 settembre 2000*, Roma 2001, p. 151 ss.; W. ECK, *L'empereur romain chef de l'armée, Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 13 (2002), p. 93 ss.; S. PEREA YÉBENES, *Los diplomas militares, documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados peregrinos al servicio de Roma. Una introducción a su estudio*, in G. BRAVO, R. GONZÁLEZ SALINERO (eds.), *Formas de integración en el mundo romano. Actas del VI Coloquio de la Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos*, Madrid 2009, p. 97 ss.; P. COSME, *L'armée romaine, VIIIes. av. J.-C. - Ves. ap. J.-C.*, Paris 2012, p. 177 ss. e p. 188 ss.; M.A. SPEIDEL, *Kaiserliche Privilegien, Urkunden und die "Militäranarchie" des Zeitalters der "Soldatenkaiser"*. *Einige Beobachtungen*, in U. BABUSIAUX, A. KOLB (Hrsgg.), *Das Recht der Soldatenkaiser. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs? (Tagung an der Universität Zürich 10.-12. 4. 2013)*, Berlin 2014, p. 56 ss.

<sup>32</sup> I. PAULOVICS, op. cit., p. 58 ss.

<sup>33</sup> Ivi, p. 59.

All'opinione del Paulovics si contrappongono le tesi di Alfredo Passerini<sup>34</sup> e di Konrad Kraft<sup>35</sup>. Secondo il primo, la tesi dello studioso ungherese si basa su un'erronea interpretazione della disposizione richiamata. In particolare, a suo giudizio, non risulterebbe corretto attribuire all'espressione *excipere* (che compare alla linea 22 della *tabula* di *Brigetio*) il significato di *accipere*. Si dovrebbe preferire, piuttosto, il senso di *extrahere, promere, demere*. Di conseguenza, dovremmo interpretare la disposizione in esame in tal modo: “Sebbene per l'innanzi sia stata consuetudine che più uomini avessero insieme onorato congedo dal *dux*, restando la lettera di congedo presso l'*actuarius* (ovvero l'addetto all'archivio militare), mentre ciascuno doveva ricavarne una copia per proprio conto, disponiamo che d'ora in avanti ciascun soldato, congedato onorevolmente o per infermità, riceva dal *dux* un documento comprovante il suo congedo”<sup>36</sup>. Dunque, così ricostruita, la disposizione non propone alcun riferimento alla presunta riforma sul trasferimento del potere di concedere i *diplomata*.

Ad analoghe conclusioni giunge anche il Kraft. Secondo lo studioso tedesco, nelle linee 20 ss. della tavola di *Brigetio* non compare alcuna allusione ai diplomi, e ciò in quanto nelle stesse si fa riferimento a documenti connessi con il congedo dei soldati. A tal riguardo il Kraft ricorda che i diplomi sono documenti che presuppongono la *missio* dei soldati, ma che non la concedono<sup>37</sup>. Inoltre — prosegue lo studioso — nella *constitutio*, si riferisce che, prima del 311, i soldati dovevano procurarsi personalmente gli *exempla* comprovanti il loro congedo, mentre egli osserva che i diplomi erano rilasciati d'ufficio al momento della *missio*<sup>38</sup>. Per tali ragioni — conclude il Kraft — la *constitutio* di Serdica non testimonierebbe affatto una riforma della prassi dei diplomi<sup>39</sup>.

A mio parere queste conclusioni appaiono certamente fondate. In effetti, dalla *constitutio* non emerge alcun elemento che ci obblighi a concludere che essa sancisca una riforma riguardante i *diplomata*. Viceversa essa introduce un'altra rilevante innovazione, concernente le modalità di rilascio dei documenti comprovanti la *missio*. Questi, tuttavia, non sono identificabili con i diplomi, ma con un altro tipo di documenti.

In proposito, si deve ricordare che, in occasione della *missio*, i veterani potevano ottenere anche le *tabulae honestae missionis*, ovvero dei certificati che attestavano il mero espletamento del servizio militare<sup>40</sup>. Diversamente dai diplomi, queste *tabulae* erano solitamente rilasciate a tutte le categorie dei soldati, e, in particolare, anche ai legionari, che, invece, non ricevevano i diplomi<sup>41</sup>. Esse, inoltre, erano consegnate dal governatore della provincia solo su richiesta degli interessati<sup>42</sup>.

<sup>34</sup> A. PASSERINI, *La Tavola dei privilegi di Brigetio e i diplomi militari*, in *Athenaeum* 20 (1942), p. 121 ss.

<sup>35</sup> K. KRAFT, *Die Tafel von Brigetio und das Aufhören der Militärdiplome*, in *Germania* 28 (1944-1950), p. 242 ss.

<sup>36</sup> A. PASSERINI, op. cit., p. 123 s.

<sup>37</sup> K. KRAFT, op. cit., p. 243.

<sup>38</sup> Ivi, p. 244.

<sup>39</sup> Ivi, p. 244 e p. 249.

<sup>40</sup> Tali documenti saranno successivamente denominati con l'espressione *epistolae* (C.Th. 7.20.4.1 [325 Iun. 17]: *Veteranos autem post emeritae missionis epistolas...*) ovvero con il termine *testimonia* (come in C. Th. 7.1.7 [365 Mai. 31]: *testimonium quidem emeriti laboris accipiant*) o *testimoniales* (Veg. 2, 3: *Deinde contubernalis, completis stipendiis, per testimoniales ex more dimissis...*; C. Th. 7.20.12 [400 Ian. 30]).

<sup>41</sup> Come emerge in modo esplicito da PSI IX 1026: ‘... *Veterani ex legionibus instrumentum accipere non solent...*’.

<sup>42</sup> Sulle *tabulae honestae missionis* si vedano F. LAMMERT, *Tabulae honestae missionis*, in *R.E.*, IV A, 1932, col. 1949; J. C. MANN, *Honest Missio and the Brigetio Table*, in *Hermes* 81.4 (1953), p. 496 ss.; Y. LE BOHEC, M. ABSIL, *La libération des soldats romains sous le Haut-Empire*, in *Latomus* Vol. 44, No. 2 (1988), p. 855 ss.; J.

Secondo John Mann<sup>43</sup> soltanto i legionari avrebbero avuto interesse a richiedere le *tabulae honestae missionis*, dal momento che i veterani degli altri corpi già possedevano il diploma militare, come documento comprovante il loro congedo. Non posso condividere tali conclusioni. Alcuni documenti, infatti, testimoniano che anche i congedati da altri corpi (fra cui diversi veterani ausiliari) ottenevano certificati attestanti l'*honestae missio*, e ciò anche negli anni precedenti al venir meno della prassi dei *diplomata* per i veterani di tali reparti (vd. *infra*)<sup>44</sup>. Le ragioni alla base di questo fenomeno potrebbero individuarsi nella circostanza che il procedimento di preparazione e di rilascio dei *diplomata* era piuttosto lungo e complesso<sup>45</sup>, e, pertanto, poteva accadere che un veterano avesse la necessità di acquisire un documento ben prima che gli venisse consegnato il suo diploma militare.

Ad ogni modo, queste considerazioni non pongono in discussione il rilievo della riforma introdotta dalla *constitutio* di Serdica. A partire dal 311, ogni veterano, *honestus* o *causarius*, ricevette automaticamente, con il congedo, un documento, con cui poter

---

C. MANN, M. ROXAN, *Discharge Certificates of the Roman Army*, in *Britannia* 19 (1988), p. 341 ss.; W. ECK, M. ROXAN, *Zwei Entlassungsurkunden — tabulae honestae missionis — für Soldaten der römischen Auxilien*, in *Archäologisches Korrespondenzblatt* 28 (1998), p. 95 ss.; W. ECK, "Ehrenvoll entlassen". *Eine tabula honestae missionis für einen Bonner Veteranen aus dem Jahr 230 n. Chr.*, in *Das Rheinische Landesmuseum Bonn* 1 (1999), p. 12 ss.; P. COSME, op. cit., p. 182 ss.; M. A. SPEIDEL, *Honestae Missio. Zu Entlassungsurkunden und verwandten Texten*, in Id., *Heer und Herrschaft im Römischen Reich der Hohen Kaiserzeit*, Stuttgart 2009, p. 333 ss.; M. ALBANA, *Costantino e i veterani*, cit., p. 489 ss.

<sup>43</sup> J. C. MANN, *Honestae Missio from the Legions*, in G. ALFÖLDY, B. DOBSON, W. ECK (hrsgg.), *Kaiser Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit*, Stuttgart 2000, p. 161.

<sup>44</sup> L'affermazione di J. C. MANN, *Honestae Missio from the Legions*, cit., p. 161, confermata anche da M. ROCCO, op. cit., p. 30 s. e nt. 9, secondo cui il primo certificato di congedo onorevole riferibile agli *auxiliares* è datato al 215 d.C., è smentita dai seguenti documenti: *CIL* XVI, App. p. 144, n. 8 = *SB* IV 7362 = *SP* II 315 = *FIRA* III 7b (datato al 188 d.C.), che riporta un verbale di *epikrisis* del veterano *Valerius Clemens*, della *cohors II Ituraeorum*, il quale produsse una lettera redatta in latino dal comandante della sua unità, attestante il suo servizio presso la medesima *cohors* e il congedo onorevole conseguito; *P. Hamb* 31 = *CIL* XVI, App. p. 143, nr. 2 (del 103 d.C.), contenente il verbale di *epikrisis* del veterano *Lucius Cornelius Antas* dell'*ala Augusta*, il quale esibì al momento dell'esame, assieme al suo diploma, un documento comprovante l'*honestae missio*; *CIL* XVI App. p. 143, nr. 1 = *ILS* 9060 = *AE* 1906, 22 = *W. Chr.* 457 = *CPL* 113 = S. Daris, *Documenti per la storia dell'esercito romano in Egitto*, Milano 1964, 88: tavoletta di legno del 122 d.C., attestante il congedo onorevole concesso al cavaliere *L. Valerius*, appartenente all'*ala Vocontiorum*.

<sup>45</sup> Con riguardo al procedimento di produzione dei diplomi per gli *auxilia*, e per le altre truppe ubicate in provincia, è possibile congetturare le seguenti fasi. Innanzitutto, il comandante di una unità (per esempio, un'*ala*, una *cohors* ausiliaria, o una flotta provinciale) raccoglieva i nominativi di coloro che avevano maturato i requisiti necessari per ottenere il congedo e i privilegi da esso derivanti. Successivamente, la lista redatta dal comandante veniva inviata al governatore provinciale, il quale raccoglieva tutte le liste relative alle unità stanziato nella medesima provincia. L'elenco completo delle liste veniva poi inviato a Roma. A questo punto la cancelleria imperiale redigeva il testo della costituzione concedente i privilegi ai veterani indicati nell'elenco. L'imperatore approvava personalmente il provvedimento. In seguito, si pubblicava il provvedimento mediante trascrizione su tavole di bronzo affisse, poi, a Roma nei luoghi solitamente preposti a tutto ciò. L'ultima fase prevedeva i seguenti passaggi. Si preparavano copie individuali dei diplomi da inviare ai veterani nella provincia; queste dovevano poi essere controllate, controfirmate e sigillate alla presenza di sette testimoni. Il governatore provinciale inviava poi i diplomi, raggruppati per singole unità, ai diversi comandanti. Infine, ciascun comandante consegnava ai veterani il diploma, forse in occasione di una cerimonia ufficiale. Sul punto cfr. N. LAMBERT, J. SCHEUERBRANDT, *Das Militärdiplom. Quelle zur römischen Armee und zum Urkundenwesen*, Stuttgart 2002, p. 43 ss. W. ECK, *L'empereur romain chef de l'armée. Le témoignage des diplômes militaires*, in *Cahiers du Centre Gustave* 13 (2002), p. 101 s.

comprovare il compimento del regolare servizio<sup>46</sup>. Tale prova era particolarmente importante, in quanto, in sua assenza, si sarebbe potuto legittimamente sospettare che il veterano avesse subito la sanzione della *missio ignominiosa*<sup>47</sup>.

È possibile che tale riforma sia stata dettata dall'esigenza di far fronte al venir meno della prassi dei diplomi. Va rilevato, infatti, che — diversamente da quanto sostenuto da alcuni autori<sup>48</sup> — la sua fine precede l'emanazione delle *litterae* di *Brigetio* e di *Durostorum* e nulla a ha a che fare con i suoi dispositivi normativi.

In effetti, dalla documentazione in mio possesso emerge che già a partire dal 207 d.C. i veterani ausiliari non ricevevano più diplomi al momento del congedo. A tal riguardo, si deve segnalare che l'ultimo diploma concesso ai soldati di questo reparto risale al 206 d.C. (tale documento, peraltro, è stato pubblicato nella sua versione integrale solo nel 2018 da Werner Eck)<sup>49</sup>.

Quanto ai veterani degli altri corpi (ovvero quelli delle flotte pretorie e i congedati dalle coorti pretorie e urbane), la prassi di rilasciare diplomi rimase in vigore ancora per qualche tempo. Tuttavia, anche questi militari non ricevettero i *diplomata* a partire da un certo momento. L'ultimo concernente i *classiarii* è databile al 249-250 d.C.<sup>50</sup>, mentre, nel caso dei pretoriani, si giunge fino al 306 d.C.<sup>51</sup>.

Peraltro, quanto ai pretoriani, si potrebbe ipotizzare che la scomparsa dei *diplomata* si riconnetta alle vicende che coinvolsero questo corpo nel IV secolo. Infatti, secondo l'opinione prevalente<sup>52</sup>, tale reparto fu sciolto da Costantino nel 312 dopo la vittoria su Massenzio nella battaglia di Ponte Milvio<sup>53</sup>.

Con la scomparsa dei diplomi molti veterani furono privati di un importante documento, mediante il quale poter dimostrare il loro nuovo *status* e i privilegi che vi si riconnettevano. Furono forse questi i motivi che indussero Licinio e Costantino a introdurre la nuova

<sup>46</sup> La prassi di rilasciare ai veterani documenti comprovanti il servizio compiuto, nonché i benefici acquisiti con il congedo, è attestata anche da C. Th. 7.20.1 (318 April. 10 [324]). In tale disposizione si ricorda un editto di Costantino concedente alcuni privilegi ai soldati congedati dopo la caduta di Licinio. In tale occasione si diede ai veterani anche la possibilità di far incidere i benefici elargiti in tavole di bronzo o di legno: ... *certa per edictum indulsumus, quae scribendi tabulis vel encanto et cerussa conscribere detur eis licentia*.

<sup>47</sup> Sul punto si veda V. GIUFFRÈ, *Su Cl. 4.21.7*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, II, Napoli 1984, p. 3633 ss.

<sup>48</sup> Si veda, *supra*, nt. 30.

<sup>49</sup> W. ECK, *Das letzte Diplom für einen Auxiliarsoldaten aus dem Jahr 206 n.Chr.: der Text der Innenseite*, in ZPE 208 (2018). Il diploma fu parzialmente pubblicato già nel 2011 (W. ECK, *Septimius Severus und die Soldaten: das Problem der Soldatenebene und ein neues Auxiliardiplom*, in *In omni historia curiosus. Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit [Festschr. H. Schneider]*, Wiesbaden 2011). Tuttavia, in quel momento era possibile leggere solo la parte esterna del documento, in quanto il filo di bronzo che legava le tavolette componenti il diploma si era conservato intatto e ne impediva l'apertura. Solo di recente è stato possibile sciogliere il filo e leggere anche l'*intus*.

<sup>50</sup> Si tratta di CIL XVI 154.

<sup>51</sup> RMD I 78.

<sup>52</sup> M. DURRY, *Les cohortes pretoriennes*, Paris 1938, p. 393 ss.; A. PASSERINI, *Le coorti pretorie*, Roma 1939, p. 202; R. I. FRANK, *Scholae Palatinae. The palace Guards of the Later Roman Empire*, in PMAAR 23 (1969), p. 48; F. PASCHOD, *Zosime, Histoire nouvelle I*, Paris 1971, p. 89 s.; Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, Roma 1992, VI Ristampa 2006, p. 30; P. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, p. 254.

<sup>53</sup> La questione è stata di recente ripresa da M. G. CASTELLO, *Evoluzione e funzioni del magister officiorum: rileggendo il De Magistratibus Populi Romani di Giovanni Lido*, in *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Bari 2010, p. 10 ss., la quale ipotizza che siano state sciolte da Costantino solo le unità che avevano sostenuto Massenzio. Sul punto si veda anche M. ROCCO, op. cit., p. 283 e S. BINGHAM, *I pretoriani. Storia delle forze d'élite dell'antica Roma*, Gorizia 2015, p. 67 e nt. 278.

Francesco Castagnino, *Le Tabulae di Brigetio e di Durostorum. Una constitutio sui privilegi di milites e veterani...*

prassi di concedere regolarmente (in luogo dei diplomi) le *tabulae* comprovanti la *missio*. In tal modo tutti i veterani (non solo quelli che ne facessero richiesta) avrebbero ricevuto un documento in grado di comprovare la loro condizione privilegiata.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### FENOMENI DI MOBILITÀ TRA ESERCITO, CURIE E BUROCRAZIA NELLA LEGISLAZIONE DI VALENTINIANO I

Andrea Bernier

#### Abstract

[Mobility between Army, City Senates and Bureaucracy in the Legislation of the Emperor Valentinian] In the later Roman empire, the sons of soldiers were legally compelled to follow in their father's footsteps. However, several laws of Valentinian I from the years 371-2 show how in practice the constraints were far less rigid than the imperial constitutions themselves prescribed. Sons of veterans are attested within the city senates or in service in the offices of the bureaucracy; likewise, *officiales* made their entry into the army. The imperial chancellery recognized the legitimacy of some of these situations which, while contradicting the principle of the inheritance of the function, had to prove advantageous for the same authority.

#### Key words:

Theodosian Code, Caste System, Social Mobility, Late Roman Army, Bureaucracy and City Senates

Vol. 7 (2020)





# Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I

Andrea Bernier\*

1. «Uno dei tratti più odiosi del tardo Impero romano è il sistema delle caste, mediante il quale certe categorie di persone venivano obbligate per legge a esercitare certi mestieri e i figli erano costretti a seguire le orme paterne». Con queste parole A.H.M. Jones apriva il suo ultimo studio, pubblicato ormai cinquant'anni fa, sul periodo tardo antico<sup>1</sup>. Jones stemperava immediatamente il quadro fosco che la sentenza d'apertura lasciava prefigurare, sottolineando come in realtà la tendenza all'ereditarietà di alcune funzioni fosse già forte prima delle riforme di epoca diocleziana, mentre «il sistema legale delle caste ... non fu affatto senza eccezioni e in pratica non ne fu rigorosamente imposto il rispetto».

Una delle categorie che nel tardoantico si trovò vincolata alla propria condizione fu quella dei soldati. Il Codice Teodosiano ci ha restituito le testimonianze più significative al riguardo e molteplici sono le costituzioni conservate nella raccolta che riportano l'obbligo imposto ai figli dei soldati e dei veterani di ripercorrere le orme paterne. Proprio nel ciclico ripetersi di tali prescrizioni<sup>2</sup> gli studiosi hanno spesso creduto di riconoscere la prova di un mancato rispetto di esse e più in generale la testimonianza di una disaffezione,

---

\* Andrea Bernier è Dottore di ricerca in Scienze filologico-letterarie, storico-filosofiche e artistiche presso l'Università degli Studi di Parma.

Indirizzo mail: andrea.bernier@studenti.unipr.it

<sup>1</sup> *The Caste System in the Later Roman Empire*, *Eirene* 8 (1970), pp. 79-96. Il saggio è stato ripubblicato in A.H.M. Jones, *The Roman Economy: Studies in Ancient Economy and Administrative History*, ed. P.A. Brunt, Oxford 1974 (pp. 396-418). La citazione e quella seguente sono presentate nella traduzione di E. Lo Cascio, che ha curato l'edizione italiana della raccolta (A.H.M. Jones, *L'economia romana. Studi di storia economica e amministrativa antica*, Torino 1984: *Il sistema delle caste nel tardo Impero romano*, pp. 296-325). Sul saggio di Jones si veda il commento di D. Vera in *Id.* (a cura di), *La società del Basso Impero. Guida storica e critica*, Roma-Bari 1983, pp. XXVII-XXXII.

<sup>2</sup> Jones (*L'economia romana*, cit. n.1, p. 317) parlava di occasionali “rastrellamenti” (*comb-outs*) e “retate” (*round ups*).

negli stessi ambienti militari, per la professione del soldato<sup>3</sup>. Certamente fenomeni di questo tipo non dovettero mancare e in alcuni casi l'autorità fu obbligata a intervenire per richiamare i figli dei veterani al servizio nella *militia*. Tuttavia la stessa documentazione legislativa consente di intravedere dietro le rigide direttive imperiali l'immagine di un mondo caratterizzato da una forte mobilità sociale<sup>4</sup>; un mondo in cui il servizio nell'esercito, così come quello negli uffici della burocrazia oppure l'ingresso nei senati cittadini<sup>5</sup>, poteva rappresentare in determinati casi un'opportunità (e un'aspirazione) piuttosto che un obbligo da sfuggire.

Un gruppo di costituzioni di Valentiniano I restituisce una preziosa testimonianza su alcuni di questi fenomeni, in particolare sui movimenti di persone da una all'altra delle categorie vincolate. Chiamata ad esprimersi su tali casi, la cancelleria imperiale mantenne una posizione volutamente ambigua<sup>6</sup>: nelle costituzioni di Valentiniano i richiami agli obblighi dei singoli gruppi si alternano al riconoscimento di alcune di queste situazioni di fatto, che pur contraddicendo il principio dell'ereditarietà della funzione finivano per rivelarsi vantaggiose per la stessa autorità.

## 2. Il vincolo per i figli dei militari

La documentazione si apre con una costituzione emessa da Valentiniano e Valente a Hadrianopolis in Tracia nel maggio del 364, a poche settimane dall'elevazione dei due imperatori<sup>7</sup>, quando vi era ancora un unico *comitatus*. Pur inserita dai compilatori nella più generica rubrica *De re militari* che apre il libro VII, la costituzione tratta in specifico dei figli dei militari, a cui il Codice riserva un successivo *titulus* (7,22: *De filiis militarium apparitorum et veteranorum*).

### CTh 7,1,5

**IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA.** *Eorum liberos, qui armis inhaeserunt, ad usum bellicum et castra revocantes eis quoque eorum stipendiorum copiam deferemus, qui alterius gradus militia salutarem maxime rei publicae operam persecuntur. Quod si quosdam aut inbecillitas valitudinis aut habitudo corporis aut mediocritas proceritatis ab armatae militiae condicione submoverit, eos iubemus in officiis ceteris*

---

<sup>3</sup> In questo senso, recentemente, A. Magioncalda, *Le fonti giuridiche sull'esercito romano da Diocleziano a Valentiniano I*, in Y. Le Bohec, C. Wolff, *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I<sup>er</sup>*, Lyon 2004, pp. 69-99 (a pp. 78-9: «Le leggi conservate nel Teodosiano rivolgono particolare attenzione ai figli dei veterani e rivelano che, a dispetto del legame ereditario, ... il tentativo di sottrarsi al *munus militiae* era frequente»); M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, p. 170 e *passim*.

<sup>4</sup> Jones, nello stesso articolo sul “*caste system*”, terminava il catalogo delle categorie vincolate con la seguente considerazione: «Nonostante tali tendenze oserei affermare che la mobilità sociale fu maggiore nel tardo Impero romano di quanto non fosse stata durante il principato» (*L'economia romana*, cit. n. 1, p. 325).

<sup>5</sup> Ingresso nelle curie che nelle costituzioni figura come la punizione massima prevista per i figli dei veterani renitenti alla leva: vedi *infra*, nel testo, il commento a CTh 7,1,5.

<sup>6</sup> J.-M. Carrié, in un suo recente contributo sulla legislazione tardoantica relativa alle curie (*La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'antiquité tardive*, *AnTard* [26], 2018, pp. 85-125), ha evidenziato in maniera chiara l'ambiguità e l'opportunismo delle risposte della cancelleria imperiale, per la quale non era possibile fornire una soluzione univoca al conflitto tra la reale mobilità sociale e i vincoli imposti alle diverse categorie.

<sup>7</sup> Valentiniano fu nominato imperatore a Nicea il 25 febbraio 364 (Amm. 26,2,1-2, con J. den Boeft, J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus*, XXVI, Leiden – Boston 2008, pp. 22-24). Valente fu cooptato dal fratello a Costantinopoli il seguente 28 marzo (Amm. 26,4,3).

*militare. Nam si post definitam a nobis aetatem ignobile otium adamaverint, curiis obnoxii erunt sine controversia pro virium qualitate, ita ut ii, quos debilitas fortuita aut morbus et corporis valitudo confecta ita enervaverit, ut ad usum castrorum militiaeque idonei esse non possint, vacationem perpetuam depulsis curialium munerum sollicitudinibus consequantur. ET CETERA. DAT. III K. (Id.)<sup>8</sup> MAI. HADRIANOP(OLI) DIVO IOVIANO ET VARRONIANO CONSS. (364 Apr. 29 [Mai. 13])*

Gli imperatori stabiliscono che i figli di coloro che furono legati alle armi devono essere chiamati anch'essi a servire nell'esercito. Se tuttavia alcuni non potranno prestare il proprio servizio per mancanza dei necessari requisiti fisici, dovranno militare negli uffici della burocrazia civile. Il testo considera poi un'ulteriore eventualità, quella rappresentata dai figli dei militari che fossero riusciti a sfuggire al reclutamento fino al raggiungimento del limite massimo di età prescritto per esso (vale a dire, i 35 anni)<sup>9</sup>: costoro dovranno essere vincolati alle curie cittadine.

In sostanza, dunque, la costituzione prospetta per i figli dei soldati tre possibili scenari: il servizio, sulle orme dei padri, nell'esercito; quello nella *militia inermis* nel caso di mancanze fisiche; l'assegnazione alle curie (una punizione) per i renitenti che avessero ormai superato l'età dell'arruolamento.

Un ultimo scenario, l'unico a non prevedere l'assegnazione ad alcun servizio, è quello riservato a coloro che fossero così provati dalle insidie fisiche da non poter servire né nell'esercito né in altri *officia*: essi dovranno allora essere esentati anche dal *munus* curiale.

In questa costituzione non pare di poter ravvisare alcunché che si discosti dalla precedente normativa in materia. L'obbligo imposto ai figli dei militari di seguire le orme paterne è infatti attestato nel Codice fin da una legge di Costantino del 313 che, piuttosto che introdurlo, lo presuppone come già in vigore<sup>10</sup>. Ed è probabile che sia stato Diocleziano ad introdurlo, vincolando così al servizio un determinato gruppo per il quale è comunque già riscontrabile nei secoli precedenti una tendenza assai forte all'ereditarietà della funzione<sup>11</sup>. Per quanto riguarda invece la norma che destinava alle curie coloro che avessero evaso il servizio militare fino al superamento dell'età di leva, essa si ritrova ben attestata in costituzioni di Costanzo II, che a loro volta fanno riferimento e confermano una precedente regolamentazione<sup>12</sup>.

Sotto il profilo del contenuto, dunque, la costituzione non pare presentare particolari novità. Probabilmente la sua emissione andrà inquadrata in connessione con le

<sup>8</sup> La correzione nella data è suggerita da S. Schmidt-Hofner (*Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, ZRG 125 [2008], p. 523) in considerazione dell'itinerario seguito in quei giorni dal *comitatus* dei due imperatori pannonic.

<sup>9</sup> Come indicato da *CTh* 12,1,18, costituzione attribuita dai compilatori del Teodosiano a Costantino ma in realtà emessa dalla cancelleria del figlio Costanzo II nel 354 (vedi P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, pp. 367-368). In un contributo recentemente pubblicato ho tentato di fornire una spiegazione dei frequenti errori che si incontrano nei collegi imperiali registrati nelle *inscriptions* delle leggi: A. Bernier, *Il problema delle inscriptions del Codice Teodosiano*, *Koinonia* 42 (2018), pp. 269-303.

<sup>10</sup> *CTh* 7,22,1 (313 Seeck).

<sup>11</sup> Sul servizio militare come tradizione familiare già nel principato si veda ancora il classico lavoro di Giovanni Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano 1953, pp. 126-129, con i successivi aggiornamenti confluiti poi nella raccolta di *Id.*, *Esercito e marina di Roma antica: raccolta di contributi*, Stuttgart 1992.

<sup>12</sup> *CTh* 7,22,4 (343 Seeck); *CTh* 12,1,35 (343): «*Iterata lege sancimus, ut veteranorum filii, si post sedecim annos militiae munus subire non possint vel armis gestandis habiles non existant, curiis mancipentur.*»

altre costituzioni che furono *datae* negli stessi giorni (o nello stesso giorno) del 364 a Hadrianopolis e che forniscono una documentazione pressoché completa sui termini del servizio nei vari rami della burocrazia (in particolare del personale degli uffici dei proconsoli e dei governatori provinciali), sui *corpora* tenuti a prestazioni di utilità pubblica (*navicularii*), sui decurioni (con la regolamentazione del loro passaggio al senato) e che parimenti non apportano significative modifiche alla normativa esistente<sup>13</sup>: esse sembrano piuttosto derivare dalla volontà del nuovo potere, appena affermatosi, di confermare e ribadire la regolamentazione vigente<sup>14</sup>.

Un caso analogo a quello valentiniano è offerto dai 9 frammenti inseriti nel Codice Teodosiano<sup>15</sup> di una lunghissima costituzione di Costanzo II *ad praefectos praetorio*, che semplicemente riconferma i termini del servizio nei vari rami della burocrazia e dell'esercito e fu emanata dopo la definitiva sconfitta di Magnenzio, dunque in concomitanza con il ristabilirsi di un'unica autorità sull'intero impero. Anche in quel caso, l'emissione dovette legarsi alla volontà/necessità di una conferma di regolamenti e privilegi nel momento in cui si affermava un nuovo assetto del potere<sup>16</sup>.

Non è dunque possibile considerare la costituzione tra le testimonianze di una disaffezione per il servizio militare da parte dei figli dei veterani<sup>17</sup>. Essa si rivela però preziosa perché restituisce una regolamentazione chiara entro la quale inquadrare i successivi pronunciamenti della cancelleria imperiale.

### 3. Militari, curiali e *officiales*

Verso la fine del 371, l'imperatore Valentiniano emanò una direttiva con cui prescriveva la restituzione ai precedenti uffici di coloro che, obbligati a servizi di "contabilità pubblica", erano passati nell'esercito. Al loro posto sarebbe subentrato chi aveva maturato i meriti durante il servizio nella *militia armata*.

#### ***CTh* 8,7,11 (*CI* 12,59,1)**

#### **IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA.**

**SEVERO MAG. MILITUM.** *Si quando praefectus praetorio vel vicarius aut rector provinciae significaverit eum, qui chartis ac ratiociniis publicis invenitur obnoxius, ad praeposituram castris ac militum transisse, retractus illi adsignetur officio, a quo ad*

---

<sup>13</sup> Servizio negli uffici dei governatori provinciali: *CTh* 8,4,8, 13 maggio 364; decurioni: *CTh* 12,1,58, stesso giorno; qualche giorno prima *CTh* 13,5,10, sui *navicularii*.

<sup>14</sup> Un'interpretazione alternativa è offerta da S. Schmidt-Hofner (*Reagieren und Gestalten. Der Regierungsstil des spätromischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I*, München 2008, pp. 84-87) che lega l'emissione di *CTh* 7,1,5 alla necessità di truppe che sarebbe derivata dall'imminente divisione del *comitatus* tra i due fratelli panonici e dal bisogno di rimpinguare le fila dell'esercito dopo le perdite nella spedizione persiana di Giuliano. Ma in questo modo mi pare che venga a perdersi il legame con tutte le altre costituzioni emanate nei medesimi giorni.

<sup>15</sup> *CTh* 6,27,1; 7,13,1; 7,21,2; 8,4,5; 8,7,4-6; 12,1,14; 12,1,18; i frammenti conservano cronologie tutt'altro che coincidenti; per una loro datazione al 354, dopo la fine della crisi magnenziana, si veda il lavoro di Porena citato alla nota 9.

<sup>16</sup> Necessità che si accompagnava, nel caso di successioni traumatiche, alla revoca dei provvedimenti presi dai "tiranni": ne conserva testimonianza il *titulus* 15,14 del Codice Teodosiano (*De infirmis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt*) e anche la costituzione *CTh* 11,12,1, con cui Costante cancellava le immunità fiscali concesse dal fratello Costantino II («*publicus ac noster inimicus*») in occasione della sua "sfortunata" discesa in Italia.

<sup>17</sup> Per di più, così facendo saremmo chiamati a interpretare allo stesso modo le altre costituzioni emanate a Hadrianopolis e a ipotizzare dunque una generale volontà di "fuga" da qualsiasi servizio imperiale.

*necessitatem praestandi ratiocinii devocatur; tamen in reiecti vero locum is potissimum destinetur, cui meritorum adstipulentur insignia.* **DAT. X KAL. IAN. GRATIANO A. II ET PROBO CONSS., EMISSA AD MAGISTROS MILITUM ET COMITES ET DUCES OMNES.** (371 Dec. 23)

Nonostante in apertura sia registrato un unico destinatario<sup>18</sup>, la costituzione fu trasmessa a tutti i comandanti militari, come testimonia la clausola conservata nella *subscriptio: emissa ad magistros militum et comites et duces omnes*. Parimenti, il riferimento nel testo alle segnalazioni di tutti i funzionari della burocrazia civile (prefetti al pretorio, vicari e governatori di provincia) mostra il carattere generale della misura che probabilmente non dovette generare dalla reazione a un caso singolo presentato all'attenzione della cancelleria imperiale<sup>19</sup>.

I funzionari che devono essere richiamati ai loro compiti sono indicati da Valentiniano come coloro che sono *chartis ac ratiociniis publicis ... obnoxii*. Tale espressione sembrerebbe indicare il personale impiegato nel ramo finanziario degli uffici civili (di prefetti, vicari e governatori), guidato da *numerarii* e *tabularii*: infatti, in una costituzione di una decina d'anni prima<sup>20</sup>, Giuliano privava i *numerarii* del privilegio della milizia perché colpevoli della rovina delle *publicae rationes* delle città, perpetrata durante la loro amministrazione delle *chartae publicae*. Ma non è escluso che la misura di Valentiniano potesse riguardare anche i più umili funzionari cittadini<sup>21</sup>.

Il Codice Teodosiano conserva un gran numero di costituzioni che testimonia della particolare attenzione prestata dall'autorità imperiale, in questi anni della seconda metà del IV secolo, per la delicata funzione ricoperta da *numerarii* e *tabularii*. Giuliano in particolare li privò dello scudo della *militia*, esponendoli al rischio di punizioni corporali nel caso fossero state riscontrate frodi nell'esame del loro operato. Gli stessi termini del servizio furono nei medesimi anni ridefiniti<sup>22</sup>.

La crescente pressione su questi funzionari potrebbe aver favorito l'illecito

<sup>18</sup> Si tratta di Severus (*PLRE* I, Severus 10, p. 833), precedentemente *comes domesticorum* (e come tale destinatario di *CTh* 6,24,2 e 3), *magister peditum* in Gallia al fianco dell'imperatore. Ammiano (27,6,1-3) racconta che quando nel 367 Valentiniano sembrò essere in fin di vita, Severus venne considerato un possibile candidato alla successione in opposizione al *magister memoriae* Rusticus Iulianus, favorito della fazione gallica (sull'episodio vedi M. Raimondi, *Valentiniano I e la scelta dell'Occidente*, Alessandria 2001, pp. 141-160).

<sup>19</sup> J.-M. Carrié ha dimostrato chiaramente, in riferimento alla legislazione sulle curie, come una porzione considerevole del materiale preservato nei Codici derivi da semplici risposte della cancelleria imperiale a consultazioni e richieste di chiarimento su singoli casi specifici avanzate da governatori e funzionari locali: vd. *Id.*, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux*, cit. n. 6, in part. p. 88.

<sup>20</sup> *CTh* 8,1,6 (a. 362): «*Numerarii, qui publicas rationes civitatum versutis fraudibus lacerare didicerunt, subiaceant tortori nomine artis ac fraudis. Verum cum quinquennio administraverint chartas publicas, unum integrum annum vacent...*».

<sup>21</sup> *Tabularii* e *numerarii* rappresentavano il versante contabile dei diversi uffici della burocrazia, civile e militare: vedi A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, Oxford 1964, pp. 174-5, 589-594; sui *tabularii civitatum* cfr. *ibid.*, pp. 600 e 774. Sugli illeciti dei *numerarii* denunciati nelle costituzioni imperiali vedi A. Triscioglio, *Studi sul crimine ambitus in età imperiale*, Milano 2017, pp. 91-93, con n. 117.

<sup>22</sup> Tre costituzioni di Giuliano (*CTh* 8,1,6-8) privano dei privilegi della *militia* tutti questi funzionari (ma il *cingulum* fu restituito ai *numerarii* della prefettura pretoriana da Valentiniano I nel 365, *CTh* 8,1,11); una legge di Valente degrada i *numerarii* dei governatori provinciali a semplici *tabularii* (8,1,10, a. 365: non pare qui espressa una politica differente rispetto a quella adottata nella parte occidentale dell'Impero, come pensa F. Pergami [a cura di, *La legislazione di Valentiniano e Valente. 364-375*, Milano 1993, pp. XXXVII e 161-2], perché la costituzione di Valente si riferisce a funzionari dei governatori provinciali, quella di Valentiniano, 8,1,11, ai *numerarii* della prefettura pretoriana).

passaggio di alcuni di essi al ramo armato della *militia*, che avrebbe assicurato loro una maggiore protezione. Forse il fenomeno assunse dimensioni tali da richiedere l'intervento imperiale.

Tuttavia, a distanza di un paio di mesi, poco meno, dall'emissione di *CTh* 8,7,11, risulta pubblicata a Roma un'altra costituzione che arricchisce il quadro a nostra disposizione.

***CTh* 7,22,8**

**IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA.**

**AD PROBUM P.P.O.** *Filios veteranorum, qui armatae militiae paruisent, si in officiis publicis vel ministerio chartularum atque observatione rationum inveniuntur, sciat tua sinceritas esse revocandos. Etenim hi, quibus vel corporis robur vel statura defuerit, qui<sup>23</sup> comitatensi digni possint esse militia, ripensi poterunt copulari.* **P(RO)P(OSITA) ROM(AE) XV KAL. MART. MODESTO ET ARINTHEO CONSS. (372 Febr. 15)**

La legge, diretta al prefetto al pretorio di Italia, Africa e Illirico, il celebre Petronius Probus<sup>24</sup>, dispone la destinazione all'esercito dei figli dei veterani rinvenuti negli uffici civili, in particolare nell'amministrazione delle *chartae* e nella cura e gestione delle *rationes*. Nel caso essi non dispongano dei necessari requisiti fisici per servire nella milizia comitatense, dovranno essere allora aggregati, recita il testo, alle unità dei *ripenses*<sup>25</sup>.

Ci troviamo dunque di fronte a due costituzioni dal contenuto sostanzialmente speculare: l'una, la cui *inscriptio* indica essere diretta all'allora *magister militum praesentalis*, dispone la restituzione agli uffici civili dei funzionari *obnoxii* a questi compiti ma passati nell'esercito; la seconda, al prefetto al pretorio, ordina di destinare all'esercito tutti i figli dei veterani (gli unici vincolati per nascita alla *militia armata*) che si fossero trovati in servizio negli uffici civili. Una reciproca restituzione.

La data di pubblicazione a Roma della seconda, 54 giorni dopo l'emissione della prima, consente di ipotizzare una contemporanea emissione dei due testi da parte della cancelleria di Valentiniano. L'imperatore si trovava infatti nell'inverno 371-372 a Treviri; per una costituzione di qualche anno precedente diretta al prefetto urbano l'intervallo tra

---

<sup>23</sup> Mommsen: *fortasse ut*.

<sup>24</sup> Per i riferimenti essenziali alla figura di questo grande aristocratico, si veda la voce nella *PLRE* I, Sex. Claudius Petronius Probus 5, pp. 736-740. Ampia e tutt'altro che concorde è la bibliografia sulla successione delle prefetture di Petronius Probus, una delle più delicate questioni della storia amministrativa tardoantica. In attesa della prossima pubblicazione di un importante e innovativo contributo di P. Porena, i riferimenti classici rimangono: A.H.M. Jones, *Collegiate Prefectures*, *JRS* 54 (1964), pp. 78-89; S. Mazzarino, *Sulla carriera prefettizia di Sex. Petronius Probus*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, Bari 1974, pp. 328-338; A. Chastagnol, *L'inscriptio de Petronius Probus a Capoue*, in *Tituli* 4, Roma 1982, pp. 547-551; A. Giardina, *Lettura epigrafica e carriere aristocratiche: il caso di Petronio Probo*, *RFIC* 111 (1983), pp. 170-182; A. Cameron, *Polyonomy in the Late Roman Aristocracy: The Case of Petronius Probus*, *JRS* 75 (1985), pp. 164-182. A questi andrà aggiunto S. Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, cit. n. 8, pp. 505-509.

<sup>25</sup> Le truppe al comando dei *duces* provinciali. Il termine *limitanei*, considerato in storiografia un semplice sinonimo di *ripenses/riparienses* (M. Rocco, *L'esercito romano tardoantico*, cit. n. 3, pp. 287-293), fa la sua apparizione nelle fonti soltanto nel 363 (*CTh* 12,1,56). J.-M. Carrié non esclude un possibile scarto fra i *ripenses* di Costantino (*CTh* 7,20,5) e i *limitanei* della seconda metà del IV secolo (che potrebbero includere anche le unità ausiliarie: cfr. *Id.*, *Eserciti e strategie*, in *Storia di Roma*, III/1, Torino 1993, pp. 125-137, in part. 131).

emissione (sempre in inverno) da Treviri e ricezione a Roma era stato di 22 giorni<sup>26</sup>. Ma appunto si trattava allora di ricezione e non pubblicazione; né bisogna dimenticare che in questo caso Roma non era sede del destinatario, perché il prefetto al pretorio opera in quegli anni sempre in Illirico<sup>27</sup>. Insomma il tragitto percorso da *CTh* 7,22,8, rispetto alla legge diretta al prefetto urbano, dovrebbe essere stato lievemente più lungo, motivo per cui la contemporanea emissione delle due costituzioni a fine dicembre 371 appare più che probabile<sup>28</sup>.

La possibilità di poter disporre di entrambi i testi consente di notare come i passaggi da un settore all'altro della *militia* non seguissero un'univoca direzione; né le leggi mostrano un'attenzione prioritaria accordata dall'autorità ad uno dei due ambiti (il servizio nella *militia* dei figli dei veterani; quello nelle *rationes* degli *officiales* civili); semplicemente, la cancelleria imperiale dispone che siano mantenuti i ruoli imposti dalle rispettive condizioni, anche a costo di intervenire sugli organici delle diverse unità. È infatti chiaro (dal riferimento ai requisiti fisici, ancora da accertare) che si tratta qui di figli di militari che non avevano mai assolto ai compiti a cui erano vincolati per condizione.

A queste due costituzioni se ne connette una terza, ancora diretta al prefetto Probus. Nonostante i dati della *subscriptio* non siano chiarissimi, la cronologia di questa legge dovrebbe essere posteriore di qualche mese rispetto alle due precedenti<sup>29</sup>.

### ***CTh* 12,1,78**

**IDEM. AAA. AD PROBUM P.P.O.** *Ad illustres comites et magistros equitum ac peditum scripta porreximus, ut scirent ab omnibus his veteranorum filiis, qui vel curiae addicti sunt vel civilibus muneribus aliisque necessitatibus obsecundant, penitus abstinentum vel, si qui forte retracti essent, eos ita protinus officiis anterioribus redderent nec pro his vicarios expeterent iuniores. DAT. (acc./p.p.?) XVII (xvi?) KAL. IUN. PATAVIONE MODESTO ET ARINTHEO CONSS. (372 Mai. 16/17)*<sup>30</sup>

Con essa l'imperatore ricorda al prefetto di aver inviato istruzioni scritte ai comandanti militari affinché si astenessero immediatamente dal richiamare i figli dei veterani che si trovavano in servizio nelle curie e assolvevano servizi (*munera*) di pubblica utilità; nel caso l'avessero già fatto, i *magistri* e i *comites* dovevano affrettarsi a restituire questi figli dei veterani ai compiti precedenti, senza chiedere al loro posto dei sostituti.

<sup>26</sup> *CTh* 6,35,7 *ad Praetextatum p(raefectum) u(rbi)*: «... Dat. XIII kal. Dec. Treviris, acc. III id. Dec. Lupicino et Iovino cons.» (data il 18 novembre, ricevuta, evidentemente a Roma, il 10 dicembre).

<sup>27</sup> Come chiaramente testimonia per Probus la narrazione di Ammiano Marcellino (29,6,9; 30,3,1; 30,5,4-10).

<sup>28</sup> S. Schmidt-Hofner, sottolineando la pubblicazione a Roma della costituzione, ne lega l'emissione a un caso specifico verificatosi nell'*Urbs* (*Reagieren und Gestalten*, cit. n. 14, p. 86, n. 140). Ma credo, anche in considerazione di quanto proposto sopra sulla contemporaneità dell'emissione di *CTh* 8,7,11 e 7,22,8, che sia più corretto rovesciare la prospettiva: piuttosto che rappresentare la prova della specificità del caso, l'indicazione di Roma nella *subscriptio* testimonia semplicemente della provenienza dell'esemplare dagli archivi romani, da cui i compilatori del Teodosiano trassero abbondanti materiali.

<sup>29</sup> La *subscriptio* registra un'emissione da Poetovio (se è questo il toponimo che possiamo riconoscere dietro la forma *Patavione/Patavio*) che risulta tuttavia inaccettabile, perché Valentiniano si trovava allora in Gallia, presumibilmente ancora a Treviri. Il centro della Pannonia dovrebbe piuttosto essere il luogo di ricezione o pubblicazione della norma (così Schmidt-Hofner, *Die Regesten*, cit. n. 8, p. 558). Si dovrà allora anticipare la data di emissione imperiale, potremmo ipotizzare di ca. 1-2 mesi: dunque marzo-aprile 372.

<sup>30</sup> L'incertezza tra 16 e 17 maggio (17° o 16° giorno prima delle calende di giugno) deriva dal probabile legame di questa costituzione con il seguente frammento, *CTh* 8,4,12, che risulta *Dat. XVI kal.*

Questa terza legge dunque, come anche il contenuto suggerisce, dovrebbe riferirsi a un momento leggermente successivo rispetto alle altre due: il momento in cui le prime direttive erano state applicate, spingendosi probabilmente oltre le previsioni della cancelleria imperiale. La clausola finale, relativa alla restituzione dei richiamati e al divieto di pretendere per essi dei sostituti, depone a favore di una procedura di reintegro già avviata dei figli dei veterani.

Il Codice non conserva gli *scripta* inviati a *magistri* e *comites*. Ma già questa legge mostra come il servizio nelle curie, prospettato nei testi sull'obbligo del servizio come la punizione peggiore per i figli dei militari, potesse in alcuni casi essere stato scelto volontariamente da loro stessi. Poetovio (odierna Ptuj, in Slovenia), indicata nella *subscriptio* e presumibilmente luogo di pubblicazione dell'esemplare della costituzione conservato nel Codice<sup>31</sup>, potrebbe ben rappresentare uno di questi casi: il centro tra Norico e Pannonia, elevato a *colonia* da Traiano ma nato come campo legionario lungo la Drava, sviluppò nel tempo una fiorente vita cittadina<sup>32</sup> ed è del tutto comprensibile che l'ingresso nella curia rappresentasse una legittima aspirazione per i figli dei militari in possesso dei mezzi necessari. La stessa autorità imperiale ritiene di accordare una rilevanza maggiore ai servizi che questi renderanno come curiali rispetto al richiamo all'esercito, per cui stabilisce la loro restituzione ai senati cittadini.

Altre due costituzioni, di fine maggio oppure giugno dello stesso anno (372), proseguono questo duplice dialogo tra il *comitatus* e i funzionari periferici, militari e civili.

Prima di passare ad esse è necessario soffermarsi per un attimo su un ulteriore frammento (*CTh* 8,4,12), che non tratta direttamente di mobilità ma risulta sempre diretto a Petronius Probus e costituisce probabilmente una porzione della medesima comunicazione che includeva 12,1,78<sup>33</sup>.

***CTh* 8,4,12 (*CI* 12,57,4)**

**IMPPP. VALENTINIANUS, VALENS ET GRATIANUS AAA.**

**AD PROBUM P.P.O. POST ALLA:** *officia rectorum provinciarum tuae magnificentiae litteris volumus admoneri, ut susceptos in officio proprio vel probatos cohortium nomine legionumve privilegiis aestiment inserendos. DAT. XVI (xvii?) KAL. IUN.*

**MODESTO ET ARINTHAEO CONSS. (372 Mai. 16/17)**

Con questo testo l'imperatore ordina al prefetto di avvisare i governatori provinciali che i funzionari ammessi nei loro uffici e approvati per il servizio, dovranno essere registrati con il titolo di *cohortales* e saranno accordati loro i privilegi delle legioni. Questo rango militare riconosciuto già con Diocleziano ai funzionari degli uffici civili non obliterava la distinzione, rimasta sempre chiara nel tardoantico, tra la *militia armata* dei soldati e la *militia officialis/inermis* di questi funzionari<sup>34</sup>. Ma il frammento della disposizione di Valentiniano si rivela interessante perché la prescrizione che conserva ricompare praticamente *verbatimim*

---

<sup>31</sup> Vedi sopra, nota 29.

<sup>32</sup> Sul centro A. Mócsy, *Pannonia and Upper Moesia: A History of the Middle Danube Provinces of the Roman Empire*, London – Boston 1974, in part. pp. 118-124; nell'Editto dei prezzi diocleziano si trovano tariffati i mantelli con fibbia di Poetovio (19,67 Giacchero).

<sup>33</sup> Le *subscriptioes* conservano date di emissione pressoché identiche (lieve differenza di un giorno: XVI / XVII kal. Iun.). Tuttavia, come indicato sopra, il *data* del primo frammento andrà probabilmente corretto con *acc(epta)* o *p(ro)p(osita)*. Si dovrà correggere allo stesso modo anche questa *subscriptio*?

<sup>34</sup> A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire*, cit. n. 21, pp. 377-8 e 566.

nelle due costituzioni che andremo ora a presentare<sup>35</sup>, dimostrando come si sia qui in presenza di un reticolo di comunicazioni correlate, frammentariamente confluite nel Codice.

Le ultime due leggi del *dossier* furono inviate nel medesimo giorno<sup>36</sup>, verso la fine di maggio o di giugno del 372, a funzionari africani: 8,7,12 al proconsole Iulianus<sup>37</sup>, 8,7,13 al *comes Africae Romanus*<sup>38</sup>. Le presentiamo qui affiancate:

**CTh 8,7,12**

**IDEM AAA. AD IULIANUM  
PROC. AFRIC.**

*Nullum militem a quolibet numero ad stationes agendas per consulares Byzacenam et Tripolitanam provincias destinari iubemus, sed probati in obsequiis praesidalibus eius officii, in quo parent, vocabulo censeantur nec quicquam his sit cum armatae militiae nuncupatione commune. Sed et si quis forte ex his, qui in legionibus vel in numeris deputentur, gestandis armis idoneus sit, qui tamen pastui primipili neutiquam obnoxius detegatur, ei, cui adscriptus est, militiae indubitanter iungatur.*

**DAT. III KAL. IUN. (?) NASSONACI, ACC. VI KAL. DEC. MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.**

**(d. 372 Mai. [?] 30, acc. Nov. 26)**

**CTh 8,7,13**

**IDEM AAA. AD ROMANUM  
COM. AFRIC.**

*Numquam officiales iudicum in quolibet militum numero deputentur; probatos enim eius officii, in quo parent, appellatione congruit nominari. Si qui sane in quolibet numero ex apparitoribus praesidentium nunc repperientur adscripti neque pastui primipili deteguntur obnoxii, hique armis gestandis pro statura ac robore corporis idonei sunt, revocentur ad numeros, quibus de more hactenus deputati sunt.*

**DAT. III KAL. IUL. (?) MODESTO ET ARINTHAEO CONSS.  
(372 Iun. [?] 29)**

Riaffiorano nelle due leggi i medesimi temi discussi nelle costituzioni precedenti: 1) passaggi di militari nella burocrazia civile e, viceversa, di funzionari nell'esercito; 2) approvazione e registrazione degli *officiales* come *cobortales* nell'ufficio del governatore.

<sup>35</sup> Con riferimento ai funzionari degli uffici provinciali: CTh 8,4,12: «... susceptos in officio proprio vel probatos cohortium nomine legionumve privilegiis aestiment inserendos»; 8,7,12: «... probati in obsequiis praesidalibus eius officii, in quo parent, vocabulo censeantur»; 8,7,13: «probatos enim eius officii, in quo parent, appellatione congruit nominari».

<sup>36</sup> Le due disposizioni, praticamente identiche, risultano inviate l'una 3 giorni prima delle calende di giugno (30 maggio), l'altra tre giorni prima delle calende di luglio (29 giugno): piuttosto che accogliere il dato trådito e pensare a una loro emissione alla distanza precisa di un mese l'una dall'altra, pare assai piú ragionevole ipotizzare un errore in una delle due *subscriptiones*, con la corruzione in un testo di *Iun.* in *Iul.* o viceversa.

<sup>37</sup> Si tratta di Sextius Rusticus Iulianus (PLRE I, Iulianus 37, pp. 479-480), che sar prefetto urbano nel 378-9. L'autorit del proconsole non si estendeva alle due province Byzacena e Tripolitania, a cui si fa riferimento nel testo, per cui si pu ipotizzare una trasmissione per conoscenza della comunicazione, probabilmente diretta al *vicarius Africae*, carica rivestita in quell'anno da Crescens (PLRE I, Crescens 1, p. 228).

<sup>38</sup> Il famigerato *comes Romanus* di cui conserviamo l'ampio ritratto fornito da Ammiano: per i riferimenti PLRE I, Romanus 3, p. 768.

La cancelleria imperiale comunica al comandante militare di non assegnare personale degli uffici dei governatori (*numquam officiales iudicum*) ai reparti dell'esercito; al funzionario civile di non accogliere alcun militare (*nullum militem*) nelle funzioni riservate agli *officiales*. Tra di esse, in particolare, si fa riferimento alla gestione delle *stationes* che, piuttosto di semplici posti nell'amministrazione provinciale, potrebbero essere legate alle riscossioni dell'imposta per il *pastus primipili*<sup>39</sup>: entrambe le costituzioni fanno infatti riferimento esplicito a questo grave *munus*<sup>40</sup>, mentre già Costantino in un precedente editto ai provinciali africani aveva trattato degli *stationarii primipilarium*<sup>41</sup>. Non è dunque escluso che il legislatore avesse in mente casi ben definiti di militari impiegati in mansioni riservate agli *officiales*.

Queste ultime costituzioni non ripropongono però lo schema precedentemente visto con *CTh* 8,7,11 e 7,22,9 perché non contemplan una "reciproca restituzione" tra i due settori. In questo caso vi è una deroga: l'imperatore concede l'arruolamento nell'esercito di coloro che, sebbene destinati agli uffici civili, furono inseriti nei reparti militari e presentano i requisiti fisici per il servizio (risultano insomma *idonei*). Purché, specificano le due leggi, costoro non siano vincolati al gravoso servizio del *pastus primipili*.

I motivi di questa diversa soluzione possono essere individuati nella specifica situazione locale che la cancelleria si trovava ora a regolamentare. Entrambe le leggi sono inviate a funzionari africani e *CTh* 8,7,12 contiene un riferimento che consente di inquadrare le prescrizioni in un settore ben definito, le province Byzacena e Tripolitania<sup>42</sup>. Perlomeno quest'ultima godette nel IV secolo di uno statuto peculiare: ancora negli ultimi anni del regno di Costanzo II si ritrovano alla sua guida governatori che cumulano compiti e prerogative sia civili, sia militari; né il successivo riassorbimento di queste ultime nella sfera di competenza del *comes Africae* rappresentò una soluzione definitiva. Sappiamo infatti che, nei primi anni del regno di Valentiniano, l'intensificarsi delle incursioni dei predoni Austuriani indusse a riassegnare temporaneamente il comando delle truppe al governatore della provincia Ruricius<sup>43</sup>. E poi in seguito, sotto Teodosio I, è attestato un *dux et corrector limitis Tripolitani* che fu senza dubbio sia comandante militare, sia governatore civile<sup>44</sup>. Si può allora ipotizzare che in questa specifica area dell'Impero una più lunga commistione tra poteri civili e militari avesse favorito fenomeni di osmosi tra i due ambiti. In considerazione delle recenti minacce esterne, la cancelleria di Valentiniano si pronunciava ora a favore delle necessità militari concedendo l'arruolamento

---

<sup>39</sup> A. Giardina parlava genericamente di *stationes fisci* (*Aspetti della burocrazia nel basso impero*, Roma 1977, pp. 75-83 e 151-155), mettendo in relazione le due leggi con un'altra costituzione di Valentiniano I, *CTh* 8,4,10, che proibisce a *principes* e *cornicularii* di vendere le *stationes* a loro conferite. Anche quel testo ruota intorno al *pastus primipili*.

<sup>40</sup> Questo grave *munus* consisteva nel trasporto dell'approvvigionamento agli eserciti e incombeva su parte dei funzionari dell'ufficio del governatore. Su di esso e i primipilari si veda J.-M. Carrié, *Primipilaires et taxe du "primipilon" à la lumière de la documentation papyrologique*, *Actes du XV<sup>e</sup> Congrès International de Papyrologie*, IV, Bruxelles 1979, pp. 156-176.

<sup>41</sup> Minacciati della pena capitale se estorceranno ai provinciali alcunché oltre il dovuto: *CTh* 8,4,2: «*Stationariis primipilarium, quorum manifesta sunt loca, coram mandatam est, ut, si extra modum aliquid extorserint, sciant se capite puniendos ...*» (315).

<sup>42</sup> In *CTh* 8,7,12. Le due province sono indicate entrambe come *consulares* ma la Tripolitania era retta da un semplice *praeses* (vd. *infra*, nel testo). Tra l'altro la costituzione parla poi di *obsequia praesidalia*.

<sup>43</sup> Ce lo testimonia Ammiano, 28,6,11, nostra fonte principale su queste vicende.

<sup>44</sup> Come ribadito da una recente indagine di I. Tantillo (Praesides, Comites, Duces. *La Tripolitania e l'amministrazione dell'africa tardoromana*, *AnTard* 22 [2014], pp. 177-194, in part. pp. 190-1), a cui si rimanda anche, più in generale, per le vicende amministrative tarde di questa provincia africana. Il *dux et corrector limitis Tripolitani* di Teodosio è un certo Silvanus, destinatario di *CTh* 12,1,133.

nell'esercito degli *officiales iudicum* idonei che già si trovavano nei reparti<sup>45</sup>. Per non compromettere tuttavia le capacità degli uffici civili, da tale misura veniva escluso il personale destinato all'oneroso compito del *pastus primipili*<sup>46</sup>.

## Conclusioni

Si conclude con questi due testi il nostro piccolo *dossier* legislativo. Data la natura della documentazione, il quadro che ne emerge relativo ai movimenti da e verso l'esercito è sicuramente parziale, perché il parere della cancelleria poteva essere sollecitato soltanto nel caso in cui fossero implicati altri gruppi i cui appartenenti erano vincolati alla condizione paterna oppure obbligati all'espletamento di *munera* essenziali. Al di fuori di questa casistica, la soluzione non poteva che essere il richiamo all'esercito. Nondimeno, pur in questa prospettiva più ristretta, dalle costituzioni di Valentiniano I emerge un quadro di vivace mobilità da un ramo all'altro della *militia*, o anche da e verso le curie (una mobilità che si potrebbe definire "orizzontale"): si incontrano *officiales* dei governatori nei reparti dell'esercito, figli di veterani nelle curie cittadine, militari che controllano *stationes* provinciali. Quel che è sicuro è che tali "spostamenti" non seguivano un'unica direzione. L'insieme delle testimonianze non consente purtroppo di pervenire a una quantificazione di tali fenomeni. Ma è tuttavia certo che la cancelleria di Valentiniano finì per riconoscere legittimità ad alcune situazioni che chiaramente contraddicevano gli obblighi indicati a inizio regno. Tali concessioni dovettero essere influenzate da una valutazione, opportunistica, dei benefici che ne sarebbero derivati (e già derivavano) per le necessità imperiali. Ma giocarono probabilmente un ruolo, a fianco di tali valutazioni, anche la necessità di riconoscere le particolarità di alcune situazioni locali e le pressioni e sollecitazioni che dalle medesime aree potevano venire alla cancelleria imperiale. È proprio per questo motivo che appare impossibile, e in fondo inutile, stilare un'ideale gerarchia delle diverse funzioni (priorità al servizio militare o a quello negli uffici civili? o all'appartenenza alle curie?), perché probabilmente la cancelleria si trovò di volta in volta a ricalibrare le proprie soluzioni in considerazione delle esigenze dei diversi territori.

---

<sup>45</sup> Nel medesimo periodo doveva presumibilmente prendere piede, nella porzione occidentale della diocesi africana, la rivolta di Firmo (per una cronologia degli eventi si veda J. den Boeft, J. W. Drijvers, D. den Hengst, H. C. Teitler, *Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus*, XXIX, Leiden – Boston 2013, pp. XV-XVI e 149 sgg.); ma, almeno per quanto riguarda le truppe della Tripolitania, un impiego dei limitanei in servizio nella provincia contro il ribelle mauro appare improbabile.

<sup>46</sup> Ciò naturalmente non implica che la mobilità verso l'esercito riguardasse questi soli funzionari: infatti, se essi dovevano tutti essere restituiti agli uffici provinciali, non si comprenderebbe la disposizione sull'arruolamento degli *officiales* già nei reparti.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### L' *EXPLICIT* DEL *DE REBUS BELLICIS*: ASPETTI IDEOLOGICI, GIURIDICI E LINGUISTICI Vincenzo Del Core

#### Abstract

[The end of *De rebus bellicis*: ideological, juridical and linguistic aspects] The *De rebus bellicis*, probably written by an Anonymous member of the upper class who lived during the second half of the fourth century, represents a fundamental text to understand several aspects of the Late Antiquity, although, due to its not easy historical and literary collocation, it is a rarely mentioned work, even among scholars of law. As shown by the title, military themes constitute the framework of the treaty, however the concluding section is characterized by a brief, but meaningful mention of the juridical problems of the time: this contribution contains a proposal of analysis of these words.

#### Key words:

Reform, confusion, praise advocacy

Vol. 7 (2020)





# L'explicit del *De rebus bellicis*: aspetti ideologici, giuridici e linguistici

Vincenzo Del Core\*

La seconda metà del IV sec. d. C. apre una fase in cui, nel contesto di una crisi strutturale i cui esiti perniciosi per le sorti dell'Impero d'Occidente sono universalmente noti, è possibile avvertire lo sforzo da parte di diversi intellettuali (principalmente pagani, ma non solo) di offrire soluzioni e rimedi a una situazione della quale appaiono spesso decisamente consapevoli. L'Anonimo autore del *De rebus bellicis*<sup>1</sup>, presumibilmente appartenente alle alte sfere della burocrazia statale romana o comunque esponente di settori vicini a quella che, attualizzando il discorso, potrebbe essere definita la classe dirigente del tempo, con particolare riferimento al ceto dei *possessores* agricoli<sup>2</sup>, va senz'altro annoverato tra queste figure<sup>3</sup>. Giova ricordare alcuni tratti essenziali del testo in esame: il

---

\* Vincenzo Del Core è Dottore di ricerca e cultore della materia in Lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Torino.

e-mail: vincenzo\_delcore@yahoo.it

<sup>1</sup> Per un aggiornato bilancio dello *status quaestionis*, si veda Fleury 2017, in cui, al di là dell'edizione critica (qui usata come riferimento per il testo), sono discusse le diverse problematiche (trasmissione del testo, problemi di titolazione e attribuzione, finalità dell'opera, esegesi di passi *et vetera*) riguardanti l'opera. In questa pubblicazione risulta particolarmente interessante la sezione relativa alle diverse datazioni possibili, fatto salvo che il *terminus post quem* sia la morte di Costantino (337), laddove molto più complessa è l'identificazione del *terminus ante quem*. L'autore (*ibid.* XXVIII-LIII) discute in ordine, solo in parte cronologico, prediligendo l'organizzazione di una gerarchia che inizia dall'ipotesi da lui ritenuta più probabile, le seguenti possibilità, segnalate per archi di tempo: 366-370; 353-360; 384-395; 424-450; 527-565. Infine, a partire da questo punto l'opera sarà indicata attraverso l'acronimo DRB, sia per ragioni di praticità sia in ossequio ad una prassi diffusa nelle pubblicazioni ad essa inerenti, laddove tutte le altre sigle di testi classici sono tratte dal TLL. Quanto alle traduzioni dei passi, quelle prive di indicazione bibliografica sono opera di chi scrive. La presenza all'interno delle sezioni riportanti traduzioni altrui di parole o gruppi di parole in corsivo segnala che chi scrive ha ritenuto opportuno modificarle.

<sup>2</sup> Lassandro 2001, 244.

<sup>3</sup> Come precisa Giardina 1989, XXV, quando parla di problemi amministrativi, l'Anonimo dimostra di essere in possesso del linguaggio tecnico, aspetto che lascia immaginare che si tratti di una figura inserita nella burocrazia statale, laddove la terminologia militare gli è meno familiare.

titolo allude a un'opera centrata sì sull'aspetto militare, ma al tempo stesso, nella sua sezione iniziale e nella conclusione, in grado di estendere lo sguardo a questioni di carattere più ampio, e quello giuridico non fa eccezione, la cui risoluzione è percepita come inderogabilmente urgente per mezzo di un intervento riformatore dell'imperatore. Di conseguenza, sia per le caratteristiche biografiche dell'autore desumibili dalla lettura del testo sia per le premesse dell'opera espresse attraverso una sintesi che si configura come dato strutturale dell'intero scritto, il titolo stesso rischierebbe di risultare restrittivo<sup>4</sup>. Particolare attenzione meritano le battute conclusive del libello, tanto significative quanto asciutte e concise. Del resto, la *brevitas*, costituisce una precisa scelta stilistica e lo si deduce dalle parole dell'Anonimo, in ossequio al *topos* secondo cui l'illustre destinatario, vale a dire l'imperatore in carica, non deve essere tediato da un discorso troppo esteso<sup>5</sup>.

Sebbene non si possa parlare di un'opera di argomento strettamente militare, d'altra parte quest'ultimo rappresenta un dato comunque ineludibile nel contesto di una trattazione a largo raggio di questioni sociali e politiche inerenti alla fase tardoantica (e non solo) della storia romana: l'esercito e i valori che la pratica bellica sono in grado di trasmettere, stando a quanto sostenuto dagli scrittori latini di diverse epoche (l'età tardoantica non fa eccezione), costituiscono un elemento strutturale della stessa identità romana, come chiarisce Vegezio nelle battute iniziali della sua *Epitoma*<sup>6</sup>. Inoltre, la rappresentazione del *princeps* modello prevede in maniera pressoché inevitabile la celebrazione di qualità militari e civili, con le seconde leggermente subordinate alle prime, ma in ogni caso giudicate necessarie<sup>7</sup>.

Nel corso del IV e V secolo, quindi, la percezione di una instabilità politica e soprattutto territoriale conduce a una progressiva acquisizione di importanza da parte delle strutture militari, a tratti pienamente identificate con l'apparato statale: parafrasando e ribaltando un celebre luogo ciceroniano, il motto utile a definire questa fase in cui il termine *militia* arriva ad indicare la stessa burocrazia<sup>8</sup> potrebbe essere *cedat toga armis*. Quanto al DRB, l'importanza dell'opera, definita da Santo Mazzarino «fondamentale per la conoscenza del tardoantico»<sup>9</sup>, è fuori discussione. Tra gli aspetti salienti figura senz'altro il fatto che sia innervata di riflessioni acute e diversificate, nel rispetto di una *uarietas* tematico-stilistica<sup>10</sup> che è cifra tipica della prosa d'arte del IV secolo d. C. Al di là delle tematiche richiamate dal titolo (la guerra è chiamata in causa sia in senso difensivo sia in

---

<sup>4</sup> Gasti 2003, 153; queste parole si collocano nella stessa linea di Giardina 1989, XVIII, che riconosce due anime all'interno del trattato, «una tecnico-militare, l'altra riformistico-sociale».

<sup>5</sup> DRB 5, 2 *sed ne tantae confusionis molem occupatio angusta fastidiat, breuius tam diuturni erroris exitum declarabo* («Per evitare che l'augusta maestà, occupata com'è, sia infastidita da un'eccessiva confusione, esporrò nel più breve tempo possibile la soluzione a questo cronico problema»). La *confusio* sarà ripresa nelle battute successive oggetto di questo contributo (cfr. *infra* p. 3 e p. 6).

<sup>6</sup> Veg. *mil.* 1, 1, 2 *nulla enim alia re uidemus populum Romanum orbem subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum usuque militiae* («Constatamo infatti che per mezzo di nessun'altra qualità il popolo romano ha conquistato il mondo se non con l'esercizio delle armi, con la disciplina del campo e con l'esperienza militare», Formisano in Formisano, Petrocelli 2016). Sul piano storico-letterario non è peregrino avvicinare l'Anonimo a Vegezio: benché ambedue (soprattutto il secondo) siano tradizionalmente collocati nella letteratura tecnico-specialistica, gli studiosi sono sempre meno disposti a riconoscere loro una significativa competenza delle *res gestae* e *militares*, al di là della fortuna millenaria dei testi.

<sup>7</sup> De Giovanni 2001, 171. Nello stesso luogo l'autore lamenta una certa indifferenza da parte degli storici del diritto nei confronti del trattatello «malgrado costituisca una fonte preziosa».

<sup>8</sup> Formisano in Formisano, Petrocelli 2016, 12.

<sup>9</sup> Lassandro 2001, 243 n. 3.

<sup>10</sup> Gasti *ibid.* riconosce al DRB un tratto di «estrema novità nel panorama storiografico classico», arrivando a definirlo «un testo unico nella letteratura antica».

senso offensivo), il trattato discute di diverse questioni (problemi fiscali e corruzione degli apparati governativi *in primis*), ma sembra suggerire anche un'ipotesi di riorganizzazione delle strutture statali in cui i nodi giuridici che hanno generato deleteri effetti sui processi, sebbene tramite passaggi di non facilissima interpretazione, sono esplicitati nell'ultima sezione, come si può vedere in 21, 1-2, riportato integralmente:

*DE LEGVM VEL IVRIS CONFUSIONE PURGANDA. Diuina  
providentia, sacratissime imperator, domi forisque rei publicae praesidiis comparatis, restat  
unum de tua serenitate remedium ad civilium curarum medicinam, ut confusas legum  
contrariasque sententias, improbitatis reiecto litigio, iudicio augustae dignitationis illumines.  
Quid enim sic ab honestate consistit alienum quam ibidem studia exerceri certandi ubi,  
iustitia profitente, discernuntur merita singulorum?*<sup>11</sup>

Emblematico il titolo del paragrafo trasmessoci, in cui emerge l'utilizzo del termine *confusio* (cfr. *supra* p. 2 n. 5 e *infra* p. 6), che nella tradizione letteraria agisce con una prevalente connotazione negativa, ma che non risulta privo di una sua valenza in ambito giuridico<sup>12</sup>. Degno di nota anche l'uso del verbo *purgo* (cfr. *infra* p. 5) che nasce in ambito medico<sup>13</sup> per poi indicare nel linguaggio della giurisprudenza anche la purificazione del reo<sup>14</sup>, fino a connotare, nella stagione giustiniana, la selezione e l'emendazione dei materiali raccolti nel Codice. L'*explicit* vero e proprio, quindi, si apre con un accorato appello all'imperatore, evocato attraverso espressioni affini a quelle proprie dello stile encomiastico. Tuttavia, l'impressione è che il ricorso a tali formule non sia dettato solo dal richiamo alle regole della *laudatio*, genere che in questo periodo vive il momento di massima fioritura e che ha buone probabilità di influenzare anche altre produzioni in prosa, tenendo sempre presente il carattere frequentemente "osmotico" della letteratura tardoantica e delle tipologie testuali che si sviluppano in questo periodo. Certo, se si accetta l'ipotesi, comunque non

<sup>11</sup> "O imperatore quanto mai sacro, *dopo che* la difesa della cosa pubblica è stata garantita all'interno e all'esterno dalla divina provvidenza, ci attendiamo dalla tua serenità un'ultima medicina per curare i problemi civili: che, con il giudizio proprio dell'augusta *condiscendenza*, tu illumini le confuse e contrarie disposizioni delle leggi, eliminando in tal modo le cause mosse dalla *disonestà*. Che cosa infatti è più alieno dall'onestà che esercitare la passione per le liti giudiziarie proprio in quei luoghi dove, quando si manifesta la giustizia, è possibile discernere quello che ciascuno merita?" (trad. Giardina 1989).

<sup>12</sup> È interessante notare come in un passaggio del Digesto la *confusio* sia identificata, in una determinata circostanza, con l'*acceptilatio* e segnala uno dei casi in cui più obbligazioni si fondono in una stessa persona, in modo che l'una estingua l'altra, come si può vedere in Mod. dig. 46, 3, 75 *sicut acceptilatio in eum diem praecedentes peremit actiones, ita est confusio: nam si debitor heres creditori extiterit, confusio hereditatis peremit petitionis actionem* ("Come l'*acceptilatio* ha cancellato le azioni precedenti quel giorno, così accade con la *confusio*: infatti, se il debitore è diventato erede del creditore, la confusione dell'eredità ha cancellato l'azione della petizione"). Il detto uso tecnico della *confusio* da parte dell'Anonimo è decisamente da escludere, d'altro canto il ricorso a una parola così fortemente connotata può far pensare ad una padronanza del lessico giuridico da parte dello stesso, senza ovviamente tralasciare l'ipotesi che il titolo del paragrafo sia ad attribuire ad un'altra mano, successivamente intervenuta per ordinare il contenuto del trattato. Per le cause di estinzione dell'obbligazione cfr. Guarino 2001, 809-820 (per la *confusio* in particolare, cfr. 810). Per l'*acceptilatio* cfr. Lovato, Puliatti Solidoro 2017, 468-469 e Corbino 2019, 577.

<sup>13</sup> Giardina 1989, 104-105. Per i successivi richiami al linguaggio medico cfr. *infra* p. 5 le osservazioni a proposito di *remedium* e *medicina*.

<sup>14</sup> Vlp. dig. 48, 1, 5 *is qui reus factus est purgare se debet nec ante potest accusare, quem fueri excusatus: constitutionibus enim obseruatur, ut non relatione criminum, sed innocentia reus purgetur* ("Chi è imputato deve purificarsi, né può accusare prima di essere discolpato: nelle costituzioni, infatti, si raccomanda che l'accusato si purifichi con l'innocenza, non con il riferire crimini").

unanimemente condivisa, che queste siano a tutti gli effetti le battute finali del trattato<sup>15</sup>, è inevitabile immaginare come logico e consequenziale un congedo magniloquente e celebrativo, coerentemente con le parole iniziali del testo (cfr. *infra* le considerazioni in merito all'espressione *sacratissime imperator*). D'altra parte, la costruzione retorica del brano è tale da far pensare che l'armamentario linguistico e stilistico proprio degli encomi superi il confine della *laudatio* fine a se stessa, posto che ve ne sia mai stata una, e acquisisca un carattere politicamente attivo piuttosto definito.

Vale la pena, quindi, soffermarsi sulle locuzioni utilizzate per definire l'imperatore, a partire dal nesso *diuina prouidentia*, che ricorre in altri luoghi del *DRB*<sup>16</sup> e così frequente nella silloge panegiristica da poterne essere considerata a tutti gli effetti una formula-chiave<sup>17</sup>. L'appello al *sacratissimus imperator* costituisce un rinvio all'*exordium* dell'opera<sup>18</sup>, conferendole circolarità, ad ulteriore dimostrazione della solida competenza retorica posseduta dall'autore<sup>19</sup>. Abbastanza significativo anche il richiamo alla *serenitas* del *princeps*,

---

<sup>15</sup> Tra chi identifica il capitolo 21 come quello conclusivo figura Brandt 1988, 125: «Der Wortlaut des Textes zeigt unmißverständlich an, daß es sich hier um das Abschlußkapitel des *libellus* handelt». Dello stesso avviso Giardina 1989, 107, che liquida le ipotesi che vogliono mutilo il capitolo in esame come prive di qualsivoglia fondamento.

<sup>16</sup> *Praef.* 8, in cui il nesso non ha funzione appellativa, ma indica l'entità ispiratrice dei suggerimenti proposti nel trattato (*respicere dignemini quae nostris sensibus commoda prouidentia diuinitatis intulerit*); *ibid.* 15 *asserens prouidentia pietatis uestrae armorum uigorem et cunctam rem publicam praedictis remediis subleuandam* ("E dichiaro che grazie alla provvidenza della vostra pietà il vigore delle armi e la cosa pubblica nel suo insieme troveranno sostegno dai rimedi indicati", trad. Giardina, 1989); 1,1 *quae si prouidentia maiestatis imperatoriae reprimatur* ("Se la provvidenza della maestà imperiale comprimesse queste largizioni"); quindi 1, 3 *quamobrem patrum nobis est paulisper prouidentia referenda quam in rebus egenis habuerint* ("Per questo dobbiamo, almeno per un momento, richiamare l'accortezza di cui diedero prova i nostri padri in situazioni prive di risorse, o quella che ora tale ci appare in tanta disponibilità"), dove il termine non assume una connotazione né politica-religiosa né filosofica, ma indica la cautela e la saggezza dei *patres* (cfr. *infra* p. 6).

<sup>17</sup> *Paneg.* 11 (3), 9, 1 *Epirotae ad incitas intolerandi tributi mole depressi prouidentia, imperator, tua non modo miserias exuerunt*; 8 (5), 2, 3 *quod cum ostendero non tam studio praedicandae patriae meae quam officio demonstrandae prouidentiae tuae*; *ibid.* 8, 5 *sed enim prouidentiam tuam latere non potuit quamuis bene dissimulata paupertas*; 7 (6), 6, 1 *quid de prouidentia qua sociis sibi iunctis se eiusmodi iudicem dedit*; 6 (7), 7, 2 *quid enim competentius, quid prouidentia tua dignius facere potuisti*; *ibid.* 12, 1 *quanta opus fuit tibi, imperator aeternae, prouidentia*; 4 (8), 6, 2 *in quo diuina prouidentia tua et par consilio effectus apparuit*; *ibid.* 7, 2 *at enim, Caesar, diuina prouidentia et efficaci est usa consilio nec insultauit elementis*; *ibid.* 18, 6 *et in administratione prouidentiae uestrae et in refectione fortunae impensius gratulantur*; 4 (9), 4, 1 *diuinae imperatorum Caesarumque nostrorum prouidentiae singularique in nos beniuolentiae huius quoque operis instauratione parendum est*; 2 (10), 5, 2 *tu enim diuinae prouidentiae, imperator, consilio prius quam ui bellum gerendum ratus*; 9 (12), 8, 3 *quod tamen ne diutius hostem iuaret prouidentia tua factum est*.

<sup>18</sup> *praef.* 1 *caelesti semper instinctu felicitis rei publicae uestrae commoditas sacratissimi principes, opportunis est suggerenda temporibus, ut diuina consilia successibus conualescant* ("O principi quanto mai sacri, il benessere della cosa pubblica che è nelle vostre mani, sempre felice sotto l'ispirazione celeste, deve essere sorretto con suggerimenti adatti ai tempi; cosicché i divini disegni siano confermati da divini successi", trad. Giardina, 1989). Mazzarino 1971, 212, a proposito della *commoditas suggerenda* e dei *diuina consilia*, accosta il passo a *Paneg.* 11 (3), 32, 3 *in referenda autema gratia, sanctissime imperator, hoc tibi polliceor semperque praestabo, mihi neque in suggerendis consiliis ... defuturam* (a proposito dei suggerimenti al *princeps* cfr. *infra* p. 5 n. 22). In *praef.* 8, quindi, i *principes* sono definiti *clementissimi*. Altri riferimenti alla *clementia* in *ibid.* 9 e 15.

<sup>19</sup> Significative le parole di Fleury 2017, XVIII: «Il s'agit manifestement d'un homme cultivé, qui a fait de nombreuses lectures». Cfr. anche Santini 1992, 999. A proposito della struttura generale dell'opera, risalta in modo evidente il fatto che in questa sezione conclusiva l'autore si rivolga a un unico *imperator* dopo gli appelli ai *principes* della *praefatio*, lasciando aperto il campo a diverse ipotesi di lavoro su problematiche di ordine storico, politico, retorico. I sondaggi condotti dal sottoscritto sulla bibliografia consultata non hanno rilevato riscontri significativi su un tema, fatta eccezione per Mazzarino 1971, 210, meritevole senz'altro di qualche approfondimento. Per le ipotesi, infine, riguardo l'ascendenza linguistica non latina della formazione dell'Anonimo, cfr. Fleury 2017, XI.

appellativo abbastanza ricorrente nella produzione panegiristica (e non solo)<sup>20</sup> e che ripropone il *topos* del sovrano rappresentato come figura solare, in ossequio anche ad una connotazione religiosa dei suoi attributi<sup>21</sup>. Tra l'altro, il conferire alla sezione conclusiva un tono particolarmente solenne è sicuramente funzionale alla necessità di rendere il messaggio quanto più efficace possibile e le sollecitazioni al potere politico senz'altro urgenti, secondo una prassi non di rado riscontrabile anche nei discorsi celebrativi indirizzati all'imperatore, all'interno dei quali l'oratore si fa portavoce di un punto di vista non sempre e non necessariamente individuale, ma spesso frutto di una sintesi di opinioni, pareri e suggerimenti provenienti da settori collaterali o prossimi al vertice del potere<sup>22</sup>. Evidentemente, l'esigenza di un intervento deciso in materia di giustizia da parte di un *princeps* la cui immagine di uomo d'armi, al di là dei tratti individuali storicamente determinabili e determinati, è un dato sostanzialmente acquisito dalla lettura degli encomi tardoantichi, doveva essere davvero notevolmente diffusa. Non a caso l'autore parla di *praesidia*<sup>23</sup>, termine tratto proprio dal gergo militare<sup>24</sup>, ma da intendersi nel passo in senso estensivo<sup>25</sup>, da approntare all'interno e all'esterno dei confini imperiali. Non stupiscono, inoltre, i mancati riferimenti a fatti specifici, abitudine che frequentemente rende problematica l'interpretazione di numerosi passi dei testi di questa stagione: le situazioni di crisi, anche solo potenziale, sono sostanzialmente evocate e, al di là delle differenze inerenti al genere letterario, la produzione in prosa e in poesia spesso offre una rappresentazione della realtà che deve necessariamente risultare improntata all'ottimismo. Di conseguenza, anche da una lettura non troppo approfondita emergono indizi e segnali di difficile decodificazione rispetto ai dettagli, sebbene non equivocabili nella loro natura essenziale.

Allo scopo di rinforzare la descrizione di una situazione delicata, vengono utilizzati poco più avanti i termini *remedium* e *medicina*<sup>26</sup>, il cui uso, oltre a riproporre la necessità di una *purgatio* (cfr. *supra* p. 3 n. 14) in materia di leggi, riprende la metafora antica e

<sup>20</sup> Paneg. 11 (3), 14, 6 *at maximus imperator serenum renidens; ibid;* 4 (8), 2, 2 *dies serenus* 10, 4 e 5, 4 *nec intuentem iniquus fulgor retundit, sed serenum lumen inuitat*; Veg. mil. 3, 26, 36 *ad peritiam sagittandi, quam in serenitate tua Persa miratur*; Symm. rel. 8, 4 *superest ut ea quae Serenitas Vestra patribus deliberanda legauit, cognito Senatus consulto, lex angusta confirmet*.

<sup>21</sup> Questa ricorrenza non lascia comunque intravedere un'opera animata dalla minima tensione spirituale. A tal proposito cfr. Fleury 2017, XXII: «C'est un homme qui n'exprime aucun sentiment religieux. Il n'est probablement pas chrétien».

<sup>22</sup> Per una ricognizione delle procedure relative alla promulgazione delle leggi in epoca tardoimperiale cfr. De Giovanni 2010, 175-176. Se formalmente il *princeps* va identificato egli stesso con la legge che discende da lui senza mediazione, nei fatti il percorso che culminava nell'approvazione di un qualunque dispositivo risultava molto più articolato, prendendo le mosse da una *suggestio* successivamente discussa da figure sempre più in alto grado, fino a giungere all'imperatore che, infine, dettava letteralmente legge. Per i suggerimenti al *princeps* cfr. *supra* p. 4 n. 18.

<sup>23</sup> Il nesso *praesidium comparare* si ritrova, connotato filosoficamente, in Cic. Tusc. 2,2 *qui ... mortem non timet magnum is sibi praesidium ad beatam uitam comparat*.

<sup>24</sup> TLL, 10, X, 2, col. 885, 64-72, Ramminger.

<sup>25</sup> L'ipotesi di *praesidia* da considerare secondo una più ampia valenza politico-istituzionale è rafforzata dal fatto che negli autori dell'età classica e augustea, quando li si intende in questo senso, si utilizza preferibilmente il plurale, proprio come nel caso del DRB. Cfr. e. g. Cic. Cat. 4, 18 *patres conscripti, uobis populi romani praesidia non desunt*.

<sup>26</sup> È interessante notare come le due parole compaiano insieme in un contesto che chiama in causa, ancorché astrattamente, la giustizia, in Apul. Plat. 2, 7 *iustitia hominum societatis et concordiae medicina et remedium est*. Ireland 1979, 138 riscontra «a slight superfluity». L'osservazione è discutibile e comunque priva di argomentazioni a sostegno: il *remedium*, termine dal tono più tenue, può riferirsi alla misura cautelativa da predisporre per le problematiche meno urgenti, mentre la *medicina* è l'intervento deciso e urgente.

fortunatissima dello stato considerato alla stregua di un corpo, le cui problematiche coincidono con la malattia e l'infermità<sup>27</sup>. La costruzione del discorso non esclude, inoltre, il ricorso a raffinati nessi poetici, come nel caso del riferimento alle *ciuiles curae*<sup>28</sup>. Con estrema sintesi, quindi, l'autore descrive le difficoltà che l'amministrazione della giustizia sta affrontando<sup>29</sup>: si tratta di *sententiae*, che l'Anonimo definisce *confusae* e *contrariae legum*. Una chiave di lettura del passo può essere data da un accostamento, a giudizio di chi scrive pienamente condivisibile<sup>30</sup>, a un luogo ammianeo che riferisce di problematiche simili vissute al tempo di Valente e, quindi, da contestualizzare geograficamente nella *pars Orientis*<sup>31</sup>.

L'aggettivo *confusus* riprende, nella sostanza, il titolo del paragrafo: l'idea di *confusio* (cfr. *supra* p. 2 n. 5 e p. 3)<sup>32</sup>, quindi, risulta centrale per delineare le complicazioni che tanto preoccupano l'Anonimo che, sebbene non sia esplicito, lascia intuire che questa situazione incerta e contraddittoria è un portato della contemporaneità, laddove l'antico stato romano non aveva di questi problemi. Un elogio dell'acume politico-amministrativo dei *patres*, del resto, si riscontra in 1, 3 (cfr. *supra* p. 4 n. 16). Tale ipotesi è suffragata dal cenno alla *improbitas*, concetto evidentemente caro all'autore<sup>33</sup>, che stabilisce un legame con un passo precedente dell'operetta riferito, peraltro, alle spese militari<sup>34</sup>. Quanto al *litigium*, è consolidata sia la sua preferenziale appartenenza al lessico giuridico sia la sua maggiore diffusione in epoca tarda<sup>35</sup>. Il compito di fare chiarezza<sup>36</sup> spetta alla *augusta dignatio*: il

---

<sup>27</sup> Cfr. Sen. *clem.* 1, 2, 1 *sed primum omnium, sicut medicinae apud aegros usus, etiam apud sanos honor est, ita clementiam, quamvis poena digni innocenti, etiam innocentes colunt*. A tal proposito, cfr. Marino 2017, 102-103, in cui, tra le altre osservazioni, individua riferimenti al *Gorgia* platonico. Inoltre, Licandro 2018, 174 riconosce ascendenze ciceroniane (*inu.* 1, 68) nel motivo della *lex*: come *remedium* o *medicina*.

<sup>28</sup> Hor. *carm.* 3, 8, 17 *mitte ciuiles super urbe curas*. Il destinatario è Mecenate, non assimilabile all'imperatore, ma riconoscibile come figura prestigiosa, autorevole e quindi meritevole di elogio.

<sup>29</sup> Sul tema cfr. Palma 100 n. 9.

<sup>30</sup> De Giovanni 2001, 172-173.

<sup>31</sup> Amm. 30, 4, 11 *secundum est genus eorum, qui iuris professi scientiam quam repugnantium sibi legum absolvere discidia, uelut uinculis ori impositis reticentes, iugi silentio umbrarum sunt similes propriarum* ("La seconda categoria è costituita da coloro che, professando la scienza del giure, sebbene sia stata distrutta dalle contraddizioni reciproche fra le leggi, tacciono come se avessero la museruola e per il continuo silenzio sono simili alle proprie ombre", trad. Selem 1973). Il brano in questione consiste in una rassegna dal forte impatto visivo delle diverse tipologie di avvocati e giureconsulti operanti all'epoca.

<sup>32</sup> Per la coincidenza dei concetti di *confusio* e *purgatio* cfr. Iust. *Const. Deo auct.* 5 *ut nihil extra memoratum consummationem possit esse derelictum, sed his quinquaginta libris totum ius antiquum, per millesimum et quadringentesimum paene annum confusum et a nobis purgatum, quasi quodam mura vallatum nihil extra se habeat* ("Affinché nulla resti abbandonato al di fuori di questa ricordata summa <di tutto il diritto>, ma con questi cinquanta libri, tutto il diritto antico, fuso insieme per quasi millequattrocento anni e da noi emendato, quasi fosse circondato da una cinta di mura, non abbia nulla al di fuori di essa", trad. Schipani 2005).

<sup>33</sup> A giudizio di chi scrive questa osservazione è suffragata dalla interessante riflessione in Bruzzone 1994-1995, 21-22 n. 80 che scorge ascendenze sallustiane nella seconda parte del *DRB*, non solo in virtù di concordanze sintagmatiche, ma anche in considerazione della fortuna ottenuta nel corso del IV sec. dallo storiografo di Amiterno, di cui è ulteriore testimonianza l'impronta moralistica che connota il pensiero dell'Anonimo.

<sup>34</sup> *DRB* 1, 1 *non amplius bellum florebit improbitas* ("L'ingiustizia delle guerre non prospererebbe più"). Sulla necessità di non attribuire a questa riflessione un inopportuno colore antimilitarista cfr. Giardina 1989, 49-50.

<sup>35</sup> TLL, VII, 2, col. 1506, 69-1508, 13, Salvatore.

<sup>36</sup> Per il valore metaforico di *illumino*, cfr. Ireland 1979, 129. Nello stesso luogo l'ablativo assoluto *iustitia profitente* è inserito nella categoria di immagini figurate «drawn from physical sensation», mente in *ibid.*, 130 il costruito è preso ad esempio di «near-personification of abstracts achieved by coupling them as subjects to personal verbs».

sostantivo ha conseguito una certa fortuna in epoca imperiale e tardoantica e designa in questo genere di contesti l'attenzione e la rispettosa cura che l'imperatore riserva alle vicende politiche<sup>37</sup>. Si tratta di un ulteriore elemento lessicale che accresce il repertorio encomiastico caratterizzante questo finale di opera, che potrebbe tranquillamente figurare in un panegirico. Il trattato, quindi, si conclude con un'interrogativa retorica che, come annotato da Giardina 1989, 107, sviluppa il tema della *improbitatis litigium*. Appare abbastanza evidente che la prassi giuridica in uso negli anni di composizione e pubblicazione del *DRB*, almeno a giudizio del suo autore, si sia sostanziata in modo tale da porre su piani diversi e contrapposti gli *studia certandi* e i *merita singulorum*<sup>38</sup>.

L'analisi del passo consente, in conclusione, di stabilire un collegamento con un testo scritto, se si prendono in considerazione le datazioni maggiormente accolte dagli studiosi, più o meno in quegli anni (o almeno in quella temperie storica, politica e culturale), quando il giovane oratore Quinto Aurelio Simmaco, in trasferta a Treviri su probabile mandato del Senato, dedicò a Valentiniano I due panegirici, il secondo dei quali, più elusivo rispetto al *topos* del riassunto biografico, si sostanzia in un'estesa e dettagliata esaltazione delle capacità militari dell'imperatore: dal lungo frammento pervenutoci emerge che ogni aspetto dell'arte militare è dal *princeps* egregiamente conosciuto e praticato. Non può però venire meno l'elogio delle virtù civili dell'imperatore, sottodimensionate rispetto a quelle belliche, ma comunque menzionate, come si può in *or.* 2, 29:

*Sonet apud te libertas forensis eloquii quam dudum exulem tribunalibus reddidisti! Ruri emeritus torpebat orator; quibus facundiam natura dederat officium ius negabat. Nusquam maius silentium quam in sacrariis litterarum. Idem varias aetates tacendi morbus urgebat, cum incipientium studia brevis finis artaret, peritiam ueterum desuetudo longa conrumperet. Exitum litium regebat euentus: quid enim de actore praesumeres in quo haec tantum spes erat quod cum peiore certabat? Nec dubitabamus eum plus in negotiis prosequendis habere prudentiae, qui soleret consilium a desinentibus postulare. Haec alieni temporis uulnera in Alamannicis contemplatus excubiis, cum alligares manus hostium, soluisti uincla linguarum.*<sup>39</sup>

Il panegirico si avvicina alla conclusione, con un capitolo dedicato, attraverso stringati cenni, ai decreti riguardanti la politica interna, come quelli in materia forense, attuati da

<sup>37</sup>TLL, V, 1 col. 1132, 74-1133, 8, Bögel. In particolar modo cfr. *Paneg.* 3 (11), 5, 1 *cum mihi auditionis tuae diuina dignatio eam copiam tribuit, quantum potui praedicauit*.

<sup>38</sup>Fleury 2017, 104 sulla scorta di Brandt 1988, 126 riconosce nell'intera espressione *discernere merita singulorum* una formula giuridica riguardante la necessità di sottoporre a indagine le azioni e i comportamenti delle persone di volta in volta coinvolte nei casi giudiziari. Quale che sia l'interpretazione, la posizione antagonista rispetto agli *studia certandi* non risulta in discussione.

<sup>39</sup>“Risuoni presso di te la libertà dell'oratoria forense che, dopo un esilio conclusosi poco tempo fa, hai restituito ai tribunali! L'oratore, congedato, s'infacchiva in campagna; la forza impediva di svolgere il proprio compito a chi era stato dotato di eloquenza dalla natura. In nessun luogo fu più assordante il silenzio che nei templi degli studi letterari. L'identica malattia, lo stare in silenzio, opprimeva uomini di età diversa, poiché la rapida conclusione mortificava l'impegno dei principianti, la duratura perdita di esercizio logorava l'abilità dei più esperti. Le situazioni contingenti governavano l'esito dei contenziosi: infatti, quale idea ci si sarebbe potuti fare di un avvocato in cui si poneva la speranza solo perché fronteggiava uno ancor più impacciato di lui? Né avevamo dubbi che avesse maggiore accortezza nel curare i propri affari la persona abituata a chiedere consiglio a chi rinunciava. Durante le veglie alamanniche, avendo ripensato a queste ferite di un tempo ostile, pur bloccando la mano del nemico, hai liberato la lingua dalle catene”.

Valentiniano durante la permanenza nelle Gallie: le preoccupazioni derivanti dalle minacce esterne non hanno distolto il *princeps* dalla cura delle *res civiles*. Hall 1977, 192-194 formula diverse ipotesi in merito a queste iniziative di Valentiniano I, ferme restando le pochissime informazioni provenienti dalle fonti. Per esempio, egli pensa, come riportato anche da Callu 2009, 59, al permesso accordato agli *honorati*<sup>40</sup>, personaggi politicamente e socialmente affini a Simmaco, di esercitare l'attività giuridica nelle corti romane. A tal proposito, chiama in causa Cod. Iust. 2, 6, 6 *apud urbem autem Romam etiam honoratis, qui hoc putauerint eligendum, eo usque liceat orare, quousque maluerint*<sup>41</sup>, tenendo presente che anche nel panegirico in onore del giovane Graziano Simmaco si riferisce a una *forensis industria, lege quondam silentiis subingata*<sup>42</sup>. L'analisi lessicale facilita l'esegesi del brano: il verbo *emereo*, sia nella forma attiva sia in quella deponente, indica spesso la cessazione del servizio militare<sup>43</sup>. Il periodo finale ritrae un imperatore preoccupato dalle urgenze civili anche se gravato dalla necessità di fronteggiare il pericolo barbarico.

Al di là dell'ampollosità e della proverbiale *copia uerborum* di Simmaco, ben poco accostabile alla pragmatica incisività dell'autore del *DRB* e comunque frutto delle prime prove ufficiali di un senatore all'inizio della carriera, per di più pesantemente influenzato dall'*institutio* tipica del tempo, all'interno della quale dettano legge le scuole retoriche galliche, è suggestivo notare come, sebbene con finalità diverse, forza militare e sapienza giuridica siano anche in questo caso considerate come le fondamenta per mezzo delle quali la potenza romana sta cercando di reagire a una situazione critica i cui segnali neanche l'oratoria epidittica, per quanti sforzi metta in campo, è più in grado di celare. A una realtà sempre più confusa, a tratti incomprensibile, senz'altro magmatica, si contrappone, simbolicamente, il *princeps*, milite e legislatore, guida di uomini armati e ordinatore di leggi, capo dell'esercito e garante del diritto.

### Riferimenti bibliografici

Brandt 1988: H. Brandt, *Zeitkritik in der Spätantike. Untersuchungen zu den Reformvorschlägen des Anonymus De rebus bellicis*, München 1988.

Bruzzone 1994-1995: A. Bruzzone, *Contributo ad un'analisi stilistica del "De rebus bellicis"*, in «Romanobarbarica» 13 (1994-1995): 1-42.

Callu 2009: *Symmaque, tome V. Discours - Rapports. Texte et traduction de J. P. Callu*, Paris 2009.

Cecconi 2006: G. A. Cecconi, *Honorati, possessores, curiales: competenze istituzionali e*

---

<sup>40</sup> Sulla complessa identificazione di queste figure cfr. Cecconi 44-50, in cui l'autore rigetta un'interpretazione univoca, propendendo per una definizione polivalente che varia in base alle diverse coordinate storico-geografiche cui le fonti fanno riferimento. Significativa l'affermazione in *ibid.* 60, in cui si parla di una «categoria della quale non si può sottostimare la policromia, sia per la sua effettiva funzione sociale sia, inoltre, per come essa ci appare, in forza dei riflessi cangianti e spesso c'è da credere ingannevoli che ci derivano dagli usi lessicali antichi».

<sup>41</sup> «Sia inoltre consentita nella città di Roma, agli alti magistrati che abbiano ritenuto opportuno sceglierlo, la possibilità di patrocinare fino a quando lo vorranno».

<sup>42</sup> *Symm. or.* 3, 2 («L'operosità forense, costretta un tempo per legge al silenzio...»).

<sup>43</sup> *TLL*, V, 2, col. 470, 17-35, Burkhardt.

gerarchiche di rango nella città tardoantica, in R. Lizzi Testa, *Le trasformazioni delle élites in età tardoantica*, Roma 2006: 41-64.

Corbino 2019: A. Corbino, *Diritto privato romano: contesti, fondamenti, discipline*, Padova 2019, 4 ed.

De Giovanni 2010: L. De Giovanni, *Il "problema giustizia" nel tardoantico*, in G. Bonamente e R. Lizzi Testa, *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI sec. d. C.)*, Bari 2010: 171-181.

Fleury 2017: *De rebus bellicis*. Texte établi, traduit et commenté par P. Fleury, Paris 2017.

Formisano, Petrocelli 2016: *Vegezio. L'arte della guerra romana*, a cura di Marco Formisano, saggio introduttivo di Corrado Petrocelli, Milano 2016, 4 ed.

Gasti 2013: F. Gasti, *Profilo storico della letteratura tardo-latina*, Pavia 2013.

Giardina 1989: *Le cose della guerra*, a cura di A. Giardina, Milano 1989.

Guarino 2001: A. Guarino, *Diritto privato romano*, Napoli 2001, 12 ed.

Hall 1977: R. G. Hall, *Two Panegyrics in Honor of Valentinianus I by Q. Aurelius Symmachus. A Translation and Commentary*, University of North Carolina at Chapel Hill 1977.

Ireland 1979: M. W. C. Hassall, *De Rebus Bellicis. Part 1. Aspects of the "De Rebus Bellicis"*. Papers presented to Professor E. A. Thompson. Edited by M. W. C. Hassall. Part 2. "de rebus bellicis": the text edited by Robert Ireland, Oxford 1979.

Lassandro 2001: D. Lassandro, *Note sul "De rebus bellicis"*, in M. Sordi, *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, Milano 2001: 243-251.

Licandro 2018: O. Licandro, *Augusto e la "res publica" imperiale. Studi epigrafici e papirologici*, Torino 2018.

Lovato, Puliatti, Solidoro 2017: A. Lovato, S. Puliatti, L. Solidoro, *Diritto privato romano*, Torino 2017, 2 ed.

Marino 2017: *Seneca. La clemenza*. Saggio introduttivo, nuova traduzione e note di Rosanna Marino, Santarcangelo di Romagna 2017.

Mazzarino 1971: S. Mazzarino, *Il de rebus bellicis e la gratiarum actio di Claudio Mamertino*, in *Studi di storiografia antica: in memoria di Leonardo Ferrero*, Torino 1971: 209-214.

Palma 2018: A. Palma, *L'ambiguo status del defensor civitatis: soggetto pubblico o privato difensore?*, in *Segundas Jornadas Ítalo-Latinoamericanas de Defensores Civicos y Defensores del Pueblo. Tribunal - Poder negativo y defensa de los derechos humanos. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso. Con la Carta di Torino per una nuova Difesa civica*, a cura di A. Triscioglio, Milano 2018.

Vincenzo Del Core, *L'explicit del De rebus bellicis: aspetti ideologici, giuridici e linguistici*

Santini 1992: C. Santini, *Prefazioni, prologhi, proemi di opere tecnico-scientifiche latine*, Roma 1998, 3 ed.

Schipani 2005: *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, I, 1-4, testo e traduzione a cura di S. Schipani, Milano 2005.

Selem 1973: *Ammiano Marcellino. Le Storie*, Torino 1973, 2 ed. riv.

TLL: *Thesaurus Linguae Latinae editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis*, voll. 1-..., Leipzig 1900...

### **Risorse informatiche**

digilibLT - Biblioteca digitale di testi latini tardoantichi ([digiliblt.unipmn.it](http://digiliblt.unipmn.it)).

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### LE MILIZIE URBANE: INNOVAZIONI E PERSISTENZE IN ETÀ TETRARCHICA E COSTANTINIANA

Davide Redaelli

#### Abstract

[The urban troops: innovations and continuities during the Tetrarchy and the Constantine's era]. This paper aims to discuss the more relevant problems concerning the history of the most important military corps stationed in Rome, the *vigiles*, the *urbaniciani*, the *equites singulares Augusti* and the praetorians, in a period of time included between Diocletian rise and Constantine death. The closer examination of the sources shows that the rise of Diocletian was not the beginning of the decline of the Rome's units, as claimed by some modern scholars.

#### Key words:

Vigils, urban cohorts, *equites singulares augusti*, praetorians

Vol. 7 (2020)





# Le milizie urbane: innovazioni e persistenze in età tetrarchica e costantiniana

Davide Redaelli\*

La rarefazione delle fonti che attestano l'esistenza e la sorte delle "milizie urbane", cioè pretoriani, urbaniciani, *equites singulares Augusti* e vigili<sup>1</sup>, nella transizione tra l'età altoimperiale e il tardoantico ha fortemente influenzato i tentativi di ricostruzione degli studiosi. Nelle principali monografie dedicate ai singoli corpi acuartierati a Roma o più in generale alla presenza militare nell'Urbe, l'indagine storica si ferma infatti al III secolo d.C., oppure il periodo da Diocleziano in poi viene liquidato in poche pagine<sup>2</sup>. L'interpretazione prevalente vede inoltre il regno di Diocleziano come inizio o continuazione di un irreversibile momento di decadenza di queste truppe, destinate poi con Costantino a scomparire o a un ruolo secondario<sup>3</sup>.

Tuttavia, diversi elementi inducono a rivedere, o perlomeno mitigare, questa visione piuttosto esiziale della storia di questi reparti tra il 284 e il 337 d.C. In questa sede si propone un dettagliato riesame delle principali problematiche storiche aperte riguardanti ognuno di questi corpi.

---

\* Davide Redaelli è Dottore di ricerca in Scienze umanistiche (indirizzo antichistico) presso l'Università degli Studi di Trieste.

Indirizzo mail: e-mail: [davide.redaelli@elettrotecnica.redaelli.com](mailto:davide.redaelli@elettrotecnica.redaelli.com)

<sup>1</sup> Questi corpi sono i più numerosi e meglio conosciuti tra quelli acuartierati a Roma, ma non gli unici: Sablayrolles 2001; Bush 2011.

<sup>2</sup> Per rimanere ai lavori più importanti Durry 1938; Passerini 1939; Freis 1967; Speidel 1994; Speidel 1994a; Sablayrolles 1996; Busch 2007; Busch 2011; Bingham 2013; cfr. anche Ricci 2011; Ricci 2017, dove il limite cronologico è costituito dall'età severiana.

<sup>3</sup> Significativo il titolo del capitolo 10 dedicato alla storia delle coorti pretorie dal 235 al 312 in De la Bédoyère 2017, pp. 244-264 "Decline and dissolution"; pp. 260-264 per il periodo da Diocleziano a Costantino.

## 1. Vigiles

Nuove recenti acquisizioni documentarie hanno permesso di precisare la storia di questa unità nel pieno III secolo e oltre. La *tabula* rilasciata al vigile *M. Aurelius Mucianus*, congedato nel 248-249 d.C. per *missio causaria*, riporta i vari spostamenti da lui compiuti durante la ferma (RGZM 75)<sup>4</sup>. Il documento prova come i *vigiles*, utilizzati anche in settori lontani da Roma, partecipassero alle campagne militari più importanti: il periodo trascorso in Oriente tra il 23 agosto del 241 d.C. e il 23 dicembre del 244 d.C. è indubbiamente un riferimento alla guerra contro i Sassanidi<sup>5</sup>.

Sembra dunque avallata l'ipotesi a suo tempo espressa da Sablayrolles, secondo cui la quasi totale assenza di iscrizioni lasciate da vigili dopo il 250 d.C. presupporrebbe la loro assenza da Roma e il loro crescente impiego nei numerosi contesti bellici del III secolo d.C.<sup>6</sup> È inoltre possibile ipotizzare che anche negli anni della Tetrarchia i *vigiles* potessero essere inclusi nei *comitatus* dei vari sovrani<sup>7</sup>.

I *vigiles*, per i quali non è possibile stabilire un'eventuale riduzione degli effettivi negli anni del regno di Diocleziano<sup>8</sup>, sopravvissero di certo sotto Costantino, come prova la dedica posta dal *praefectus vigilibus Au(relius) o Av(ianius) Maximilianus* al Genio della I coorte dei vigili<sup>9</sup>. La testimonianza è databile a un periodo compreso tra il 326/328 e il 330 a causa del rango di *clarissimus*, accordato ai prefetti dei vigili tra il 315/320 e il 350 circa, e della possibile identificazione del prefetto con *Maximilianus, consularis aquarum* nel 330<sup>10</sup>. L'esistenza del corpo è inoltre assicurata dal luogo di ritrovamento, piazza dei SS. Apostoli, dove era ubicata la *statio* principale dei *vigiles*, e dal fatto che nella religione romana il *Genius* non si associasse mai a cose inanimate o inesistenti<sup>11</sup>. Offre invece più problemi interpretativi l'iscrizione sepolcrale, datata al 331, di un *exceptor praefecti vigilum*, poiché a quella data la carica, pur compresa nella *militia* nel senso ampio che il termine assunse in epoca tardoantica, avrebbe potuto essere esclusivamente civile<sup>12</sup>. D'altra parte,

---

<sup>4</sup> Vd. anche Pferdehirt 2003 = AE 2003, 2040; Saldern 2006; Demougin – Lorient 2007; Mastino 2012. Il documento è talvolta erroneamente definito un diploma militare; sulla diversa tipologia e il diverso *iter* burocratico da cui è derivato vd. Albana 2016, pp. 489-490.

<sup>5</sup> Linee 14-18: (---) *absentat(us) in orientale (ante diem) VIII Kal(endas) Sept(embres) Gordiano II et Pompeia/ no co(n)s(ulibus), r(eversus) / (ante diem) VIII Kal(endas) Ian(uarias) Peregrino et Aemiliano co(n)s(ulibus), (---)*.

<sup>6</sup> Sablayrolles 1996, pp. 57-59: un indizio della possibile presenza dei vigili anche in operazioni che non coinvolgevano l'imperatore è costituito dal trasferimento del *praefectus vigilum Cn. Domitius Philippus* in Egitto nel 241-242 con il rango di *dux* (στρατηλάτης): PIR<sup>2</sup> D 157; Sordi 1981; Sablayrolles 1996, pp. 509-511 nr. 34.

<sup>7</sup> La presenza dei vigili nei *comitatus* imperiali negli anni a ridosso dell'avvento di Diocleziano è suggerita da due iscrizioni: il *titulus* che ricorda la carriera di *Traianus Mucianus* (ILS 9479 = AE 1908, 259), probabilmente promosso da *centurio legionis XIII Geminae protector* a *centurio protector vigilum* all'interno di reparti che componevano il *comitatus* durante una campagna militare a partecipazione imperiale (cfr. Christol 1977; Sablayrolles 1996, pp. 609-612 nr. 153), e l'iscrizione di *M. Aurelius Augustianus*, centurione della V coorte dei vigili (CIL VI 2977, cfr. p. 3842), *factus centurio in Syria* forse durante la spedizione di Aureliano; non è del tutto chiaro se un breve centurionato legionario precedette il centurionato nei vigili: Sablayrolles 1996, pp. 612-613 nr. 154.

<sup>8</sup> Aur. Vict., Caes. 39, 47: *hinc etiam quasi truncatae vires urbis imminuto praetoriarum cohortium atque in armis vulgi numero*.

<sup>9</sup> CIL VI 233 = LSA1507 = EDR142293.

<sup>10</sup> Cod. Theod. 15, 2, 1; vd. PLRE I, p. 575.

<sup>11</sup> W.F. Otto, s.v. *Genius*, in RE, 7, 1, 1910, cc. 1155-1170; L. Cesano, s.v. *Genius*, in DEAR, III, pp. 449-481.

<sup>12</sup> E infatti nel formulario non vi è menzione del corpo di appartenenza: CIL VI 37741a; ICUR IV 11748; ILCV 450.

è stato giustamente ipotizzato che la perdita del rango di *clarissimus* da parte di un prefetto dei vigili ormai subordinato al prefetto urbano e comandante solo di alcuni collegiati nella seconda metà del IV secolo debba collegarsi allo scioglimento delle coorti dei vigili<sup>13</sup>. Scioglimento di cui dunque Costantino non sarebbe l'autore.

Si segnala infine un'altra nuova scoperta, un disco di bronzo ritrovato a Dorgali, in Sardegna, posto per ordine di *Egnatuleius Anastasius, praefectus vigilum* e *vir clarissimus*<sup>14</sup>. Questa placca era pertinente a un edificio funzionale la raccolta dei prodottiannonari o a una piccola caserma dei *vigiles*<sup>15</sup>. Poiché la *tabula* di *M. Aurelius Mucianus* attesta come nel III secolo d.C. i vigili fossero distaccati in Sardegna, con ogni probabilità con mansioni di sorveglianza delle strutture e dei porti connessi all'annona<sup>16</sup>, viene da chiedersi, e probabilmente nuove scoperte a Dorgali lo chiariranno, se la responsabilità del prefetto dei vigili su questa zona ben collegata alla costa e provvista di magazzini implicasse anche una presenza dei *militēs vigilum* e una sopravvivenza dei compiti loro pertinenti in età alto imperiale ancora in pieno IV secolo<sup>17</sup>.

## 2. Coorti urbane

Le attestazioni relative alla storia di questo corpo durante l'età di riferimento sono sostanzialmente cinque: una dedica, posta probabilmente da tutta l'XI coorte urbana, a Diocleziano<sup>18</sup>; una dedica a Costantino II, databile al 317-337<sup>19</sup>, rinvenuta nel Foro Romano e posta da *Flavius Ursacius, tribunus trium cohortium urbanarum et fori suarii*. Da questa iscrizione si evince che il *tribunus fori suarii Lucianus* cui si appoggiò Massenzio per l'elevazione al soglio imperiale, come riporta Zosimo<sup>20</sup>, era un ufficiale delle coorti urbane. La quarta testimonianza è un rescritto di Costantino del 321 d.C. in cui risulta che i *militēs urbani* erano addetti alla riscossione dei *vectigalia*<sup>21</sup>; la quinta una dedica a Costantino posta

<sup>13</sup> Sablayrolles 1996, pp. 61-62.

<sup>14</sup> Delussu – Ibba 2012 = AE 2012, 643; EDR140536: *Providente / Egnatuleio / Anastasio, / v(iro) c(larissimo), / praef(ecto) / vigil(um)*.

<sup>15</sup> Per un'ampia ed efficace descrizione del sito, dei reperti di età romana in esso rinvenuti e delle caratteristiche formali del disco Delussu – Ibba 2012.

<sup>16</sup> RGZM 75, linee 18-21: *(--) absentat(us) / Sardinia (ante diem) XVII Kal(endas) Sept(embres) Philippo Aug(usto) / et Titiano co(n)s(ulibus), / r(eversus) (ante diem) V Kal(endas) Iun(ias) co(n)s(ulibus) s(upra) s(criptis), (--)*. Delussu – Ibba 2012, pp. 2198-2204 hanno evidenziato il carattere strategico del sito di provenienza del disco, situato in un punto da cui era facile raggiungere gli approdi della costa orientale e ben collegato anche con l'interno della Sardegna; ne risulterebbe giustificata l'eventuale presenza di una *statio* per il controllo delle merci in transito e dei magazzini che dovevano trovarsi nella zona; Mastino 2012, pp. 2220-2224 ha ipotizzato che il vigile possa anche essersi occupato della scorta del nuovo governatore *P. Aelius Valens*.

<sup>17</sup> Va precisato che una *constitutio* di Costantino del 315 (*Cod. Theod.* 8, 5, 1, su cui vd. Onida 2011-2012, § 4b) attesta come a quella data esistesse un personale di "polizia", gli *stationarii* (Petraccia 2001; Petraccia 2016), adibito alla sorveglianza del corretto funzionamento del *cursus publicus* in Sardegna; il riferimento della *constitutio* ai buoi del *cursus clabularius* riflette la perdurante attenzione dell'autorità imperiale per il trasporto delle derrate dell'annona o dei soldati e il ruolo annonario della Sardegna sotto Costantino.

<sup>18</sup> CIL VI 40713 = EDR093093.

<sup>19</sup> CIL VI 1156 = 31248a = EDR116044.

<sup>20</sup> Zos. II, 9, 3.

<sup>21</sup> *Cod. Theod.* 4, 13, 3; vd. in generale Freis 1967, pp. 18-19.

da un ufficiale della I coorte urbana e rinvenuta a Cartagine sulla collina Borj-Jedid, probabile sede della caserma di questa unità<sup>22</sup>.

Questa esigua documentazione offre alcuni dati certi:

- l'esistenza delle coorti urbane fino almeno agli anni '20 del IV secolo.

- L'acquartieramento, incominciato a fine II secolo<sup>23</sup>, delle tre coorti nei *castra urbana* situati nella *regio VII* di Roma, in prossimità di via Lata<sup>24</sup>. Il *forum Suarium* era infatti ubicato davanti a questi *castra* e fin dall'epoca severiana era *sub cura* del *praefectus Urbis*<sup>25</sup>.

- Il comando del *tribunus fori suarii* su almeno una delle coorti urbane di Roma data sicuramente all'età tetrarchica, ma probabilmente risale a un periodo precedente<sup>26</sup>. Questa autorità militare spiega la ricerca del sostegno di questo ufficiale da parte di Massenzio.

- La sopravvivenza della I coorte urbana collocata in Africa; oltre alla dedica, il rescritto è indirizzato a un funzionario attivo in Africa tra il 320 e il 322<sup>27</sup> e fa riferimento alla situazione della diocesi africana. I *Tertii Augustani* esattori di *vectigalia* sono infatti i *milites* della legione III Augusta; i *milites urbani* dovrebbero dunque essere gli urbaniciani della I coorte.

Tra Diocleziano e Costantino gli urbaniciani sembrerebbero dunque aver conservato il compito di *custodia Urbis*<sup>28</sup> ed essere ancora fortemente legati alla città di Roma (e a quella di Cartagine). In un'epoca caratterizzata dalla separazione tra cariche civili e militari non ci sono invece elementi decisivi per stabilire se questi *milites* stessero diventando figure a carattere amministrativo, come suggerito dal coinvolgimento nella riscossione dei *vectigalia*, o conservassero prevalenti compiti di "polizia". La dipendenza dal solo *tribunus fori suarii* costituisce un indizio a favore della prima ipotesi<sup>29</sup>. Non è

---

<sup>22</sup> CIL VIII 24561; Ben Abdallah 1986, p. 276 nr. 95: [D(omino) nostro] Çons[tantino Maximo Victori? Aug(usto)?, / divi C]onstant[i filio, / trib(unus) vel ((centurio)) c]ob(ortis) I urb(anae) O[-----] / [-----]IT[-----]: la datazione del *titulus* sarebbe 324-337 qualora l'integrazione *Victor* alla riga 1 fosse giusta. Rucinski 2009, p. 184 e nt. 6 colloca in età costantiniana anche il *titulus* funerario di un *commentariensis* del *praefectus Urbi* (CIL VI 8402); questa iscrizione, di difficile datazione anche a causa del fatto che è irreperibile, non si riferisce però con sicurezza all'arco cronologico qui preso in esame. Da inserire nelle dubbie anche ICUR I 1564 (fine III – IV secolo d.C.) e ICUR VI 15610 (prima metà IV secolo).

<sup>23</sup> Non sotto Aureliano, come comunemente ritenuto fino a pochi anni fa: Coarelli 1993; Ricci 2011, p. 488; Ricci 2014.

<sup>24</sup> Chioffi 1995.

<sup>25</sup> Dig. 1, 12, 1, 11 (Ulpiano): *Cura carnis omnis ut iusto pretio praebeatur ad curam praefecturae pertinet, et ideo et forum suarium sub ipsius cura est: sed et ceterorum pecorum sive armentorum quae ad huiusmodi praebitionem spectant ad ipsius curam pertinent.*

<sup>26</sup> La carica fu con ogni probabilità istituita da Aureliano quando costui avviò regolari distribuzioni gratuite di carne di maiale alla plebe romana: SHA, *Aurel.* 35, 2; 48, 1; *Aur. Vict., Caes.* 35, 7; *Aur. Vict., epit.* 35, 6; Chastagnol 1960, pp. 58-59; 325-330; Jones 1964, pp. 702-704; Mantovani 1988, pp. 213-214; Soraci 2006, pp. 390-396.

<sup>27</sup> Menandro, attivo nella diocesi come prefetto del pretorio o come *comes Africae*: Porena 2003, pp. 376-382.

<sup>28</sup> Secondo la nota espressione di Svet., *Aug.* 49; vd. Ricci 2011.

<sup>29</sup> Questa dipendenza, però, è documentata solamente dalla già citata CIL VI 1156a, non più reperibile. Il *tribunus fori suarii* appare però deputato al controllo del commercio del *caro porcina*, ma non dovrebbe avere avuto una competenza generale sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al *praefectus Urbi*, infatti, erano subordinati altri tribuni, i quali si occupavano con tutta probabilità di sorveglianza e controllo dell'ordine pubblico a Roma, ma non sembrano possedere alcuna autorità sulle *cohortes urbanae*: il *tribunus rerum nitentium* (N.D. Occ. 4, 17; Amm. 16, 6, 2; Chastagnol 1960, pp. 49-50) e il *tribunus voluptatum* (*Cod. Theod.* 15, 7, 13). L'esistenza di questi due tribuni, di rango sconosciuto, è però documentata dopo la morte di Costantino; sul punto vd. Silverio 2012, p. 18 e nt. 4. *Cod. Theod.* 6, 27, 8 (26 gennaio 396) menziona però dei *tribuni urbaniciani* (al plurale) tra i funzionari che potevano proporre candidati tratti dai loro sottoposti per entrare nella *schola agentum in rebus*.

chiaro, inoltre, il preciso ruolo degli urbaniciani nel controllo del ramo dell'annona legato alle distribuzioni gratuite di carne suina alla plebe di Roma<sup>30</sup>. Quest'ultimo compito divenne ancora più delicato a causa dell'estensione dei poteri del prefetto urbano, che dall'età costantiniana diventò il supervisore di tutte le mansioni connesse alla distribuzione dei prodotti fiscali a Roma<sup>31</sup>.

L'idea prevalente in letteratura, secondo la quale le coorti urbane sarebbero scomparse nel IV secolo e sostituite da un apparato amministrativo civile i cui membri erano spesso qualificati con antiche formule ormai prive di qualsiasi significato militare<sup>32</sup>, sembra valida. Restano tuttavia completamente oscure la cronologia e le modalità di questo processo. Infatti, se niente autorizza a pensare che Costantino sia stato il responsabile del cambiamento<sup>33</sup>, è altrettanto vero che più che di una "sostituzione" di funzionari civili ai *milites* potrebbe essersi trattato di una "civilizzazione" degli incarichi di molti *principales*<sup>34</sup>.

Le problematiche aperte non sono tuttavia solo queste: il comando di un unico tribuno su tre coorti dovrebbe presupporre la diminuzione degli effettivi, - a questo proposito occorre ricordare come a partire dall'età flavia le coorti urbane presenti a Roma fossero quattro -, ma non è possibile stabilire quando sarebbe avvenuto questo eventuale decremento. Questo problema sembra strettamente correlato con l'identificazione dell'unità di appartenenza dei due tribuni semplicemente detti, che appoggiarono Massenzio<sup>35</sup>. Se fossero tribuni urbaniciani, si potrebbe dedurre che l'autore dell'ipotizzato ridimensionamento numerico dei soldati delle coorti urbane e della totale concentrazione del loro comando nelle mani del *tribunus fori suarii* fu Costantino, oppure che vi furono due diversi interventi, prima sotto Diocleziano e poi sotto Costantino<sup>36</sup>.

L'ultimo interrogativo riguarda la sorte della XIV coorte urbana, sicuramente acuartierata a Roma a inizio III secolo d.C.<sup>37</sup>, ma che non viene menzionata

<sup>30</sup> Occorre insomma capire se i *milites urbaniciani* si occupassero solamente del controllo e della sorveglianza del commercio della carne suina o avessero un qualche ruolo nella gestione burocratica di questo ramo annonario: per esempio precisare se gli *officiales* del prefetto urbano addetti all'*exactio nummaria* riguardo il rifornimento di *caro porcina* in Campania prima del 362 (*Cod. Theod.* 14, 4, 3) fossero o fossero stati *milites* per tutto o buona parte dell'arco cronologico 284-337. Il coinvolgimento del *tribunus fori suarii* in episodi di corruzione riguardanti le fasi della pesatura della carne e la vendita ai *suarii* è d'altra parte ben documentato (CIL VI 1770). Nel V secolo questo *tribunus* non faceva parte dell'*officium urbanum*, ma è *sub dispositione praefecti Urbi* (N.D. Occ. 4, 10).

<sup>31</sup> Chastagnol 1960.

<sup>32</sup> Chastagnol 1960, pp. 226-228; 254-256; Jones 1964, pp. 563-566; Freis 1967, pp. 19-22; Rucinski 2009, pp. 178-179.

<sup>33</sup> Sinnigen 1957, pp. 88-92 è l'unico che colloca al 317-318 lo scioglimento delle coorti urbane.

<sup>34</sup> Alcuni *principales* facevano parte sin dall'età alto imperiale dell'*officium* del *praefectus Urbi*, sulla cui composizione vd. Sinnigen 1957; Rucinski 2009, pp. 182-188, e svolgevano dunque incarichi di tipo "civile"; si spiegherebbero così la ragione per cui Q. Aurelio Simmaco poteva definire l'*officium* della prefettura urbana in termini di *urbanae cohortes* (Simmaco, *ep.* II 14) e la presenza all'interno di questo *officium* di *officiales* addetti ai servizi di "polizia", una sorta di "paramilitari", a fine IV secolo - inizio V secolo: Silverio 2012.

<sup>35</sup> Porena 2003, pp. 243-244; Rocco 2012, p. 283 sostengono fossero tribuni pretoriani; Paschoud 1971, pp. 194-195 propende invece per l'identificazione con tribuni urbaniciani; Speidel 1986, p. 257 e nt. 21 esclude categoricamente si tratti di ufficiali urbaniciani e avanza l'ipotesi che si tratti di tribuni degli *equites singulares Augusti*.

<sup>36</sup> Il richiamo è sempre al passo di Aur. Vict., *Caes.* 39, 47: Speidel 1986, p. 257 nt. 21 ha proposto che *atque in armis vulgi numero* sia un evidente riferimento alle coorti urbane, poiché in Aurelio Vittore *vulgi* è il termine usato per designare queste unità: cfr. Aur. Vict., *Caes.* 40, 5; Lactant., *De mort. pers.* 26, 3; Durry 1938, p. 81.

<sup>37</sup> Così Camodeca 2015 = AE 2014, 325, il diploma noto più recente emanato per gli urbaniciani (224): (---) *qui militaverunt in cohortibus urbanis Severianis quattuor X, XI, XII, XIII* (---).

nell'iscrizione rinvenuta nel Foro Romano<sup>38</sup>. L'unità fu coinvolta in alcune operazioni militari di III secolo d.C., come dimostrano le iscrizioni funerarie di *milites* a essa appartenenti rinvenute ad Apamea di Siria insieme a numerosi altri *tituli* di militari deceduti durante le spedizioni dei Severi e dei Gordiani contro i Sassanidi<sup>39</sup>. Alcuni suoi soldati venivano inoltre distaccati nelle province in età altoimperiale<sup>40</sup>. Queste sporadiche attestazioni costituiscono forse indizi dell'inclusione della XIV coorte urbana nei *comitatus* tetrarchici o di un trasferimento fuori Roma? Un'unica iscrizione funeraria relativa a un *medicus* di questa coorte potrebbe riferirsi al periodo in esame (si data alla prima metà del IV secolo); la testimonianza proviene da Roma, più precisamente dalla località Marranella, lungo l'attuale via Casilina, lontano dai *castra urbana*<sup>41</sup>. Allo stato attuale, dunque, la soppressione dell'unità o il suo trasferimento in un'area (anche fuori Roma) non soggetta all'autorità del *tribunus forii Suarii*, fatti avvenuti poco tempo prima della realizzazione della dedica a Costantino II ubicata nel Foro Romano, sembrano le ipotesi più probabili.

### 3. *Equites singulares Augusti*

Questi cavalieri, tradizionalmente addetti alla scorta degli imperatori nei loro spostamenti, dovevano far parte dei diversi *comitatus* dei Tetrarchi. Dovrebbero essere rappresentati nell'arco di Galerio a Tessalonica; in questa stessa città è stato rinvenuto un altare dedicato a Epona, loro divinità tradizionale<sup>42</sup>.

I dati archeologici ed epigrafici mostrano tuttavia una perdurante occupazione dei *castra priora* e dei *castra nova* a fine III secolo - inizio IV secolo<sup>43</sup>; la decisione di Costantino di demolire il cimitero degli *equites singulares Augusti* sulla via Labicana, i *castra nova* e i *castra priora* manifesta inoltre la volontà di punire duramente questa truppa, o almeno gli *equites* presenti a Roma a inizio IV secolo, per il supporto verso Massenzio<sup>44</sup>.

Nessuna fonte scritta databile con certezza al periodo tetrarchico, tuttavia, cita il nome *equites singulares Augusti* o *equites singulares domini nostri*<sup>45</sup>. Il *recto* di un papiro di Ossirinco del 295 d.C., mutilo nella parte iniziale ma integro in quella finale, contiene un elenco di unità che costituivano verosimilmente il *comitatus* di Galerio nella repressione della rivolta di Coptos<sup>46</sup>. Nella lista si rintracciano i *comites domini* o *comites dominorum*, che per molti studiosi, tra cui Speidel e Rocco<sup>47</sup>, sarebbero delle *vexillationes* di cavalleria tratte da reparti dagli *equites singulares Augusti*. A sostegno di questa ricostruzione vi sono la nomenclatura simile dei due corpi e un'iscrizione di Suasa<sup>48</sup>. Questo *titulus*, che menziona due *milites* fratelli, dei quali uno era un *actuarius comitum imperatoris*, rivela come questi *comites*

---

<sup>38</sup> Vd. nt. 18.

<sup>39</sup> Balty 1988, p. 100; J.-C. Balty – W. Van Rengen, in Viviers – Vokaers 2008, pp. 146-148.

<sup>40</sup> CIL VIII 5230; CIL VIII 17402; ILS I 30 (Hippo Regius, età severiana).

<sup>41</sup> AE 1917/18, 118 = EDR072791: non è possibile una datazione più precisa. Da notare che il gentilizio del *medicus*, *Prifernius*, è attestato in un'iscrizione greca che proviene dalla stessa zona (IGUR II, 917).

<sup>42</sup> Speidel 1994a, pp. 72-74; 160 fig. 19; *contra* Hoffmann 1970, I, pp. 244-245, il quale ritiene che l'iconografia dell'arco di Galerio si riferisse a *numeri* reclutati tra le popolazioni barbare.

<sup>43</sup> Speidel 1986, p. 255; Speidel 1994, pp. 289-294 nrr. 529-535; 309 nr. 563; 298 nr. 543; 317-318 nr. 578; 318-319 nr. 580; AE 2001, 251 (molte di queste iscrizioni sono tuttavia databili al 251-300).

<sup>44</sup> Speidel 1986.

<sup>45</sup> Le epigrafi databili con relativa certezza all'età tetrarchica sono senza testo o frammentarie a causa dello stato della pietra e nessuna fonte letteraria nomina esplicitamente l'esistenza di un corpo chiamato *equites singulares Augusti*: vd. a questo proposito Speidel 1986, pp. 255-259.

<sup>46</sup> POxy I, 43, col. 2, 17-18, 24, 27, 28.

<sup>47</sup> Speidel 1987, p. 376; Rocco 2012, p. 146.

<sup>48</sup> CIL XI 6168; ILS 9072; ILCV 449; ICI VI 124; Hoffmann 1970, I, pp. 163-164 nr. 8; EDR016328.

fossero effettivamente una *vexillatio* e la provenienza dei soldati dall'*officium* dei prefetti del pretorio, comandanti supremi degli *equites singulares Augusti*.

La datazione di quest'iscrizione, attribuita dagli studiosi a un periodo compreso tra il 295 e il 313, termine fornito dalla mancanza di simboli cristiani evidenti nel monumento<sup>49</sup>, può però essere precisata. I due fratelli furono infatti *exceptores* di due prefetti del pretorio *virii eminentissimi*; prestarono dunque servizio tra il 297 e il 309 o prima del 292, anni in cui erano in carica due prefetti con il rango di *eminentissimi*<sup>50</sup>. Se i due avessero militato per Massenzio o Costantino, inoltre, i prefetti riconosciuti come legittimi dalla rispettiva fazione non sarebbero stati due<sup>51</sup>; in altre parole, in caso di arruolamento a partire dal 306 essi avrebbero prestato servizio in Oriente. Da evidenziare anche come l'ultima attestazione di un *actuarius* legato a un corpo di truppa risalga al 300<sup>52</sup>; a partire dagli ultimi anni del regno di Costantino gli *actuarii* risultano compresi nell'amministrazione civile<sup>53</sup>. Da questa puntualizzazione cronologica conseguirebbe dunque la possibilità che il *titulus* rinvenuto a Suasa costituisca la più antica attestazione dell'esistenza dei *comites domini*, i quali potrebbero essere stati istituiti nella fase in cui gli unici due sovrani erano Diocleziano e Massimiano.

Più in generale, l'ipotesi della derivazione dei *comites domini* dagli *equites singulares Augusti* sembra convincente, ma non da accettare senza riserve, visto che nell'esercito di Galerio del 295 d.C. esistevano anche degli *equites promoti domini*<sup>54</sup> e che i *comites domini* sarebbero anche potuti essere *vexillationes* composte non esclusivamente da *equites singulares Augusti*<sup>55</sup>. La sopravvivenza degli *equites singulares Augusti* in nuove unità incluse nei *comitatenses* pare comunque molto probabile.

#### 4. Coorti pretorie

Anche se non sempre accettato in letteratura<sup>56</sup>, nel III secolo d.C il legame del corpo pretoriano con la città di Roma si stava allentando<sup>57</sup>. In età tetrarchica, nonostante la concorrenza dei *protectores*, i pretoriani continuarono a far parte del *comitatus* imperiale e mantennero il loro prestigio e un grado molto alto nella gerarchia militare. Ciò è testimoniato chiaramente da più fonti:

<sup>49</sup> Così ancora in SupplIt 18, pp. 344-345 ad nr.

<sup>50</sup> Tra il 292 e il 296 uno dei due prefetti del pretorio in carica, *Iulius Asclepiodotus*, era *vir clarissimus* (fu console nel 292, vd. PIR<sup>2</sup> I 179; PLRE I, pp. 115-116); allo stesso modo nel 310 *Pompeius Probus*, prefetto del pretorio di Licinio (PLRE I, p. 740), e *Tatius Andronicus* (PLRE I, p. 68), prefetto del pretorio in Oriente, divennero consoli: vd. Porena 2003, pp. 108-112; 189-194.

<sup>51</sup> Massenzio non fu mai legittimato dagli altri sovrani e con tutta probabilità non ebbe mai più di un prefetto in carica; Costantino mantenne sempre una forte indipendenza politica e di fatto raggiunse un'intesa abbastanza solida con Licinio solo nel 311: Porena 2003, pp. 187-338.

<sup>52</sup> PBeatty Panopolis I, i, 46.

<sup>53</sup> Carlà 2007, p. 98.

<sup>54</sup> Secondo Speidel 1987, p. 375 si tratterebbe di cavalieri pretoriani.

<sup>55</sup> Un'indicazione in questo senso viene ancora dall'iscrizione di *Suasa* (nt. 46): il monumento funerario dei due fratelli è stato eretto dai genitori e dunque i due dovrebbero essere stati sepolti nella loro patria; gli *equites singulares Augusti* però non provenivano dall'Italia: Speidel 1994, pp. 17-19.

<sup>56</sup> Per esempio Passerini 1939.

<sup>57</sup> La partecipazione alle numerose campagne militari dell'epoca e il distacco nei settori strategicamente più importanti portarono a una meno pervicace presenza nell'*Urbis*: vd. ad esempio Hdn. 8, 5, 8-9 (ruolo dei pretoriani nell'assassinio di Massimiano il Trace); AE 1971, 326; CIL V 4371; CIL IX 1602; IK 23, 382.

- la loro presenza in Bitinia al seguito di Diocleziano nel 303<sup>58</sup> e la loro probabile partecipazione alla campagna di Massimiano in Mauretania nel 296-298 d.C.<sup>59</sup>

- alcune carriere militari che mostrano come l'ingresso nel pretorio seguisse la militanza in unità anche piuttosto specializzate incluse nel *comitatus* imperiale<sup>60</sup>.

- la ripresa, o continuazione in termini numericamente più rilevanti, dell'emanazione di diplomi militari in favore dei veterani pretoriani<sup>61</sup>.

- la coniazione di monete con al rovescio la legenda COHR PRAET da parte di Carausio. La nomina da parte di questo usurpatore di un prefetto del pretorio, Alletto, e la probabile presenza nel suo *comitatus* di coorti pretorie, costituite *ex novo* dal nuovo sovrano o a sua disposizione prima dell'usurpazione, sembrano mostrare chiaramente come prefetto del pretorio e corpo pretoriano continuassero a essere considerati simboli essenziali del potere imperiale<sup>62</sup>.

Queste fonti sembrano suggerire una riconsiderazione della decisione di Galerio<sup>63</sup> di sopprimere i *castra praetoria*, voluta non tanto per la paura dei *pauci* soldati del pretorio

---

<sup>58</sup> Lactant., *De mort. pers.* 12, 5; cfr. anche la probabile appartenenza al corpo pretoriano di san Sebastiano – secondo la sua *Passio, Acta Sanct. Rom. Ian.* J. Bollandus (ed.), Parigi, II, p. 621, fonte poco credibile e fantasiosa, databile almeno al V secolo, egli sarebbe stato ufficiale in una prima coorte senza ulteriore specificazione –; Lattieri 2002, pp. 748-754 riscontra una fitta presenza di monumenti funerari appartenenti a membri dei corpi della guardia imperiale, tra cui pretoriani ed *equites singulares Augusti*, nel III e ancora a inizio IV secolo proprio presso il complesso archeologico di San Sebastiano al III miglio della via Appia. Queste testimonianze sembrano collegarsi alla presenza di una villa imperiale entrata nel patrimonio del fisco verosimilmente a inizio III secolo e frequentata da Massenzio (Pisani Sartorio 2006); le datazioni fornite dall'autrice per le epigrafi relative a pretoriani ed *equites singulares* non sono però riferibili all'arco cronologico qui in esame e non possono provare una prolungata presenza della possibile unità pretoriana di Sebastiano nel luogo e nel momento del suo martirio (ad es. AE 1939, 171, che menziona un centurione della I coorte pretoria, si data alla metà e non alla fine del III secolo).

<sup>59</sup> CIL VIII 21021 = ILS 2038: la datazione del decesso del soldato della III coorte pretoria alla spedizione di Massimiano in Mauretania è stato proposto da Jullian 1884, p. 270 ed è stato accettato da una buona parte degli studiosi: Rocco 2012, p. 144; Passerini 1939, pp. 185-186 esprime qualche riserva. Qui ci si limita a osservare come la datazione dell'iscrizione rimandi alla seconda metà del III secolo d.C.; inoltre il pretoriano, un *civis Thrax*, militò nella legione XI *Claudia* prima di passare al pretorio. Tale unità è individuabile come uno dei corpi da cui gli imperatori di III secolo, i Tetrarchi e poi Costantino attingevano per promozioni e servizi speciali, e non appare casuale che un buon numero di epitaffi di soldati di questa legione databili all'età tetrarchico-costantiniana si trovi nella sede imperiale di Aquileia: Ricci 2014a, pp. 248-249.

<sup>60</sup> CIL VI 2759 (cfr. pp. 3370, 3835) = ILS 2045; CIL VI 32943 (cfr. p. 3846) = ICUR VII 20651 = ILCV 532 = ILS 2782 = Di Stefano Manzella 1997, pp. 313-314 nr. 3.10.6 = EDB33604; in quest'ultimo caso il testo, *Marvella Martino coiugi benemerenti fecit, qui vi/xcit ann(is) XXXVIII, in prima Minerbes mil(itavit) ann(is) V, und(ecima) / ann(is) IIII, in lanciaria ann(is) V, in pr(aetorio) ann(is) V, fecit cum col'ituce sua an(nis) IIII benemer(enti) in pace*, deve essere integrato con *in pr(aetorio)* alla riga 3, non con *in pr(otectoribus)*, in quanto non risulta alcuna attestazione dell'uso dell'abbreviazione PR per indicare *protector*; vd. anche CIL VI 2787a, dedica funeraria posta da un pretoriano al *commaniculus*, un *miles lanciarius* probabilmente inquadrato nella stessa coorte: il formulario, infatti, dice che il dedicante era *miles cohortis eiusdem praetoriae*.

<sup>61</sup> Per l'età tetrarchica disponiamo di tre diplomi militari: CIL XVI 156 (del 298), CIL XVI 157 (del 301-305, molto probabilmente 304) e RMD I 78 (del 306); il più recente prima di questi tre si data a Gallieno (RMD V 476) e dunque esiste la possibilità che dal 268 a Diocleziano non fossero stati più emanati diplomi in favore dei soldati delle milizie urbane.

<sup>62</sup> RIC V 12; Sear 2011, nr. 13556: se anche lo scopo dell'emissione monetale di Carausio fosse stato quello di convincere i pretoriani a supportarlo, dunque l'usurpatore non avrebbe avuto a disposizione alcuna coorte, rimane in ogni caso confermato che nella visione politica di fine III secolo un imperatore legittimo avrebbe dovuto avere prefetto del pretorio e coorti pretorie tra i suoi collaboratori più prossimi.

<sup>63</sup> Lactant., *De mort. pers.* 26, 3.

rimasti a Roma<sup>64</sup>, quanto perché la caserma non era più necessaria per un numero così esiguo di *militēs*. Né la riduzione delle forze pretoriane attuata da Diocleziano<sup>65</sup> deve necessariamente essere interpretata come segno di disaffezione dell'imperatore dalmata verso questa truppa. Diocleziano, infatti, ridusse anche gli effettivi di ogni legione, ma le unità legionarie rimasero il nerbo della fanteria romana; i diplomi, inoltre, attestano che le coorti pretorie rimasero 10<sup>66</sup>, quindi il decremento potrebbe aver riguardato gli effettivi di ogni coorte oppure, come sostenuto da Castello, semplicemente i *militēs* pretoriani lasciati a presidio di Roma<sup>67</sup>.

Un indizio sulla possibile distribuzione dei reparti pretoriani nell'età tetrarchica arriva dal formulario dei diplomi: nel 298 (CIL XVI 156) e nel 301-305 (CIL XVI 157) le coorti portavano il normale epiteto imperiale, sono cioè *Diocletianae et Maximianae*, nel perfetto rispetto della tradizione che prevedeva che in caso di due sovrani di gerarchia diversa le coorti prendessero il nome di quello di grado più alto<sup>68</sup>; nel diploma del 306, invece, dopo l'abdicazione di Diocleziano e Massimiano, sono *cohortes Augustorum et Caesarum*, spersonalizzati. Durante la prima Tetrarchia, inoltre, i prefetti del pretorio erano due e assegnati ai soli Augusti e non vi era ancora una marcata e precisa suddivisione delle responsabilità territoriali dei sovrani<sup>69</sup>. Allo stato attuale della ricerca, infine, non è possibile dimostrare la presenza o assenza dei pretoriani nei *comitatus* dei Cesari di Diocleziano e Massimiano, a causa dell'incompletezza del papiro contenente l'elenco delle truppe del *comitatus* di Galerio nel 295 d.C. Queste poche indicazioni inducono a chiedersi se gli epiteti imperiali dei diplomi costituiscano un tenue indizio dell'inclusione delle coorti pretorie nel *comitatus* dei soli Augusti, o in ogni caso di un forte squilibrio tra Cesari e Augusti nella distribuzione dei reparti del pretorio nel loro seguito, fino al 305 d.C.

Come è noto, i pretoriani rimasti a Roma ebbero un ruolo decisivo nell'elevazione di Massenzio, il quale con ogni probabilità dotò le coorti pretorie di stanza a Roma dell'appellativo *cohortes Romanae Palatinae*<sup>70</sup>.

Nel 312, dopo Ponte Milvio, Costantino sciolse il corpo pretoriano. Dalle parole di Aurelio Vittore<sup>71</sup> sembrerebbe però che Costantino avesse congedato solamente le coorti di stanza a Roma, che avevano sostenuto Massenzio. Le altre, che, come detto, facevano parte dei diversi *comitatus* imperiali non dovettero subire la stessa sorte; d'altronde, il mancato controllo di Costantino sull'Oriente dopo la vittoria su Massenzio rese necessariamente il provvedimento della cancellazione delle coorti pretorie circoscritto all'area sottoposta alla sua autorità. Costantino stesso, inoltre, era stato acclamato

<sup>64</sup> Porena 2003, pp. 240-244; 254.

<sup>65</sup> Aur. Vict. 39, 47: *Hinc etiam quasi truncatae vires urbis imminuto praetoriarum cohortium atque in armis vulgi numero* (---).

<sup>66</sup> Nel formulario di RMD I 78 si legge *nomina militum, qui militaverunt in cohortibus praetoriis Augustorum et Caesarum decem*.

<sup>67</sup> Castello 2010, p. 110.

<sup>68</sup> Per esempio in RMD I 75 del 222 d.C., data alla quale Alessandro Severo era stato adottato ed era divenuto Cesare di Elagabalo, le coorti pretorie sono *Antoninianae*.

<sup>69</sup> Porena 2003, pp. 136-138; Christol 1997, p. 215; Barnes 1982, pp. 199-200.

<sup>70</sup> Aur. Vict., *Caes.* 40, 5; Eutr. 10, 2; Speidel 1988 (= Speidel 1992, pp. 385-389). Le due iscrizioni gemelle rinvenute nel foro di Traiano e rilette da Speidel 1988 furono in origine pubblicate da Paribeni in NSc 1933, p. 485 nrr. 163-164, da cui AE 1934, 157; vd. anche EDR073235; EDR131937.

<sup>71</sup> Aur. Vict., *Caes.* 40, 24-25: *Huius nece incredibile quantum laetitia gaudioque senatus ac plebes exsultaverint; quos in tantum afflictaverat, uti praetorianis caedem vulgi quondam annuerit primusque instituto pessimo munerum specie patres aratoresque pecuniam conferre prodigenti sibi cogeret. Quorum odio praetoriae legiones ac subsidia factionibus aptiora quam urbi Romae sublata penitus, simul arma atque usus indumenti militaris.*

imperatore, secondo Zosimo, dai “soldati di corte”, evidentemente i *milites* inclusi nel *comitatus* di Costanzo Cloro; la medesima espressione definisce i “pretoriani” sostenitori di Massenzio<sup>72</sup>. Tra questi “soldati di corte” dovevano esserci anche i pretoriani. Negli ultimi dieci anni questa visione della non definitiva sparizione delle coorti pretorie nel 312 ha trovato sempre più sostenitori nella letteratura specialistica: segnalo qui in particolare i lavori di Elton, Rocco e Castello<sup>73</sup>. Quest’ultima in particolare ha mostrato, tramite una reinterpretazione complessiva di alcuni passi del *De Magistratibus Populi Romani*, come nella descrizione del trasferimento delle competenze militari dai prefetti del pretorio ai *magistri officiorum* Lido richiami l’esistenza delle tradizionali coorti pretorie riferendosi alla situazione orientale postclaudiana<sup>74</sup>. I pretoriani rimasti dopo il 312 sarebbero stati dunque progressivamente assorbiti in altre unità appartenenti alla categoria dei *comitatenses* (*equites promoti, lanciarii* ecc.)<sup>75</sup> perdendo i *signa* distintivi del corpo.

## 5. Il *titulus pictus* formiano

Si segnala infine un ulteriore recente ritrovamento, che tuttavia non è riferibile con certezza alle milizie che si stanno esaminando: un *titulus pictus* che si trova su un muro di età romana all’estremità occidentale di via Mamurra a Formia, nella zona del foro<sup>76</sup>. Esso presenta una lista incompleta di soldati, molti dei quali graduati, il cui modello sembrerebbe essere costituito dalle dediche sacre di Roma *pro salute* dell’imperatore. Questi *milites* potrebbero appartenere a un contingente tornato da una spedizione militare o a un corpo di guardia stabile; la presenza di numerosi centurioni e di graduati difficilmente rintracciabili fuori dalla sede di acquarteramento dell’unità militare di appartenenza, per esempio i *cornicularii*<sup>77</sup>, prova in ogni caso che si trattasse di truppe abbastanza numerose. Poiché tutti gli individui recano il gentilizio *Valerius* abbreviato alle prime tre lettere, non portano il prenome e il grado di centurione scomparve poco dopo Costantino, l’inquadramento cronologico all’età tetrarchica è sicuro. Sembra inoltre possibile che i soldati appartenessero alle milizie urbane, pretoriani o vigili. Questi corpi mantenevano infatti, come detto, compiti inerenti alla tutela dei porti e delle proprietà

---

<sup>72</sup> Zos. II 9, 1: ὀρώδντες δὲ Κωνσταντῖνον εὖ ἔχοντα σώματος οἱ περὶ τὴν αὐλὴν στρατιῶται, (---); Zos. II 9, 3: καὶ προσέτι γε τοὺς περὶ τὴν αὐλὴν στρατιώτας, οὓς πραιτωριανοὺς καλοῦσιν, (---).

<sup>73</sup> Elton 2007, pp. 279-280; Castello 2010, pp. 112-113; Rocco 2012, p. 283; dubbi sullo scioglimento dell’intero corpo anche in Bingham 2013, pp. 158-159 nt. 278.

<sup>74</sup> Lyd., *De mag.* II, 10 = III, 40: τῶν δὲ πρὸς ἑω παρὰ τὸ πάλαι δασμοῖς οὐ μετρίοις βαρυνθέντων, ἀνάγκη γέγονε τὸν ὑπαρχον μῆκετι μὲν τῆς αὐλῆς καὶ τῶν ἐν ὄπλοις ἄρχειν δυνάμεων (τῆς μὲν τῷ λεγομένῳ μαγίστρῳ παραδοθείσης, τῶν δὲ τοῖς ἄρτι κατασταθεῖσι στρατηγῶσι ἐκτεθεισῶν), τὴν δὲ ἀνατολὴν πρὸς τὴν κάτω Ἀσίαν καὶ ὅσα ταύτης διοικοῦντα, τὸ λοιπὸν τῆς ἀνατολῆς χρηματίζειν ὑπαρχον. Castello 2010, pp. 206-208 argomenta in maniera molto convincente come in questo passo αὐλή equivalga a *praetorium* (che solo a Roma coincide con il *palatium*): in sostanza, a seguito di esigenze fiscali il prefetto perse il comando del pretorio e dei pretoriani in favore del *magister officiorum* (non vi è alcun riferimento alle *scholae palatinae*). Cfr. Lyd., *De mag.* II, 11, dove invece viene riferito che il comando generale degli eserciti passò dal prefetto del pretorio ai *magistri militum*, e Lyd., *De mag.* II, 24, da cui risulta che il *magister officiorum*, erede delle prerogative del prefetto del pretorio, comandava su un corpo di fanti e cavalieri per un totale di diecimila soldati (gli effettivi delle coorti pretorie e non delle *scholae*). Sulla riforma costantiniana della prefettura del pretorio a partire dal 325 vd. da ultimo Bonin 2016.

<sup>75</sup> Sembra rafforzare questa ipotesi il fatto che fu proprio Costantino a creare i *comitatenses*, la cui esistenza è attestata per la prima volta in *Cod. Theod.* 7, 20, 4 (325 d.C.), mentre sono assenti nella *tabula* di *Brigetio* del 311 (sulla quale vd. il contributo di Castagnino in questo volume): sui *comitatenses* vd. Colombo 2008, pp. 124-129; Rocco 2012, pp. 273-282.

<sup>76</sup> Cassieri – Gregori 2017, pp. 97-110.

<sup>77</sup> Cassieri – Gregori 2017, pp. 107-108.

imperiali nelle zone dell'Italia tirrenica<sup>78</sup> e dovettero inoltre essere coinvolti nelle operazioni belliche che potevano presupporre una forte concentrazione militare sulle coste del *Latium et Campania*, ossia le già ricordate campagne di Massimiano in Spagna e Africa nel 296-298 d.C. e la repressione della rivolta del vicario d'Africa *Domitius Alexander* da parte di Massenzio nel 310<sup>79</sup>.

Il *titulus pictus* mostra inoltre un fenomeno diffusosi ampiamente a partire dall'età tetrarchica: l'attribuzione del gentilizio del sovrano in carica a tutti coloro che ricoprivano incarichi pubblici ed entravano nella *militia*. Il *nomen Valerius* divenne dunque una dignità, un simbolo di *status*<sup>80</sup>. Per quanto riguarda nello specifico l'ambito militare, è evidente come il gentilizio imperiale venisse conferito all'individuo al momento del reclutamento, analogamente a quanto accadeva a tante reclute sprovviste della cittadinanza romana nei primi secoli dell'età imperiale: il beneficiario del diploma del 298, arruolatosi prima dell'avvento di Diocleziano, reca infatti il *nomen Aurelius*<sup>81</sup>. Dal momento che le promozioni a sottufficiali e centurioni avvenivano dopo alcuni anni di carriera militare, la presenza di soli *Valerii* potrebbe forse suggerire un restringimento della datazione ai primi 10-15 anni del IV secolo d.C.<sup>82</sup>

## Conclusioni

Il periodo racchiuso tra il 284 e il 337 d.C., dunque, fu caratterizzato da trasformazioni e cambiamenti nella fisionomia e nella sostanza di quei “reparti speciali” che erano le milizie urbane; ma fu caratterizzato anche da varie persistenze. Molti cambiamenti, inoltre, sembrano più la prosecuzione di tendenze già in atto nel III secolo che non veri e propri momenti di rottura. Così, gli urbaniciani continuarono a essere legati al mantenimento della sicurezza e alla tutela di Roma e Cartagine, mentre i pretoriani, gli *equites singulares Augusti* e i vigili proseguirono sempre più marcatamente il progressivo processo di allontanamento da Roma, servendo per periodi sempre più lunghi e frequenti in aree lontane dall'Urbe. La forte continuità con il passato è ravvisabile anche nella prosecuzione della stretta vicinanza dei pretoriani, e probabilmente anche degli *equites singulares Augusti*, agli imperatori, come risulta dalla loro inclusione nei *comitatus* e dalla loro presenza nei nuovi spazi di residenza imperiale.

L'esame della documentazione suggerisce anche come i momenti di forte e decisa rottura con il passato dovettero essere pochi ed eventualmente ascrivibili a Costantino, trattandosi però non tanto di brutali soppressioni o generalizzate perdite di importanza dei vari corpi analizzati, ma di redistribuzioni di uomini in nuove unità. Nessun imperatore creò di fatto un “Later Roman field army” in netto contrasto con le precedenti milizie

<sup>78</sup> Vd. *supra* il paragrafo *vigiles*; si osservi inoltre come alcuni dei *principales* menzionati nell'iscrizione, per esempio l'*armatura*, siano attestati solo nelle legioni o nel pretorio: Domaszewski 1908, pp. 26; 45.

<sup>79</sup> Il contingente inviato a reprimere quest'ultima rivolta fu guidato dal prefetto del pretorio *C. Caecionius Rufus Volusianus* e doveva comprendere delle coorti pretorie: vd. *Aur. Vict., Caes.* 40, 18: *eum a tyranno missi paucissimus cohortibus Rufius Volusianus praefectus praetorio ac militares duces levi certamine confecere*; Porena 2003, pp. 259-263.

<sup>80</sup> A partire dall'avvento di Costantino fu il *nomen Flavius* a rimpiazzare *Valerius* come connotazione di appartenenza alla *militia*: Keenan 1973; Keenan 1974; Keenan 1983.

<sup>81</sup> CIL XVI 156, linea 15: *[M(arco)? A]urelio M(arci) f(ilio) Valentin[o]*; il beneficiario del diploma del 306 (RMD I 78), invece, reca il gentilizio *Valerius (Valerius Clemens)*.

<sup>82</sup> Ciò significa che se le truppe fossero transitate da *Formia* al ritorno da una campagna militare tale evento bellico sarebbe da identificare più con la spedizione capeggiata da *Volusianus* rispetto a quella di Massimiano.

urbane<sup>83</sup>. Emerge però anche con forza come le problematiche aperte e i dubbi siano ancora tanti; si auspicano dunque nuove scoperte e nuovi studi che aiutino a chiarire i caratteri di queste milizie urbane in un'età di tanto fervidi cambiamenti.

---

<sup>83</sup> Si ripropongono a questo proposito le parole di Speidel 1987, pp. 378-379: “The rise of the *comites d.n.* from the *equites singulares Augusti* and of the *equites promoti d.n.* from the praetorians shows that the question whether Diocletian or Constantine created the Later Roman field army is wrongly put. Neither emperor created it, each merely enlarged it, (---) The field army is, in a sense, as old as the units stationed in Rome”.

## Bibliografia

AE *L'Année épigraphique*, Paris, 1888 -

Albana 2016 M. Albana, *Costantino e i veterani. Osservazioni in margine a CTh 7, 20, 2*, in L. De Salvo – E. Caliri – M. Casella (a cura di), *Fra Costantino e i Vandali. Atti del Convegno Internazionale di Studi per Enzo Aiello (1957-2013) (Messina, 29-30 ottobre 2014)*, Bari, 2016, pp. 479-496.

Balty 1988 J.C. Balty, *Apamea in Syria in the Second and Third Centuries AD*, in *JRS*, 78, 1988, pp. 91-104.

Barnes 1982 T.D. Barnes, *The New Empire of Diocletian and Constantine*, Cambridge – London, 1982.

Ben Abdallah 1986 Z.B. Ben Abdallah, *Catalogue des inscriptions latines païennes du Musée du Bardo*, Rome, 1986.

Bingham 2013 S. Bingham, *The Praetorian Guard. A History of Rome's Elite Special Forces*, London – New York, 2013.

Bonin 2016 F. Bonin, *Costantino, i barbari e la riforma della prefettura del pretorio*, in S. Puliatti – U. Agnati (a cura di), *Limes: spazio di divisione e di contatto. Profili dell'epoca tardo antica. Atti AST Parma, marzo 2015, Cultura Giuridica e Diritto Vivente*, 3, 2016, pp. 20-30.

Busch 2007 A. W. Busch, “Militia in urbe”: *the military presence in Rome*, in L. De Blois – E. Lo Cascio (eds.), *The impact of the Roman Army (200 B.C. - A.D. 476). Economic, social, political, religious and cultural aspects. Proceedings of the VI Workshop of the International Network Impact of the Empire*, Leiden, 2007, pp. 315-341.

Busch 2011 A. W. Busch, *Militär in Rom. Militärische und paramilitärische Einheiten im kaiserzeitlichen Stadtbild*, Wiesbaden, 2011.

Camodeca 2015 G. Camodeca, *Diploma militare per un urbanicianus di Puteoli del 7 gennaio 224*, in *Rendiconti dell'Accademia di Archeologia di Napoli*, 77, 2014-2015, pp. 319-328.

Carlà 2007 F. Carlà, *Tu tantum praefecti mihi studium et annonam in necessariis locis praebe: prefettura del pretorio e annona militaris nel III secolo d.C.*, in *Historia*, 56, 2007, pp. 82-110.

Cassieri – Gregori 2017 N. Cassieri – G.L. Gregori, *Tituli picti formiani*, in G. Paci – S. M. Marengo – S. Antolini (a cura di), *Colonie e municipi nell'era digitale. Documentazione epigrafica per la conoscenza delle città antiche. Atti del Convegno di studi (Macerata, 10-12 dicembre 2015)*, Tivoli, 2017, pp. 89-112.

Castello 2010 M.G. Castello, *Evoluzione e funzioni del magister officiorum: rileggendo il De Magistratibus Populi Romani di Giovanni Lido*, in G. Bonamente (a cura di), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*. Atti del Convegno (Perugia, 25-27 giugno 2008), Bari, 2010, pp. 99-116.

Chastagnol 1960 A. Chastagnol, *La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960.

- Davide Redaelli, *Le milizie urbane: innovazioni e persistenze in età tetrarchica e costantiniana*
- Chioffi 1995 L. Chioffi, *Forum Suarium*, in *LTUR*, 2, 1995, pp. 346-347.
- Christol 1977 M. Christol, *La carrière de Traianus Mucianus et l'origine des protectores*, in *Chiron* 7, 1977, pp. 393-408.
- Christol 1997 M. Christol, *L'Empire romain du IIIe siècle. Histoire politique: 192-325 après J.-C.*, Paris, 1997.
- CIL *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae Borussicae editum*, Berolini, 1863.
- Coarelli 1993 F. Coarelli, *Castra Urbana*, in *LTUR*, 1, 1993, p. 255.
- Colombo 2008 M. Colombo, *Costantino rerum novator: dal comitatus diocleziano ai palatini di Valentiniano I*, in *Klio*, 90, 2008, pp. 124-161.
- DEAR E. De Ruggiero (a cura di), *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane*, Roma, 1895 -
- De la Bédoyère 2017 G. De la Bédoyère, *Praetorian. The rise and fall Rome's imperial Bodyguard*, New Haven, 2017.
- Delussu – Ibba 2012 F. Delussu – A. Ibba, *Egnatuleius Anastasius: un nuovo praefectus vigilum da Dorgali*, in M. B. Cocco - A. Gavini - A. Ibba (a cura di), *L'Africa romana XIX* (Sassari, 16-19 dicembre 2010), Roma, 2012, pp. 2195-2210.
- Demougin – Lorient 2007 S. Demougin – X. Lorient, *Les détachements du vigile M. Aurelius Mucianus*, in G. Paci (a cura di), *Contributi all'epigrafia d'età augustea. Actes de la XIII rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain* (Macerata, 9-11 settembre 2005), Macerata, 2007, pp. 315-329.
- Di Stefano Manzella 1997 I. Di Stefano Manzella, *Le iscrizioni dei cristiani in Vaticano*, Città del Vaticano, 1997.
- Domaszewski 1908 A. von Domaszewski, *Die Rangordnung des römischen Heeres*, Graz-Köln, 1908.
- Durry 1938 M. Durry, *Les cohortes pretoriennes*, Paris, 1938.
- EDR Epigraphic Database Rome <http://www.edr-edr.it/>
- Elton 2007 H. Elton, *Roman Military Forces from the Third to the Seventh centuries*, in P. Sabin – H. Van Wees – M. Whitby (eds.), *The Cambridge History of Greek and Roman Warfare*, Cambridge, 2007, pp. 270-309.
- Freis 1967 H. Freis, *Die cohortes urbanae*, Epigraphische Studien 2, Köln-Graz, 1967.
- Hoffmann 1970 D. Hoffmann, *Das spätrömische Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum*, Epigraphische Studien 7, I-II, Düsseldorf, 1969-1970.
- ICI *Inscriptiones christianae Italiae septimo saeculo antiquiores*, Bari 1985.
- ICUR *Inscriptiones christianae urbis Romae septimo. Nova series*, Romae, 1922 –
- IGUR L. Moretti, *Inscriptiones Graecae Urbis Romae*, Roma 1968-1990.

ILCV E. Diehl, *Inscriptiones Latinae Christianae Veteres*, Berolini, Dublin, Zürich, 1925-1967.

ILS H. Dessau, *Inscriptiones Latinae selectae*, Berolini, 1892-1916.

Keenan 1973 J.G. Keenan, *The Names Flavius and Aurelius as Status Designation in Later Roman Egypt*, in ZPE, 11, 1973, pp. 33-63.

Keenan 1974 J.G. Keenan, *The Names Flavius and Aurelius as Status Designation in Later Roman Egypt (II)*, in ZPE, 13, 1974, pp. 283-304.

Keenan 1983 J.G. Keenan, *An Afterthought on the Names Flavius and Aurelius*, in ZPE, 53, 1983, pp. 245-250.

Jones 1964 A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire 284–602: A Social, Economic, and Administrative Survey*, Oxford, 1964.

Jullian 1884 C. Jullian, *Notes sur l'armée d'Afrique sous le Bas-Empire*, in Bulletin trimestriel des antiquités africaines, 2, 1884, pp. 269-276.

Lattieri 2002 N. Lattieri, *La Statio dei pretoriani al III miglio dell'Appia Antica ed il loro sepolcreto «ad catacumbas»*, in MEFRA, 114, 2002, pp. 739-757.

LSA Last Statues of Antiquity <http://laststatues.classics.ox.ac.uk/>

LTUR E.M. Steinby (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, Roma, 1993-2000.

LTUR Suburbium A. La Regina (a cura di), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, Roma, 2001-2008.

Mantovani 1988 D. Mantovani, *Sulla competenza penale del praefectus urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano*, in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, pp. 171-223.

Mastino 2012 A. Mastino, A. Mastino, Absentat(us) Sardinia. *Nota sulla missione di un distaccamento della II Cohors vigilum Philippiana presso il procuratore P. Aelius Valens il 28 maggio 245 d.C.*, in M. B. Cocco - A. Gavini - A. Ibba (a cura di), *L'Africa romana XIX* (Sassari, 16-19 dicembre 2010), Roma, 2012, pp. 2211-2224.

Onida 2011-2012 P.P. Onida, *Per lo studio delle costituzioni imperiali in Sardegna: cursus publicus e humanitas constantiniana*, in Diritto & Storia, 10, 2011-2012, pp. 1-32 <http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Onida-Costantino-costituzioni-imperiali-Sardegna.htm>

Paschoud 1971 F. Paschoud, *Zosime, Histoire nouvelle*, Paris, 1971.

Passerini 1939 A. Passerini, *Le coorti pretorie*, Roma, 1939.

Petraccia 2001 M.F. Petraccia, *Gli stationarii in età imperiale*, Roma, 2001.

Petraccia 2016 M.F. Petraccia, *Gli stationarii*, in P. Basso – E. Zanini (a cura di), *Statio amoena. Sostare e vivere lungo le strade romane*, Oxford, 2016, pp. 49-51.

Pferdehirt 2003 B. Pferdehirt, *Ein kaiserliches Reskript aus dem Jahr 248/249 n. Chr.*, in AKB, 33, 2003, pp. 403-419.

- Davide Redaelli, *Le milizie urbane: innovazioni e persistenze in età tetrarchica e costantiniana*
- PIR<sup>2</sup> E. Groag – A. Stein et alii, *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III, I-*, Berlin, 1933-
- Pisani Sartorio 2006 G. Pisani Sartorio, *Maxentii Praedium*, in *LTUR Suburbium*, 4, 2006, pp. 49-59.
- PLRE A. Jones – J.R. Martindale – J. Morris, *The Prosopography of the Later Roman Empire, I-III*, Cambridge, 1971-1992.
- Porena 2003 P. Porena, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma, 2003.
- RGZM B. Pferdehirt, *Römische Militärdiplome und Entlassungskunden in der Sammlung des Römisch-Germanischen Zentralmuseums*, I, Mainz, 2004.
- RIC *Roman Imperial Coinage*, London.
- Ricci 2011 C. Ricci, *In custodiam Urbis: notes on the cohortes urbanae (1968-2010)*, in *Historia*, 60, 2011, pp. 484-508.
- Ricci 2014 C. Ricci, *The urban troops between the Antonines and Severus*, in W. Eck – P. Funke (Hrsg.), *Öffentlichkeit – Monument – Text. Akten XIV Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (27-31 Augusti MMXII)*, Berlin, 2014, pp. 471-473.
- Ricci 2014a C. Ricci, *Protendere per proteggere. Considerazioni sul carattere della presenza militare ad Aquileia tra Massimino e Costantino*, in *AAAd*, 78, 2014, pp. 239-254.
- Ricci 2017 C. Ricci, *Security in Roman Times. Rome, Italy and the Emperors*, London, 2017.
- RMD M.M. Roxan – P. Holder, *Roman Military Diplomas*, London, 1978 -
- Rocco 2012 M. Rocco, *L'esercito romano tardo antico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova, 2012.
- Rucinski 2009 S. Rucinski, *Praefectus Urbi. Le Gardien de l'ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain*, Poznan, 2009.
- Sablayrolles 1996 R. Sablayrolles, *Les cohortes de vigiles: libertinus miles*, Rome, 1996.
- Sablayrolles 2001 R. Sablayrolles, *La rue, le soldat et le pouvoir : la garnison de Rome de César à Pertinax*, in *Pallas*, 55, 2001, pp. 127-154.
- Saldern 2006 F. von Saldern, *Ein kaiserliches Reskript zur Entlassung eines Angehöriger der Vigiles*, in *ZPE*, 156, 2006, pp. 293-307.
- Sear 2011 D.R. Sear, *Roman coins and their values IV*, London, 2011.
- Silverio 2012 E. Silverio, *I contubernali agli ordini del praefectus Urbi A. Anicio Simmaco nei disordini del 418-419 d.C.*, in *Bollettino della Storia Unione ed Arte*, 7, 2012, pp. 17-30.
- Sinnigen 1957 W.G. Sinnigen, *The Officium of the Urban Prefecture during the Later Roman Empire*, Rome, 1957.
- Soraci 2006 C. Soraci, *Dalle frumentationes alle distribuzioni di pane: riflessioni su una riforma di Aureliano*, in *Quaderni catanesi di Studi antichi e medievali*, n.s., 4-5, 2005-2006, pp. 345-437.

- Sordi 1981 M. Sordi, *Ancora su Cn. Domitius Philippus, praefectus vigilum a Roma e dux in Egitto*, in E. Bresciani (a cura di), *Scritti in onore di O. Montevicchi*, Bologna, 1981, pp. 379-383.
- Speidel 1986 M. Speidel, *Maxentius and his Equites Singulares in the Battle at the Milvian Bridge*, in *Classical Antiquity*, 5, 1986, pp. 253-262.
- Speidel 1987 M. Speidel, *The Later Roman Field Army and the Guard of the High Empire*, in *Latomus*, 46, 1987, pp. 375-379 (= Speidel 1992, pp. 379-384).
- Speidel 1988 M. Speidel, *Les prétoriens de Maxence. Les cohortes palatines romaines*, in *MEFRA*, 100, 1988, pp. 183-186 (= Speidel 1992, pp. 385-389).
- Speidel 1992 M. Speidel, *Roman Army Studies*, 1-2, Stuttgart, 1992.
- Speidel 1994 M. Speidel, *Die denkmäler der Kaiserreiter, Equites singulares Augusti*, Köln, 1994.
- Speidel 1994a M. Speidel, *Riding for Caesar. The Roman Emperors' Horse Guard*, London, 1994.
- Viviers – Vokaers 2008 D. Viviers – A. Vokaers, *Travaux de la Mission archéologique belge à Apamée de Syrie. XLI campagne (2007)*, in *RBPH*, 86, 1, 2008, pp. 115-170.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---



## SOME ASPECTS OF THE PERSONAL LEGAL STATUS IN THE ROMAN ARMY WITH SPECIAL REGARD TO THE PERIOD OF THE III CENTURY AD

Nikolay Nedyalkov

### Abstract

[Some aspects of the personal legal status in the Roman army with special regard to the period of the III century AD]. The presented article covers a few issues that could be linked to the general topic of the personal status in the Roman army with a special regard for the period of transition towards the Late Antiquity – III century AD. An analysis is made of the different types of discharge from the army and the veteran's certificate, given to the former soldiers. Some of the privileges, brought by this certificate upon the receiver are further researched, including the fact that it was a specific way of real estate acquisition. The second part of the article deals with the effect of military awards on the personal status and includes a short overview of their development through the centuries. Conclusions are made based on the analysis.

### Key words:

Roman army, personal status, legal status, veteran, *dona militaria*, *corona civica*

Vol. 7 (2020)





# Some aspects of the personal legal status in the Roman army with special regard to the period of the III century AD Nikolay Nedyalkov\*

## **I. Introduction**

The article presented is a modest attempt to briefly overview a number of seemingly different aspects of Roman law. Despite the fact that they might seem eclectic at a first glance, they all have one major characteristic in common – namely, they are all connected to the personal status in the Roman army, either during the service in it, or after leaving it as a veteran. A major part of the analysis is concentrated within the III century AD – a time, considered by many to be the period of transition towards the Late Antiquity. Considering the scope, covered by the topic, it is inevitable that the focus should fall not only on private law issues, but on some problems, which are part of the public law in their nature – such are for instance the elements of the military discipline, the matter of military awards or the process of distributing public lands among the veterans.

## **II. *Missio honesta*, the veteran's certificates and the land distribution among veterans as specific elements, connected to the personal status in the army**

The service in the Roman army had a specific influence on the personal legal status of the soldiers in a number of ways. Among them especially important was the legal status of

---

\* Nikolay Nedyalkov is Law student at Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria.  
Indirizzo mail: nedqtkov.1993@abv.bg

the veterans<sup>1</sup>, who had already been discharged from service, because certain aspects of this status were in direct connection to their professional military achievements.

From the *Digesta* (and in particular, from the book, titled „Concerning military affairs“, or, in Latin, „*De re militari*“) <sup>2</sup> we learn that there used to be three types of military discharge – *missio honesta*, *missio causaria* and *missio ignominiosa*. The last of them – the so-called „dishonorable discharge“ – was applied only in extreme cases towards army members, who had committed severe offenses against the military discipline<sup>3</sup>. In that sense it had a dual nature – both as a type of discharge and as a form of military punishment. In the cases, in which *missio ignominiosa* was applied, the offender would lose all privileges, which would normally derive from his veteran status. Therefore, this form of discharge shall not be examined in detail in this work.

The other two types of discharge – *missio honesta* and *missio causaria* – do, however, present a point of interest in connection to the topic of this work. Their legal consequences of the two were mostly the same. In these cases the discharged soldier would receive a military diploma, also known as a veteran's certificate – a document, which certified his status and rewarded him with certain privileges as a form of gratitude for his leal service<sup>4</sup>.

One of these privileges was the so-called *missio agraria* – a certain piece of farming land was given to the veteran and made his own private property. The cause of acquisition here was the veteran's certificate itself, or, in other words – an act, issued by the public authority<sup>5</sup>. What is specific here is the fact that normally private persons could acquire state-owned property (*ager publicus*) only through a public auction<sup>6</sup>; the veterans, however, were an exception, as they acquired such property on personal grounds and in direct connection to their army service. The thing, which allows us to connect the land distribution among veterans to the personal status in the army, is the fact that the general socio-economical status of the veterans (including the size and the location of the lands, given to them) directly depended on their military rank and their career achievements as a whole.

Before the II-III century AD the veterans certificates as a cause of property acquisition had one other specific feature as well. According to the provincial law one could own land only if one belonged to the respective provincial municipality<sup>7</sup>. Concerning the veterans, however, the situation was exactly the opposite – they would receive land and on that ground they would become members of the municipality, instead

---

<sup>1</sup> It is considered that the term „veteranus“, which derives from the Latin word for „old“ first came into prominent use in the middle of the I century BC.

<sup>2</sup> See *Dig.*, XLIX, 16, 3, 3 as well as the exception, noted by Ulpian in *Dig.*, III, 2, 2. It is specifically noted that *missio causaria* was still an honorable discharge on the grounds of the soldier's health condition, or, in other words, a „medical discharge“.

<sup>3</sup> See the quoted passages from the *Digestae*. For a further analysis on the subject of *missio ignominiosa*, see S. E. PHANG, *Roman Military Service: Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge University Press, 2008, p. 139-140.

<sup>4</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, „Two Fragments from Military Diplomas in Yambol Museum“. In: *Archaeologia bulgarica*, XI, 2007, 3, p. 69 - 74.

<sup>5</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, *Римските ветерани в Долна Мизия и Тракия [I-III в.]* (ИЛ. БОЯНОВ, *The Roman Veterans in Lower Misia and Thracia – I-III c.*), Авалон, 2008, p. 35-37.

<sup>6</sup> About the processes of assignation, deduction and transformation of public real estate property into private, see М. НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА, *Дългосрочните поземлени отношения в римското право*, София, 2000 and the sources and literature, quoted there. See also ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 36.

<sup>7</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 251.

of the other way round. This land would become their property *ex iure Quiritum*, instead of according to the provincial law. In short, this used to be yet another exception from the standard conditions and procedures of acquiring real estate.

During the II century AD, however, the whole practice of acquiring farming land through *missio honesta* began to die out. There are a number of reasons for that and they are thoroughly analyzed in the doctrine<sup>8</sup>. As a matter of fact, among the scholars there are some contrary opinions as well<sup>9</sup>, but the historical data that they step on is rather fragmentary and it does not lead to the certain conclusion that such practices continued throughout the III and into the IV century AD.

Nevertheless, the displacement of veterans among the provinces of the Empire did not die out in the II century. *Missio agraria* was replaced by *missio nummaria* – a monetary reward. For a large number of veterans, however, the owning and cultivation of farming lands remained a preferable way of spending their post-army years because of the relative economical certainty it offered. Here one also has to examine the amount of money, given through *missio nummaria*. Undoubtedly this amount was yet again in direct dependence to the career achievements and personal military qualities of the respective veteran. But there was one other major factor that influenced this amount – the continuous inflation processes, which went on throughout the II and the III century AD<sup>10</sup>. Despite the fact that the amount of the monetary reward was increased a number of times during this period, most sources indicate that usually it was not enough to acquire a large size of real estate in the Italian peninsula. Therefore, many veterans turned their attention to the remote parts of the Empire, including the Balkan provinces, where farming lands were between 50 and 70% cheaper in comparison to Italy<sup>11</sup>. Thus, they had the opportunity to acquire real estate, the size of which was similar to the size of the lands that had been once given away through *missio agraria*.

During the whole of the II and the III century AD the veterans would also play a specific social role in the Balkan province of the Roman Empire through their participation in the administrative government, the judiciary and the religious life of their respective communities. This applied especially to those veterans, who had occupied a rank of centurion or a higher one before their discharge<sup>12</sup>. The reasons for that are rather explainable. In provincial settlements one could occupy a position of higher public authority only if one had a certain property status. For ordinary veterans, who, after their discharge, would acquire a modest amount of farming land at best, achieving such property status was close to impossible. However, those among them, who had been high-ranking army officers, had an access to public positions of high authority and – as historical sources confirm – they would frequently take up such positions. It is beyond any doubt that one of the reasons for that was their experience as military commanders, which was most certainly useful in exercising administrative and judiciary functions as well. It could be concluded that there used to be a form of connection between the military career and status on one hand and the participation of the veterans in the public life after their discharge on the other hand. In other words this was yet another connection between the army status and the personal status as a whole.

---

<sup>8</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 250-254.

<sup>9</sup> Such an opinion is shared by A. NEUMMANN, *Vigiliae*, 1962. For arguments against it see ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 255 and the literature, quoted there.

<sup>10</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 252-253.

<sup>11</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 255-256.

<sup>12</sup> See ИЛ. БОЯНОВ, *Op. cit.*, p. 257-258.

Finally, in connection to the aforementioned phenomena, it is possible to make one more conclusion that is rather political and not strictly legal in its nature. According to sources, a large number of the veterans, who had occupied high-ranking positions before their honorable discharge, were not a part of the local population of the Balkan provinces of the Empire, but were rather from an Italian descent. Considering their later participation in the public life, one could wonder whether this whole tendency was encouraged on purpose by the central authorities. The data that we have concerning the socio-economical setting and the policy of some of the emperors during this period could potentially lead to the conclusion that perhaps the occupation of high-ranking army positions was not always a result of a soldier's skills and talents. It could be implied that sometimes it was instead somewhat a matter of a specific political mission – namely that soldiers of particular descent would become a part of the administrative and public life of the provinces after their discharge. This whole phenomena could possibly refer to a larger political concept, which dominated the centuries of the Principate – the turning of the veterans into a social stratum that would play a vitally important role in the process of „romanising“ the provinces of the Empire.

### **III. *Dona militaria* and the personal status. Some thoughts on the possible reflection of *corona civica* on private law matters**

One other aspect, which deserves mentioning in connection to the personal status in the army, is the system of military awards (*dona militaria*) in the Roman army<sup>13</sup>. It is widely considered that the military awards with ceremonial characteristics first appeared in the early years of the Roman Republic and, in their essence, remained unchanged for a number of centuries afterwards. Yet, towards the end of the rule of the Severan dynasty the relatively conservative award system underwent a major reform<sup>14</sup>. This could be attributed to a large number of reasons, but quite certainly the most important one among them is the *Constitutio Antoniana* from 212 AD – the Emperor's Constitution, issued by Caracalla, which extended Roman citizenship to the entire free-born population within the Empire's borders.

Despite the fact that the period of transition towards the Late Antiquity lies within the primary focus of the work presented, it would be practically impossible to narrow down the research to these particular time constraints. The reason behind that is the fact that the most important characteristics of the military awards were shaped and developed in the previous centuries. Therefore, one has to offer a deeper analysis, the conclusions from which could be applied to a larger period of time.

It has been established with certainty among scholars that the military awards had no legal manifestation of their own and thus – no *direct* reflection on the personal legal status. However, as the analysis in the paragraphs below shows, the awarding of *dona militaria* could influence for instance the promotion in rank. Thus, they had an indirect effect on legal status, but this effect was definitely not negligible.

First of all, it is mandatory to mention the extremely precise doctrinal analysis, concerning the correlation between *dona militaria* and the other types of „rewards“ in the army – the monetary ones and the promotion in rank<sup>15</sup>. In a typical situation these two

---

<sup>13</sup> Possibly the most thorough and in-depth analysis on the matter of military awards could be found in V. A. MAXFIELD, *The Military Decorations of the Roman Army*, University of California Press, 1981.

<sup>14</sup> See V. A. MAXFIELD, *Op. cit.*, p. 55-66.

<sup>15</sup> See V. A. MAXFIELD, *Op. cit.*, p. 110-120.

reward categories would go hand in hand. Sometimes, however, albeit in rare cases, a soldier that had distinguished himself would receive a promotion, without a military award. But the third possible option would transpire rather frequently – that is the situation, in which the soldier would receive a type of *dona* for his achievements, yet this would not lead to his immediate promotion. It was already mentioned that the military awards had no direct legal effect of their own. Taking this into consideration, one could reach the conclusion that the third example given above would not lead to a change in personal status and therefore does not present a point of interest for this research.

Such a conclusion would, however, be a premature one. Conventional logic dictates that the possibility of a distinguished soldier receiving a promotion in rank depended not solely on his achievements, but on the existence of vacant positions within the officer's staff of the respective battle unit. Obviously, the lack of the latter meant that *immediate* promotion was impossible. Historical sources, however, clearly show that soldiers, who had *previously* received *dona militaria* had a status of „marked men“ and a considerable advantage during future personal changes in the officer's staff. In that sense the influence of the *dona* on the promotion in rank – and therefore, indirectly, on the personal status in the army – is beyond any doubt, for it was a manifestation of the common principle that leadership should be granted to those, who had previously proven talented and capable.

All the aforementioned conclusions applied completely until the early-mid III century AD. The question stands, however, whether they have any value, concerning later time periods. The *Constitutio Antoniana* led to major reforms in many areas, but in connection to the army possibly its biggest immediate effect was that it erased the legal difference between the soldiers, who were Roman citizens, and those, who were not. The latter were typically foreign mercenaries, provincial allies etc. More often than not they were even segregated into separate „auxiliary“ battle regiments.

This resulted in a reform within the system of *dona militaria*, which during the previous centuries of its existence had invariably reflected the legal difference that derived from the *status civitatis* of the respective soldier by including certain awards, which were solely intended for one category or the other. Inevitably, some of the awards did not survive this reform and disappeared completely. Others continued their existence, but only in name, as their whole original nature underwent a significant change. Yet, there were some, which remained relatively unchanged<sup>16</sup>.

The military awards, which ceased to exist during the period of transition towards the Late Antiquity, were predominantly the ones given for lesser military achievements and whose ceremonial nature was relatively unimportant – the torques, the *phallerae*, the *hasta pura* etc. Instead of them a more pragmatic tendency arose, as they were replaced by simple monetary rewards. In fact the whole process of „vulgarization“ of the army service that transpired during this time led to the disappearance of the ceremonialism of the *dona*. One could evaluate this tendency not only as pragmatic, but also somewhat as a return to the long forgotten practices of old – it has been established that the *dona militaria* began to appear around the V century BC and that before this time only monetary rewards existed in the army.

Nevertheless, as it was mentioned, some military awards not only continued to exist, but even remained relatively unchanged. Prime examples among them were the

---

<sup>16</sup> A complete analysis of the historical development of the *dona militaria* during this period could be found in V. A. MAXFIELD, *Op. cit.*, p. 61-65.

ceremonial crowns (*coronae*). Thus, it could be safely said that the aforementioned conclusion about the nature of the *dona* during previous centuries continued to apply to them.

Since the *coronae* were already mentioned, the final part of this work will be devoted to the analysis of one particular issue, which arises in connection to this particular topic. As it was written in the above paragraphs, it has been established that the *dona militaria* lacked a particular legal effect of their own. This position has been supported by the majority of works, dedicated to the topic. Yet, the question arises – does it find the same support within the ancient historical sources that we rely on?

There is the following fragment from Polybius' „*Histories*“, which, at least at a first glance, seems to contradict that statement<sup>17</sup>:

(...) ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς ὑπερασπίσαντας καὶ σώσαντάς τινας τῶν πολιτῶν ἢ συμμάχων ὃ τε στρατηγὸς ἐπισημαίνεται δώροισι, ὃ τε χιλιάρχοι τοὺς σωθέντας, ἐὰν μὲν ἐκόντες ποιήσωσιν, εἰ δὲ μὴ, κρίναντες συναναγκάζουσι τὸν σώσαντα στεφανοῦν. [7] σέβεται δὲ τοῦτον καὶ παρ' ὄλον τὸν βίον ὁ σωθεὶς ὡς πατέρα, καὶ πάντα δεῖ τοῦτω ποιεῖν αὐτὸν ὡς τῷ γονεῖ.<sup>18</sup>

From the context one can conclude that the crown into question is the so-called *corona civica*, for it is known that this was the type of military award, given to a soldier, who had shown extraordinary skills and courage in order to save the life of his comrade in battle<sup>19</sup>. As a matter of fact, the aforementioned fragment is not the only one, which confirms the specific relation, which emerges between the rescued soldier and his savior. A similar quote could be found in Cicero's speech „*In defense of Plancius*“ („*Pro Plancio*“)<sup>20</sup>:

(...) *at id etiam gregarii milites faciunt inviti ut coronam dent civicam et se ab aliquo servatos esse fateantur, non quo turpe sit protectum in acie ex hostium manibus eripinam id accidere nisi forti viro et pugnanti comminus non potest, sed onus benefici reformidant, quod permagnum est alieno debere idem quod parenti.*

It should be noted that obviously these issues do not fall within the primary temporal borders of the topic. Nevertheless, they do deserve at least a brief analysis.

Everyone, who is familiar with the basic principles of Roman private law, will probably associate the quoted fragments with one particular legal institute – the authority,

---

<sup>17</sup> The quote is taken from POLYBIUS, *The Histories, Volume III: Books 5-8* (translated by W. R. Paton), Loeb Classical Library 138. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

<sup>18</sup> „[...] those [soldiers] who have shielded and saved any of the citizens or allies [in battle] receive honorary gifts from the consul, and the men they saved crown their preservers, if not under their own free will under compulsion from the tribunes who judge the case. [7] The man thus preserved also reverences his preserver as a father all through his life, and must treat him in every way like a parent.“

<sup>19</sup> See V. A. MAXFIELD, *Op. cit.*, p. 68-70.

<sup>20</sup> „(...) even common soldiers (...) are reluctant to give a civic crown to a citizen, and to confess that they have been saved by any one; not because it is discreditable to have been protected in battle, or to be saved out of the hands of the enemy, (for in truth that is a thing which can only happen to a brave man, and to one fighting hand to hand with the enemy,) but they dread the burden of the obligation, because it is an enormous thing to be under the same obligation to a stranger that one is to a parent“. The translation of the quote is taken from MARCUS TULLIUS CICERO, *The Orations of Marcus Tullius Cicero* (literally translated by C. D. Yonge), B. A. London, George Bell & Sons, York Street, Covent Garden, 1891.

which the Roman *pater familias* exercised above his kin and which was named *patria potestas* in regard to his children or *manus* in regard to his wife and daughters-in-law. The nature and the boundaries of this authority have been the object of a thorough analysis within the doctrine<sup>21</sup>; therefore, considering the limited volume of the work at hand, only its basic principles will be briefly mentioned in the paragraph below.

It has been established that the authority, exercised by the *pater familias*, used to be the very ground on which the Roman family law stood. In many aspects, whose nature was both public law and private law, the underlings (*alieni iuris*), who were under either *patria potestas* or *manus*, lacked legal capacity or had a limited one. For instance they could not marry on their own, they were not eligible for certain public positions, they could not conduct certain contracts and the most ancient sources even speak of *ius vitae ac necis*<sup>22</sup> – the right of the *pater familias* to inflict all types of corporal punishments, including death, upon his underlings for their disobedience. In short, falling under such authority led to severe restrictions in terms of one's personal legal status.

Thus, considering the fragments quoted above, one might at first easily reach the conclusion that if a soldier was rescued in battle and the civic crown was awarded to his benefactor, this would lead to legal effect, comparable with the authority of the *pater familias*. Furthermore, such a conclusion would prove the existence of a mutual connection between certain public law and private law institutes.

However, one has to look at such a possibility realistically. An objective overview of this aforementioned conclusion would show that it is rather premature and that it raises too many questions and objections, some of which – impossible to answer or deny. The biggest one among them, as it seems, is connected to the unrealistic severity of the presumed legal consequences. Of course, undoubtedly saving one's life in combat would result in an enormous *moral* obligation. With a hint of skepticism it could even be accepted that this obligation could have evolved into a legal one, instead of strictly moral. But is it realistic to consider that being awarded a civic crown could lead to legal consequences, which were so severe that they would even have an effect on the very core of one's legal status and legal capacity? Such a statement sounds completely implausible. A further argument to support that is the fact that none of the two quoted fragments actually uses the general term *patria potestas*. This cannot be attributed to chance. Thus, these quotes have to be interpreted above all with a certain level of realism and without adding unproven content to them on the basis of mere association. It could therefore be concluded that this „*alieno debere idem quod parenti*”<sup>23</sup> had a predominantly moral nature and not a legal one.

#### IV. Conclusion

The topic of the personal status in the Roman army is incredibly large in its scope and certainly cannot be entirely exhausted by researching only the issues, listed above. However, a complete analysis, which includes all of its aspects, such as the *peculium castrense*, the military testament<sup>24</sup>, the discipline and the punishments in the army, the

---

<sup>21</sup> See M. АНДРЕЕВ, *Римско частно право* (M. ANDREEV, *Roman Private Law*), Софи-Р, София, 1992, p. 175-179. See also M. KASER, *Zur altromischen Hausgewalt*, Z. Sav. St., 67, 1950, p. 474-497.

<sup>22</sup> See M. KASER, *Op. cit.* See also W. KUNKEL, *Das Konsilium im Hausgericht*, Z. Sav. St., 83, 1966, p. 220-251 and M. АНДРЕЕВ, *Op. cit.*, p. 176.

<sup>23</sup> „obligation to a stranger as to a parent”

<sup>24</sup> On the matters of *peculium castrense* and the military testament see M. KASER, *Roemische Rechtsgeschichte*, Goettingen, 1950, p. 297 and M. АНДРЕЕВ, *Op. cit.*, p. 178.

matters of marriage and concubinate etc., is achievable only within the volume a full monograph on the topic – and this is an ambition that the modest work presented here definitely does not have.

Nevertheless, on the basis of the paragraphs above, one can still reach a number of conclusions in consideration to the narrow scope of sub-topics analyzed. Namely, first of all an emphasis should be put on the nature of the military certificates as a specific ground of property acquisition, which was a notable exception from the common rules and procedures. Second, any research on matters, connected to the status of the Roman army veterans has to take into consideration the unique role that was placed upon them as a social stratum within the provinces of the Empire. As for the *dona militaria*, one has no choice but to agree with the established doctrinal opinion that they lacked a direct legal effect of their own; however their potential indirect effects on the personal status should not be overlooked or underestimated either. The matter of the consequences, to which the awarding of *corona civica* led, has not been thoroughly analyzed in the doctrine yet. Therefore, only one basic conclusion could be made – namely that the obligation that it brought upon the rescued soldier had a predominantly moral nature, which may or may not have been sanctioned by some form of custom. The two ancient sources mentioned above lack specific information about the contents of this obligation, which hinders the possibility to fully analyze its nature. However, it could be concluded with a high amount of certainty that it had no particular legal expression that influenced the legal status or capacity of the person.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Roza Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---